



Cotutela di dottorato tra

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”**  
Facoltà di Giurisprudenza

Dottorato di ricerca in “Diritto romano e tradizione romanistica:  
i fondamenti del diritto europeo” – XXI ciclo

e

**GOETHE UNIVERSITÄT DI FRANKFURT AM MAIN**  
Fachbereich Rechtswissenschaft

**TESI DI DOTTORATO**

**Intellettuali e fascismo:  
i giuristi e la legislazione antiebraica**

**Tutor:**

Ch.ma Prof. Cristina Vano

**Co-tutor:**

Ch.mo Prof. Michael Stolleis

**Dottoranda:**

Silvia Falconieri

Anno Accademico 2007/2008

## INDICE

### **CAPITOLO I : Alle origini della dicotomia ebreo/ariano nell'ordinamento italiano, tra desideri di emulazione ed esperienza coloniale.**

#### **1. L'elaborazione della definizione di "cittadino italiano di razza ebraica".....p. 6**

1.1. Suggestioni nazionalsocialiste nei lavori preparatori della Direzione Generale per la Demografia e per la Razza (luglio – novembre 1938).....p. 6

1.2. "Il problema ebraico": l'"aspetto metropolitano di un problema di carattere generale".....p. 16

1.3. "Italien und Deutschland im Kampf um die Erhaltung der europäischen Kultur".....p. 22

#### **2. La colonia come luogo di sperimentazione.....p. 28**

2.1. La rinnovata importanza del criterio dello *ius sanguinis* nella disciplina della condizione giuridica delle popolazioni indigene.....p. 28

2.2. Un nuovo linguaggio per l'impero: l'innesto del discorso razziale sulla dicotomia suddito/cittadino.....p. 33

2.3. La coscienza dell'unitarietà della politica razziale coloniale e antiebraica da parte dei giuristi italiani.....p. 38

### **CAPITOLO II: La differenziazione giuridica sulla base del "criterio razziale". Il fascino per le elaborazioni della dottrina coloniale francese.**

#### **1. Verso l'affermazione del criterio dell'"appartenenza razziale".....p. 42**

1.1. Della "disuguaglianza di razza" come elemento ostativo alla celebrazione del matrimonio.....p. 42

1.2. L'ingresso della nozione di "razza" nell'ordinamento coloniale francese: un riferimento per il legislatore italiano?.....p. 50

1.3. Note sul successo delle tesi di Sambuc in Italia.....p. 59

## **2. Del rapporto di osmosi tra legislazione antiebraica e legislazione razziale coloniale. ....p. 65**

2.1. Il perfezionamento del criterio dello *ius sanguinis*: sulla sovrapposizione dei differenti statuti personali.....p. 65

2.2. L'affermazione del "concetto differenziale etnico": il ricorso alla dicotomia "ariani/nativi" .....p. 69

## **3. Di alcune prese di posizione nei confronti dell'affermazione del principio razziale.....p. 74**

3.1. La critica di Wengler alla legislazione razziale italiana.....p. 74

3.2. Lo sguardo di un paese repubblicano all'affermazione del principio della "razza" in Europa.....p. 75

## **CAPITOLO III: Costruire il "diritto razzista" e legittimare l'esclusione. Il contributo dell'avvocato Cutelli.**

### **1. Tentativi di *scientificizzazione* del "diritto razzista". La nuova rivista dell'avvocato Cutelli.....p. 79**

1.1. Una "rilettura" di una nota a sentenza di Alessandro Galante Garrone. Programmi e strategie de "Il Diritto razzista" .....p. 80

1.2. I presupposti biologico-eugenetici della politica razziale: dal diritto nobiliare al diritto razzista.....p. 85

1.3. La "disuguaglianza razziale d'origine", un nuovo principio dell'ordinamento giuridico italiano.....p. 89

1.4. Alcune linee tematiche de “Il diritto razzista”: verso l’affermazione dello “ status razziale”.....p. 95

1.5. “Il diritto razzista” tra consensi e boicottaggi: un difficile inserimento nel dibattito ufficiale sulla razza.....p. 102

## **2. “Cultura italiana” e “cultura ebraica”: la costruzione dell’ incompatibilità.**

2.1. “Il problema della razza non appartiene tanto alla legge scritta quanto al diritto”.....p. 107

2.2. Il diritto come prodotto di fattori “fisici, antropologici e sociali”: perché i giuristi ebrei non possono cogliere l’essenza del diritto italiano.....p. 110

## **CAPITOLO IV: Tra “silenzio” e “militanza”. I decreti antiebraici nelle riviste giuridiche italiane.**

### **1. Sull’ utilità della stampa giuridica periodica nella ricostruzione del rapporto tra giuristi e legislazione antiebraica.....p. 114**

1.1. Alcune note preliminari su riviste giuridiche, fascismo e censura.....p. 114

1.2. “Il Foro italiano”: un periodico “largo di ospitalità agli ebrei”.....p. 120

1.3. Per una nuova funzione della stampa giuridica.....p. 125

### **2. Interpretare i “silenzi”: del volontario isolamento di alcune riviste giuridiche rispetto alla politica antiebraica.....p. 128**

2.1. L’estraneità della legislazione antiebraica all’impianto civilistico italiano.....p. 130

2.2. La neutralizzazione dello *status di ebreo*.....p. 135

### **3. Sviluppi del dibattito giuridico attorno alla legislazione antiebraica.....p. 139**

3.1. Dialoghi con “Il diritto razzista”, tra censura e adesione al razzismo.....p. 139

3.2. Dialoghi con “Il diritto razzista”. Alcune precisazioni attorno alla questione della competenza.....p. 144

**CONCLUSIONI.....p. 151**

**ABBREVIAZIONI.....p. 154**

**BIBLIOGRAFIA.....p. 155**

## CAPITOLO I

### **Alle origini della dicotomia ebreo/ariano nell'ordinamento italiano, tra desideri di emulazione ed esperienza coloniale.**

#### ***1. L'elaborazione della definizione di "cittadino italiano di razza ebraica".***

##### *1.1. Suggestioni nazionalsocialiste nei lavori preparatori della Direzione Generale per la Demografia e per la Razza (luglio – novembre 1938).*

La politica antiebraica italiana fu costantemente guidata dallo zelante e meticoloso lavoro della *Direzione Generale per la Demografia e per la Razza*, istituita presso il Ministero dell'Interno nell'estate del 1938 e diretta dal prefetto Antonio Le Pera<sup>1</sup>. Principalmente ad essa era stato affidato il complicato incarico di preparare il terreno alla promulgazione dei primi decreti antiebraici, per trovare, prima di ogni cosa, una soluzione ai quesiti di carattere definitorio, dei quali, peraltro, aveva iniziato ad occuparsi il Ministro dell'istruzione Giuseppe Bottai. A quest'ultimo è attribuibile la paternità della prima semplice e lineare definizione di "appartenente alla razza ebraica", contenuta nel R.D.L. del 5 settembre 1938, recante i *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*: con essa si individuava l'ebreo in colui che avesse due ascendenti di primo grado entrambi ebrei<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La trasformazione dell'Ufficio demografico centrale, presso il Ministero dell'Interno, in Direzione Generale per la Demografia e per la Razza era stata resa nota nel luglio del 1938. Con il R.D. 5 settembre 1938, n. 1531 fu disciplinata la sua organizzazione interna: ad essa furono attribuiti i compiti relativi alla politica demografica, precedentemente affidati all'Ufficio Centrale Demografico, e quelli connessi alla politica di difesa della razza, così come dimostra la sua articolazione in quattro divisioni (razza, demografia, premi demografici e cittadinanza, aggiunta nel 1939). Sull'istituzione e i compiti affidati alla Demorazza, si veda DE FELICE, RENZO, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1993; SARFATTI, MICHELE, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000, p. 145 ss.

<sup>2</sup> L'art. 6 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, recante i *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, stabiliva: "Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica". Identica la definizione contenuta all'art. 2 del R.D.L. 1381/38 del 7 settembre, con il quale si dettavano

Indubbiamente, le vicende che accompagnarono i lavori preparatori si intrecciano con i complessi ed altalenanti rapporti dell'Italia con la Germania nazionalsocialista. Su questi ultimi gli storici, sia per parte tedesca che italiana, hanno contribuito a far luce, insistendo, molto frequentemente, sulla forte suggestione che la politica dell'Asse esercitò sulla decisione di Mussolini di attribuire una rilevanza giuridica alla *Judenfrage* in Italia. Nelle ricostruzioni storiografiche che per prime hanno ripercorso le tappe dell'elaborazione ed attuazione della legislazione antiebraica in Italia, l'alleanza di Roma con Berlino appariva una sorta di riferimento obbligato: la decisione di sollevare una "questione ebraica" nella penisola si legava indissolubilmente alle scelte che Mussolini operava di volta in volta in ambito internazionale. In simile contesto, sul finire degli anni '70, ha visto la luce la prima opera di storiografia giuridica consacrata al diritto e alla giustizia nel periodo fascista. L'autore, Schwazenberg, prima di trattare dell'antisemitismo e della legislazione razziale del regime, passava in rassegna le differenti posizioni fino a quel momento assunte dalla storiografia e concludeva che, sebbene le fonti dell'antisemitismo fascista andassero ricercate anche nell'antisemitismo di matrice cattolica, come del resto aveva già sostenuto De Felice, appariva "ancor più certo che (...) le leggi razziali erano conseguenza necessaria della politica dell'Asse"<sup>3</sup>.

Si tratta di una lettura degli eventi europei degli anni '30-'40 condivisa anche dalla storiografia tedesca che, nello stesso periodo, si preoccupava di fornire le prime ricostruzioni delle vicende degli ebrei sotto il terzo Reich. Si pensi alla tesi sostenuta da Hoepke<sup>4</sup>, secondo la quale il movimento nazionalsocialista sarebbe stato, fin dalle origini, il motore dell'antisemitismo italiano. Questa linea interpretativa non è ancora stata

---

le disposizioni per gli ebrei stranieri. Le leggi e i decreti antiebraici sono stati raccolti e pubblicati in *La legislazione razziale del fascismo. Leggi, decreti, circolari e ordinanze antiebraiche 1938-1945*, Genova, Effepi, 2003, qui pp. 24-25 e p. 29.

Sul ruolo giocato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministro Bottai nell'elaborazione della legislazione antiebraica, si veda OSTENC, MICHEL, *La scuola italiana durante il fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

<sup>3</sup> SCHWARZENBERG, CLAUDIO, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, Mursia, 1977, pp. 143 ss., qui p. 144.

<sup>4</sup> Hoepke ha, inoltre, mostrato come l'antisemitismo italiano sia stato sollecitato da ripetuti interventi dei tedeschi, già nel corso degli anni '20. HOEPKE, KLAUS-PETER, *Die Deutsche Rechte und der italienische Faschismus. Ein Beitrag zum Selbstverständnis von Gruppen und Verbänden der deutschen Rechten*, Düsseldorf, Droste, 1968. Nella stessa direzione anche Hilberg nella sua monumentale opera, HILBERG, RAUL, *The Destruction of the European Jews*, New York-London, Holmes & Meier Publishers, 1961 [traduzione italiana di SESSI, FREDIANO – GUASTALLA, GIULIANA, *La distruzione degli ebrei d'Europa*, Torino, Einaudi, 1999].

completamente abbandonata dalla storiografia tedesca; Friedländer, nella sua opera monumentale, ha osservato espressamente come “la forza crescente della Germania nazista indusse alcuni paesi alleatisi alla linea politica generale di Hitler a fare dei passi che, sollecitati o meno dalla Germania, equivalsero a una dimostrazione di solidarietà politica e ideologica con il Reich”<sup>5</sup>: l’esperienza italiana è stata esplicitamente individuata dall’autore come “la più tristemente nota di queste iniziative”<sup>6</sup>. Non solo, a dire di Friedländer, gli stessi testi legislativi italiani sarebbero stati ideati sul modello di quelli di Norimberga.

Un decennio più tardi, lo storico Michaelis<sup>7</sup> attraverso un accurato lavoro, basato su fonti archivistiche fino ad allora inedite, ha proposto una dettagliata ricostruzione dei rapporti italo-tedeschi in relazione all’adozione della legislazione antiebraica, giungendo a concludere che, sebbene fino al 1943, non si rinveniva traccia alcuna di un’interferenza tedesca diretta nelle vicende squisitamente italiane, la decisione di Mussolini di varare una legislazione antiebraica sarebbe stata una scelta di opportunismo politico, fortemente condizionata dal desiderio di compiacere l’alleato. Del resto, lo stesso autore, ricostruendo dal punto di vista di Berlino l’attenzione accordata dal regime fascista alla *Judenfrage*, ha messo in luce come le autorità tedesche, nonostante la loro scarsa conoscenza delle intenzioni del duce, avessero dimostrato di ben comprendere i motivi di opportunismo che avevano portato Mussolini alla scelta di procedere sulla stessa via della Germania nella persecuzione degli ebrei. Al contempo, la soluzione legislativa adottata dall’Italia appariva alle autorità tedesche poco drastica e, di conseguenza, completamente inadeguata a ridurre l’influenza ebraica nella vita italiana<sup>8</sup>.

Superata, in questo modo, la tesi della diretta influenza tedesca, secondo la quale Hitler avrebbe imposto al suo alleato di procedere all’adozione di misure antiebraiche,

---

<sup>5</sup> FRIEDLÄNDER, SAUL, *Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933-1939*, München, Beck, 1998 [traduzione italiana di MINUCCI, SERGIO, *La Germania nazista e gli ebrei*, Milano, Garzanti, 2004, p. 255]. Di recente è stato pubblicato il secondo volume, relativo al periodo della persecuzione degli anni compresi tra il 1939 ed il 1943, *Das dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939-1945*, München, Beck, 2007.

<sup>6</sup> Ivi, p. 256.

<sup>7</sup> MICHAELIS, MEIR, *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1982.

Sui rapporti tra Mussolini ed Hitler, prima dell’ascesa del nazionalsocialismo al potere, si veda DE FELICE, RENZO, *Mussolini e Hitler, i rapporti segreti (1922-1933)*, Firenze, Le Monnier, 1989.

<sup>8</sup> MICHAELIS, MEIR, *La politica razziale fascista vista da Berlino. L’antisemitismo italiano alla luce di documenti inediti tedeschi (1938-1943)*, in “Storia contemporanea”, XI (1980), pp. 1003-1045.



nelle ricostruzioni della storiografia dell'ultimo ventennio, il ruolo accordato all'alleanza dell'Italia con la Germania è stato oltremodo ridimensionato ed il peso attribuito al regime nazionalsocialista nella vicenda fascista ha iniziato ad arretrare sempre più sullo sfondo. In molti casi, la tendenza ad appiattare la legislazione italiana del '38 su quella nazionalsocialista del '33 è stata letta come la manifestazione di un vero e proprio rifiuto da parte della storiografia di regolare i conti con l'esperienza fascista. I contributi che si muovono in questa direzione si riconnettono, in maniera evidente, alle tematiche del ricordo e della costruzione della memoria, nonché alla problematica della reintegrazione degli ebrei italiani nell'Italia post-fascista. Riflettendo sulla strumentalizzazione e politicizzazione della memoria, Guri Schwarz, nella sua opera *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia post-fascista*, ha lanciato un forte monito a prendere le distanze da quelle esperienze storiografiche che, attenuando la responsabilità del fascismo nell'adozione della legislazione antiebraica, hanno operato una sorta di *decolpevolizzazione* della nazione italiana. L'autore ha mostrato come simili ricostruzioni rispondessero all'obiettivo politico di giungere alla definizione di una memoria degli avvenimenti degli anni '30 e '40 che, condivisa anche per parte ebraica, fosse in grado di realizzare una completa e totale riappacificazione nazionale all'indomani del secondo conflitto mondiale<sup>9</sup>.

Le riflessioni di Schwarz sono il sintomo di un radicale ripensamento delle vicende italiane che condussero all'elaborazione e alla promulgazione di una legislazione antie-

---

<sup>9</sup> SCHWARZ, GURI, *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia post-fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2004. Dello stesso autore, *Gli ebrei italiani e la memoria della persecuzione fascista (1945-1955)*, in "Passato e presente", 47 (1999), pp. 109-130.

Nel testo citato, l'autore mostra come, di fatto, nell'immediato dopoguerra, la lettura delle vicende persecutorie fornita dagli organi di rappresentanza dell'ebraismo italiano non fosse poi così lontana rispetto a quella operata a livello ufficiale dagli organi di governo: da un lato, i ceti dirigenti erano preoccupati di guadagnare l'attenzione del governo al fine di risolvere l'emergenza scatenata dalla persecuzione, dall'altro l'autorappresentazione ebraica risentiva inevitabilmente delle influenze dell'ambiente circostante. La tendenza ad utilizzare politicamente la memoria e la storia si sarebbe protratta a lungo in seno alla storiografia italiana. Stando alla ricostruzione di Schwarz fu solo a partire dagli anni Ottanta che si verificò una vera e propria svolta in seno alla storiografia italiana che si occupava di far luce sulla persecuzione razziale; ad essa si accompagnava la tendenza della minoranza ebraica a rimettere in discussione le consuete rappresentazioni del passato.

Sul tema della memoria e del rapporto tra le vicende del 1938, la legislazione antiebraica e la storiografia, si segnalano, tra i diversi contributi, BIDUSSA DAVID, *Il mito del bravo italiano*, Milano, Il Saggiatore, 1994; COLLOTTI, ENZO, *Il razzismo negato*, in ID. (a cura di), *Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 359-360; CAVAGLION, ALBERTO, *Ebrei senza saperlo*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2001.

braica: nell'ultimo ventennio l'attenzione degli storici è stata focalizzata sul contesto squisitamente italiano, mentre si avvia una decisa ed aperta critica nei confronti delle precedenti ricostruzioni storiografiche e di quella parte della storiografia tedesca che ha continuato ad alimentare la tradizionale impostazione interpretativa<sup>10</sup>. I nuovi contributi si sono giovati, peraltro, di una maggiore apertura nei confronti del metodo comparativo: proprio il confronto delle differenti esperienze vissute dai paesi europei nella prima metà del XX secolo ha aiutato ad individuare e sottolineare le peculiarità proprie della legislazione razziale fascista<sup>11</sup>.

Sebbene questa si presenti come un'operazione quanto mai riduttiva e di estrema semplificazione, appare possibile individuare tre principali linee storiografiche in seno ai numerosissimi contributi comparsi nell'ultimo ventennio. Alcuni studiosi, addentrando nell'analisi del problematico e controverso rapporto tra intellettuali e fascismo, hanno letto i decreti del '38 come un'operazione funzionale allo sviluppo della politica culturale di regime: la creazione del mito dell' "italianità", dell' "uomo nuovo, di razza italiana" – operazione avviata già nel corso della seconda metà degli anni '30 – avrebbe

---

<sup>10</sup> Collotti, in particolare, aveva preso espressamente le distanze da quella storiografia che ha, a suo avviso, contribuito a disegnare l'immagine dell'Italia come paese satellite della politica nazionalsocialista. Tendenza questa che, peraltro, riaffiorerebbe con frequenza sempre maggiore anche in recenti ricostruzioni proposte dagli studiosi tedeschi. In un suo articolo del '98, l'autore si sofferma a riflettere sulla tendenza, manifestata dalla storiografia italiana, a rimuovere il periodo della persecuzione ebraica dalla storia della società italiana, ad attribuire ad essa rilevanza soltanto in ragione dello studio dei rapporti italo-tedeschi. La critica di Collotti nei confronti della storiografia tedesca si rivolge in particolare nei confronti di alcune opere che negavano autonomia alla politica razziale italiana, sostenendo ora l'impossibilità di comparare i due fenomeni (K.D. Bracher, 1976), ora l'opportunismo politico italiano nella decisione di varare una legislazione antiebraica (L. Rosh-E. Jäckel, 1990).

COLLOTTI, ENZO, *Die Historiker und die Rassengesetze in Italien*, in DIPPER, CHRISTOF – HUDEMANN, RAINER, PETERSEN, JEAN (Hrsg.), *Faschismus und Faschismen im Vergleich. Wolfgang Schieder zum 60. Geburtstag*, Köln, S-H-Verlag, 1998, pp. 39-58.

<sup>11</sup> DIPPER, CHRISTOF, *Deutschland und Italien. 1860-1960*, München, Oldenbourg Verlag, 2005. In particolare, in tale testo, si veda il saggio di Bruno Mantelli, nel quale l'autore dimostra come ci fu un attivo contributo degli scienziati italiani alla costruzione dell'impianto legislativo razziale italiano. Mantelli, entrando apertamente in polemica con quella storiografia italiana che ha sempre sostenuto la maggior moderazione dell'Italia nell'adozione della legislazione antiebraica, sostiene che, nei fatti, le disposizioni italiane furono radicali come quelle tedesche. Non solo, egli critica le analisi dell'adozione della legislazione razziale che, fino ad ora, sono state fornite, osservando come esse abbiano natura prettamente politica e interpretino le leggi del '38 come un qualcosa di completamente estraneo alla società italiana.

BRACHER, KARL DIETRICH - VALIANI, LEO, *Fascismo e nazionalsocialismo* [atti della Settimana di studio 10-14 settembre 1984], Bologna, Il Mulino, 1986; CAPPELLI, ANNA – BROGGINI, RENATA, *Antisemitismo in Europa negli anni Trenta*, Milano, Franco Angeli, 2001.

Per quanto riguarda la storiografia giuridica, si veda, in particolare SOMMA, ALESSANDRO, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005.

giocato un ruolo di fondamentale importanza nel supportare il tentativo disperato di definire i contorni, fino ad allora rimasti abbastanza incerti, di quella che si voleva la “cultura fascista”<sup>12</sup>.

Altri storici hanno concentrato le proprie ricerche sulla condizione delle comunità ebraiche e sui rapporti che le stesse avevano intrattenuto con il fascismo sin dal momento del suo avvento al potere. Sarfatti, in particolare, ha prestato maggiore attenzione all’evoluzione dei rapporti tra ebraismo italiano e regime fascista, declassando al rango di una tra le possibili concause, gli altalenanti e non ben definiti rapporti tra Germania e Italia, nel corso della seconda metà degli anni Trenta. L’attenzione andrebbe posta piuttosto – e ripetutamente l’autore lo mette in evidenza – sull’incompatibilità di fatto esistente tra fascismo ed ebraismo nonché sull’inutilità di quest’ultimo alla realizzazione degli obiettivi che il regime fascista si proponeva. Resosi conto che l’ebraismo italiano non sarebbe stato di aiuto alla politica espansionistica perseguita dal governo, Mussolini avrebbe deciso, “in piena autonomia rispetto alla realtà continentale”, di passare dalla fase di persecuzione dell’ebraismo a quella di persecuzione dei diritti dei singoli ebrei<sup>13</sup>. In ultima istanza, l’attenzione dell’autore si concentra sulla stretta connessione tra la politica razziale coloniale e la politica antiebraica: la conquista dell’Etiopia avrebbe segnato, a suo dire, il passaggio da una politica razziale coloniale ad una politica razziale pura.

---

<sup>12</sup> Gabriele Turi ha osservato: “Dal concreto svilupparsi della persecuzione razziale e dal contesto in cui questa avviene si ha piuttosto l’impressione che il regime, mosso da criteri politici più che razziali in senso stretto, (...) intendesse sottoporre ad un ulteriore giro di vite il mondo della cultura, dal quale soltanto (...) potevano venire minacce alla sua graniticità”, TURI, GABRIELE, *Ruolo e destino degli intellettuali nella politica antiebraica*, in CAMERA DEI DEPUTATI, *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali*, Roma, Camera dei Deputati, 1989, qui p. 99. Dello stesso autore, si veda anche, *Lo Stato educatore: politica e intellettuali nell’Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2002 e *Il fascismo e il consenso degli intellettuali*, Bologna, Il Mulino, 1998. Sulla stessa linea interpretativa, GENTILE, EMILIO, *La Grande Italia. Il mito della nazione del XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

<sup>13</sup> SARFATTI, *Gli ebrei nell’Italia fascista*, cit.

Sarfatti distingue il periodo della persecuzione ebraica in Italia, durante gli anni del fascismo, in tre distinte fasi:

- persecuzione della parità dell’ebraismo (1922-1936),
- persecuzione dei diritti degli ebrei (1936-1943),
- persecuzione delle vite degli ebrei (1943-1945).

Ciò dimostra come prevalga un’interpretazione finalizzata a mettere in evidenza le linee interne che condussero il regime ad attribuire importanza alla “questione ebraica”, dal momento che si fa risalire all’avvento del fascismo al potere il momento in cui sarebbe stato avviato un discorso di carattere discriminatorio nei confronti della minoranza ebraica.

Con quest'ultima puntuale e decisa osservazione di Sarfatti, ci si addentra nel cuore di un'altra pista seguita dalla storiografia italiana nell'ultimo ventennio, per l'appunto quella del legame imprescindibile tra expansionismo coloniale ed adozione di una legislazione razziale, tanto in colonia, quanto in metropoli. In questa direzione, un gran numero di contributi fanno risalire l'avvio di una politica razziale da parte del regime fascista al periodo della fondazione dell'impero dell'Africa Orientale Italiana (AOI) e alla politica di expansionismo coloniale condotta dal regime fascista<sup>14</sup>.

È in questo panorama storiografico che hanno visto la luce le prime riflessioni della storiografia giuridica attorno alla legislazione antiebraica del '38, alle conseguenze da essa prodotte nel settore della cultura giuridica e all'atteggiamento assunto dagli operatori del diritto sui quali era stato paradossalmente proiettato un cono d'ombra<sup>15</sup>. Si pensi

---

<sup>14</sup> Il legame tra politica antiebraica e politica razziale coloniale era stato già in parte, ed in misura completamente differente, utilizzato da alcuni storici all'indomani della caduta del fascismo. Si veda, PRETI, LUIGI, *I miti dell'impero e della razza nell'Italia degli anni '30*, Milano, Opere Nuove, 1965; ID., *Impero fascista, africani ed ebrei*, Milano, Mursia, 1968.

Michaelis ha mosso una critica violenta nei confronti di simile tendenza interpretativa, osservando come la storiografia non facesse altro che riprodurre una costruzione diffusa e sostenuta dallo stesso regime fascista, nel lanciare e propagandare la politica razziale italiana. Nello stesso senso si è espresso Mantelli che ha insistito sul fatto che il collegamento tra politica razziale coloniale e politica antiebraica non faccia altro che alimentare l'idea completamente erronea di una totale estraneità dell'antisemitismo in seno alla società italiana. MANTELLI, BRUNELLO, *Rassismus und wissenschaftliche Welterklärung. Über die tiefen kulturellen Wurzeln von Rassismus und Antisemitismus in Italien und anderswo*, in DIPPER, CHRISTOF (Hrsg.), *Deutschland und Italien. 1860-1960*, München, R. Oldenbourg Verlag, 2005, pp. 207-226.

L'attenzione nei confronti del legame tra politica razziale coloniale e politica antiebraica è andata sempre più crescendo nei recenti contributi storiografici, connettendosi, spesso, alla tendenza a svincolare l'origine della legislazione antiebraica italiana dalle pressioni e dalle influenze tedesche. In questo quadro si iscrive la recente opera di Marie-Anne Matard-Bonucci, *L'Italie fasciste et la persécution des juifs*, Paris, Perrin, 2007, nella quale l'autrice si interroga sulla natura e sulla funzione dell'antisemitismo italiano, soffermandosi a valutare fino a che punto l'occupazione italiana in Etiopia possa esser considerata una sorta di "laboratorio dal quale usciranno le leggi antisemite del 1938".

<sup>15</sup> La storiografia giuridica italiana è arrivata con forte ritardo ad interrogarsi attorno alle implicazioni squisitamente giuridiche della legislazione del 1938 e, più in generale, sui rapporti tra regime fascista e cultura giuridica, rispetto ad altri paesi che avevano vissuto esperienze analoghe. Per la Germania, i primi contributi relativi al rapporto tra cultura giuridica e nazionalsocialismo sono comparsi già sul finire degli anni '60. Si citano, a titolo meramente esemplificativo, STAFF, ILSE, *Justiz im Dritten Reich. Eine Dokumentation*, Frankfurt am Main, 1964; RÜTHERS, BERND, *Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1968; SALJE, PETER, *Recht und unrecht im Nationalsozialismus*, München, Regensburg&biermann, 1985; STOLLEIS, MICHAEL, *Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht*, Berlin, Schweitzer, 1974; SÄCKER, FRANZ JÜRGEN, *Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus. Ringvorlesung der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel*, Baden-Baden, Nomos, 1992; STOLLEIS, *Recht im Unrecht. Studien zum Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.

Anche in Francia sono comparse opere di carattere monografico sulla legislazione antiebraica di Vichy ed il tema è allo stato attuale oggetto di approfonditi studi. Si veda, senza pretesa di completezza, *Le droit antisémite de Vichy*, "Le genre humain", 30-31 (1994); LOCHAK, DANIELE, *La doctrine sous Vichy ou les*

alla recentissima la monografia di Speciale relativa all'operato dei giudici nel periodo compreso tra il 1938 ed 1943: benché l'individuazione delle cause che spinsero l'Italia alla decisione di promulgare una legislazione antiebraica non rientri tra i principali obiettivi dell'autore, Speciale insiste sul carattere autonomo dei decreti italiani. L'influenza tedesca tende ad arretrare sullo sfondo e viene declassata ad una tra le possibili concause che avrebbero indotto il governo fascista alla decisione di risolvere attraverso lo strumento giuridico la "questione ebraica"<sup>16</sup>.

Nel rintracciare le modalità e i meccanismi attraverso i quali il legislatore italiano arrivò a costruire la *diversità* giuridica dell'ebreo non si può fare a meno di interrogarsi su quale sia stato il contributo apportato dai giuristi italiani all'elaborazione della dicotomia ebreo/ariano, chiedendosi se esistessero già in Italia le basi giuridiche per la promulgazione di una legislazione antiebraica. Un importante ruolo fu giocato, a mio avviso, dalla dottrina e dalla giurisprudenza coloniali, dalle quali provengono alcune delle soluzioni e dei criteri poi utilizzati dal legislatore del 1938. Nella sua opera *Civitas*, Pietro Costa, si è soffermato ad analizzare il connubio tra il tema della "razza" e quello della cittadinanza e, proprio a proposito della politica antiebraica, ha avuto modo di osservare come l'antisemitismo e le leggi antiebraiche si fossero innestate su un "tessuto categoriale" già predisposto dalla giurispubblicistica italiana con la costruzione della teoria

---

*mésaventures du positivisme*, CURAPP, *Les usages sociaux du droit*, Paris, PUF, 1989, pp. 252-285, anche on line <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a/>; ID., *Ecrire se taire...Réflexions sur l'attitude de la doctrine française*, in "Le genre humain", 30-31 (1996), pp. 433-462, anche on line <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak96a/>; WEISENBERG, RICHARD, *Vichy, la justice et les juifs*, Amsterdam, Ed. Des Archives Contemporaines, 1998; BADINTER, ROBERT, *Un antisémitisme ordinaire: Vichy et les avocats juifs (1940-1944)*, Paris, Fayard, 1997; FABRE PHILIPPE, *Le Conseil d'État sous Vichy. Le contentieux de l'antisémitisme*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001.

<sup>16</sup> Sebbene non sia lo scopo fondamentale di Giuseppe Speciale quello di ripercorrere le tappe che hanno condotto all'elaborazione della legislazione antiebraica in Italia, di indagare i motivi reconditi e intelligibili che indussero Mussolini a decidere di introdurre la qualificazione giuridica di ebreo in un paese che come l'Italia non aveva conosciuto un'effettiva emergenza ebraica, Speciale declassa l'alleanza dell'Italia con la Germania ad una delle possibili valutazioni che hanno potuto condurre all'emanazione della legislazione antiebraica in Italia ed afferma che "solo un comodo atteggiamento autoassolutorio per la coscienza collettiva potrebbe ridurre il razzismo italiano – in particolare l'antisemitismo – al rango di tributo che l'Italia fascista ha pagato all'alleato tedesco nazista". SPECIALE, GIUSEPPE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007.

Ci si permette di rinviare a FALCONIERI, SILVIA, Recensione a Speciale, Giuseppe, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007: *A proposito di giuristi e leggi razziali*, in "Le Carte e la Storia", 2 (2007), pp. 128-139.

dello stato-nazione da un lato e con l'accentuazione della demarcazione tra sudditi e cittadini dall'altro<sup>17</sup>.

La fase che precedette l'elaborazione del R.D.L. 1728/'38 fu accompagnata da un intenso scambio di opinioni e consigli tra il segretario di Legazione dell'ambasciata tedesca a Roma, Strautz, ed il direttore della Demorazza<sup>18</sup>: nel settembre del '38, Le Pera aveva chiesto al collega tedesco la cortesia di prender visione delle leggi di Norimberga e dei relativi decreti di attuazione<sup>19</sup>. Lo zelo e la rapidità dei rappresentanti tedeschi nell'accontentare le richieste di Le Pera furono sorprendenti<sup>20</sup>.

Dagli approfondimenti svolti attorno alla formula definitoria da adottare nel sistema italiano<sup>21</sup>, sembrerebbe chiara l'iniziale intenzione della Demorazza di uniformarsi al modello fornito dall'alleato o, perlomeno, di utilizzarlo quale base di partenza: i testi legislativi tedeschi – la cui traduzione, per quel che attiene alle definizioni di “ebreo” ed “ebreo meticcio”, è conservata nel fascicolo dei lavori preliminari<sup>22</sup> – furono accuratamente studiati ed integrati da alcuni schemi che facilitavano l'esatta individuazione della percentuale di sangue ebraico presente nelle vene dei nati da unioni miste.

In una relazione dal titolo “Definizione di ebreo”, si illustravano i risultati degli studi compiuti. Dopo una precisa analisi delle “situazioni di fatto”<sup>23</sup>, alle quali avevano

---

<sup>17</sup> COSTA, PIETRO, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 4, *L'età dei totalitarismi e delle democrazie*, Roma-Bari, Laterza, 2001, qui pp. 287 ss.

<sup>18</sup> MICHAELIS, *Mussolini e la questione ebraica*, cit.

<sup>19</sup> Il 14 settembre 1934, Schutz scriveva all'Auswärtige Amt di Berlino: “Der Generaldirektor der Abteilung für Bevölkerung - und Rassenpolitik im Italienischen Innenministerium hat mich durch Schreiben vom 8. d. M., das ich in deutscher Übersetzung vorlege, um Überlassung der texte der deutschen rassengesetze gebeten. Ein Durchdruck meiner ihm erteilten Antwort ist in deutscher Übersetzung beigelegt”. UNITED RESTITUTION ORGANISATION, *Judenverfolgung in Italien, den italienisch besetzten Gebieten und in Nordafrika*, Frankfurt am Main 1962, p. 12.

<sup>20</sup> Strautz rispondeva prontamente alla richiesta di Le Pera, il 14 settembre del 1938: “ In Beantwortung Ihres Schreibens vom 8. d.M. beehere ich mich, Ihnen in der Anlage den Text des Gesetzes vom 15. September 1935 und der darauffolgenden Verordnungen, die sich mit der Behandlung der Juden in Deutschland befassen, zu übersenden. UNITED RESTITUTION ORGANISATION, *Judenverfolgung in Italien*, cit., p. 12.

<sup>21</sup> ACS, MI, DGDR, b. 1, fasc. 1.

<sup>22</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1, sfasc. 1, *Commenti alle questioni sulla razza*.

<sup>23</sup> In particolare, si tratta di quattro casi:

- a) coppie costituite da genitori entrambi figli di ebrei: i figli aventi quattro nonni ebrei sono ebrei puri;
- b) coppie costituite da genitori di cui un coniuge figlio di ebrei e l'altro figlio di ebreo e italiano: i figli, discendenti da tre nonni ebrei e un nonno italiano sono ebrei puri;
- c) coppie formate da genitore di razza diversa o di razza mista:
  - c1: un genitore è figlio di due ebrei e l'altro di due italiani: due nonni ebrei, 50% ebreo,
  - c2: entrambi i genitori sono figli di ebreo e italiano: due nonni ebrei, 50% ebreo;
- d) coppie costituite da genitore italiano e genitore misto: i figli sono italiani puri.

dato luogo da un lato “la permanenza di elementi di razza ebraica nel Regno da epoca remota e da tempi recenti” e dall’altro “la mancanza di disposizioni di legge riguardanti la razza e l’incertezza di disposizioni da parte ecclesiastica” che regolassero i matrimoni tra appartenenti a religioni diverse, si avanzava una prima proposta. Sembrava di immediata evidenza che, “tenendo presente il solo criterio biologico”, dovessero essere automaticamente qualificati come “ebrei”:

- i figli nati da “coppie costituite da coniugi entrambi figli di ebrei”,
- i figli nati da “coppie costituite da un coniuge ebreo figlio di ebrei (puro) e da altro coniuge nato da un genitore ebreo e da uno italiano”.

Maggiori complicazioni sorgevano, tuttavia, in relazione alla regolamentazione della condizione dei figli nati da coppie composte da genitori di “razza diversa” o di “razza mista”. Le leggi di Norimberga avevano ovviato a tale problema introducendo la categoria intermedia dei *jüdische Mischlinge*, nella quale rientravano automaticamente coloro che avessero “uno o due nonni di piena razza ebraica”<sup>24</sup>. Posto che i nati da “coppie costituite da un coniuge italiano, figlio di entrambi i genitori italiani, e da un coniuge nato da un genitore ebreo e da un genitore italiano” potevano essere considerati “italiani puri”, due erano le ipotesi che mettevano il legislatore in difficoltà: il caso nel quale entrambi i coniugi fossero nati da matrimonio misto (“razza mista”) e quello in cui un coniuge fosse figlio di due ebrei, l’altro di due italiani (“razza diversa”). Si osservava, in una nota alla relazione, come la “teoria tedesca” avesse provveduto a quali-

---

<sup>24</sup> In Germania, la definizione di ebreo era stata dettata dal primo decreto integrativo alla legge sulla cittadinanza del Reich del 15 settembre 1935, con il quale si stabiliva che un ebreo non poteva, in nessun modo, esser considerato cittadino del Reich. Nel paragrafo 2 si individuavano i “jüdische Mischlinge”: “Jüdischer Mischling ist, wer von einem oder zwei der Rasse nach volljüdisch Großelternteil abstammt, sofern er nicht nach § 5 Abf. 2 als Jude gilt”. Nel paragrafo 5, si definiva, infine, l’ebreo: “Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt. § 2 Abf. 2, Satz 2 findet Unwendung. Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende staatsangehörige jüdische Mischling,

- a) der beim Erlass des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat oder danach in die aufgenommen wird,
- b) der beim Erlass des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet,
- c) der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehe vom 15. September 1935 geschlossen ist,
- d) der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird.

*Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935*, in “Reichsgesetzblatt”, 14. November 1935, pp. 1333-1334.

ficare i nati da unioni del primo tipo “ebrei puri, per effetto della prevalenza assunta dal plasma ebreo su quello tedesco”. Si aggiungeva, altresì, che, secondo il diritto ebraico, era il sesso a decidere: “la donna ebrea genera ebreo anche da padre non ebreo, mentre il padre ebreo genera non-ebreo se la madre è di altra razza”. Si proponeva, infine, di provvedere all’integrazione dei “criteri biologici col criterio della superiorità razzistica del sangue italiano e con le manifestazioni etiche, religiose e politiche personali”<sup>25</sup>. Tale soluzione, segnando una frattura evidente con il modello nazionalsocialista, avrebbe portato ad un automatico superamento della categoria intermedia dei *jüdische Mischlinge*, riconducendo i nati da matrimoni misti a quella della “razza italiana” o della “razza ebraica”, in presenza di alcune specifiche condizioni, quali l’iscrizione ad una comunità israelitica, la professione della religione ebraica, il matrimonio con un’ebrea, l’educazione della prole alla religione ebraica o la presenza di “prove manifeste di attività nel campo ebraico”.

### 1.2. “Il problema ebraico”: l’“aspetto metropolitano di un problema di carattere generale”.

Mentre proseguivano lo studio e l’approfondimento della DGDR, la notte tra il 6 e il 7 ottobre del 1938, si riuniva il Gran Consiglio del fascismo per discutere dell’“attualità urgente dei problemi razziali”<sup>26</sup> in Italia e valutare le soluzioni possibili. La seduta si sarebbe conclusa con l’approvazione del celeberrimo testo della *Dichiarazione sulla razza*, il cui iter di elaborazione è stato ampiamente ricostruito da diversi contributi storiografici<sup>27</sup>. La definizione di ebreo, adottata in questa sede, così come la

---

<sup>25</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1, sfasc. 1, *Commenti alle questioni sulla razza*.

<sup>26</sup> *Dichiarazione sulla razza*, testo pubblicato in appendice, in DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., p. 567.

<sup>27</sup> Sull’istituzione ed il funzionamento del Gran Consiglio del Fascismo, si veda AQUARONE, ALBERTO, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965.

La prima ricostruzione della seduta del Gran Consiglio del 6-7 ottobre 1938 è stata effettuata da Renzo De Felice che, utilizzando la documentazione archivistica e le testimonianze registrate nei diari dei partecipanti, ha ripercorso i punti salienti sui quali si soffermò la discussione. L’autore mostra altresì come la *Dichiarazione sulla razza* conobbe differenti stesure, prima di giungere a quella definitiva, pubblicata sul “Foglio d’Ordini” del partito fascista il 26 ottobre 1938, e fu ritoccata fino a qualche ora prima della sedu-



terminologia impiegata nell'individuazione delle differenti tipologie razziali, perfettamente conformi alle linee-guida fornite dalla Demorazza, sarebbero andate a confluire nel testo legislativo del novembre 1938, recante i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*<sup>28</sup>.

Nel preambolo della *Dichiarazione sulla razza*, dopo aver ricordato come il fascismo, sin dal suo avvento al potere, avesse investito impegno ed energie nel promuovere un “miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana”, si affermava con decisione che il risultato ottenuto rischiava di esser “gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti” e si provvedeva a collocare su una linea di sostanziale continuità la politica di difesa della stirpe e quella di difesa della razza. La terminologia utilizzata nel testo redatto dal Gran Consiglio lascia trasparire il sostrato teorico posto alla base dei lavori preparatori: l'esistenza di una “pura razza italiana”, nettamente distinta dalle “razze camita, semita” e dalle altre “razze non ariane”, costituiva l'inconfutabile dato dal quale prendeva avvio la legislazione antiebraica fascista<sup>29</sup>.

In una relazione predisposta dalla *Direzione Generale per la Demografia e per la Razza* per il Gran Consiglio del Fascismo, si chiariva cosa dovesse intendersi per “razza italiana”: “l'insieme delle genti che abitano l'Italia costituisce un complesso razziale con caratteri comuni ed inconfondibili”, formatosi sin dalle “più remote età preistoriche della penisola”, affermatosi come “insieme unitario” già in epoca romana e conservatosi inalterato nel corso dei secoli<sup>30</sup>. La sostanziale omogeneità della “razza italiana”, “pur nella sua varietà di tipi”, si manifestava tanto nei caratteri fisici che in quelli psichici: “armonia estetica dei tratti somatici”, indole guerriera, spirito d'iniziativa, genialità versatile, capacità tanto alle astratte speculazioni quanto alle applicazioni concrete e spiccato senso artistico erano soltanto alcune delle caratteristiche peculiari che, nella relazione della Demorazza, distinguevano in maniera netta la razza italiana.

---

ta del Gran Consiglio. DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit; SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit.; ID., *Mussolini contro gli ebrei: cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, 1994.

La documentazione è conservata in ACS, Segr. part. del Duce, Cart. ris., fasc. 4, ins. C.

<sup>28</sup> R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

<sup>29</sup> *Dichiarazione sulla razza*, cit., p. 567.

<sup>30</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1. sfasc. 1, *Relazioni per il Gran Consiglio del Fascismo*.

I differenti appunti contenuti nel fascicolo dei lavori preparatori e le molteplici versioni della relazione predisposta per il Gran Consiglio testimoniano come per l'ufficio diretto da Le Pera non fosse stato semplice giungere a simili conclusioni. Accanto ad alcuni ritagli di articoli comparsi sui quotidiani italiani, nell'infuriare della campagna di stampa antiebraica dell'estate 1938<sup>31</sup>, se ne trova uno, in particolare, dal titolo *Rasse der Römer*, apparso sulla *Deutsche Allgemeine Zeitung* il 22 luglio del 1938. Esso sembrò suscitare l'interesse della Demorazza che fece pressione, presso il Ministero della Cultura Popolare, affinché si provvedesse celermente alla sua traduzione<sup>32</sup>. L'autore di tale articolo, Kurt Pastenaci, si intratteneva sulle origini razziali delle popolazioni che avevano abitato l'Italia nel periodo preistorico, dimostrando, sulla base delle più accreditate scoperte della scienza filologico-comparativa dell'epoca, "l'appartenenza dei romani al grande gruppo dei popoli indo-germanici". Se ne deduceva che era legittimo e scientificamente fondato per gli italiani autodefinirsi di razza ariana, in quanto, sin da tempi remoti, la penisola era stata abitata e dominata da genti che discendevano, senza ombra di dubbio, dal ceppo ariano-nordico.

Tale tesi sembrò non incontrare completamente il favore della Demorazza che preferì, piuttosto, lasciarsi guidare dagli studi demografici, eugenetici, etnologici ed antropologici prodotti dalla scienza italiana, a partire sin dalla fine del XIX secolo<sup>33</sup>. Date le origini autoctone e mediterranee degli italiani, non solo non appariva legittimo "parlare di un'immigrazione ariana e di una civiltà ariana in Italia", ma lo stesso impiego del

---

<sup>31</sup> Sulla campagna di stampa antiebraica, si veda DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., pp. 189 ss.

<sup>32</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1, sfasc. 1.

<sup>33</sup> Sul contributo della scienza italiana all'elaborazione della teoria della razza, si veda, in particolare, MAIOCCHI, ROBERTO, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze, La Nuova Italia, 1999. L'autore, negando un'impostazione prettamente razzistico-biologica alla legislazione antiebraica italiana, rileva una considerevole sterzata della *Dichiarazione della razza* del Gran Consiglio del fascismo rispetto agli orientamenti contenuti nel precedente *Manifesto degli scienziati razzisti*. Sebbene gli sembri difficile stabilire "se l'atteggiamento di Mussolini fosse dettato da qualche ripensamento circa le tesi espresse nel Manifesto o se accogliesse una scappatoia che gli consentiva di differenziarsi da Hitler", Maiocchi sostiene che, di fatto, quell'allontanamento del duce dalle precedenti dichiarazioni era perfettamente in linea con la tradizione scientifica e culturale nazionale. Sul carattere dell'antisemitismo italiano, nei suoi rapporti con quello nazionalsocialista, si vedano GERMINARIO, FRANCESCO, *Razza del sangue, razza dello spirito. Julius Evola, l'antisemitismo e il nazionalsocialismo (1930-1943)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001; MANTELLI, *Rassismus und wissenschaftliche Welterklärung*, cit.

Sull'affermarsi del concetto di "razza" e del razzismo in Europa, si vedano POLIAKOV, LEON, *Storia dell'antisemitismo*, vol. 3: *Da Voltaire a Wagner*, Firenze, La Nuova Italia, 1975; ID., *Il mito ariano. Le radici del razzismo e dei nazionalismi*, Roma, Editori Riuniti, 1999; BURGIO, ALBERTO (a cura di), *Nel nome della razza: il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, Il Mulino, 1999; MOSSE, GEORGE, *Il razzismo in Europa. Dalle origini all'olocausto*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

termine “ariano”, al quale doveva esser conservato l’originario significato linguistico attribuitogli da Müller, risultava privo di qualsiasi fondamento scientifico se trasposto nel campo antropologico o etnologico. Del resto, si osservava, il legislatore tedesco, nelle leggi di Norimberga, aveva opportunamente provveduto a sostituire all’originaria distinzione tra “ariano” e “non ariano” il concetto di “sangue tedesco”, maggiormente fondato da un punto di vista scientifico<sup>34</sup>. L’impiego di una terminologia basata sul concetto di “razza ariana”, in linea con un indirizzo ariano-nordico, sarebbe stata contraria alle tradizioni nazionali del popolo italiano, alla sua storia e al suo sviluppo<sup>35</sup>. Citando le posizioni del Sergi, si osservava che “la composizione razziale dell’Italia, all’infuori del processo di amalgama interno romano-italico”, si era conservata inalterata nel corso dei secoli: nessuna immigrazione o dominazione straniera aveva avuto intensità tale da mutare “la struttura antropologica del paese”<sup>36</sup>.

Al di là della polemica tra le differenti correnti italiane del razzismo, che si riflette con evidenza nei lavori preparatori della Demorazza, e del ruolo da esse giocato nella fase di elaborazione dei testi antiebraici – aspetti, peraltro, ben approfonditi in diversi

---

<sup>34</sup> Le prime disposizioni per la tutela della razza in Germania erano contenute nella legge del 7 aprile 1933, *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums* (BBG), con la quale si stabiliva che l’accesso agli impieghi pubblici dovesse essere riservato esclusivamente a persone di comprovata origine tedesca, escludendo, espressamente, i “non ariani”. Nel paragrafo 2 del primo decreto integrativo del BBG, si precisava cosa dovesse intendersi per “non ariano”, provvedendo a ricondurre l’ebreo a tale categoria: “als nicht arisch gilt, wer von nicht arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt”. *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums*, in “Reichsgesetzblatt”, 7. April 1933, pp. 175-177; *Erste Verordnung zur Durchführungsverordnungen zum BBG*, in “Reichsgesetzblatt”, 11. aprile 1933, p. 195.

Per un esame delle disposizioni contenute nel BBG e le definizioni tedesche, si veda BERGEMANN, HANS-LADWIG-WINTERS, SIMONE, *Eine rechtstatsächliche Untersuchung*, Köln, Bundesanzeiger, 2004; NOAKES, JEREMY, *Il problema di determinare il nemico: le definizioni naziste del termine «ebreo», 1933-1935*, in CAPPELLI, ANNA-BROGGINI, RENATA (a cura di), *Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Le gislaioni a confronto*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 11-24.

sull’adozione della legislazione antiebraica in Germania, si veda, in particolare, FRIEDLÄNDER, SAUL, *Das dritte Reich und die Juden 1933-1939*, München, C.H. Beck, 1998, [Traduzione italiana a cura di MINUCCI, SERGIO, *La Germania nazista e gli ebrei*, vol. I, *Gli anni della persecuzione, 1933-1939*, Garzanti, 1998].

<sup>35</sup> La terminologia impiegata nella redazione e nel commento dei testi antiebraici non fu mai del tutto chiara ed univoca. Sebbene l’espressione “razza ariana” non venga impiegata nella *Dichiarazione sulla razza*, dove, piuttosto, si preferì far luogo a quella “razza italiana”, essa ritorna nel R.D.L. 1728/’38, dove si ritrova la dicotomia “appartenente alla razza ebraica”/“cittadini italiani di razza ariana”.

<sup>36</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1, sfasc. 1.

contributi storiografici<sup>37</sup> - ciò che sembra di grande interesse è l'affermazione decisa della “netta prevalenza” dell'elemento autoctono, italiano, su quelli “allogeni” ed “eterogenei”<sup>38</sup>. Per questa via, si affermava il criterio della “superiorità razzistica del sangue italiano” – menzionato, come visto, nella relazione “Definizione di ebreo” – che andò ad addolcire il principio puramente biologico nella risoluzione delle delicate problematiche sollevate dalla regolamentazione della condizione giuridica dei nati da unioni miste, permettendo che gli ebrei al 50% (quelli discendenti da genitori misti) potessero essere ricondotti, in alcuni casi, direttamente alla “razza italiana”<sup>39</sup>.

Un ulteriore dato di notevole interesse nel testo approvato dal Gran Consiglio del fascismo è la forte tendenza a “frammentare” lo *status* giuridico dell'ebreo in Italia: dopo aver ricordato la stretta connessione tra ebraismo mondiale ed antifascismo – uno degli stereotipi più utilizzati dalla propaganda antisemita europea – si disponevano due differenti paragrafi per gli “ebrei stranieri” e per gli “ebrei di cittadinanza italiana”, prevedendo l'espulsione dal Regno, per i primi, e dettando i criteri-guida, sulla base delle linee generali elaborate dalla Demorazza, per l'individuazione giuridica dei secondi<sup>40</sup>. Nel R.D.L. 1728/'38, nel quale sarebbero andate a confluire le dichiarazioni programmatiche del Gran Consiglio del fascismo, questa seconda formulazione sarebbe divenuta “cittadini italiani di razza ebraica”<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> MAIOCCHI, ROBERTO, *Scienza italiana*, cit.; BONAVITA, RICCARDO-GABRIELI, GIANLUCA- ROPA, ROSSELLA, *L'offesa della razza. Razzismo e antisemitismo nell'Italia fascista*, Bologna, Patron Editore, 2005, pp. 94 ss; PISANTY, VALENTINA, *La difesa della razza: antologia 1938-1943*, Milano, Bompiani, 2007.

<sup>38</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1, sfasc. 1.

<sup>39</sup> La storiografia ha posto in rilievo tale differenza. Hoffend, in particolare, ha parlato di “forza arianizzante” assegnata all'elemento italiano. S veda HOFFEND, ANDREA, *Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf. Die Beziehungen zwischen “Drittem Reich” und faschistischem Italien in den Bereichen Medien, Kunst, Wissenschaft und Rassenfragen*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1998.

<sup>40</sup> Per gli ebrei stranieri era stata adottata una speciale normativa, predisposta con il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1630, *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*. Con tale decreto si disponeva l'espulsione di tutti gli ebrei stranieri dal territorio del Regno.

Nella *Dichiarazione sulla razza*, riguardo all'appartenenza alla razza ebraica, si stabiliva:

- a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
- b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
- c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
- d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori di quella ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

<sup>41</sup> All'ultima versione della definizione di ebreo, quella contenuta nel decreto del novembre 1938, si arrivò attraverso diverse stesure. Nell'individuare gli appartenenti alla razza ebraica, si faceva riferimento, in primo luogo, al criterio dello *ius sanguinis*, stabilendo “è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica”. Si era giunti ad una sorta di semplificazione della legislazione tedesca, prenden-

Si tratta, indubbiamente, del tratto più originale della politica antiebraica fascista che riuscì ad introdurre uno statuto speciale per la popolazione ebraica, senza procedere alla sottrazione della cittadinanza italiana. Da un lato, la singolare espressione “cittadino italiano di razza ebraica” evoca un linguaggio noto al legislatore coloniale italiano che, proprio negli anni del fascismo, aveva provveduto a definire la posizione giuridica delle popolazioni indigene in territorio d’oltremare, differenziando la condizione dei “sudditi dell’AOI” da quella dei “cittadini italiani libici” e dei “cittadini italiani delle isole egee”<sup>42</sup>, dall’altro la comparsa del concetto di “razza” segnerebbe, invece, il punto di arrivo di un processo attraverso il quale il principio dello *ius sanguinis* aveva assunto un’importanza del tutto nuova nella disciplina della condizione giuridica delle popolazioni indigene. Quello stesso principio balza in evidenza nella definizione della posizione dell’ebreo nell’ordinamento italiano: con l’art. 8 del R.D.L. 1728/’38, si era, di fatto, provveduto ad individuare l’ebreo, in primo luogo, sulla base delle origini razziali degli ascendenti di primo grado.

Nella *Dichiarazione sulla razza* venivano, inoltre, precisate le ragioni che avevano spinto il governo ad attribuire rilevanza giuridica alle problematiche razziali, insistendo sulla stretta connessione con la politica di espansionismo coloniale condotta oltremare: “l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale” nella penisola italiana non erano altro che la diretta conseguenza della conquista dell’Impero dell’Africa Orientale Italiana. Inquadrato così in un contesto squisitamente nazionale, il “problema ebraico” veniva presentato come “l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale” e riconnesso alla politica coloniale di ridefinizione dei rapporti tra popolazioni indigene e cittadini metropolitani.

---

do in considerazione, nella definizione, soltanto gli ascendenti di primo grado. Si veda SARFATTI, *Gli ebrei nell’Italia fascista*, cit. Un confronto particolareggiato della legislazione antiebraica italiana con quella tedesca è stato svolto da Valerio di Porto che, accostando i testi legislativi fascisti a quelli nazionalsocialisti, mette in rilievo la sostanziale affinità che si possono rintracciare alla base della politica antiebraica italiana e tedesca. DI PORTO, VALERIO, *Le leggi della vergogna*, Firenze, Le Monnier, 2000. Le differenti versioni del R.D.L. 1728/’38 sono conservate in ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 3, sfasc.1, *Testi-Lavori preparatori*.

<sup>42</sup> Sul processo di differenziazione giuridica, Si veda ALPA, GUIDO, *Status e capacità giuridica. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

### 1.3. “Italien und Deutschland im Kampf um die Erhaltung der europäischen Kultur”.

Il primo dicembre del 1938, qualche mese dopo la deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, la *Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht*<sup>43</sup> dava notizia della decisione, assunta dai capi del fascismo italiano, di voler provvedere alla soluzione del problema razziale nella penisola. Il segretario del partito fascista, Achille Starace, aveva prontamente provveduto ad inviare ai colleghi tedeschi dell’Akademie di Berlino il testo della deliberazione che, altrettanto prontamente, era stato tradotto e pubblicato, insieme con le lettere di accompagnamento del guardasigilli Solmi e dello stesso Starace, nelle pagine della rivista diretta dal Reichminister Hans Frank<sup>44</sup>. La nota introduttiva al testo della *Dichiarazione sulla Razza* recava il pomposo titolo *Italien und Deutschland im Kampf um die Erhaltung der europäischen Kultur*<sup>45</sup>. La notizia che anche i capi del fascismo italiano avevano deciso di ricondurre il concetto di popolo a quelli di “razza” e di “sangue”, attribuendo rilevanza giuridica alla “questione ebraica”, era stata accolta con immensa soddisfazione negli ambienti tedeschi. Non è difficile scorgere, tra le righe, una sorta di compiaciuta consapevolezza della responsabilità e dell’influenza esercitate dalla Germania nazionalsocialista sull’alleato fascista<sup>46</sup>.

La pubblicazione della deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, nelle pagine della rivista dell’Akademie, rappresenta soltanto uno degli esempi dell’intensità e delle

---

<sup>43</sup> La *Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht*, rivista dell’*Akademie für Deutsches Recht*, fu fondata dopo l’avvento del regime nazista, dal Reichsminister Hans Frank. Si trattava di un organo avente il precipuo obiettivo di favorire lo sviluppo della cultura giuridica nazionalsocialista. Su tale rivista, si veda GÖETZ, THOMAS HEINE, *Juristische Zeitschriften zur NS-Zeit*, in SALJE, PETER, *Recht und Unrecht im National-Sozialismus*, München, Regensberg&Biermann, 1985, pp. 272-293. Sulla fondazione dell’*Akademie für Deutsches Recht* e sull’ammirazione da essa suscitata in ambienti italiani, si veda SOMMA, *I giuristi e l’Asse culturale Roma – Berlino*, cit. pp. 327 ss.

<sup>44</sup> Su Hans Frank, si veda SCHUDNAGIES, CHRISTIAN, *Hans Frank. Aufstieg und Fall des NS-Juristen und Generalgouverneurs*, Frankfurt am Main, Verlag Peter Lang, 1989.

<sup>45</sup> *Italien und Deutschland im Kampf um die Erhaltung der europäischen Kultur*, in “*Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht*”, 23 (1938), pp. 793-799.

<sup>46</sup> “Reichsminister Dr. Frank hat wiederholt die Neuwertung der Substanzbegriffe, auf denen sich der Aufbau einer Nation vollziehen muss, als die eigentliche Kernfrage der Revolution unserer Zeit bezeichnet und die Rasse an die Spitze dieser Substanzwerte gestellt. Mit großer Genugtuung hat deshalb das deutsche Volk davon Kenntnis genommen, dass auch die Führung des Faschistischen Italiens die Forderungen des Volkes nach Rassen- und Bluteinheit aufgenommen und die Judenfrage zum Gegenstand der Gesetzgebung gemacht hat”. *Italien und Deutschland*, cit., p. 793.

frequenza delle relazioni tra giuristi italiani e tedeschi che, gestite in via ufficiale dai due rispettivi governi, si svilupparono anche sullo specifico terreno della legislazione razziale, all'indomani della promulgazione dei primi decreti antiebraici in Italia<sup>47</sup>. Attraverso le riviste giuridiche, quelle maggiormente legate ai regimi fascista e nazionalsocialista, si ha la percezione di come i rapporti tra i cultori del diritto delle due nazioni fossero costantemente alimentati dallo scambio di contributi dottrinari, di reciproche visite da parte dei rappresentanti più insigni dei due paesi, da incontri finalizzati ad incentivare l'avvicinamento tra i due sistemi giuridici<sup>48</sup>. Del resto, Costamagna, Solmi, Starace e altre personalità di spicco della scena politica italiana del ventennio trovavano spesso ospitalità nelle pagine della rivista di Frank, così come erano abbastanza frequenti gli interventi di giuristi tedeschi nei periodici giuridici italiani, in particolare ne "Lo Stato", diretta da Costamagna.

La cura delle relazioni giuridiche fra i due paesi era stata fortemente auspicata ed insistentemente proposta dallo stesso Frank, nel corso della seconda metà degli anni Trenta<sup>49</sup>. Nel novembre del 1937, presso l'Accademia di Berlino, i rappresentanti della politica italiana e tedesca avevano discusso attorno alla formazione di una commissione stabile per la cura dei rapporti giuridici. Manifestando la propria piena adesione "all'idea di reciproci contatti, anche in forma ufficiale, tra giuristi italiani e giuristi tedeschi", Arrigo Solmi rilevava come fra Italia e Germania esistesse una "base solida (...) comune, o almeno abbastanza simile", fondata su una "concezione sostanzialmente identica dello Stato", individuabile nell'aver posto in essere un "superamento dello Stato liberale democratico"<sup>50</sup>. Dal canto suo, Frank vedeva nelle relazioni giuridiche fra Ger-

---

<sup>47</sup> Sugli scambi tra Germania e Italia, in materia razziale, si veda HOFFEND, *Zwischen Kultur-Achse*, cit., pp. 375 ss.

<sup>48</sup> Sul punto si sofferma Somma, rilevando come, tuttavia, la letteratura tedesca relativa al diritto fascista fosse meno nutrita di quella italiana attorno al diritto nazionalsocialista. Sproporzione attribuibile, secondo l'autore, a questioni meramente linguistiche. SOMMA, *I giuristi e l'Asse*, cit., pp. 336 ss.

<sup>49</sup> Negli atti che precedettero la stesura definitiva dell'accordo, l'istituzione di un comitato per le relazioni giuridiche tra i due paesi costituiva uno dei piani più frequentemente proposti. Sulla stipulazione dell'accordo culturale tra Roma e Berlino e sull'istituzione della commissione legislativa italo-tedesca, in particolare, si veda SOMMA, *I giuristi e l'Asse*, cit.; PETERSEN, JENS, *L'accordo culturale fra l'Italia e la Germania del 23 novembre 1938*, in BRACHER, KARL DIETRICH - VALIANI, LEO, *Fascismo e nazionalsocialismo*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 331-387; HOFFEND, *Zwischen Kultur-Achse*, cit.

<sup>50</sup> Si tratta del discorso pronunciato da Solmi all'*Akademie für Deutsches Rechts* di Berlino, il 1 novembre del 1937. SOLMI, ARRIGO, *L'intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in "Lo Stato", X (1937), pp. 513-516, qui p. 513.

mania ed Italia “l’espressione in se stessa della comunione sentimentale fra pensiero giuridico tedesco ed italiano”<sup>51</sup> e delineava i punti “ideali e comuni” dai quali i lavori della neo-commissione avrebbero dovuto prendere le mosse: prevalenza assegnata alla comunità rispetto al singolo, realizzazione da parte dell’ordinamento giuridico delle esigenze complessive del popolo, individuazione del punto di partenza dell’ordinamento giuridico nel pensiero del capo, concezione del popolo come un *quid pluris* rispetto allo stato. La reciproca informazione sullo stato delle disposizioni legislative, lo scambio di lavori giuridici a scopo di pubblicazione e di conferenzieri rappresentavano i canali privilegiati attraverso i quali si sarebbero dovute incrementare le relazioni giuridiche tra Roma e Berlino, favorendo un progressivo avvicinamento tra concezione fascista e nazionalsocialista del diritto e della giustizia<sup>52</sup>.

Nel corso di questi incontri ufficiali, l’esaltazione delle affinità tra i due modelli giuridici metteva a tacere le differenze<sup>53</sup>. Sebbene alcuni giuristi tedeschi, preoccupatisi di tracciare un parallelo tra scienza giuridica fascista e nazionalsocialista, avessero individuato proprio nell’assenza di una politica antiebraica in Italia una delle principali differenze tra i due sistemi<sup>54</sup>, negli interventi dei rappresentanti politici, negli incontri ufficiali dei giuristi dei due paesi, non si faceva menzione dell’importanza che il sistema nazionalsocialista accordava al problema della razza. La storiografia occupatasi dei rapporti tra fascismo e nazionalsocialismo, tuttavia, ha documentato come l’atteggiamento ambiguo, spesso di benevolenza, adottato inizialmente da Mussolini nei confronti degli ebrei italiani non fosse visto di buon occhio dai vertici del partito nazionalsocialista<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> FRANK, HANS, *L’intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in “Lo Stato”, XI-XII (1937), pp. 577-583, qui pp. 577-578.

<sup>52</sup> Ivi, p. 582.

<sup>53</sup> Nel suo *I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino*, Alessandro Somma si sofferma sull’intensità dei rapporti e degli scambi tra giuristi nazionalsocialisti e giuristi fascisti, mettendo in evidenza come, al di là di questioni di scarso rilievo, sia possibile individuare una sostanziale identità di vedute tra i due modelli giuridici. In quest’ottica, anche la disputa sulla rilevanza del diritto romano per la tradizione giuridica italiana, della quale si trova traccia nei discorsi inaugurali del 1937, andrebbe ridimensionata. SOMMA, *I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino*, cit.

<sup>54</sup> Si veda, ad esempio, SCHMITT, CARL, *Faschistische und nationalsozialistische Rechtswissenschaft*, in “Deutsche Juristen-Zeitung”, 10 (1936), p. 620.

<sup>55</sup> Più volte, le autorità tedesche avevano chiesto agli italiani di accertarsi sulle origini razziali dei rappresentanti inviati in Germania. Sebbene il popolo italiano fosse tenuto in grande considerazione negli ambienti nazionalsocialisti, forti critiche erano state mosse dai gerarchi nazionalsocialisti più facinosi, prima del ’38, riguardo all’atteggiamento troppo amichevole assunto dal fascismo nei confronti degli ebrei. Si veda, in particolare, HOFFEND, *Zwischen Kultur-Achse*, cit.



È facile comprendere come, in un simile contesto, la rinnovata importanza accordata dall'Italia al problema della razza andasse ad accrescere le affinità tra la *Weltanschauung* fascista e quella nazionalsocialista, rafforzando l'alleanza culturale già in atto tra i due paesi. Alla fine del 1938, la collaborazione tra scienza giuridica italiana e scienza giuridica tedesca aveva ricevuto un duplice suggello: la conclusione dell'accordo culturale tra Roma e Berlino del 23 novembre 1938<sup>56</sup> e l'avvio di una politica di difesa della razza in Italia.

Nella nota introduttiva alla pubblicazione della deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, sulla rivista dell'*Akademie*, non si perdeva l'occasione di sottolineare come, proprio in concomitanza con questi due grandi eventi che avevano segnato il 1938, l'alleanza culturale italo-tedesca fosse divenuta ancora più stretta. A conclusione, il referente tedesco dichiarava la volontà di dedicare ampio spazio alla trattazione delle problematiche giuridiche, sollevate dalla politica di difesa della razza, in occasione del secondo incontro del comitato giuridico italo-tedesco che si sarebbe tenuto a Vienna l'anno successivo ed assegnava proprio alla scienza tedesca un fondamentale ruolo di guida. Del resto, a suo dire, la richiesta di approfondimenti sullo specifico tema *Razza e diritto* era stata avanzata proprio dai vertici italiani, desiderosi di confrontarsi con l'alleato su un aspetto di fondamentale importanza per entrambi gli ordinamenti<sup>57</sup>.

La "simpatia" e la "comprensione"<sup>58</sup> manifestate dai capi del nazismo nei confronti della politica antiebraica italiana venivano ricordate anche dai sostenitori italiani del razzismo. Nel 1939, Leone Franzi, uno dei firmatari del *Manifesto della razza*, un assistente universitario di psichiatria, nell'esaminare quale fosse stata la reazione al razzismo italiano negli ambienti politici tedeschi, ricordava: "per ordine del Governo germanico, i più larghi mezzi sono stati a disposizione degli esperti italiani che fossero arrivati in Germania per studiare l'essenza e l'organizzazione del movimento razzistico tedesco"<sup>59</sup>. Tuttavia, egli non poteva fare a meno di osservare come negli ambienti scientifici, "insieme ad una simpatia generica" per la politica italiana di difesa della razza, fosse

---

<sup>56</sup> Sulla firma dell'accordo culturale, si veda SOMMA, ALESSANDRO, *I giuristi e l'Asse*, cit., pp. 320 ss.

<sup>57</sup> *Italien und Deutschland im Kampf um die Erhaltung der europäischen Kultur*, cit., p. 793.

<sup>58</sup> FRANZI, LEONE, *Fase attuale del razzismo tedesco*, Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1939, p. 40. Sul contributo di Franzi, si veda MAIOCCHI, ROBERTO, *Scienza italiana*, cit.

<sup>59</sup> FRANZI, *Fase attuale*, cit., p. 40.

facile avvertire “una sensazione, forse non del tutto ingiustificata, di una certa nostra impreparazione tecnica e scientifica”<sup>60</sup>. Tale atteggiamento, a suo avviso, tradiva palesemente il “desiderio, non troppo celato, di una diffusione delle proprie teorie scientifiche” che si manifestava attraverso il “desiderio della traduzione dei propri testi”, o ancora “attraverso la offerta di lezioni e di corsi di razzismo, nei suoi molteplici aspetti”<sup>61</sup>. Nota polemica, quest’ultima, che invita a riflettere sulla maniera nella quale la politica razziale venne presentata dal regime fascista, sulle ragioni e sulle condizioni che pesarono sulla decisione del governo italiano di non recepire in maniera passiva un modello già preconfezionato dall’alleato ma di procedere all’elaborazione di una propria legislazione della quale si ostentavano, all’eccesso, l’“originalità” ed il carattere squisitamente nazionale. Nei contributi dei giuristi nazionalsocialisti che, dopo la promulgazione del R.D.L. 1728/’38, si soffermarono sull’analisi dei caratteri della legge italiana, al di là dell’esaltazione delle analogie di fondo tra la politica antisemita dei due paesi, non si mancava di sottolineare le profonde differenze, insistendo particolarmente sulla soluzione adottata dal legislatore fascista riguardo ai “meticci” e sulla scelta di non sottrarre agli ebrei la cittadinanza italiana<sup>62</sup>.

Nel programma del secondo, e anche ultimo, incontro del comitato giuridico italo-tedesco la riflessione sulle problematiche giuridiche sollevate dalla legislazione razziale veniva messa all’ordine del giorno, sebbene la storiografia abbia registrato una certa remora per parte italiana - le cui ragioni meriterebbero di essere approfondite – nell’abbandonarsi alla discussione su tematiche razziali con l’alleato tedesco<sup>63</sup>.

Sia la rivista di Costamagna che quella di Frank fornivano un resoconto della seduta<sup>64</sup>: se la *Zeitschrift* dell’Accademia di Berlino riassumeva brevemente le tematiche af-

---

<sup>60</sup> Ivi, p. 41.

<sup>61</sup> Ibidem.

La storiografia ha spesso confermato la considerazione di Franzi: la definizione italiana di “ebreo”, agli occhi dei nazionalsocialisti sembrava abbastanza mal formulata e, pertanto, inefficace ed inadeguata a realizzare una completa eliminazione dell’elemento ebraico dalla vita italiana. MICHAELIS, MEIR, *Mussolini e la questione ebraica*, cit.; HOFFEND, ANDREA, *Zwischen Kultur-Achse*, cit.

<sup>62</sup> MIETH, WALTER, *Italienische Rassenpolitik*, in “Deutsches Recht”, 1938, pp. 486-491.

<sup>63</sup> Somma fa riferimento proprio all’organizzazione dell’incontro di Vienna, si veda SOMMA, *I giuristi e l’Asse*, cit., p. 419. Petersen accenna, invece, alle insistenze tedesche presso gli italiani per l’istituzione di una *Rassenakademie*. PETERSEN, *L’accordo culturale*, cit.

<sup>64</sup> I documenti ufficiali dell’incontro sono stati pubblicati, in appendice, da SOMMA, *I giuristi e l’Asse*, cit. pp. 572-594. Sembra non esserci corrispondenza tra quanto pubblicato nella rivista “Lo Stato” e la documentazione archivistica riprodotta da Somma: Costamagna si sarebbe firmato, nella propria rivista,

frontate durante quell'incontro<sup>65</sup>, soffermandosi sulle conclusioni comuni, "Lo Stato" riportava per esteso gli interventi dei relatori, preceduti dalla nota introduttiva del direttore<sup>66</sup>. La relazione italiana si concentrava sui capisaldi della politica razziale fascista e della soluzione legislativa adottata dall'Italia: "la considerazione del fattore razziale" aveva esercitato la propria influenza sotto un duplice profilo, quello della "definizione del titolo di appartenenza allo Stato", da un lato, quello "sulle misure penali dirette a tutelare la integrità e la sanità della stirpe"<sup>67</sup>, dall'altro. Per quel che atteneva, in particolare al primo aspetto, si sottolineava l'importanza delle riforme avviate dal legislatore in territorio coloniale. Ad una forte critica nei confronti dell'egualitarismo della dottrina liberale, seguiva la constatazione di come "collo svolgersi della espansione coloniale dello Stato Italiano" fosse stato previsto, "di fronte allo statuto della cittadinanza, proprio dei cittadini metropolitani, uno statuto della sudditanza, con differenze di contenuto determinate dalla condizione etnica dei soggetti"<sup>68</sup>. La peculiarità e il merito del sistema fascista erano stati quelli di essere giunti alla predisposizione di differenti statuti giuridici, sulla base delle differenze etnico-razziali: la cittadinanza Egea, la cittadinanza Libica, la sudditanza dell'Africa Orientale Italiana. A queste tre differenti condizioni, si era poi venuta ad aggiungere, con il R.D.L. 1728/'38, quella del "cittadino italiano di razza ebraica", caratterizzata dalla previsione di una serie di speciali limitazioni all'esercizio della capacità giuridica. Veniva precisata ed esplicitata, dunque, quella dichiarazione programmatica circa l'unitarietà e complementarità della politica antiebraica e di quella razziale coloniale, contenuta nella *Dichiarazione sulla razza* dell'anno precedente. Unitarietà e complementarità che continueranno a rappresentare una costante della politica razziale fascista.

Seguire questo filo di continuità che lega indissolubilmente la politica antiebraica italiana a quella razziale d'oltremare potrebbe aiutare ad individuare le peculiarità della

---

come l'autore di quell'intervento che dai documenti di archivio risulta aver fatto il Consigliere di Stato, Leopoldo Piccardi.

<sup>65</sup> THIERACK, *Recht und Richter in den autoritären Staaten. Bericht über die zweite Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für die deutsch-italienischen Rechtsbeziehungen in Wien*, in "Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht", 5 (1939), pp. 219-224.

<sup>66</sup> COSTAMAGNA, CARLO, *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in "Lo Stato", III (1939), pp. 129-167.

<sup>67</sup> Ivi, p. 138.

<sup>68</sup> Ivi, p. 139.

soluzione legislativa fascista e a far luce sulle specificità della dottrina della razza elaborata dai giuristi italiani.

## **2. La colonia come luogo di sperimentazione.**

### *2.1. La rinnovata importanza del criterio dello ius sanguinis nella disciplina della condizione giuridica delle popolazioni indigene.*

L'impiego della categoria della sudditanza, che consente di tracciare un confine netto tra cittadino metropolitano e popolazioni indigene, non costituiva sicuramente una novità propria della politica fascista in territorio d'oltremare. Sin dal momento in cui l'espansione coloniale italiana aveva avuto inizio e si era reso necessario regolamentare i rapporti tra metropoli e colonia, il legislatore, sostenuto dal contributo degli studiosi di diritto, aveva provveduto ad attribuire alle popolazioni indigene una speciale posizione giuridica, differente dalla cittadinanza metropolitana, preoccupandosi, tuttavia, di operare le dovute distinzioni, in considerazione del particolare contesto nel quale si andava di volta in volta ad operare (che si trattasse dei territori dell'Etiopia o della Somalia, o ancora del territorio libico)<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Sin dai primi provvedimenti legislativi, relativi all'organizzazione politico-amministrativa delle colonie eritrea (atto costitutivo della colonia eritrea: R.D. 6792, 1 gennaio 1890) e somala, apparve chiara la volontà di separare la popolazione metropolitana dalle popolazioni indigene: nei testi legislativi, si parlava, di fatti, di "popolazioni indigene" e "popolazioni non indigene" (L. 24 maggio 1903, n. 205, *Ordinamento della colonia Eritrea*) o di "indigeni" e "italiani" o, ancora, di "cittadini italiani" e "sudditi" (L. 5 aprile 1908, n. 161, *Ordinamento per la Somalia Italiana*).

Sull'organizzazione amministrativa, sulla "prima legge coloniale italiana", si veda ROSONI, ISABELLA, *L'organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 33/34 (2004/2005), pp. 1039-1127.

Sulla sudditanza nell'esperienza coloniale italiana, si veda CAPUZZO, ESTER, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, in "Clio", 1 (1995), pp. 65-95. Sulla costruzione giuridica delle diversità delle popolazioni indigene, si veda NUZZO, LUIGI, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del soggetto indigeno*, in "Quaderni fiorentini", 33/34 (2005), Vol. 1, pp. 409-453.

Il R.D. del 6 aprile 1919 regolava i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia. Seguivano il D.L. del 1 giugno 1919, n. 931 e quello del 31 ottobre 1919, n. 2401, con i quali si approvavano rispettivamente le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica e si definiva lo status del "cittadino italiano libico".

Che la politica coloniale italiana non avesse mai mostrato carattere assimilazionista, lo si evince chiaramente dagli studi giuridici coloniali anteriori all'avvento del regime fascista<sup>70</sup>. Nel 1918, nel suo *Corso di diritto coloniale*, Santi Romano definiva la distinzione tra suddito e cittadino come “necessaria sia nell'interesse della madrepatria, che in quello degli stessi indigeni”<sup>71</sup> e criticava le soluzioni adottate da quei paesi che, come la Francia, si erano abbandonati “ad eccessive larghezze”<sup>72</sup>, concedendo facilmente la cittadinanza e la naturalizzazione agli abitanti dei territori coloniali. Il diritto italiano aveva da sempre provveduto a “tener ferma la distinzione tra cittadino e suddito coloniale”<sup>73</sup> e si poteva, senza dubbio, affermare che la differenza tra lo status delle popolazioni indigene e quello della popolazione metropolitana costituisse un vero e proprio principio generale dell'ordinamento.

Tuttavia, l'importanza attribuita a tale demarcazione, accompagnata dal desiderio del legislatore fascista di provvedere alla riorganizzazione giuridico-amministrativa dei territori d'oltremare, iniziò ad imporsi con maggiore intensità con l'avvento del fascismo al potere e si andò ad innestare sul tentativo, portato avanti dalla pubblicistica fascista, di ridefinire in termini di sostanziale omogeneità – omogeneità di carattere culturale ma anche etnico-razziale – la cittadinanza italiana<sup>74</sup>. Appare facilmente individuabile un progressivo inasprimento delle condizioni dei sudditi, accompagnato dal rifiuto

---

Per la storia del colonialismo italiano e la politica razziale coloniale, si veda, in particolare, LABANCA, NICOLA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, Il Mulino, 2002.

<sup>70</sup> La politica coloniale fascista introduce delle forti innovazioni per quel che concerne i rapporti interrazziali tra popolazioni indigene e popolazioni metropolitane. Con riferimento alla colonia Eritrea, l'indice del cambiamento viene individuato da Sòrgoni nell'esplicito impiego del termine “razza” nel R.D.L. 999/33 e nell'elaborazione di una vera e propria teoria della razza che trovava espressione in appositi testi legislativi. L'autrice evidenzia come, tuttavia, non sia per niente agevole fornire una lettura del rapporto tra la legislazione coloniale di età liberale e quella del periodo fascista che si proponga l'obiettivo di “individuare quando e quanto l'ago della bilancia pesi di più verso il polo della continuità o quello delle differenze”, dal momento che alcune delle soluzioni legislative adottate dal governo di Mussolini si trovavano *in nuce* nelle teorizzazioni dei colonialisti di età liberale. SÒRGONI, BARBARA, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 141 ss., qui p. 142.

Sul razzismo coloniale fascista, si veda GOGLIA, LUIGI, *Note sul razzismo coloniale fascista*, in “Storia Contemporanea”, 6 (1988), pp. 1223-1266; LABANCA, NICOLA, *Il razzismo coloniale italiano*, in BURGIO, *Nel nome della razza*, cit., pp. 145-163.

<sup>71</sup> ROMANO, SANTI, *Corso di diritto coloniale*, Roma, Athenaeum, 1918, qui p. 125.

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 137.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> Sul discorso fascista attorno alla cittadinanza, si veda COSTA, *Civitas*, cit.; STAFF, ILSE, *Teorie costituzionalistiche del fascismo*, in MAZZACANE, ALDO (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 83-125.

radicale di qualsiasi forma di assimilazione.<sup>75</sup> In tale contesto, la dicotomia suddito/cittadino continuava ad apparire lo strumento più idoneo a bloccare e neutralizzare la diversità dell'indigeno, ponendola nelle condizioni di non andare ad inficiare quella perfetta identificazione e sovrapponibilità dei concetti di cittadino, popolo e nazione, auspicata dalla dottrina fascista<sup>76</sup>.

Nel corso della prima metà degli anni '30, furono avviate importanti riforme legislative che coinvolsero per intero i possedimenti coloniali italiani e definirono in maniera più netta e precisa la condizione giuridica delle popolazioni d'oltremare. Con l'*Ordinamento organico per l'Eritrea e per la Somalia*, del 1933, si procedeva all'unificazione degli ordinamenti delle due colonie italiane in Africa Orientale e si introduceva una sudditanza unica per le popolazioni native dei territori africani: il capo II del nuovo testo era, difatti, interamente consacrato alla regolamentazione "Della sudditanza e della cittadinanza". L'art. 15 del R.D.L. 999/'33 enumerava in maniera più articolata e dettagliata i criteri che avrebbero dovuto guidare nell'individuazione del suddito e assegnava, tra questi, un'importanza completamente nuova alle origini razziali degli ascendenti di primo grado. Si trattava di un aspetto poco considerato nella precedente formulazione, nella quale il criterio dello *ius sanguinis*, che si sostanziava nell'esser "nativo della Colonia" o nell'appartenere "a tribù o stirpi della stessa", era posto sullo stesso piano di quello dello *ius loci* nonché di quello della partecipazione alla vita amministrativa della colonia<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Ester Capuzzo individua nella politica coloniale fascista il momento nel quale inizia a svilupparsi "una politica indigena orientata verso la tutela e la distinzione dell'elemento italiano da quello locale con motivazioni essenzialmente razziali". CAPUZZO, *Sudditanza e cittadinanza*, cit., p. 65. La metà degli anni Trenta rappresenterebbe, per Sòrgoni, il "momento di rottura" che segna "un evidente mutamento di stile nella politica coloniale italiana". Esso coinciderebbe "non tanto con l'avvento del fascismo al potere, quanto piuttosto con la conquista dell'Etiopia e la fondazione dell'Impero". SÒRGONI, *Parole e corpi*, cit., p. 4.

<sup>76</sup> COSTAMAGNA, CARLO, *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano*, in RDP, I (1931), p. 577; ID., *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1933; ID., *Faschismus. Entwicklung und Lehre*, Berlin-Wien, Albert Limbach Verlag, 1939.

<sup>77</sup> Una prima compiuta definizione di "suddito" venne fornita dal R.D. 325, del 2 luglio 1908, concernente il riordinamento giudiziario della colonia Eritrea. L'art. 2 stabiliva: "Agli effetti del presente ordinamento delle giurisdizioni è considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa. È del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana o delle altre regioni del Mar Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'Amministrazione pubblica o che abbia residenza nella colonia da due anni non interrotti. È considerato come assimilato lo straniero che appartenga ad una popolazione la quale non abbia civiltà in grado simile a quella europea". Di analo-

Nel curare le voci *Eritrea e Somalia*, nel “Nuovo Digesto Italiano”, Gennaro Mondani coglieva la portata innovativa del testo del '33 e salutava con entusiasmo la decisione del legislatore fascista che aveva provveduto a fissare “per la prima volta, nella legislazione eritrea come in quella somala, il concetto di sudditanza coloniale, non più in senso negativo (...) ma in senso positivo e agli effetti generali anziché ristretti alle giurisdizioni e ai rapporti interni”<sup>78</sup>. Tre anni prima dell'adozione dell' *Ordinamento Organico*, Ernesto Cucinotta individuava nell'assenza di una definizione di suddito che avesse carattere generale, peraltro già messa in luce da Santi Romano, una grave carenza alla quale occorreva porre rimedio. È significativo, a tal proposito, che l'autore, dopo aver osservato come la nozione di sudditanza fosse una tradizione della legislazione coloniale italiana, eviti di soffermarsi sulle disposizioni vigenti per i territori della Somalia e dell'Eritrea, considerate “in fondo d'indole generale”, per intrattenersi in maniera più approfondita sulla “cittadinanza italiana libica” che di recente il regime fascista aveva provveduto a riorganizzare. La critica nei confronti della definizione della sudditanza adottata dal legislatore di età liberale si ritrova in più punti, in particolare per quel che concerne la disciplina della posizione degli assimilati ai sudditi coloniali: “fin troppo sobria e latissima” veniva ritenuta, ad esempio, la dizione impiegata nell'ordinamento giudiziario della Somalia italiana nella quale si faceva espresso riferimento al parametro del “grado di civiltà”<sup>79</sup>.

Anche il territorio libico era stato coinvolto dall'intenso processo di riorganizzazione dell'assetto giuridico-amministrativo che interessò i territori italiani d'oltremare. Nel 1934 fu promulgato, infatti, un *Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia*<sup>80</sup> che, per quel che atteneva alla posizione delle popolazioni indigene, lasciava inalterata la definizione utilizzata nel precedente testo del '27 che aveva provveduto a

---

go tenore la definizione di suddito contenuta nel R.D.L. dell'8 giugno del 1911, n. 937, recante le disposizioni per la regolamentazione dell'ordinamento giudiziario della Somalia.

<sup>78</sup> MONDAINI, GENNARO, *Eritrea*, in “Nuovo Digesto Italiano”, VI (1938), pp. 459-480, qui p. 469. ID., *Somalia italiana*, in NDI, pp. 580-612. Analoghe considerazioni si ritrovano nel manuale dello stesso autore, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940)*, Milano, Istituto per gli Studi di politica Internazionale, 1941.

<sup>79</sup> CUCINOTTA, ERNESTO, *Istituzioni di diritto coloniale italiano*, Roma, Società Anonima Tipografica Castaldi, 1930.

<sup>80</sup> R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 2012, *Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia*, in “Le leggi e i decreti reali secondo l'ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale”, Roma, Il Foro Italiano, LXIX (1934), pp. 1538-1546.

riunire, in un apposito paragrafo, le norme relative alla “cittadinanza italiana libica”<sup>81</sup>: il criterio dello *ius sanguinis* balzava in prima posizione, seguito da quelli dello *ius con-nubii* e dello *ius loci*. Anche in quest’occasione, Mondani ebbe modo di precisare come la “cittadinanza italiana libica” fosse fondata principalmente sul criterio dello *ius san-guinis*, integrato da quello dello *ius soli*<sup>82</sup>.

Si trattava di un evidente rafforzamento del principio della discendenza che – riaffermato ancora una volta nell’*Ordinamento organico per l’Eritrea e per la Somalia* del 1936, emanato dopo la fondazione dell’Impero di Etiopia<sup>83</sup> – da quel momento in poi avrebbe giocato un ruolo estremamente rilevante nella definizione delle capacità giuridiche dei soggetti di diritto, tanto in colonia quanto in metropoli. La formulazione dell’art. 15 del R.D.L. 999/’33 fu mantenuta quasi completamente inalterata all’indomani della proclamazione dell’impero dell’AOI, nel maggio del 1936. Il Capo II del R.D.L. 1019/’36, recante *Ordinamento e amministrazione dell’Africa Orientale Italiana*, dettava i criteri sulla base dei quali si sarebbe dovuto procedere all’individuazione del suddito dell’AOI e, aspetto di non poco interesse, nell’intitolare il capo II non si faceva più menzione della cittadinanza, come accadeva ancora nel 1933, ma si parlava piuttosto di sudditanza *tout court*.

Alla nuova rilevanza assunta dal principio della discendenza corrispondeva, così, un progressivo arretramento sullo sfondo del concetto di “grado di civiltà”, utilizzato in maniera esplicita nella legislazione coloniale del primo decennio del XX secolo<sup>84</sup>. Nelle trattazioni degli esperti di diritto coloniale che si soffermarono sulle novità introdotte dalle riforme del diritto coloniale italiano, in particolare in quelle dei più convinti sostenitori della politica fascista, si individuava nello *ius sanguinis* il criterio-guida fondamentale alla base della definizione della condizione giuridica dei sudditi coloniali: ciò appare evidente, in modo particolare, in Sertoli Salis che sarebbe giunto, nel prosieguo della sua teoria, ad individuare nel principio della discendenza il criterio fondamentale

---

<sup>81</sup> L. 26 giugno 1927, n. 1013, *Legge organica per l’amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica*, in “Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale”, Roma, Il Foro Italiano, 1927, pp. 621-628, qui p. 625.

<sup>82</sup> MONDANI, GENNARO, *Libia*, in “Nuovo Digesto Italiano”, VI (1938), pp. 893-929.

<sup>83</sup> Con il R.D.L. 754 del 9 maggio 1936 fu dichiarata la “sovranità piena ed intera del Regno d’Italia sull’Etiopia” e la conseguente “assunzione da parte del Re d’Italia del titolo di Imperatore di Etiopia”. Sulla guerra di Etiopia, si veda LABANCA, NICOLA, *Una guerra per l’Impero*, Bologna, Il Mulino, 2005.

<sup>84</sup> Art. 2, co. 3, R.D.L. 161/1908.



posto alla base dell'attribuzione dello *status civitatis*, arrivando a definire come semplicemente “complementari” quelli dello *ius connubii* e dello *ius loci*<sup>85</sup>. Si trattava, però, di una fase più avanzata dell'elaborazione del principio dello *ius sanguinis*, successiva all'avvio della politica antiebraica in metropoli, che rifletteva il tentativo, operato dalla dottrina giuridica italiana, di legare definitivamente l'attribuzione della cittadinanza italiana al criterio della “razza”.

## 2.2. *Un nuovo linguaggio per l'impero: l'innesto del discorso razziale sulla dicotomia suddito/cittadino.*

Sulla demarcazione tra popolazioni indigene e popolazioni metropolitane si iniziavano ad innestare le prime considerazioni di carattere prettamente razziale e la dicotomia suddito/cittadino cominciava a trovare la propria legittimazione e giustificazione nella differenza etnica tra italiani ed indigeni. Se le immagini dell'indigeno fanciullo, selvaggio, primitivo, totalmente incapace di badare a se stesso e del colonizzatore generoso e altruista, preoccupato di promuovere l'incivilimento di uomini che vivevano ancora fuori dai canoni della civiltà europea, erano divenute dei veri e propri *topoi* del discorso giuridico coloniale e vantavano ormai un secolare successo nella storia della colonizzazione, all'indomani delle riforme legislative fasciste iniziarono ad assumere una differente connotazione, divenendo gli indici rivelatori del connubio tra i due grandi temi della cittadinanza e della razza<sup>86</sup>. Se alcuni studiosi continuavano a fondare e legittimare l'istituto della sudditanza sulla “differenza di grado di civiltà”, altri, con frequenza sempre più sorprendente, parlavano di “differenza etnica” o, più espressamente, di “differenza razziale” o, ancora, impiegavano entrambi i criteri, in maniera tale che le vecchie argomentazioni, pur continuando a sopravvivere, andavano a sovrapporsi e mescolarsi con la “teoria della razza” che veniva man mano delineandosi e precisandosi.

---

<sup>85</sup> SERTOLI SALIS, RENZO, *Sulla sudditanza dell'A.O.I.*, in “Rivista delle colonie”, 1936, pp. 1097-1103. ID., *Appunti di diritto coloniale*, Milano, Istituto Coloniale Fascista, 1935-36; ID., *Le leggi razziali italiane*, Roma 1939, pp. 16 ss.

<sup>86</sup> COSTA, PIETRO, *Civitas*, cit., pp. 272 ss.

Scorrendo le pagine della “Rivista di diritto pubblico”, che da sempre aveva concesso ampio spazio ai contributi dottrinali relativi alle problematiche sollevate dalla definizione della condizione giuridica delle popolazioni indigene, si ha una forte percezione di tale cambiamento.

All’indomani della promulgazione del R.D.L. 1019/’36, il professore Riccardo Monaco si soffermava sui caratteri della sudditanza nell’AOI, osservando come la nuova legge avesse, finalmente, provveduto a disciplinare in maniera organica la condizione giuridica degli individui stanziati nella colonia italiana<sup>87</sup>. Nell’individuare i criteri posti alla base della qualificazione giuridica di suddito, l’autore, accanto alla “residenza spaziale” e all’“appartenenza ad una determinata religione”, faceva espressamente riferimento all’“origine razziale”<sup>88</sup> degli individui e, riflettendo su come il nuovo ordinamento per l’AOI non “contemplasse neppure la possibilità” da parte delle popolazioni indigene di acquistare la cittadinanza metropolitana, Monaco chiariva le ragioni che giustificavano il particolare *status* attribuito agli abitanti della colonia:

Questa particolare condizione giuridica ha la sua ragione nella netta diversità di razza, di lingua, di tradizioni, di costumi e di religione tra la metropoli e la colonia, per cui non deve esistere neppure la possibilità di interferenze tra cittadini e sudditi<sup>89</sup>.

La necessità di una netta ripartizione tra popolazione indigena e popolazione metropolitana non riposava più semplicemente sulla constatazione dell’“inferiorità civile” delle popolazioni indigene ma sull’esigenza di garantire “la più netta distinzione razziale tra la metropoli e la colonia”<sup>90</sup>.

Di simile tenore l’intervento di Folchi, questa volta successivo all’avvio della politica razziale in metropoli<sup>91</sup>. Dopo aver definito i concetti di sudditanza e cittadinanza, l’autore enumerava i criteri posti a fondamento della regolamentazione dello *status* delle popolazioni indigene, osservando come la condizione giuridica delle popolazioni indi-

---

<sup>87</sup> MONACO, RICCARDO, *Caratteri della sudditanza dell’Africa Orientale Italiana*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1937), pp. 239-247.

<sup>88</sup> Ivi, p. 246.

<sup>89</sup> Ivi, p. 242.

<sup>90</sup> Ivi, p. 245.

<sup>91</sup> FOLCHI, ALBERTO, *Cittadinanza e sudditanza nell’espansione imperiale italiana*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1939), pp. 53- 69.

gene non fosse e non potesse essere uguale per tutte le colonie e i possedimenti dello stato italiano: “lo status degli indigeni varia da colonia a colonia, nonché nell’ambito stesso dell’ordinamento delle singole colonie, in riferimento alla razza e – per ciò che concerne gli ordinamenti italiani – alla religione”<sup>92</sup>. L’attribuzione di una condizione giuridica inferiore a quella dei cittadini *optimo iure* era determinata dalla loro appartenenza ad una razza differente. Le ragioni poste alla base della necessità dell’impiego della dicotomia suddito/cittadino venivano così chiarite:

è pacifico che il fondamento della diversa condizione giuridica della popolazione indigena rispetto a quella metropolitana riposa innanzi tutto sulle differenze etniche e consuetudinarie fra l’una e l’altra<sup>93</sup>.

Proprio a causa di tale profonda differenza, il legislatore coloniale italiano aveva provveduto a garantire agli indigeni la conservazione del proprio statuto personale e successorio. In polemica con la dottrina francese dominante<sup>94</sup>, Folchi riteneva che conservazione dello statuto indigeno ed accesso alla cittadinanza italiana fossero due elementi completamente incompatibili. Decidendo di regolamentare i rapporti di stato e di famiglia degli indigeni con disposizioni differenti da quelle della metropoli, il legislatore aveva posto una norma di diritto positivo fondata sulla “diversità di caratteri etnici” dalla quale non si poteva in alcun modo prescindere nella determinazione del loro vincolo di appartenenza allo Stato. Concordando con la tesi del Romano, egli finiva con il sostenere che soltanto la popolazione metropolitana poteva rappresentare la nazione nel senso nel quale era stata designata dai testi legislativi italiani, vale a dire “nello storico significato etnico e cioè razziale”<sup>95</sup> che le veniva, finalmente, restituito dal governo fascista.

Antonio Cordova, autore di un contributo sulla sudditanza coloniale, pubblicato lo stesso anno nelle pagine della rivista, invece, non si sganciava dalle argomentazioni tradizionalmente impiegate ed individuava lo scopo della colonizzazione nell’educazione

---

<sup>92</sup> Ivi, p. 56.

<sup>93</sup> Ivi, p. 61.

<sup>94</sup> Folchi approvava le tesi minoritarie del Solus e del Serraut che avevano sostenuto l’incompatibilità tra naturalizzazione e conservazione dello statuto indigeno, criticando l’eccessiva larghezza del governo francese nella concessione della cittadinanza alle popolazioni coloniali.

<sup>95</sup> FOLCHI, *Cittadinanza e sudditanza*, cit., p. 65.

delle popolazioni indigene, nell'apertura di "menti barbare o selvagge a nuovi orizzonti", nel loro progressivo avviamento verso il "godimento dei benefici della civiltà"<sup>96</sup>. Da tale premessa si poteva dedurre che la sudditanza delle colonie si legava da un lato al criterio teorico dell'"indagine del grado di civiltà del popolo soggetto", dall'altro a quello pratico dei "modi migliori per l'attuazione del rapporto che si è già stabilito e si deve progressivamente sempre più consolidare e migliorare fra dominatori e dominati"<sup>97</sup>. Ricorreva, così, nel suo intervento quella consueta contrapposizione tra "popolazioni di civiltà superiore" e "popolazioni primitive o inferiori", senza alcun riferimento esplicito all'elemento squisitamente etnico o razziale.

Anche per il professore Ambrosini una tra le principali finalità dell'opera di colonizzazione italiana era rappresentata dall'"opera di civilizzazione", destinata "all'elevazione delle popolazioni indigene verso un grado superiore di civiltà"<sup>98</sup>: l'attribuzione di una differente condizione giuridica alle popolazioni indigene (che fosse la cittadinanza libica o la sudditanza dell'AOI), lungi dall'esser dettata da semplice disprezzo, si connetteva alla constatazione dello "stadio arretrato di civiltà" e si adeguava ad essa<sup>99</sup>. Soltanto in chiusura dell'esame dei rapporti tra popolazioni locali e popolazione metropolitana, l'autore parla di "problema della mescolanza delle razze indigene con quella metropolitana"<sup>100</sup>, individuando nel carattere antiassimilativo e nella collaborazione i due punti saldi della politica italiana d'oltremare.

Nei manuali di diritto coloniale, gli istituti della cittadinanza coloniale e della sudditanza iniziavano ad essere legati in maniera esplicita al criterio razziale. Nella quarta edizione del suo *Principi di diritto coloniale*, Umberto Borsi chiariva le ragioni della differente condizione giuridica prevista per le popolazioni indigene:

La differenza etnica fra popolazione indigena e popolazione della madrepatria giustifica la differenza di stato giuridico fra cittadini o sudditi coloniali e cittadini metropolitani (...)  
Le ragioni che inducono a distinguere la cittadinanza o suddi-

---

<sup>96</sup> CORDOVA, ANTONIO, *Diritto coloniale e cittadinanza coloniale*, in "Rivista di diritto pubblico", I (1939), pp. 642-650, qui p. 643.

<sup>97</sup> Ivi, p. 644.

<sup>98</sup> AMBROSINI, GASPARE, *Principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico dell'Impero. L'annessione dell'Etiopia e la creazione dell'Impero*, in "Rivista di diritto pubblico", I (1938), pp. 413-564, qui p. 563.

<sup>99</sup> Ivi, p. 559.

<sup>100</sup> Ivi, p. 563.

tanza coloniale dalla cittadinanza metropolitana inducono altresì a vietare o a rendere poco agevole ai cittadini o ai sudditi coloniali di acquistare tale cittadinanza<sup>101</sup>.

Seppur sulla scia di analoghe argomentazioni, fu ancor più esplicito il professor Sertoli Salis che, nel curare la voce *Cittadinanza e sudditanza delle colonie*, nel “Nuovo Digesto Italiano”, preferì utilizzare espressamente il riferimento alla “razza” piuttosto che il criterio della “differenza etnica”<sup>102</sup>. Né Borsi né Sertoli Salis, tuttavia, accantonavano completamente i vecchi parametri. L’esame del “grado di civiltà” continuava a svolgere un ruolo di rilievo nell’elaborazione di una disciplina che si adattasse alle specificità di ogni singolo possedimento coloniale: la differenza tra la sudditanza, prevista per le popolazioni dell’AOI e la cittadinanza coloniale, attribuita ai libici, veniva giustificata dalla constatazione della “più avanzata civiltà di questi ultimi”<sup>103</sup>. Se il criterio della “differenza etnica” operava, dunque, nella regolamentazione del rapporto tra popolazioni indigene e popolazione italiana, il “grado di civiltà” rimaneva operativo soltanto con riferimento alle popolazioni indigene, consentendo al legislatore di collocare ogni collettività locale su un’ideale scala di avanzamento civile e di stabilire facilmente la posizione giuridica corrispondente in rapporto alla metropoli.

Parallelamente, così, all’affermazione legislativa del principio dello *ius sanguinis*, si verificava uno slittamento dal parametro del “grado di civiltà” verso quello della “differenza etnica” e “razziale”, quale fondamento e legittimazione della dicotomia suddito/cittadino. Che l’istituto della sudditanza riposasse su ragioni prettamente razziali era ormai del tutto pacifico nel 1941, quando Giacomazzi, autore di un contributo su *La sudditanza coloniale*, intitolava un intero capitolo *I principi informativi dello stato di cittadinanza e sudditanza con speciale riferimento alla razza e alle popolazioni indigene*<sup>104</sup>. Gennaro Mondani, nello stesso anno, nel suo manuale ad uso didattico, dedicava

---

<sup>101</sup> BORSI, UMBERTO, *Principi di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1938, qui p. 231-232. Analoga la trattazione del prof. Sertoli Salis; SERTOLI SALIS, *Appunti di diritto coloniale*, cit.; ID., *Sulla sudditanza dell’A.O.I.*, cit.

<sup>102</sup> SERTOLI SALIS, *Cittadinanza e sudditanza delle colonie*, in “Nuovo Digesto Italiano”, VI (1938), pp. 196-198.

<sup>103</sup> BORSI, *Principi di diritto coloniale*, p. 234.

<sup>104</sup> GIACOMAZZI, GIACOMO, *La sudditanza coloniale*, Messina, Casa Editrice G. D’Anna, 1941.

alle origini razziali delle popolazioni indigene un ampio spazio ed una notevole rilevanza<sup>105</sup>.

### *2.3. La coscienza dell'unitarietà della politica razziale coloniale e antiebraica da parte dei giuristi italiani.*

I giuristi italiani di fine anni Trenta, per lo meno coloro che si sono occupati di commentare le disposizioni razziali, nei loro interventi hanno costantemente restituito quell'idea di unitarietà tra la politica razziale metropolitana e quella coloniale che il Gran Consiglio del fascismo aveva provveduto a metter bene per iscritto. Era questo un tratto comune tanto ai giuristi che si dedicavano all'approfondimento della nuova condizione giuridica degli ebrei quanto a quelli che si occupavano dello studio delle problematiche connesse all'istituto della sudditanza coloniale.

Dopo la promulgazione dei primi provvedimenti antiebraici, nelle pagine del "Nuovo Digesto Italiano" compariva la voce *Razzismo*, redatta da autore anonimo<sup>106</sup>. Sebbene un più ampio spazio fosse dedicato alle specifiche problematiche sollevate dall'applicazione della legislazione antiebraica, l'autore, in apertura, si premurava di chiarire come l'importanza accordata alla tutela della razza italiana da parte del governo fascista fosse scaturita principalmente dalla conquista dell'impero di Etiopia. Mal si addiceva, infatti, ad un popolo di colonizzatori come quello italiano la promiscuità con le popolazioni indigene, suscettibile di compromettere il prestigio della razza. Ecco che, dopo aver passato in rassegna le principali disposizioni riguardanti il territorio d'oltremare, l'autore provvedeva a collocare la normativa antiebraica su una linea di continuità con quella coloniale:

---

<sup>105</sup> MONDAINI, GENNARO, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940)*, Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1941.

<sup>106</sup> ANONIMO, *Razzismo (Provvedimenti per la difesa della razza)*, in "Nuovo Digesto Italiano", VII (1939), pp. 1165-1171.

Affrontato il problema delle razze si è pensato di regolarlo nella sua integrità, anche nella metropoli, difendendo la razza ariana dai pericoli di unioni, che i fisiologi non sempre condannano, ma che ragioni politiche consigliano di evitare (...) I provvedimenti all'uopo emanati hanno assunto il carattere anti-semita, giacché fra noi erano proprio gli ebrei, che avevano quelle posizioni morali ed economiche che sono considerate pregiudizievoli alla formazione spirituale della razza ariana<sup>107</sup>.

Nel suo articolo *Razzismo e diritto civile*, Sofo Borghese, uno dei più convinti sostenitori della politica razziale del regime, senza dubbio desideroso di dimostrare come la tutela della razza italiana fosse stata una delle primarie preoccupazioni del fascismo e di mettere in risalto le peculiarità squisitamente italiane della politica antiebraica fascista, argomentava: “difesa della razza è anche quella che si attua – e si è sempre attuata in Italia – con le leggi sulla cittadinanza le quali, appunto in base a discriminazioni razziali, distinguono e proteggono il cittadino italiano metropolitano di fronte al cittadino italiano libico, al cittadino delle Isole Egee, al suddito coloniale”<sup>108</sup>.

Esempi del genere potrebbero moltiplicarsi nella letteratura del periodo. Del resto, anche coloro che prendevano in esame aspetti concernenti in maniera prevalente la difesa della razza in territorio coloniale non potevano fare a meno di sottolineare come il medesimo problema avesse trovato una soluzione legislativa anche in metropoli. Mario Manfredini, autore di numerosi contributi sul tema delle unioni miste, collaboratore alla “Rivista penale”, si soffermava sui caratteri propri della difesa della razza nell’AOI ed iniziava la propria analisi osservando che il problema della difesa della razza, “reso acuto per primo e urgente dovere in colonia”, fosse “in atto di soluzione anche nel Regno”<sup>109</sup>. Lo stesso Folchi, nel già menzionato studio attorno alla sudditanza coloniale, ricordava come il nuovo indirizzo della legislazione coloniale si trovasse in perfetta sintonia con la politica razziale avviata dal regime e con i principi cui esso si ispirava<sup>110</sup>.

Quale valenza ebbe il porre in primo piano la stretta connessione della politica antiebraica italiana con quella razziale coloniale da parte dei giuristi italiani? Si trattava di

---

<sup>107</sup> Ivi, p. 1166.

<sup>108</sup> BORGHESE, SOFO, *Razzismo e diritto civile*, in “Monitore dei Tribunali”, LXXX (1939), pp. 353-357, qui p. 357.

<sup>109</sup> MANFREDINI, MARIO, *La difesa della razza nell’A.O.I. La nozione del delitto di madamato e il concorso dell’indigena nel reato*, in “Rivista penale”, I (1938), pp. 1924-1927, ivi p. 1924.

<sup>110</sup> FOLCHI, ENRICO, *Cittadinanza e sudditanza*, cit.

un mero espediente di carattere retorico e propagandistico, finalizzato a costruire il mito di un’“originalità” della politica antiebraica italiana, di un estremo e disperato tentativo di prender le distanze dall’alleato tedesco, come alcuni storici hanno affermato<sup>111</sup>, o tale operazione può lasciar trasparire un’effettiva analogia nei meccanismi attraverso i quali si arrivò a definire la posizione dell’ebreo italiano alla fine del 1938? È possibile ipotizzare che alcune delle soluzioni legislative adottate nei testi antiebraici fossero state elaborate e sperimentate già precedentemente in territorio d’oltremare?

Nel momento in cui ci si addentra nella lettura dei contributi dei giuristi maggiormente legati agli ingranaggi del potere – e del resto è estremamente raro, quasi impossibile, oserei dire, rinvenire degli interventi della “scienza giuridica”<sup>112</sup> a proposito della legislazione antiebraica – non è possibile prescindere da quella che è la retorica di regime. Le più recenti riflessioni della storiografia giuridica attorno alla possibilità di parlare di una “cultura giuridica fascista” si chiedono fino a che punto possa esser ritenuta legittima un’operazione che miri a sfrondare la letteratura del ventennio dall’elemento retorico e propagandistico<sup>113</sup>.

Dopo aver individuato nella “razza ebraica” l’elemento estraneo ed inassimilabile, si provvedeva al suo inquadramento nell’ordinamento. La costruzione della sua *diversità* giuridica – questa volta operante all’interno del territorio metropolitano – poteva ser-

---

<sup>111</sup> In particolare Michaelis considera l’idea del governo di Mussolini di connettere l’avvio della politica antiebraica a quella di separazione coloniale una mera trovata propagandistica. MICHAELIS, *Mussolini e la questione ebraica*, cit. Anche Cavaglion, in una sua riflessione sul rapporto tra storia e memoria, condanna quella parte della storiografia italiana che, legando la politica antiebraica al razzismo coloniale, finisce con l’assimilare due problemi afferenti a due piani completamente distinti producendo uno spostamento dell’attenzione che nuoce all’effettiva comprensione del fenomeno dell’antisemitismo fascista. CAVAGLION, ALBERTO, *Ebrei senza saperlo*, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2006. Tra le prime ricostruzioni, risalenti agli anni Sessanta, nelle quali si sottolinea il legame tra politica coloniale e politica razziale, PRETI, LUIGI, *Impero fascista, africani ed ebrei*, Milano, Hoepli, 2001.

<sup>112</sup> Per l’impiego dell’espressione “scienza giuridica”, si veda GROSSI, PAOLO, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

<sup>113</sup> MAZZACANE, ALDO, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, ID. (a cura di), *Diritto, economia, istituzioni*, cit., pp. 1-19.

Prendendo in esame la retorica delle corti giurisdizionali durante il periodo fascista, Abbamonte ha sottolineato come le motivazioni “lanciate in un lirismo superbo”, il “fraseggiare” più vicino ad un discorso politico piuttosto che allo stile proprio dei giudizi, “le plateali manifestazioni di omaggio” tributate dalla magistratura italiana possono far luce sull’atteggiamento assunto dai giudici. Non sarebbe quindi opportuno collocarle al margine dell’analisi storico-giuridica di quel periodo. Simili considerazioni vengono dall’autore ribadite in riferimento alla dottrina giuridica legata strettamente alla politica fascista: “Sarebbe, peraltro, manifestazione di pregiudizio liquidare queste costruzioni come ciarpame prodotto da una dottrina minore, essenzialmente politica e priva di spessore giuridico”. ABBAMONTE, ORAZIO, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Napoli, Giuffrè, 2003.



virsi degli stessi meccanismi e criteri già sperimentati oltremare, attraverso un processo diametralmente opposto: non si trattava più di disciplinare la condizione di genti prive della cittadinanza italiana ma di scorporare una parte della popolazione italiana che, a partire dalla cosiddetta seconda emancipazione, era divenuta un elemento indistinguibile<sup>114</sup>. Se la soluzione nazionalsocialista era stata quella di privare gli ebrei della cittadinanza tedesca, individuando nel possesso di sangue tedesco o affine un elemento indispensabile all'accesso alla cittadinanza, quella italiana fu molto più articolata e si sostanziò in una sorta di svuotamento dei contenuti della cittadinanza metropolitana – attraverso il ricorso ad una decretazione d'urgenza<sup>115</sup> – fino a rendere la *natio hebraica* una sorta di *colonia in metropoli*. Nel territorio coloniale, era il popolo italiano che, espandendosi, era venuto in contatto con popolazioni “altre”; nel caso del popolo ebraico era avvenuto esattamente il contrario: un elemento inassimilabile si era installato in un territorio abitato da una popolazione con cultura e tradizioni con esso completamente incompatibili.

---

<sup>114</sup> Sul processo di emancipazione della *natio hebraica*, si veda FUBINI, GUIDO, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Firenze, La Nuova Italia, 1974. MAZZAMUTO, SALVATORE, *Ebraismo e diritto della prima emancipazione all'età della Repubblica*, in VIVANTI, CESARE (a cura di), *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, Annali 11, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1765-1827; CAPUZZO, ESTER, *Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Ottocento e Novecento*, Carocci, Roma 1999; FUBINI, GUIDO, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Firenze, La Nuova Italia, 1974.

<sup>115</sup> La legge 31 gennaio 1926, n. 100 disciplinava in maniera nuova il potere del governo di emanare norme regolamentari, suscettibili di derogare a quelle votate in Parlamento. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit.

## CAPITOLO II

### **La differenziazione giuridica sulla base del “criterio razziale”: il fascino per le elaborazioni della dottrina coloniale francese.**

#### ***1. Verso l'affermazione del criterio dell'“appartenenza razziale”.***

##### *1.1. Della “disuguaglianza di razza” come elemento ostativo alla celebrazione del matrimonio.*

La colonia si presentò, dunque, come un vero e proprio luogo di sperimentazione nel quale vennero forgiate ed applicate alcune soluzioni giuridiche che, in un secondo momento, dopo una fase di rodaggio e dopo esser state adeguatamente modellate e rivisitate, agevolarono l'avvio di una politica razziale in metropoli, questa volta nei confronti dei cittadini italiani di origine ebraica.

Si potrebbe azzardare l'ipotesi che la dottrina e la giurisprudenza coloniali abbiano fornito un contributo consistente ed effettivo all'elaborazione ed al successivo sviluppo della legislazione antiebraica del 1938, un contributo che si articolò su due differenti livelli: in una prima fase, nel periodo antecedente alla promulgazione dei decreti del '38, la dottrina e la giurisprudenza coloniali, probabilmente in maniera indiretta ed involontaria, hanno costruito un supporto teorico, predisponendo quello che Costa ha definito, per l'appunto, il “tessuto categoriale”<sup>116</sup> sul quale si sarebbe consolidato l'assetto normativo del '38; in un secondo momento, a partire dall'ottobre del '38, gli esperti di diritto coloniale – indubbiamente, come si avrà modo di vedere più avanti, quelli maggiormente allineati alla politica di regime – si son messi al servizio del perfezionamento della legislazione razziale, questa volta in maniera cosciente e volontaria, riproducendo

---

<sup>116</sup> COSTA, PIETRO, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 4, *L'età dei totalitarismi e delle democrazie*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 287.

e consolidando la posizione ufficiale del governo e degli organi che, come la Demorazza, erano preposti alla guida della politica razziale italiana.

Il legame tra politica di espansionismo coloniale e legislazione antiebraica metropolitana appare in tutta la sua evidenza nel momento in cui si fa riferimento a due particolari aspetti: quello della disciplina delle unioni miste e quello, complementare, della definizione della condizione giuridica degli individui nati da tali unioni. Il R.D.L. del 20 novembre 1938 si presentava chiaramente come l'anello di congiunzione tra la politica razziale coloniale e quella specificamente antiebraica. In apertura dei *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, si risolvevano, in un'unica soluzione e con formulazione onnicomprensiva, le problematiche connesse alla regolamentazione delle unioni miste: la *differenza di razza* diveniva un elemento ostativo alla celebrazione del matrimonio<sup>117</sup>. In questo specifico settore, dunque, non sembra assolutamente possibile prescindere dal discorso giurisprudenziale e dottrinale elaborato per i territori d'oltremare e dai provvedimenti legislativi ivi adottati che sembravano anticipare, per molti versi, alcune delle soluzioni che si trovavano nei testi specificamente antiebraici. Si trattava di una problematica indissolubilmente connessa alla disciplina della condizione giuridica degli individui nati da matrimonio misto, sulla quale si avrà modo di soffermarsi nei successivi paragrafi, allo scopo di mostrare come, di fatto, benché nel caso della legislazione antiebraica del '38 non si faccia mai ricorso all'impiego del termine "meticcio", possa essere rintracciata una vera e propria analogia tra la disciplina utilizzata in colonia e quella poi impiegata in metropoli per definire la condizione dei cittadini italiani nati dall'unione di italiano ed ebreo.

L'ammissibilità del matrimonio tra membri "appartenenti a razze differenti" era stata posta in discussione proprio in colonia e si era imposta all'attenzione del legislatore sin dal primo decennio del XX secolo, quando si era deciso di procedere all'elaborazione di un codice civile per l'Eritrea con il quale regolare nel dettaglio i rapporti tra sudditi coloniali e cittadini metropolitani<sup>118</sup>. Fu proprio sulla disciplina delle

---

<sup>117</sup> Il capo I del R.D.L. 1728/'38 recava i *Provvedimenti relativi ai matrimoni*, stabilendo, all'art. 1, il divieto di matrimonio tra "cittadino italiano di razza ariana" e "persona appartenente ad altra razza" e sancendo la nullità dei matrimoni celebrati in contrasto con tale disposizione.

<sup>118</sup> L'*Ordinamento della colonia eritrea* del 1903 disponeva all'art. 2 l'estensione, con opportune modifiche, dei codici del regno in territorio coloniale. Una commissione nominata *ad hoc* e composta di giuristi ed esperti di diritto coloniale si occupò della stesura del testo che, dopo esser passato al vaglio del Mini-

unioni miste che la commissione incaricata della stesura del codice si intrattenne più a lungo, dividendosi tra chi considerava indispensabile vietare tali unioni in maniera assoluta e categorica, al fine di evitare dannose commistioni tra “colonizzatori” e “colonizzati”, e chi, al contrario, proponeva di rimettere alla libertà e alla valutazione dei privati tale decisione. Nel disegno di legge, presentato nel 1905 al Ministero Affari Esteri, se da un lato si ammetteva il connubio tra cittadino italiano e suddita, dall’altro si prevedeva un divieto assoluto di matrimonio per l’ipotesi inversa. Nel testo definitivo si optò per una soluzione di compromesso, sottoponendo il matrimonio tra cittadino e suddita alla preventiva e discrezionale autorizzazione del governatore della colonia ed accordando nell’altro caso una serie di più ampi diritti alla donna cittadina italiana, sulla base della valutazione del differente *status civitatis* dei coniugi<sup>119</sup>.

A distanza di un ventennio dalla stesura del Codice eritreo, ancora in assenza di una normativa che regolasse le unioni miste e la posizione giuridica degli individui nati da tali unioni, Cucinotta dedicava un paragrafo delle sue *Istituzioni di diritto coloniale italiano* ai “meticci” e, muovendo una forte critica alle persistenti lacune normative, invocava un tempestivo intervento del legislatore, ricordando come, tra l’altro, alcune delle più recenti pronunce delle corti italiane avessero provveduto ad individuare nella “disuguaglianza di razza” un impedimento alla celebrazione del matrimonio<sup>120</sup>.

L’intervento di Cucinotta segnava l’apice della discussione dei giuristi e dei giudici implicati nella questione e dimostrava come il problema delle unioni miste fosse tornato alla ribalta nel dibattito giuridico della seconda metà degli anni Venti. Occorre premettere che la valenza attribuita al concetto di “razza” cambiava radicalmente le sue sfumature e le sue connotazioni. Essa, di fatti, era già stata abbondantemente utilizzata negli scritti dei giuristi esperti di diritto coloniale italiano sin dall’avvento dell’espansione co-

---

stero Affari Esteri, nel 1905, fu promulgato con R.D.L. 28 giugno 1909, n. 589 ma non entrò mai in vigore, formalmente a causa della mancata traduzione del testo in arabo e amarico e della conseguente pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della colonia*. Sull’elaborazione del codice civile eritreo, si veda SORGÒNI, BARBARA, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 91 ss; NUZZO, LUIGI, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del soggetto indigeno*, in “Quaderni fiorentini”, 33/34 (2005), Vol. 1, pp. 409-453.

<sup>119</sup> Le ragioni che inducevano ad impedire tali commistioni non erano ancora, tuttavia, prettamente ed esclusivamente razziali; a considerazioni di carattere antropologico, ambientale e biologico, si affiancavano argomentazioni legate ai parametri della civilizzazione.

<sup>120</sup> CUCINOTTA, ERNESTO, *Istituzioni*, cit., pp. 177-180.

loniale. Se, però, fino a quel momento si può osservare come “razza” fosse piuttosto una nozione spogliata da ogni tipo di considerazione di carattere biologico, negli anni '20, Cucinotta parlava chiaramente di caratteri fisici e antropologici dai quali desumere la razza: in questo si può individuare la grande frattura rispetto al discorso giuridico coloniale svolto fino a quel momento.

La legittimità del matrimonio tra individui appartenenti a razze differenti era venuta in questione, in modo particolare, in connessione con il problema della legittimazione dei figli nati dall'unione di suddita e cittadino. La legittimazione, possibile per susseguente matrimonio o, nel caso di impossibilità di quest'ultimo, per *rescriptum principis*, secondo quanto previsto dall'art. 198 c.c. italiano, era praticabile soltanto nel caso in cui sussistessero degli impedimenti assoluti alla contrazione del matrimonio. E fu proprio sul novero delle cause di impossibilità assoluta che si concentrò il dibattito della giurisprudenza italiana.

Una tra le sentenze che destarono l'attenzione di Cucinotta fu quella pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, il 27 giugno del 1924. Il ricorrente, Scuderi, impugnava dinanzi alla Corte una precedente pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di legittimazione per decreto reale del figlio nato dalla propria relazione con una donna abissina, dal momento che sussistevano le condizioni necessarie per poter regolarmente contrarre matrimonio e procedere alla susseguente legittimazione. La Corte romana, in maniera diametralmente opposta a quanto precedentemente statuito, giudicava impossibile, sempre ai sensi dell'art. 198 c.c., “il matrimonio di un italiano con donna abissina con lui convivente” e riteneva fondata la richiesta di legittimazione per *rescriptum principis* avanzata dal ricorrente<sup>121</sup>. Nella motivazione della sentenza si chiarivano le ragioni che avevano guidato la Corte verso tale decisione: muovendo dalla nozione di “impossibilità” del matrimonio, ci si soffermava sulla concezione prettamente italiana del matrimonio stesso e si provvedeva a definirlo come “l'unione etico giuridica fra persone di sesso diverso da cui, a traverso la intimità e la comunanza nasce e si sviluppa l'organismo familiare”. Tale comunanza si sostanziava in un’“uniformità di sentimenti, di consuetudini e di costumi” che, a dire della Corte, risultava obiettivamente

---

<sup>121</sup> Corte d'Appello di Roma, 27 giugno 1924, ricorrente Scuderi, in “Il Foro Italiano”, XLIX (1924), I, pp. 818-820.

impossibile nel caso di specie, versando la donna abissina in una palese ed incontestabile condizione di inferiorità civile rispetto a quella del ricorrente, da sempre vissuto ed educato “in ambiente di civiltà prettamente superiore”<sup>122</sup>. La Corte continuava argomentando che “la profonda disparità di sentimenti, di carattere, di costumi, di senso morale” generava un’antitesi così stridente, “dovuta alla differenza di razza”, “da mostrare *ictu oculi*, come la loro convivenza in una società familiare perpetua e intima” fosse da ritenersi “assolutamente impossibile”<sup>123</sup>.

A un certo punto dell’argomentazione della Corte, dunque, il criterio della “differenza di razza” si affiancava, o sovrapponeva, a quello della disparità di civiltà tra la donna abissina ed il cittadino italiano. Proprio su questa commistione, completamente priva di fondamento scientifico e giuridico, si soffermava la critica del Pubblico Ministero che, dopo aver ricordato come nel diritto italiano le cause di impossibilità di matrimonio dovessero avere carattere assoluto e come in questo specifico settore non fosse ammissibile un’interpretazione estensiva, dichiarava “azzardato” affermare che “la razza nera, in confronto alla bianca” fosse “in tale stato di inferiorità da rendere impossibile moralmente il matrimonio” e, di conseguenza, completamente “erroneo” sancire ciò in via giudiziale. Il Pubblico Ministero argomentava:

Si riconosce che una differenza di grado di civiltà vi sia fra le due razze in relazione agli usi e ai costumi, che nella razza bianca si considerano più progrediti; ma ciò non può importare ragioni di inferiorità assoluta, né quindi l’affermata causa di impossibilità; anche perché rimarchevoli diversità e disparità si possono trovare pure tra popoli della medesima razza bianca<sup>124</sup>.

Pur non negando la presenza di differenze razziali tra sudditi coloniali e cittadini italiani ed ammettendo che “una ragione di indole politica coloniale” consigliava di evitare i connubi misti, il Pubblico Ministero concludeva dichiarando del tutto inammissibile una dichiarazione dell’autorità giudiziale che, in assenza di una legge positiva che sancisse espressamente simile divieto, contrastasse con le vigenti disposizioni legislati-

---

<sup>122</sup> Ivi, p. 820.

<sup>123</sup> Ibidem.

<sup>124</sup> Ivi, p. 818.

ve e neutralizzava, così, dal punto di vista giuridico, qualsiasi argomentazione di carattere razziale.

Il riferimento alla “differenza di razza” iniziava, però, a divenire sempre più esplicito nel linguaggio della giurisprudenza che, con frequenza sempre maggiore, era chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di matrimoni misti. Se nel dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Roma si era preferito parlare di “impossibilità di matrimonio di un italiano con donna abissina”, in una successiva pronuncia della Corte d’Appello di Torino<sup>125</sup>, il riferimento alla differenza razziale diveniva esplicito, mentre la disparità del grado di civiltà veniva quasi completamente accantonata. In questo caso, tuttavia, la conclusione alla quale si giungeva era completamente diversa dalla precedente:

La qualità della razza della madre dei legittimandi non può costituire un caso di impossibilità delle nozze con un nostro cittadino. Poiché la legge non vieta il matrimonio tra persone di razze diverse, qualunque esse siano e l’art. 3 cod. civ. ammette tutti gli stranieri a godere i diritti civili attribuiti ai cittadini, non può sostenersi la incapacità civile di una donna etiopica a contrarre matrimonio con un italiano<sup>126</sup>.

Fu ancora una volta Cucinotta a prendere posizione nei confronti delle problematiche sollevate dalla legittimazione per decreto reale dei figli nati dall’unione di sudditi e cittadini, suggerendo al legislatore l’introduzione, in via legislativa, del divieto di conubi misti. Nell’aprile del 1936, quindi già nel pieno delle riforme politico-amministrative avviate dal governo fascista in territorio coloniale, la Corte d’Appello di Trieste fu chiamata a pronunciarsi su un caso che, pur essendo parzialmente analogo ai precedenti, presentava dei connotati particolari che permisero alla Corte di elaborare una motivazione originale, distante da quelle fino a quel momento utilizzate<sup>127</sup>. Ancora una volta, il ricorrente, un ufficiale dell’esercito, richiedeva la legittimazione per decre-

---

<sup>125</sup> Corte d’Appello di Torino, 17 ottobre 1925, ric. Brielli, in “Il Foro Italiano”, LI (1926), pp. 306-308.

Nel caso in questione, analogamente a quello precedentemente esaminato, il ricorrente Brielli si rivolgeva alla Corte d’Appello per chiedere di essere ammesso ad legittimare per decreto reale i figli nati dalla relazione con una donna etiopica, adducendo come causa di impossibilità alla contrazione del matrimonio la differenza di razza.

<sup>126</sup> Ivi, p. 307. Anche qui la Corte fa riferimento alla sussistenza di ostacoli “assoluti” ed “insuperabili” nella dichiarazione dell’impossibilità di matrimonio.

<sup>127</sup> Corte d’Appello di Trieste, 25 aprile 1936, in “Il Foro Italiano”, LXI (1936), pp. 855-858.

to reale dei due figli nati dall'unione con due donne indigene, adducendo come argomentazione la "differenza razziale"<sup>128</sup>. Nel caso in questione la Corte, pur dichiarando l'impossibilità del matrimonio, affermò la completa irrilevanza delle motivazioni adottate dal ricorrente, per giungere ad individuare le cause di impossibilità non tanto nella "differenza di razza", quanto nell'irreperibilità delle due donne, da un lato, nell'evidente e pratica impossibilità che l'ufficiale, anche qualora le due donne fossero state reperite, potesse contrarre matrimonio con entrambe, dall'altro. Cucinotta, nell'annotare tale sentenza, pur approvando la decisione in sé, giudicava la deliberazione come "veramente singolare", per via dei "forse non felici sforzi di ragionamento per giungere alla soluzione desiderata"<sup>129</sup>. Proprio nel delicato caso della legittimazione dei meticci, la giurisprudenza non poteva assolutamente rimanere ancorata ad argomentazioni in palese contrasto con considerazioni di carattere morale, imposte, peraltro, dalla recente esperienza coloniale; la cieca aderenza alla lettera della legge tradiva, a suo dire, lo spirito dello stesso legislatore del 1865 che, "nel regolare l'istituto della legittimazione dei figli naturali, non aveva certo in mente quella situazione affatto particolare che deriva dalla circostanza di essere i genitori di razze diverse"<sup>130</sup>. L'autore osservava come anche le più recenti riforme avviate oltremare dal governo fascista sembravano guidare in una direzione completamente diversa rispetto a quella seguita dalla Corte e concludeva invocando ancora una volta l'intervento del legislatore affinché provvedesse a definire i problemi sollevati dalla "convivenza delle razze"<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> Il ricorrente, peraltro, si richiamava ad un regolamento del Regio Esercito che impediva agli ufficiali di contrarre matrimonio con un'indigena. La Corte ribatteva che neppure in questo caso si poteva parlare di impossibilità assoluta, essendo sempre consentito che il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla divisa ed agire in qualità di privato cittadino.

<sup>129</sup> CUCINOTTA, ERNESTO, *L'impossibilità del matrimonio nella legittimazione dei meticci*, in "Il Foro Italiano", LXI (1936), pp. 1303-1306, qui p. 1303.

<sup>130</sup> Ivi, p. 1304.

<sup>131</sup> Ivi, p. 1305.

Nello stesso senso si esprimeva Mario Manfredini qualche mese prima della promulgazione del R.D.L. 1728/'38. Segnalando la "coesistenza dei nazionali con gli indigeni" come una delle "questioni giuridiche" di maggior rilevanza, auspicava che si provvedesse, per via legislativa, a "dare un ordinamento al matrimonio misto" ed individuava nella "diversità di razza" un impedimento contenuto nei principi. MANFREDINI, MARIO, *Il diritto imperiale d'Italia*, in "Rivista penale", 1938, pp. 792-804, ivi p. 800.



La promulgazione del R.D.L. 880/'37<sup>132</sup>, con il quale si punivano penalmente le relazioni di indole coniugale tra cittadini e sudditi, avvalorando la tesi di Cucinotta, avrebbe rafforzato gli interventi giurisprudenziali che dichiaravano l'impossibilità dell'esistenza di un vincolo matrimoniale tra italiani ed indigeni<sup>133</sup>. Nell'aprile del 1937, la Corte d'appello per l'AOI, parlando di "impossibilità morale" per i connubi misti e riferendosi chiaramente alla "differenza di colore e di razza" come elemento ostativo alla celebrazione del matrimonio, vedeva rafforzata la propria posizione dal disfavore del legislatore per la convivenza *more uxorio* tra sudditi e cittadini:

Non v'è divieto esplicito di nozze, è vero, ma vietate e represses le relazioni d'indole coniugale con le native appare alla Corte vietato *a fortiori* e per necessaria illazione, ogni vincolo coniugale con esse. Si reprimerebbe il meno, si consentirebbe altrimenti il più<sup>134</sup>.

Era stato già delineato, nelle sue strutture fondamentali, quel sostrato teorico sulla base del quale il legislatore, con il R.D.L. 1728/'38, sarebbe giunto a statuire il generale e perentorio divieto di matrimonio tra "cittadino italiano di razza ariana" e "persona appartenente ad altra razza"<sup>135</sup>: una volta dichiarata la non appartenenza dell'ebreo alla "razza italiana", risultava ad esso applicabile una disposizione che era il frutto dell'elaborazione e delle pressanti richieste della dottrina e della giurisprudenza coloniali italiane. Gli stessi lavori preparatori della legislazione antiebraica rivelano, peraltro, la presenza di un terreno comune sul quale legislazione razziale antiebraica e legislazione razziale coloniale si andavano man mano sviluppando. Nelle bozze del decreto recante i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*<sup>136</sup> era presente anche un articolo sul concubinato che, tuttavia, scompariva nella stesura definitiva e nella versione pubblicata

---

<sup>132</sup> R.D.L. 19 aprile 1937, n. 880, *Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi*, convertito in L. 30 dicembre 1937, n. 2590.

Parallelamente, nelle singole colonie, i governatori provvedevano alla predisposizione di normative che riducessero i pericoli di commistione tra sudditi e cittadini metropolitani, nella vita quotidiana delle colonie. Sul punto, si veda SBACCHI, ALBERTO, *Il colonialismo italiano in Etiopia (1936-1940)*, Milano, Mursia, 1980.

<sup>133</sup> Per un esame degli interventi giurisprudenziali e dottrinali sul nuovo decreto, si veda GABRIELLI, GIANLUCA, *La persecuzione delle « unioni miste » (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, in "Studi piacentini", 20 (1996), pp. 83-140.

<sup>134</sup> Corte d'Appello per l'AOI, 7 agosto 1937, Pollera, in "Rivista giuridica del Medio ed Estremo Oriente", 8-12 (1937), pp. 87-92, qui, p. 92.

<sup>135</sup> Art. 1, R.D.L. 1728/'38.

<sup>136</sup> ACS, MI, DGDR, Affari generali, b. 1, fasc. 3, sfasc. 1, *Testi-Lavori preparatori*.

sulla *Gazzetta Ufficiale*: analogamente a quanto previsto in colonia, si progettava di vietare le relazioni di indole coniugale tra italiani e membri appartenenti alla razza ebraica, sanzionandole penalmente<sup>137</sup>.

### 1.2. *L'ingresso della nozione di "razza" nell'ordinamento coloniale francese: un riferimento per il legislatore italiano?*

L'idea di fissare delle categorie giuridiche sulla base di un criterio che fosse squisitamente razziale<sup>138</sup> non era una prerogativa italiana e lo stesso dibattito aprtosi in Italia attorno alla legittimità dell'impiego della nozione di razza nella regolamentazione dei matrimoni misti e della posizione da attribuire agli individui nati da tali unioni risentiva fortemente delle influenze d'oltralpe, in particolare di quelle provenienti dall'esperienza coloniale francese.

All'inizio degli anni Trenta, Cucinotta, nel suo *Istituzioni di diritto coloniale*, nel cercare una possibile soluzione alle problematiche sollevate dalla regolamentazione dei matrimoni misti e della condizione dei nati da unioni miste, in modo particolare di quella degli individui nati in territorio coloniale da genitori ignoti, si riferiva in maniera indiretta alle recenti acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza francesi in materia<sup>139</sup>. All'attenzione dei giuristi italiani, dunque, si era imposto un modello legislativo

---

<sup>137</sup> Una delle principali ragioni che indussero la Demorazza a provvedere all'eliminazione della disposizione concernente il divieto di relazioni di indole coniugale tra ebrei ed italiani fu costituita dalla necessità di soddisfare almeno una delle richieste della chiesa cattolica che malvolentieri aveva accolto l'introduzione del divieto di matrimoni misti. Tra le problematiche sollevate: la validità dei matrimoni con ebrei convertiti, la sorte dei nati da matrimoni misti ma battezzati, l'equiparazione del matrimonio alla convivenza.

UNGARI, PAOLO, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 226 ss. Una ricostruzione particolareggiata delle disposizioni antiebraiche relative ai matrimoni misti, con particolare attenzione ai rapporti con la chiesa è fornita da CARDOSI, GIULIANA, *Sul confine. La questione dei "matrimoni misti" durante la persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1935-1945)*, Torino, Zamorani, 1998, pp. 143 ss.

<sup>138</sup> Per alcune riflessioni sul trasferimento della nozione di razza in campo giuridico e sull'impiego della stessa come "categoria giuridica", si veda, in particolare, LOCHAK, DANIELE, *La race. Une catégorie juridique?*, in "Mots. Le langage du politique", 33 (1992), pp. 291-303, anche on line <http://www.antirev.org/textes/Lochak92a/>.

<sup>139</sup> CUCINOTTA, *Istituzioni di diritto coloniale*, cit.

che aveva fatto della nozione di razza un concetto giuridico utile alla soluzione del problema dei meticci.

In un suo recentissimo contributo, Emmanuelle Saada, analizzando come nella Francia degli anni '20 si venne lentamente delineando una *question métisse* che dal piano squisitamente sociologico fu trasferita su un piano meramente giuridico, ha esaminato il processo attraverso il quale la nozione "extragiuridica" di razza venne introdotta nella disciplina coloniale francese: il ricorso al concetto di razza si era presentato, agli occhi dei giuristi francesi, come lo strumento maggiormente indicato per definire la disciplina giuridica degli individui nati in colonia da unioni miste, in particolare, per regolamentare il caso estremamente controverso dell'attribuzione della nazionalità francese ai nati in territorio coloniale da genitori ignoti<sup>140</sup>.

Nella dottrina e nella giurisprudenza francesi dei primi decenni del '900, si venne ad aprire un vasto dibattito che portò a concludere che l'impiego di tale nozione rappresentava la soluzione più equa alla questione della regolamentazione della condizione giuridica degli individui nati da unioni miste. Indubbiamente, l'affermazione di questo criterio non fu così semplice e lineare, ma fu piuttosto il frutto delle sofisticate elaborazioni della dottrina giuridica coloniale che finirono, in un secondo momento, con l'imporsi all'attenzione della giurisprudenza e dello stesso legislatore<sup>141</sup>.

La problematica di più difficile soluzione che si era posta all'attenzione dei giuristi era quella della disciplina della condizione giuridica degli individui nati dalle unioni

---

<sup>140</sup> L'autrice mostra come fino agli anni '20 non si potesse parlare di una *question métisse* afferente al piano squisitamente giuridico; fino a quel momento, infatti, essa era rimasta un appannaggio delle organizzazioni filantropiche che da lungo tempo auspicavano la definizione di uno *statut des métis* in grado di garantire una maggiore tutela di quegli individui che non potevano essere ritenuti né veramente francesi né veramente indigeni. SAADA, EMMANUELLE, *Les enfants de la colonie. Les métis de l'Empire français entre sujétion et citoyenneté*, Paris, La Découverte, 2007.

Della stessa autrice, si vedano, *Race and sociological reason in the Republic. Inquiries on the Métis in the French Empire (1908-1937)*, in "International Sociology", 3 (2002), pp. 361-391.

Sul ruolo della razza nella definizione dello statuto giuridico degli indigeni, HÉLÉNON, VÉRONIQUE, *Race, statut juridique et colonisation. Antillais et Africains dans le cadre administratifs des colonies françaises d'Afrique*, in WEIL, PATRICK-DUFOIX, STEPHANE (dirigé par), *L'esclavage, la colonisation, et après...*, Paris, PUF, 2005.

Nell'ambito della storiografia, abbastanza vasta, relative alla condizione dei meticci nel territorio coloniale francese, si rinvia anche a WHITE, OWEN, *Children of the French Empire. Miscegenation and Colonial Society in French West Africa, 1895-1960*, Oxford, Oxford University Press, 2001; ROLLAND, DOMINIQUE, *De sang mêlé. Chroniques du métissage en Indochine*, Bordeaux, Elytis, 2002.

<sup>141</sup> Saada osserva come la categoria giuridica dei *meticci* venne consacrata da una serie di provvedimenti legislativi emanati tra il 1928 ed il 1944. L'autrice traccia quindi una sorta di linea di continuità tra il periodo repubblicano e quello della Francia di Vichy.

miste di indigeno e francese, in particolare dei nati in territorio coloniale da genitori ignoti. Fu proprio a questo proposito che, tra le varie soluzioni prospettate, iniziò a farsi strada e ad imporsi quella elaborata dall'avvocato Henri Sambuc<sup>142</sup> che aveva indicato nella determinazione dell'appartenenza razziale la via più facile e diretta per giungere ad una chiara definizione della posizione giuridica dei nati da genitori ignoti in territorio coloniale.

Occupandosi del territorio indocinese, Sambuc aveva preso in considerazione tre differenti condizioni nelle quali si sarebbero potuti trovare i nati da unioni miste tra indigeno e francese:

- quella di figli legittimi,
- quella di individui nati fuori dal matrimonio,
- quella di nati da genitori ignoti<sup>143</sup>.

Soffermandosi su quest'ultimo complicato aspetto –definito il caso dei “*métis par hypothèse*”<sup>144</sup> – Sambuc osservava:

Nous avons développé cette opinion que, pour savoir si de tels enfants peuvent ou non invoquer l'art. 8, n° 1, du code civil, afin de se dire citoyens français, les tribunaux saisis de la question doivent préjudiciellement, tous les modes de preuve étant admis, déterminer la race des intéressés, et déclarer français, c'est-à-dire citoyens français, tous ceux qui, sans pouvoir établir légalement leur filiation paternelle, pourront cependant prouver, en fait, que l'un de leurs auteurs, leur père, le plus souvent, était français<sup>145</sup>.

Simile affermazione induce a concentrare brevemente l'attenzione su tre particolari aspetti. In primo luogo sull'impiego della nozione di razza che sembra essere estrapolata precipuamente dalle scienze antropologiche e dalle teorie ereditarie; in seconda istanza su due altri elementi, afferenti piuttosto alla tecnica legislativa impiegata: l'assenza di ogni riferimento alla creazione di una categoria intermedia, all'interno della quale

---

<sup>142</sup> SAMBUC, HENRI, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de père français et de mère indigène ou de parents inconnus*, in “Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales”, 1914, pp. 1-12.

Su Sambuc e la sua attività, si veda SAADA, *Les enfants*, cit., pp. 191 ss.

<sup>143</sup> SAMBUC, HENRI, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de père français et de mère indigène ou de parents inconnus*, in “Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales”, XXVI (1923), parte II, pp. 1-6.

<sup>144</sup> Ivi, p. 2.

<sup>145</sup> SAMBUC, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de père français*, 1923, cit., p. 2.

collocare il *meticcio* e la conseguente proposta, fondata sull'assunto della prevalenza del sangue francese su quello indigeno, di ricondurlo alla categoria dei cittadini francesi. Si tratta di soluzioni che si troveranno, paradossalmente, nella legislazione italiana e che segneranno una netta frattura con la disciplina tedesca relativa agli individui nati da unioni miste anche nel caso della legislazione antiebraica. Proprio in relazione a questi tre aspetti si cercherà di fornire brevemente i concetti-chiave e le conclusioni alle quali arrivarono i giuristi francesi nel corso degli '20 e '30 del '900.

Per il Sambuc, l'introduzione della categoria della razza rappresentava, senza ombra di dubbio, la soluzione più equa e di favore per il meticcio. La determinazione dell'appartenenza razziale avrebbe dovuto riposare principalmente sulla valutazione dell'aspetto fisico dell'individuo considerato: una perizia medico-legale avrebbe precisato con chiarezza i caratteri etnici del soggetto in questione, facilitando la determinazione della sua posizione giuridica<sup>146</sup>. Sembrerebbe, quindi, che il giurista facesse espresso riferimento ad un elemento di carattere antropologico e biologico, di immediata evidenza ed in grado di essere provato con maggiore facilità: l'esistenza di differenze razziali rappresentava un dato di fatto che si imponeva con tutta la sua forza all'attenzione dei giuristi e del legislatore.

Considerazioni di carattere antropologico e biologico, dunque, facevano pienamente parte del discorso di Sambuc che, prima di addentrarsi nell'analisi degli aspetti prettamente giuridici, si preoccupava di determinare i caratteri fisici, morali ed intellettivi dei nati da unioni miste, basandosi principalmente sugli assunti della scienza antropologica a lui contemporanea<sup>147</sup>. Egli ne sottolineava le molteplici falle e lacune, criticando fortemente alcuni dati di fatto sui quali l'antropologia si era basata. Proprio a proposito dei caratteri fisici, osservava:

---

<sup>146</sup> SAMBUC, HENRI, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de père français et de mère indigène ou de parents inconnus*, in "Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales", 1914, pp. 1-12.

<sup>147</sup> SAMBUC, *Les métis franco-annamites en Indochine*, in "La Revue du Pacifique", 4 (1931), pp. 194-209 e *Les métis franco-annamites en Indochine*, in "La Revue du Pacifique", 5 (1931), pp. 256-272.

Saada ha osservato come la nozione di razza per i giuristi fosse legata al senso comune, alla percezione visiva, piuttosto che a studi strettamente antropologici. L'autrice utilizza tale concetto per slegare l'impresa coloniale francese da ogni forma di razzismo repubblicano. In senso contrario, si veda REYNAUD PALIGOT, CAROLE, *La république raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930)*, Paris, PUF, 2006.

Nous savons peu de choses à ce sujet. L'anthropologie, jusqu'ici, semble avoir négligé ce problème. Nous ne possédons que des observations isolées, incomplètes, souvent partiales, ou des appréciations générales sans caractère scientifique et formulées a priori. Certains anthropologistes considèrent que le métis humain présente ordinairement une résistance organique imparfaite, une infériorité des forces physique et une fécondité réduite<sup>148</sup>.

Considerazioni analoghe venivano compiute a proposito di quelli che si ritenevano essere i caratteri intellettivi e morali dei nati da unioni miste, intesi dall'antropologia come diretta conseguenza dell'incrocio tra due razze differenti:

Certains savants sont sévères pour les sang-mêlés. Touchant leur valeur intellectuelle et morale. Par le fait de la dualité de leur hérédité dérégulée, disent-ils, les métis sont inaccessibles aux idées de famille, de patrie, d'honneur, de travail, de propriété, d'ordre, de prévoyance qui constituent les fondements d'un ordre social normal. L'insuffisance de leur pouvoir de contrôle sur eux-mêmes leur interdit un grand nombre de qualités<sup>149</sup>.

Simili asserzioni, ampiamente confutabili, a dire di Sambuc, necessitavano di ulteriori approfondimenti e precisazioni e non potevano assolutamente basarsi sulla generalizzazione di casi isolati<sup>150</sup>. Tuttavia, i principi dell'ereditarietà non venivano accantonati, ma semplicemente si auspicava il compimento di ulteriori indagini sul campo per sfatare quei falsi postulati che si erano fino ad allora affermati e consolidati e che si ritroveranno poi, con costanza, nelle argomentazioni impiegate da altri esperti del diritto, anche nel contesto italiano<sup>151</sup>.

---

<sup>148</sup> Ivi, pp. 198-199.

<sup>149</sup> Ivi, p. 201.

<sup>150</sup> “De telles appréciations, pour être convaincantes, devraient, semblablement, être accompagnées de démonstrations précises. Il ne suffirait du reste pas de citer certains faits défavorables aux métis pour être autorisé à généraliser. Des exemples ne sont jamais que des exemples, auxquels le plus souvent il est possible d'opposer des exemples contraires”, SAMBUC, *Les métis franco-annamites en Indochine*, in “La Revue du Pacifique”, 4 (1931), p. 201.

<sup>151</sup> Sambuc smentiva tali assunti, facendo riferimento ad un'inchiesta condotta sul territorio indocinese, dal colonnello Bonifacy, membro della Società di Antropologia di Parigi e dell'Istituto etnografico Internazionale. “Or, les hérédités sont infiniment variables, même chez les races pures, si bien que des enfants issus du même père et de la même mère ont souvent, même dans le jeune âge, des caractères très différents. Dans le cas de métissage, le patrimoine héréditaire de l'enfant est d'autant plus complexe que cet enfant est issu de deux auteurs profondément différents. Rien d'étonnant par suite à ce que les caractères intellectuels et moraux varient également. L'enquête du colonel Bonifacy montre combien il est inexact de poser en thèse générale, ainsi qu'on l'a fait souvent, que les métis n'ont aucune des qualités

La proposta di introdurre il criterio razziale nella soluzione della *question métisse* aveva trovato numerosi fautori tra gli esperti di diritto coloniale. Nel 1927, Solus, nel passare in rassegna le posizioni adottate dalla giurisprudenza francese, individuava nel sistema delineato dal Sambuc quello, indubbiamente, più efficace e precisava in cosa dovesse consistere la determinazione della “razza”: tutti i mezzi di prova erano da considerarsi ammessi e, in assenza di altre indicazioni, il tribunale si sarebbe dovuto pronunciare principalmente sui tratti somatici, “aspect qui, en général, ne trompe point”<sup>152</sup>.

Anche Girault, fortemente polemico nei confronti del criterio della presunzione legale, sulla base del quale si era provveduto a ricondurre in via automatica il nato da genitori ignoti in territorio coloniale alla popolazione indigena, si dichiarava piuttosto incline a determinarne la razza sulla base dell’aspetto fisico. Interrogandosi sulla posizione giuridica da attribuire ai meticci, inoltre, l’autore si dichiarava completamente contrario all’introduzione di una disciplina per i meticci che si collocasse a metà strada tra quella propria del genitore bianco e quella del genitore indigeno, obiettando che simile soluzione sarebbe stata causa di funeste conseguenze<sup>153</sup>.

Osservando come man mano tale proposta si fosse imposta all’attenzione dei tribunali e auspicandone una sua sempre maggiore estensione, Sambuc presentava la soluzione da lui ideata come quella maggiormente equa e, al contempo, giuridicamente fondata: per il giurista non sarebbe stato legittimo ricondurre alla popolazione indigena colui che era in grado di dimostrare che discendeva da padre francese.

Così, veniva salutata con estremo favore da parte della dottrina coloniale la promulgazione del decreto del 4 novembre 1928 per il territorio dell’Indocina con il quale si era accordata la medesima importanza alla nazionalità presunta del padre naturale ignoto e alla nazionalità certa del padre naturale: si concedeva agli individui nati in territorio coloniale da genitori ignoti la possibilità di provare con tutti i mezzi possibili che il

---

des deux races auxquelles ils se rattachent et qu’ils réunissent tous le défauts” ; SAMBUC, *Les métis franco-annamites en Indochine*, in “La Revue du Pacifique”, 4 (1931), p. 204-205.

<sup>152</sup> SOLUS, HENRY, *Traité de la condition des indigènes en droit privé*, Paris, Recueil Sirey, 1927, p. 84.

<sup>153</sup> GIRAULT, ARTHUR, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, Paris, Recueil Sirey, 1929, pp. 520 ss.

padre apparteneva alla “razza francese”, privilegiando, tra i mezzi di prova, i caratteri fisici, il nome dell’individuo, l’educazione e la cultura, la sua situazione nella società<sup>154</sup>.

Mentre la soluzione del Sambuc andava imponendosi con forza all’attenzione del legislatore, in seno alla dottrina si continuò a lungo a dibattere sugli elementi che avrebbero dovuto essere utilizzati nella determinazione dell’appartenenza razziale e, del resto, le stesse osservazioni di Sambuc attorno allo stato degli studi antropologici, precedentemente citate, mostrano bene come, anche all’indomani dell’intervento del legislatore relativo al territorio indocinese, il problema della regolamentazione della condizione dei nati da genitori ignoti fosse ancora ben lontano dall’essere risolto con chiarezza. Su questo punto, peraltro, nel 1932, si soffermava lungamente Mazet, nel suo lavoro di tesi di dottorato<sup>155</sup>. Il giurista si interrogava sulle modalità che il Tribunale avrebbe dovuto seguire nella determinazione della razza del nato da ignoti in territorio coloniale e, con riferimento alla proposta di Sambuc, prestava un’attenzione particolare agli studi di Silva Telles, docente presso la Scuola di Medicina tropicale di Lisbona: il colore della pelle, soprattutto, poteva essere ritenuto l’indizio di fondamentale importanza nell’individuazione del meticcio.

Un altro dato essenziale emerge dal dibattito dottrinale francese, del quale come visto, Girault si era fatto promotore e sostenitore: l’assoluta volontà di non dar vita a categorie intermedie, manifestata dalla maggior parte degli esperti di diritto coloniale. Proprio riferendosi a questo particolare aspetto, Saada ha parlato di “razzismo inclusivo”, facendo riferimento al fatto che la nozione di “razza” non fu introdotta per negare ai meticci la nazionalità francese, ma al contrario per sottolineare l’illogicità di quelle so-

---

<sup>154</sup>Due differenti progetti di legge furono messi in piedi a partire dal 1926. Il Governatore generale dell’Indocina incaricò il dipartimento delle colonie di redigere un progetto di decreto-legge per regolamentare la questione dei nati da genitori ignoti. Nel frattempo, un contro progetto veniva elaborato dal preside della facoltà di Poitiers e sottomesso al parere dei suoi colleghi Audinet, Savatier e Solus, per poi essere presentato al *Conseil superier des cololnies* il 1 dicembre 1926. Il testo in questione si era adeguato alle più recenti tendenze giurisprudenziali a proposito dei meticci. Il primo articolo faceva espressamente riferimento alla razza, mentre l’art. 2 stabiliva che essa potesse essere provata con ogni mezzo. A tale progetto, il consiglio di Stato e la colonia apportarono varie modifiche che trovarono posto nel decreto definitivo del 4 novembre 1928. La stessa disciplina fu poi estesa ai territori dell’Africa Orientale Francese e in Madagascar. SAMBUC, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de parents inconnus*, in “Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales”, 1929, pp. 2-8 ; MAZET, JACQUES, *La condition juridique des métis dans les possession françaises (Indochine – Afrique Occidentale Française – Madagascar)*, Tesi di dottorato discussa a Parigi il 30 maggio 1932, Paris 1932. pp. 50 ss.

<sup>155</sup> MAZET, JACQUES, *La condition juridique des métis*, cit.



luzioni che facevano del meticcio un indigeno o una terza via. Del resto, la dottrina aveva avuto ripetutamente occasione di intervenire a sfavore di queste ultime due soluzioni. Lo stesso Sambuc lo ricordava costantemente e definiva come “problème irritant” quello dello “statut des demi-français”<sup>156</sup> ed interrogandosi sulla possibilità che il decreto del 1928 avesse introdotto una terza categoria, osservava che ciò non poteva essere assolutamente desunto, dal momento che l’intervento del legislatore era inteso a consacrare in un testo legislativo i più recenti interventi giurisprudenziali.

Mazet, interrogandosi attorno alla posizione giuridica che si sarebbe dovuta attribuire al meticcio, definito chiaramente come “produit d’un croisement de sujets de races différentes”<sup>157</sup>, sosteneva che sarebbe completamente illogico assimilare, in via automatica, la sua condizione giuridica a quella dei sudditi coloniali. Occupandosi principalmente del caso del Madagascar, l’autore individuava un problema fondamentale nell’assenza di una definizione legale di meticcio e lanciava la sua proposta che, ancora una volta, connettendosi a quella del Sambuc e alle recenti soluzioni legislative, si incentrava proprio sulla determinazione dell’appartenenza razziale e faceva espressamente riferimento al criterio del vincolo di sangue:

Pourquoi ne pas avoir fait intervenir le « facteur race » qui semble bien être cependant à la base de la conception commune de l’autochtone. La descendance, l’origine, la naissance, ne sont que des éléments qui en découlent. A notre point de vue, ce qui caractérise l’indigène pur c’est avant tout le lien de sang qui le rattache à des ascendants de race strictement locale<sup>158</sup>.

Una volta individuato fisicamente il meticcio, si sarebbe potuto parlare del suo status giuridico:

Le métis se trouve en quelque sorte placé entre deux pôles d’attraction qui exercent leurs forces sur lui: le statut de citoyen ou

---

<sup>156</sup> Nel suo articolo del 1923, Sambuc affermava in via preliminare, con riferimento al territorio dell’Indocina: “Il n’y a pas en Indo-Chine, ni dans les autres colonies françaises, de statut intermédiaire entre celui du citoyen français et celui du sujet ou du protégé français. Par suite, les enfants sans filiation établie, nés en Indo-Chine, doivent être tenus, soit pour citoyens français, soit par sujets ou protégés français”. SAMBUC, *De la condition légale des enfants nés en Indo-Chine de parents inconnus*, 1923, cit., p. 1.

<sup>157</sup> MAZET, *La condition juridique des métis*, cit., p. 32.

<sup>158</sup> Ibidem.

d'assimilé et le statut d'indigène. Doit-on en conclure qu'il faut lui réserver un statut spécial intermédiaire? Nous ne le pensons pas et, cependant, certains auteurs l'on soutenu<sup>159</sup>.

Mazet si riferiva, in maniera particolare, a quanto era stato affermato nel 1911 in occasione dell'incontro di esperti di diritto coloniale tenutosi presso l'Istituto Coloniale internazionale di Bruxelles da alcuni giuristi. In questa sede, alcuni studiosi, in modo particolare i rappresentanti dei Paesi Bassi e della Germania, avevano sostenuto che i meticci non potevano essere considerati una vera e propria razza, rilevando che, nel corso dei tempi, la loro discendenza si sarebbe potuta facilmente ricondurre ad una delle due razze dalle quali discendevano.

La creazione di una categoria intermedia rispondeva, secondo Mazet, ad interessi squisitamente politici propri delle popolazioni colonizzatrici e si riallacciava al punto di vista di Girault, maggiormente rispondente alla "voce dell'equità": il fenomeno del meticcio doveva essere considerato come il frutto dei capricci degli europei e la creazione di una categoria giuridica specifica sarebbe stata completamente fuori luogo, in quanto non avrebbe fatto altro che rendere questi individui completamente avulsi tanto dalla popolazione indigena, quanto da quella metropolitana.

Da tale ferma posizione, derivava l'evidente conseguenza che al meticcio si sarebbe dovuto applicare lo statuto dell'indigeno o quello del cittadino<sup>160</sup>. L'autore, di fatti, domandandosi se al meticcio dovesse essere applicato lo statuto di cittadino o, piuttosto, quello di indigeno, concludeva per la scelta del primo, osservando come diritto francese rappresentasse il diritto dei colonizzatori, più civili rispetto alle popolazioni indigene. Del resto, lo statuto dell'indigeno non poteva essere considerato che un'"eccezione", essendo nato come deroga al principio di uguaglianza degli individui davanti la legge. Neppure in questo caso, tuttavia, considerazioni di carattere meramente biologico esulavano dalle argomentazioni dei giuristi: l'attribuzione della qualità di cittadino ai meticci riposava anche, e soprattutto, sull'incontestabile presenza di sangue francese nelle loro

---

<sup>159</sup> Ivi, p. 33.

<sup>160</sup> Ivi, p. 37. La posizione dell'autore era particolarmente decisa, da questo punto di vista: la creazione di una categoria a metà strada tra i cittadini ed i sudditi avrebbe prodotto soltanto dei danni irreparabili: "Une classe de métis serait, sans exagérer le virus destructeur que nous ferions germer dans notre empire colonial".

vene e sulla presunta superiorità che ad esso si sarebbe dovuta attribuire rispetto al sangue indigeno:

Il faut avoir devant les yeux la nécessité qu'impose la fierté d'une race : celle de ne laisser perdre aucune goutte de sang national : n'en coulerait-il qu'une seule dans les veines de l'enfant, celle-là anoblit toute les autres et contrait<sup>161</sup>.

### *1.3. Note sul successo delle tesi di Sambuc in Italia.*

La tesi del Sambuc incontrò un diffuso successo in Italia e sembrò essere accolta con grande favore dalla più accreditata dottrina giuridica coloniale<sup>162</sup>. Certamente le sue proposte, in un contesto completamente altro rispetto a quello della Francia repubblicana, vennero usate in maniera differente, o meglio, si potrebbe osservare, i medesimi meccanismi e le medesime proposte furono avanzate al fine di scorporare i nati da unioni miste dalla popolazione italiana e per il perseguimento di obiettivi diametralmente opposti a quelli perseguiti in territorio coloniale francese ed in linea con la politica razziale che il governo fascista aveva avviato.

Come si è avuto modo di premettere nel precedente paragrafo, non fu soltanto il ricorso al criterio meramente razziale ad accomunare la soluzione italiana a quella francese, ma – aspetto questo rilevantissimo – l'idea di non dar vita a categorie intermedie tra quella dell'indigeno e del cittadino che aveva rappresentato uno dei punti fermi del dibattito francese e, in Italia, aveva trovato tra i suoi maggiori sostenitori proprio Cucinotta. Nei contributi dei giuristi italiani, dunque, non era raro che venisse evocata una forte affinità tra la disciplina italiana e quella francese, ricordando, al contempo, come la co-

---

<sup>161</sup> MAZET, *La condition juridique des métis*, cit., p. 112.

<sup>162</sup> CUCINOTTA, *La prova della razza*, in "Rivista delle colonie italiane", 9 (1934), pp. 743-751; PARPAGLILO, ADOLFO, *La nuova legge organica per l'Eritrea e la Somalia*, in "Rivista delle colonie italiane", 5 (1934), pp. 349-361.

siddetta “prova della razza”, istituto di prevalente elaborazione giurisprudenziale, fosse stata compiutamente definita proprio nel diritto francese<sup>163</sup>.

Sebbene la definizione della condizione giuridica dei “meticci” avesse occupato la dottrina coloniale italiana sin dall’inizio del processo di colonizzazione ed una specifica normativa fosse stata elaborata con il codice civile eritreo<sup>164</sup>, fu con l’*Ordinamento organico per l’Eritrea e la Somalia* del ’33 che si diede un primo inquadramento normativo al fenomeno del “meticciato”: pur non impiegando esplicitamente il termine “meticci” e continuando a prevedere la cittadinanza italiana per i nati in Eritrea o in Somalia fuori dal matrimonio che fossero stati riconosciuti o legittimati dal genitore cittadino, il legislatore riconduceva alla condizione di sudditanza i nati da padre ignoto e madre eritrea o somala e i nati da genitori ignoti in territorio eritreo o somalo<sup>165</sup>. Soluzione questa che lasciava intravedere la tendenza del legislatore, sostenuto e insistentemente incitato dalla giurisprudenza e dalla dottrina coloniale, a collocare i nati da unioni miste nella categoria della sudditanza.

Agli occhi della dottrina, che da lungo tempo invocava un intervento legislativo che prendesse in seria considerazione la condizione dei nati da genitori ignoti, tale nuova disposizione rappresentava un indubbio passo in avanti<sup>166</sup>. Cucinotta, in particolare, vi vedeva realizzata la proposta che egli stesso aveva già compiutamente formulato qualche anno addietro e che, peraltro, era stata impiegata nel codice civile eritreo<sup>167</sup>: “la via migliore” per giungere ad un inquadramento giuridico della condizione dei nati da genitori ignoti veniva individuata dal giurista nella concessione della ricerca della paternità o, meglio ancora, nella “dimostrazione della razza alla quale il meticcio appartiene, con tutti i mezzi di prova scritta o testimoniale od anche mediante presunzioni”<sup>168</sup>. Ciò avrebbe permesso di considerare il meticcio cittadino italiano nel caso in cui “per i caratteri fisici” fosse stato riconosciuto di razza simile a quella italiana; al contrario sa-

---

<sup>163</sup> BORSI, *Principi di diritto coloniale*, cit.

<sup>164</sup> Sul punto, si veda SÒRGONI, *Parole e corpi*, cit.

<sup>165</sup> R.D.L. 999/’33, art. 15 e 19.

Nelle unioni legittime, prima dell’interdizione completa del matrimonio tra membri appartenenti a razze differenti, i nati da unioni miste seguivano lo *status civitatis* del padre, secondo quanto previsto dalla L. 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza.

<sup>166</sup> Per un resoconto sull’intensità del dibattito nella dottrina coloniale italiana, si veda DEL MONTE, EUGENIO, *Genesi e sviluppo del meticcio in Eritrea*, in “Rivista delle colonie”, 7 (1937), pp. 833-867.

<sup>167</sup> CUCINOTTA, *La prova della razza*, in “Rivista delle colonie italiane”, 9 (1934), pp. 743-751.

<sup>168</sup> CUCINOTTA, *Istituzioni*, cit., p. 179.

rebbe stato lasciato “nella condizione di suddito coloniale”<sup>169</sup> qualora fosse stato riconosciuto il contrario. Difatti, l’art. 17 del R.D.L. 999/’33 stabiliva che il nato nell’Eritrea e nella Somalia da genitori entrambi ignoti fosse dichiarato cittadino italiano quando “i caratteri somatici” ed “altri eventuali indizi” facessero fondatamente ritenere che i genitori appartenevano alla “razza bianca”<sup>170</sup>. Qualora, invece, dai risultati della cosiddetta “prova della razza” fosse emerso che si trattava di un meticcio, avente un genitore “di razza bianca”, si prevedeva, in capo ad esso, la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana al raggiungimento del diciottesimo anno di età ed in presenza di alcuni precisi requisiti<sup>171</sup>.

Come si evince dal disposto legislativo, si trattava di una disciplina, per molti versi, affine a quella adottata qualche anno prima dalla Francia nelle colonie dell’Africa Orientale Francese, della Martinica, dell’Indocina<sup>172</sup>. Cucinotta, in un suo articolo comparso nel 1934, quindi dopo l’introduzione nel sistema italiano di quella che lo stesso giurista designava come “prova della razza”, si sforzava di dimostrare preliminarmente come l’impiego della nozione di razza in campo giuridico non fosse poi una novità introdotta dal legislatore italiano: al di là delle recenti disposizioni tedesche, finalizzate alla tutela della razza ariana, riferimenti espliciti all’elemento razziale si ritrovavano anche nelle legislazioni di altri paesi. Il giurista citava in nota alcuni studi di sociologi ed antropologi francesi attorno alle tematiche razziali e dichiarava esplicitamente:

Ma dove il concetto giuridico di razza si trova, in modo identico e per lo stesso fine per il quale è stato accolto dal nostro legislatore, è nella legislazione coloniale francese. Fra i tanto sistemi che i giuristi francesi avevano, in questi ultimi anni, proposto per risolvere il problema della condizione giuridica dei figli di genitori ignoti e dei meticci, ben più grave nelle colonie francesi che nelle nostre,

---

<sup>169</sup> Ibidem.

<sup>170</sup> Proprio nell’esplicito impiego del termine “razza”, Sòrgoni individua il carattere innovativo di tale decreto. Tra gli altri esperti di diritto coloniale che salutarono con entusiasmo la nuova legge organica anche Borsi, Sertoli Salis e Parpagliolo.

<sup>171</sup> Il richiedente veniva ammesso al godimento della cittadinanza italiana dal giudice della colonia, con ordinanza motivata nel caso in cui dai caratteri somatici risultasse che uno dei genitori era di razza bianca, non fosse poligamo, non fosse condannato per delitti politici, avesse superato l’esame di promozione alla terza classe elementare, possedesse un’educazione prettamente italiana. R.D.L. 999/’33, art. 18.

<sup>172</sup> Si trattava del decreto del 4 novembre 1928 per l’Indocina, del decreto del 5 settembre 1930 per l’AOF, del decreto del 21 luglio 1931 per il Madagascar. Si veda CUCINOTTA, *La prova della razza*, cit., p. 744.

quello elaborato dal Sambuc accoglieva come elemento fondamentale la razza<sup>173</sup>.

Addentrandosi nel commento della nuova legge e prendendo in esame le modalità attraverso le quali il giudice sarebbe dovuto giungere alla determinazione dell'appartenenza razziale dell'individuo di volta in volta considerato, Cucinotta sosteneva nuovamente il proprio punto di vista attraverso il riferimento alle teorie di Sambuc e Solus che avevano già ampiamente mostrato la loro efficacia in territorio francese.

La disciplina italiana, che si andava via via definendo e perfezionando, manifestava chiaramente come la volontà del legislatore fosse indirizzata nel senso di rendere sempre più drastica la demarcazione tra sudditi e cittadini metropolitani. Dal confronto tra il testo del 1933 con l'*Ordinamento organico per l'impero dell'AOI*, emanato soltanto tre anni dopo, emerge facilmente l'intenzione del legislatore di complicare le condizioni di accesso alla cittadinanza italiana da parte delle popolazioni indigene, accompagnata da una progressiva tendenza a collocare i meticci di preferenza nella categoria dei sudditi.

Nel R.D.L. 1019/'36, infatti, non si contemplava più l'ipotesi che il nato da genitori ignoti potesse, in presenza di caratteri ed indizi tali da far fondatamente ritenere che uno dei genitori fosse di razza bianca, acquistare la cittadinanza italiana una volta raggiunto il 18° anno di età e lo si confinava, dunque, in via definitiva nella categoria dei sudditi coloniali; allo stesso modo, si eliminava la possibilità, in capo al genitore cittadino, di domandare la legittimazione di figli nati fuori dal matrimonio dall'unione di cittadini con sudditi coloniali, con l'evidente conseguenza che ai nati da unioni extraconiugali tra suddito e cittadino veniva radicalmente e definitivamente negato l'accesso alla cittadinanza, contemplato dall'articolo 19 del testo del 1933<sup>174</sup>.

Proprio a proposito della mancata riproduzione di quelle disposizioni, nel curare la voce *Impero di Etiopia*, nel "Nuovo Digesto Italiano", il professor Gaspare Ambrosini, ordinario di diritto coloniale presso l'ateneo romano, rilevava come il decreto del '36 fosse chiara espressione dell'obiettivo perseguito dal governo di rendere più stringenti le condizioni di accesso alla cittadinanza: nel silenzio della legge, a tutti i meticci nati nel territorio dell'AOI da genitori ignoti si sarebbe dovuta applicare la regola generale,

---

<sup>173</sup> CUCINOTTA, *La prova della razza*, cit., p. 745.

<sup>174</sup> L. 6 luglio 1933, n. 999, *Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia*, art. 18-19-20.

riconducendoli alla categoria dei sudditi<sup>175</sup>. Allo stesso modo, Sertoli Salis, pur comprendendo le ragioni della dottrina che criticava la scelta operata dal legislatore, osservava:

L'abrogazione pura e netta delle disposizioni riguardo ai meticci (...) è ad ogni modo la decisa espressione della volontà del legislatore di impedire per quanto possibile sulla terra conquistata per l'impero del lavoro italiano gli incroci di razza, decisione alla quale non ci si saprebbe non inchinare<sup>176</sup>.

Dello stesso tenore le osservazioni di Borsi del '38 che, dichiarando abrogate le disposizioni del '33 non espressamente richiamate dal legislatore, spiegava che quella decisione scaturiva dalla "necessità di salvare la purezza della stirpe, non solo cancellando norme che potevano sembrare favorevoli alle unioni miste, ma anche emanando disposizioni repressive del cosiddetto «madamismo», cioè della più comune fra esse"<sup>177</sup>.

La forte affinità tra le strutture e i meccanismi che presiedevano all'elaborazione e al perfezionamento della politica di separazione coloniale con quelli che, invece, erano alla base della legislazione antiebraica si palesavano proprio nelle scelte operate dal legislatore nel definire la disciplina applicabile ai nati dalle unioni miste. Il R.D.L. 1728/'38 aveva accolto quella soluzione elaborata dalla Demorazza che, come visto, aveva voluto evitare di introdurre categorie intermedie tra quelle dell'ebreo e dell'italiano e, sulla base di criteri sussidiari, aveva provveduto, piuttosto, a ricondurre i nati da matrimonio misto ora all'una ora all'altra categoria.

L'esigenza di non dar vita ad una terza via aveva trovato la propria espressione, ancora incompiuta nel momento in cui fu avviata la politica antiebraica, nel discorso giuridico coloniale. Dalle riforme avviate dal legislatore nella prima metà degli anni Trenta e culminate nella promulgazione del R.D.L. 1019/'36 si evince chiaramente come sia ben lontana dall'idea del legislatore italiano la creazione di una categoria intermedia tra quella dei sudditi e dei cittadini. Del resto, la dottrina e la giurisprudenza coloniali italiane non avevano mai preconizzato simili soluzioni, fatta eccezione per alcune posizio-

---

<sup>175</sup> AMBROSINI, GASPARE, *Impero d'Etiopia (dell'AOI)*, in "Nuovo Digesto Italiano", IV (1938), pp. 737-756.

<sup>176</sup> SERTOLI SALIS, RENZO, *Sulla sudditanza dell'A.O.I.*, in "Rivista delle colonie italiane", 10 (1936), pp. 1097-1103, qui p. 1101.

<sup>177</sup> BORSI, *Principi*, cit., p. 243.

ni più estreme espresse da alcuni studiosi di diritto coloniale. Si pensi, ad esempio, alla proposta avanzata da Mario Manfredini di adottare in territorio coloniale italiano delle disposizioni analoghe a quelle tedesche, al fine di risolvere in maniera decisa e drastica il problema delle unioni miste e quello ad esso connesso del *meticcio*<sup>178</sup>.

Indubbiamente, i criteri che presiedevano alla definizione della posizione giuridica dei nati dall'unione di italiano ed ebreo e quelli che invece erano posti alla base della definizione della condizione giuridica dei nati da unioni miste in colonia venivano adattati alle specificità dei due singoli casi: se per i primi la professione religiosa giocava un ruolo di rilievo, per i secondi era prevalentemente lo *ius sanguinis* a fungere da fondamentale criterio guida<sup>179</sup>.

Dalla definizione del nato da unioni miste di “cittadino italiano appartenente alla razza ebraica” e “cittadino italiano” emerge chiaramente come la soluzione legislativa si basò sullo stesso identico principio del non dar vita ad una categoria di *Mischlinge*, così come era accaduto nella legislazione nazionalsocialista. Certamente i criteri che presiedevano all'individuazione dell'ebreo nato da unioni miste andavano al di là di quello strettamente razziale, così come certamente non fu mai utilizzato per costoro, da parte del legislatore italiano, il termine “meticci”.

Occorre osservare come, paradossalmente, nel caso della legislazione antiebraica venne impiegato proprio quel principio, sul quale già si è avuto modo di soffermarsi nel corso del capitolo precedente, della superiorità del sangue italiano su quello ebraico. Principio caro ai giuristi francesi degli anni '20, utilizzato ed applicato nella disciplina della condizione dei meticci. Le argomentazioni impiegate dalla Demorazza<sup>180</sup> per giustificare la soluzione italiana al problema della disciplina dei nati dall'unione di ariano ed ebreo, vale a dire l'affermazione della prevalenza del “sangue italiano” su quello ebraico, non sembrerebbero poi così distanti dalle osservazioni che Mazet aveva compiuto

---

<sup>178</sup> MANFREDINI, MARIO, *Razzismo, matrimonio e legittimazione della prole*, in “Rivista di diritto coloniale”, 2-3-4 (1938), pp. 356-366

<sup>179</sup> Per quel che concerneva la condizione dei nati da matrimoni misti, l'art. 8 del R.D.L. 1728/38, alla lettera d, stabiliva: “è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo”. Nel caso dei figli nati da madre ebrea e padre ignoto operava l'automatica riconduzione alla razza ebraica.

<sup>180</sup> ACS, MI, DGDR, Affari Generali, b. 1, fasc. 1, sfasc. 1.



to nel momento in cui si era soffermato ad analizzare le ragioni della “non-indigénité des métis”<sup>181</sup>.

## **2. Del rapporto di osmosi tra legislazione antiebraica e legislazione razziale coloniale.**

### *2.1. Il perfezionamento del criterio dello ius sanguinis: sulla sovrapposizione dei differenti statuti personali.*

Il forte legame tra legislazione razziale e politica imperiale, suggerito dal Gran Consiglio nell’ottobre del ’38, diveniva un elemento fondamentale ed imprescindibile nel prosieguo dei lavori del legislatore italiano che, seppur mostrando di tener ben presenti le indubbe differenze che correivano tra la disciplina della condizione dei “cittadini italiani di razza ebraica” e delle popolazioni residenti nei territori d’oltremare, sembrò non perdere mai di vista quella dichiarata unitarietà del problema razziale in Italia. Tra la politica antiebraica e quella razziale coloniale si era venuto ad instaurare un rapporto di osmosi tale da far apparire completamente inimmaginabile l’idea di disciplinare uno dei due settori senza tenere in considerazione quello contiguo e le conseguenze che nello stesso si producevano, soprattutto a livello definitorio.

Non è un caso, a mio avviso, se negli inventari relativi alla *Direzione Generale per la Demografia e per la Razza* si ritrova traccia di alcuni fascicoli – che purtroppo non sono stati versati – riguardanti proprio la politica razziale condotta in territorio coloniale<sup>182</sup>. Non solo, nel ’39 si era provveduto ad istituire presso il Ministero dell’Interno una commissione di studio per l’elaborazione di un testo unico delle leggi razziali, attraverso il quale operare una sistemazione organica della congerie di provvedimenti fino a

---

<sup>181</sup> MAZET, *La condition juridique des métis*, cit., pp. 32 ss.

<sup>182</sup> Si veda l’inventario 13/67, relativo alla Divisione razza (1938-’43), nel quale sono indicati, per l’esattezza i seguenti fascicoli: fasc. 20: XII “Comitati, colonie, conferenze, leghe, chiesa valdese” (fascicolo segnalato come mancante); fasc. 20: XII “Precedenti legislativi razziali”; fasc. 21: XVII “Madamismo, espulsione connazionali dall’AOI”.

quel momento emanati, tanto in metropoli quanto in colonia, in materia razziale<sup>183</sup>. In una relazione al Consiglio dei Ministri, datata 8 settembre 1940 e firmata dall'allora Ministro dell'Interno Buffarini Guidi, si chiarivano in questi termini le ragioni che avevano indotto ad avanzare quella particolare proposta:

La pratica applicazione di tutte le suindicate disposizioni e la complessità dei rapporti personali, famigliari e sociali su cui le stesse interferiscono ha posto in rilievo la necessità di procedere anzitutto al loro coordinamento per eliminare difformità sia pure formali conseguenti all'adozione delle disposizioni stesse in periodi di tempo diversi e con provvedimenti separati. Ma oltre all'esigenza di coordinarle è apparsa anche improrogabile quella di ritoccarle ed integrarle con opportune aggiunte e modificazioni per perfezionare il nostro sistema legislativo razziale<sup>184</sup>.

Dopo il 1938, così, alcuni giuristi, indubbiamente quelli maggiormente allineati con il regime e particolarmente convinti della necessità impellente di una politica finalizzata alla difesa della razza italiana, si adoperarono per offrire un sostegno teorico al processo di progressivo perfezionamento della legislazione razziale, in maniera tale da garantire una perfetta sintonia tra l'aspetto metropolitano e quello coloniale del medesimo problema ed una maggiore armonizzazione delle disposizioni legislative. Tra i differenti *status*, introdotti dal legislatore in metropoli e in colonia, si veniva a creare una forte sovrapposizione che poneva non pochi problemi di carattere definitorio.

Fu, dunque, in questo preciso contesto che si poté assistere ad un contributo, questa volta diretto e cosciente, della dottrina coloniale italiana alla politica antiebraica e razziale. Alcuni giuristi, così, intrapresero uno sforzo classificatorio, finalizzato alla definizione di precise categorie giuridiche in funzione di un criterio strettamente razziale e alla gestione dei possibili problemi che la sovrapposizione di tali categorie avrebbe potuto ingenerare tanto a livello legislativo, quanto a livello interpretativo ed applicativo.

---

<sup>183</sup> La notizia relativa alla presenza di tale fascicolo è fornita da Sarfatti, SARFATTI, MICHELE, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000, p. 151, nota 145. Tra i faldoni del Ministero delle Finanze, è conservato il fascicolo relativo all'*Istituzione di una commissione studio per il Testo Unico Leggi Razziali*. ACS, MF, DGCT, Servizio beni ebraici, b. 18, fasc. 1.

<sup>184</sup> *Schema di disegno di legge che autorizza il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni emanate ed emanande in materia razziale*, in ACS, MF, DGCT, Servizio beni ebraici, b. 18, fasc. 4.

Nel 1939, si pubblicava, a cura della “Scuola di Mistica Fascista”, una raccolta dei testi legislativi razziali. Nella lunga introduzione, il professore Renzo Sertoli Salis si soffermava in maniera accurata sui differenti statuti personali che erano stati introdotti nel corso degli anni Trenta in territorio coloniale e metropolitano, riconducendoli nell’alveo del più ampio problema del rapporto tra criterio razziale e cittadinanza.

Come si è già avuto modo di osservare, Sertoli Salis sosteneva che, nel processo di attribuzione della cittadinanza, si dovesse assegnare al criterio dello *ius sanguinis* un ruolo di fondamentale importanza, mentre quelli dello *ius loci* e dello *ius connubii* avrebbero dovuto rivestire una funzione marginale e semplicemente sussidiaria: un principio consolidato dell’ordinamento giuridico fascista era costituito, a dire dell’autore, dall’attribuzione di uno *status civitatis* differente a seconda dell’appartenenza razziale. Sulla base di queste preliminari constatazioni, l’autore si soffermava ad esaminare i differenti *status civitatis* che fino a quel momento erano stati creati dalla legislazione fascista. Nel 1939, era possibile distinguere cinque differenti “statuti politici”: quello di “cittadino italiano di razza ariana”, “cittadino italiano musulmano”, “cittadino italiano di razza ebraica”, “cittadino italiano delle isole dell’egea” e “suddito dell’Africa Orientale Italiana”<sup>185</sup>.

Muovendo dall’analisi delle disposizioni contenute nel R.D.L. 1728/’38, l’autore operava, in maniera esplicita, un’analogia tra la condizione del “cittadino italiano di razza ebraica” e quella del “suddito”, giungendo ad intitolare un paragrafo del suo articolo proprio *L’ebreo come suddito*<sup>186</sup>. Egli osservava come il settore nel quale la menomazione giuridica dell’ebreo si mostrava con maggior evidenza fosse proprio quello del godimento dei diritti politici: non solo l’ebreo era esentato dal servizio militare ma gli era assolutamente vietata l’iscrizione al P.N.F. Trattandosi, a suo avviso, di due funzioni indissolubilmente legate allo stato della cittadinanza *optimo jure*, la posizione giuridica del “cittadino italiano di razza ebraica” finiva con l’avvicinarsi moltissimo a quella del “cittadino italiano delle isole egee”: non godendo più a pieno dei diritti politici, lo *status civitatis* dell’ebreo italiano sarebbe stato sostanzialmente assimilabile a quello di un suddito permanente dello stato italiano.

---

<sup>185</sup> Introduzione di SERTOLI SALIS, RENZO a *Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione)*, Roma, Quaderni della Scuola di Mistica Fascista 1939, pp. 31-32.

<sup>186</sup> Introduzione di SERTOLI SALIS, RENZO a *Le leggi razziali italiane*, cit., pp. 24 ss.

La tendenza ad assimilare la condizione dell'ebreo italiano a quella del suddito coloniale fu manifestata anche da Carlo Costamagna, deputato del Parlamento e Consigliere della Corte di Cassazione, in occasione dell'incontro del Comitato giuridico italo-tedesco tenutosi a Vienna nel 1939. Dopo essersi premurato di sottolineare come il fascismo avesse provveduto ad operare una distinzione tra italiani regnicoli ed italiani non regnicoli, introducendo una specifica legislazione che limitasse i rischi derivanti dall'unione degli italiani con "razze esterne alla civiltà europea"<sup>187</sup>, Costamagna continuava chiarendo che la tutela della razza in territorio metropolitano era stata svolta mediante la previsione di "uno speciale statuto giuridico" che comportava l'incapacità dell'ebreo "a compiere il servizio militare, ad assumere impieghi pubblici, ad esercitare imprese interessanti il servizio dello Stato"<sup>188</sup>: con il R.D.L. 1728/38, si era provveduto, dunque, a definire "la figura (...) del suddito italiano di razza ebraica, attribuendo ad esso uno statuto giuridico di semplice soggezione"<sup>189</sup>, in tutto simile a quello delle popolazioni indigene.

I differenti statuti personali, creati nel corso degli anni Trenta dal legislatore fascista, sulla base del progressivo rafforzamento del principio dello *ius sanguinis*, divenivano, per i giuspubblicisti italiani, il materiale su cui lavorare per raggiungere un più organico inserimento del criterio razziale nell'ordinamento giuridico italiano.

Così, Sertoli Salis avanzava la propria proposta, avente ad oggetto alcuni aggiustamenti legislativi, dando per scontato che la legislazione antiebraica metropolitana trovasse la propria applicazione anche nei territori d'oltremare<sup>190</sup>. Ecco che l'autore, dopo aver individuato quali fossero i "soggetti di razza non ariana nei territori d'oltremare", sosteneva che sarebbe stato quanto mai opportuno sdoppiare la condizione del cittadino italiano libico e di quello delle isole italiane dell'Egeo, tenendo in conside-

---

<sup>187</sup> COSTAMAGNA, CARLO, *Italienisches Referat*, in SOMMA, ALESSANDRO, *I giuristi e l'Asse*, cit., p. 587.

<sup>188</sup> *Ivi*, p. 588.

<sup>189</sup> *Ibidem*.

<sup>190</sup> Nel frattempo, l'autore aveva sottolineato come, con il nuovo ordinamento libico, si fosse andati ad operare un maggiore adeguamento al criterio razziale, stabilendo, all'art. 7, che i diritti speciali attribuiti ai cittadini musulmani potessero essere esercitati esclusivamente nel territorio libico ed in quello dell'Africa italiana.

razione il fatto che tra di essi vi erano individui di origini ebraiche<sup>191</sup>. Nessun problema sorgeva, invece, con riferimento ai sudditi dell'AOI, in quanto appartenevano ad una razza completamente differente ed erano già collocati in una situazione giuridica peggiore rispetto a quella degli "appartenenti alla razza ebraica".

## 2.2. L'affermazione del "concetto differenziale etnico". Il ricorso alla dicotomia "ariani/nativi".

Un'occasione concreta per tornare a riflettere attorno ai possibili problemi definitivi legati alla presenza di differenti statuti giuridici, creati nel corso degli anni '30, fu data dalla decisione di introdurre nell'ambito dell'ordinamento legislativo italiano il reato di "lesione del prestigio della razza" di fronte alle popolazioni dell'AOI. La proposta di inserire nel sistema penale italiano l'istituto del "prestigio della razza" si concluse, come noto, con la promulgazione della L. 1004/'39, recante *Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana*<sup>192</sup>.

Nella relazione con la quale il progetto definitivo veniva presentato alla Camera dal Ministro per l'Africa Italiana, Mussolini, si commentava in questi termini la decisione di adottare la formulazione di "nativi" per andare ad individuare le popolazioni dell'AOI e quelle ad esse assimilate:

La formula adottata per definire le popolazioni africane assimilate di fronte alla razza italiana non si informa a concetti giuridici, differenziando, cioè, gli indigeni a seconda della loro diversa posizione giuridica (...) ma in un provvedimento legislativo inteso a

---

<sup>191</sup> La legislazione antiebraica sarebbe stata applicata anche alla Libia. Nel 1942, infatti, con la Legge 9 ottobre n. 1420 del 1942, recante le *Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia*, richiamando le disposizioni del R.D.L. 1728/'38.

Si vedano, DE FELICE, RENZO, *Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo arabo e sionismo*, Bologna, Il Mulino, 1987; PICCIOTTO, LILIANA, *Gli ebrei in Libia sotto la dominazione italiana*, in CONTU, MARTINO – MELIS, NICOLA – PINNA, GIOVANNINO (a cura di), *Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli XVIII-XX*, Firenze-Villacidro, Giuntina-Centro Studi SEA, 2003, pp. 79-106

<sup>192</sup> L. 29 giugno 1939, n. 1004, *Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana*, in "Le leggi e i decreti reali secondo l'ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale", Roma, Società Editrice del periodico "Il Foro Italiano", LXIV (1939), pp. 803-805.

tutelare il prestigio della razza, si è ravvisata la necessità di seguire unicamente il concetto differenziale etnico, ponendo di fronte alla razza italiana e a quelle assimilate, il vasto mosaico delle popolazioni africane, e designando gli elementi costitutivi di queste col termine collettivo di «nativi»<sup>193</sup>.

Per giungere a simile conclusione, però, il processo non fu così lineare e, sebbene il progetto di legge concernesse esclusivamente le popolazioni di Etiopia, Eritrea e Somalia, si discusse a lungo e furono sollevate delle forti obiezioni: come si sarebbe dovuto procedere nell'individuazione dei soggetti da tutelare? Vale a dire, chi avrebbe dovuto essere considerato "cittadino italiano"? Come districarsi, poi, nella congerie delle definizioni fino ad allora fornite che prevedevano una distinzione tra "cittadino italiano di razza ebraica", "suddito dell'AOI", "cittadino italiano libico" e "cittadino italiano delle Isole Egee"?

Nel testo della relazione appena citato, si dichiarava la volontà di fare esclusivo riferimento ad un criterio che fosse squisitamente razziale e che avrebbe dovuto trascendere completamente il dato meramente giuridico risultante dalle disposizioni legislative. Tale processo, però, fu tutt'altro che agevole. Le difficoltà affrontate emergono con chiarezza nel momento in cui si leggono i dibattiti parlamentari che precedettero l'approvazione del testo legislativo. Un primo progetto fu presentato da Mussolini all'esame della Commissione legislativa della Camera, presieduta da Riccardi, il 20 ed il 26 aprile del 1939<sup>194</sup>.

In occasione di questa seduta furono sollevate diverse perplessità a proposito della formulazione dell'art. 2 del disegno di legge, con il quale si forniva la definizione di "cittadino"<sup>195</sup>. Da una parte vi era chi, come il deputato Parodi, auspicava l'introduzione di "modificazioni e chiarificazioni", soprattutto a proposito del fatto che le popolazioni di razza ebraica notoriamente presenti sul territorio coloniale italiano non fossero state

---

<sup>193</sup> Relazione alla Camera del Ministro dell'Africa italiana, in *Le leggi e i decreti*, cit., p. 803.

<sup>194</sup> Tale progetto venne ampiamente discusso nelle sedute del 20 e del 26, per poi venir ritirato. Il resoconto delle sedute è pubblicato nella sezione "Rassegna di legislazione" della *Rivista penale; Per la difesa del prestigio di razza nell'Africa Italiana*, in "Rivista penale", 1939, pp. 642-650.

<sup>195</sup> L'art. 2 della L. 1004/'39 recitava: "*Definizione del cittadino e parificazioni*. Agli effetti della presente legge; a) per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana; b) al cittadino italiano metropolitano si intende parificato lo straniero di razza ariana; c) al nativo dell'Africa Italiana si intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizione, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana.

contemplate. Non solo, egli proponeva chiaramente di “stabilire un’assoluta demarcazione tra le popolazioni di razza bianca e quelle di colore”<sup>196</sup>, già peraltro ampiamente sperimentata da altri paesi con lunga tradizione coloniale: soluzione che, a suo dire, avrebbe evitato, o quanto meno ridotto, l’insorgere di equivoci e dubbi nell’interpretazione ed applicazione del dettato legislativo.

Tuttavia, non si riusciva facilmente a rinunciare alle differenti categorie create in territorio coloniale fino a quel momento. Proprio a tal proposito sembra illuminante l’intervento del deputato Aghemo che chiedeva ulteriori chiarimenti sull’impiego del concetto di “nativo”, con particolare riferimento alla posizione del “cittadino italiano libico”, obiettando di non ritenere in alcun modo giusta una completa assimilazione di quest’ultimo alla condizione delle popolazioni africane.

Sebbene il presidente si fosse sforzato di richiamare l’attenzione sulle diverse proposte di improntare la legge ad una “maggiore ortodossia giuridica”<sup>197</sup>, alle obiezioni sollevate riguardo alla condizione del “cittadino libico”, si rispondeva osservando che la sua condizione di superiorità rispetto al nativo dell’AOI afferiva al piano giuridico, mentre da un punto di vista squisitamente “razziale” nulla distingueva il libico dall’africano.

Il disegno di legge venne ritirato dopo le due sedute del 20 e del 26, modificato e ripresentato alla Commissione legislativa della Camera e poi al Senato. I primi articoli, però, quelli recanti, per l’appunto, le definizioni di “cittadino italiano” e di “nativo” non avevano subito grosse variazioni e, così, furono ancora sollevate diverse obiezioni. Questa volta si faceva riferimento alla posizione di “dodecannesini”: il Senatore Lago, in particolare, sottolineava che, facendo coincidere il “cittadino” con il “cittadino italiano metropolitano di razza ariana”, si escludevano automaticamente gli abitanti delle isole egee che, invece, a suo parere avrebbero dovuto essere annoverati tra i cittadini di razza ariana. A questo scopo, Lago proponeva un’eliminazione dell’aggettivo “metropolitano” dalla definizione fornita nel testo<sup>198</sup>. La risposta del senatore Gabba, secca e drastica, sottolineò l’inopportunità di “entrare in troppi particolari”<sup>199</sup> nella definizione del citta-

---

<sup>196</sup> *Per la difesa del prestigio della razza*, cit., p. 646.

<sup>197</sup> *Ivi*, p. 648.

<sup>198</sup> *Per la difesa del prestigio della razza*, in “*Rivista penale*”, 1939, pp. 1137-1146.

<sup>199</sup> *Ivi*, p. 1144.

dino e delle sue parificazioni: i cittadini non ariani avrebbero comunque potuto beneficiare della tutela penale ordinaria nei confronti dei nativi.

Il disegno di legge aveva ricevuto, peraltro, un'aspra critica dall'avvocato Stefano Mario Cutelli<sup>200</sup>, sulla cui attività di sostegno alla politica razziale del regime fascista si avrà occasione di soffermarsi più avanti. Cutelli si era espresso a favore dell'affermazione di un criterio squisitamente razziale che trascendesse, dunque, quelle differenze di statuto che erano state concesse in territorio coloniale<sup>201</sup>.

Sebbene, però, le difficoltà legate alla sovrapposizione di differenti statuti fossero state superate attraverso il ricorso ad una netta separazione tra "razza ariana" ed "altre razze", Cutelli aveva ben chiaro come la sovrapposizione di differenti statuti avrebbe potuto causare non pochi problemi, tanto più che tale legge avrebbe avuto vigenza sia in territorio coloniale che in territorio metropolitano. Per tale ragione, l'autore riteneva opportuna una maggiore coordinazione, in maniera tale da tenere presente l'intero complesso della normativa vigente in materia razziale; in questa direzione auspicava di riunire due commissioni legislative, quella dell'Africa Italiana e quella degli Affari Interni<sup>202</sup>.

Era sempre sulla scia di quella dicotomia "ariani/nativi" che si provvedeva a risolvere in via definitiva il problema dei meticci in colonia. L'art. 20 del testo legislativo 1004/'39, appena preso in considerazione stabiliva, che si sarebbe provveduto, "con separate norme", a regolamentare opportunamente, ed in separata sede, la posizione dei "meticci".

---

<sup>200</sup> Del dibattito parlamentare si rende conto nelle pagine della "Rivista penale"; si veda *Per la difesa del prestigio di razza nell'Africa Italiana*, in "Rivista penale, 1939. Sul punto si sollevò un dibattito che trovò ulteriore sviluppo nelle pagine de "Il diritto razzista", in particolare. Si veda, CUTELLI, STEFANO MARIO, *Critica razzista al disegno di legge per la tutela penale del prestigio della razza*, in "La vita italiana", CCCXV (1939), pp. 80-92; MANFREDINI, MARIO, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in "Il diritto razzista", 1 (1939), pp. 5-12; ASTUTO, RICCARDO, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in "Il diritto razzista", 5-6 (1940), pp. 170-192.

<sup>201</sup> Stando a quanto osservato in nota al proprio articolo dallo stesso Cutelli, le osservazioni pubblicate nelle pagine de *La Vita Italiana* erano state già rese note, quando erano in bozza, al presidente della Commissione legislativa della Camera, Riccardi. Cutelli criticava il fatto che il progetto iniziale fosse stato ritirato "a seguito delle critiche fatte da alcuni Consiglieri nazionali, novizi del razzismo, i quali hanno temuto che potesse riuscire offensivo alle razze nostre amiche del Giappone, degli Stati arabi indipendenti e dell'India". CUTELLI, *Critica razzista*, cit., p. 80.

<sup>202</sup> Ivi, pp. 91-92.



Nel 1940, la condizione dei meticci nelle colonie italiane trovava una compiuta regolamentazione: se da un lato, si provvedeva a fornire, per la prima volta, una definizione giuridica del meticcio<sup>203</sup>, dall'altro si operava un definitivo superamento di tale categoria, collocando permanentemente i nati da unioni miste tra i "nativi", ponendone il mantenimento, l'educazione e l'istruzione a totale carico del genitore indigeno e vietando ogni possibilità di un loro riconoscimento da parte del genitore italiano<sup>204</sup>.

La legge 822 del 1940 andava così a chiudere il lungo dibattito apertosi attorno alla condizione giuridica da attribuire ai nati dall'unione di italiano ed indigeno e segnava, al contempo, il punto più alto dell'elaborazione della teoria giuridica della razza in Italia, durante gli anni del fascismo.

La dottrina giuridica allineata, peraltro, aveva avuto già occasione di esprimersi in proposito. Sertoli Salis, prendendo in considerazione tanto il territorio coloniale quanto quello metropolitano, spiegava come, da un punto di vista prettamente biologico, fosse possibile distinguere il concetto di "incrocio" da quello di semplice "mescolanza": il primo veniva impiegato per designare le unioni tra individui appartenenti a due grandi gruppi razziali differenti, il secondo faceva riferimento a quelle unioni tra individui riconducibili a due differenti sottogruppi di un unico grande ceppo razziale<sup>205</sup>. Tanto nel caso dei nati dall'unione di italiano ed ebreo, quanto in quello dei nati dalla relazione tra italiano ed indigeno si poteva legittimamente parlare di "incroci di razza", non dovendosi ritenere che l'ebreo facesse parte del ceppo indo-europeo. Tale affermazione trovava la propria espressione nella soluzione adottata dal legislatore italiano: la disciplina della condizione dei misti induceva a poter parlare "di meticci e di meticciano anche a proposito dei nati da unioni fra cittadini di razza italiana ed ebrei"<sup>206</sup>.

---

<sup>203</sup> Legge 13 maggio 1940, n. 822, *Norme relative ai meticci*, in "Lex. Legislazione italiana", Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese, 194, pp. 1333-1335, art. 1.

<sup>204</sup> L. 822/40, art. 2-3-5.

<sup>205</sup> Nella sua esposizione, Sertoli Salis sostiene che non sia compito del giurista che si accinge ad operare un'analisi giuridica quello di prendere in considerazione tematiche afferenti piuttosto ad aspetti antropologici e biologici. Tuttavia, egli ritiene sia necessario tenere in debita considerazione tali studi che, sebbene non siano "così ampi, precisi e concordi", rappresentano comunque il fondamento delle scelte politiche italiane. In particolare, vengono citati gli studi sui meticci di Fischer e Rodenwalt. SERTOLI SALIS, RENZO, *Le leggi razziali italiane*, cit., pp. 12 ss.

<sup>206</sup> Ivi, p. 14.

### **3. Alcune osservazioni sull'affermazione del principio razziale negli ordinamenti europei.**

#### *3.1. Le incongruenze definitorie del legislatore italiano.*

La soluzione italiana ed la progressiva affermazione del criterio razziale negli ordinamenti giuridici europei, tedesco ed italiano, in modo particolare, divenivano sempre più oggetto di osservazioni e prese di posizione da parte degli internazionalisti. Se da parte tedesca furono sollevate delle forti perplessità nei confronti del carattere blando e troppo poco incisivo della legislazione razziale, da parte di un gruppo di internazionalisti francesi, stretti attorno alla *Nouvelle Revue de Droit International*, diretta da La Pradelle, si mosse un'aperta e violenta critica riguardo all'affermazione del criterio razziale in campo legislativo.

Fu in particolare Wilhelm Wengler ad insistere sulle profonde contraddizioni ed incongruenze che il legislatore italiano aveva manifestato nella stesura del testo di legge relativo alla tutela del "prestigio della razza" e di quello con il quale, nel '40, si era disciplinata la condizione giuridica dei meticci<sup>207</sup>.

Già nel '39, ripercorrendo le modalità attraverso le quali le differenti potenze colonizzatrici avevano provveduto a disciplinare la posizione giuridica delle popolazioni residenti nelle terre conquistate, aveva avuto modo di far rilevare come l'Italia non si fosse posto il problema di trovare una soluzione categorica al problema delle unioni miste ed al fenomeno del meticciato in colonia. Per di più, si poteva constatare come i nati da unioni miste potessero aspirare ad ottenere la cittadinanza italiana sulla base di un modello "alla francese" che prevedeva due differenti prove: la presenza di caratteri fisici e somatici che lasciassero immaginare che il meticcio avesse un genitore bianco e il fatto che il meticcio avesse ricevuto un'educazione italiana, disposizione ritenuta, peraltro, molto vicina all'istituto francese della "possession d'état"<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> WENGLER, WILHELM, *Die Rechtsstellung der Mischlinge im italienischen Kolonialrecht nach dem Gesetz vom 13.5.1940*, in "Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht", 7 (1941), pp. 127-128.

<sup>208</sup> WENGLER, WILHELM, *Die Kriterien für die rechtliche Abgrenzung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Kolonien*, in "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht", 1939, pp. 48-83.

Fu dopo la promulgazione della legge 1004/'39 che la critica di Wengler si fece più accesa. Sebbene l'introduzione della nozione di "prestigio della razza", infatti, rappresentasse ai suoi occhi il primo segnale di realizzazione di una politica schiettamente razziale da parte di una nazione colonizzatrice, il legislatore italiano era ben lontano dall'elaborazione di un criterio razziale univoco che dissipasse qualsiasi forma di incongruenza.

Wengler notava come, mettendo a confronto le definizioni impiegate nel testo del '39 ed in quello del '40, si potesse facilmente rilevare che la definizione di "cittadino italiano metropolitano" divergesse estremamente tra i due testi, dal momento che nel primo si faceva espressamente riferimento ai "cittadini italiani metropolitani di razza ariana", nel secondo si parlava piuttosto di "cittadini italiani metropolitani" senza alcun riferimento all'elemento razziale. Ne conseguiva che, nel dettare le *Norme relative ai meticci*, i cittadini italiani di razza ebraica erano stati assimilati ai cittadini italiani ariani, nonostante la L. 1004/'39 li avesse esclusi da tale categoria ed il R.D.L 1728/'38 non avesse imposto loro il matrimonio con indigeni; si trattava di un aspetto che il giurista riteneva assolutamente incomprensibile da punto di vista logico.

L'autore concludeva il proprio intervento, affermando in maniera decisa come al legislatore italiano sarebbe stato quanto mai utile un riferimento alla disciplina, sicuramente molto più decisa e meglio definita, che la Germania nazionalsocialista aveva adottato per le proprie colonie e lo invitava a guardare alla pratica applicazione della legge piuttosto che a mere dichiarazioni di principio.

### 3.2. *Gli internazionalisti francesi contro l'affermazione del criterio razziale.*

Fu da parte di alcuni internazionalisti francesi che si iniziò a levare una forte protesta nei confronti della progressiva affermazione del criterio di distinzione razziale negli ordinamenti giuridici europei. La *Nouvelle Revue de Droit International*, fondata da Darras all'inizio del secolo XX, si premurava di offrire con costanza gli aggiornamenti

legislativi relativi alla legislazione tedesca ed a quella italiana e la rubrica “race” era comparsa quasi regolarmente negli indici delle annate fino al 1940, con la quale si rimandava alle prese di posizione pubblicate nelle pagine del periodico.

Fu in questo contesto che, nel 1939, soltanto un anno prima che una legislazione antiebraica fosse avviata dal regime di Vichy, proprio nelle pagine di tale periodico era stata inserita un’intera sezione, intitolata *Aux Confins du Droit privé et du Droit public. Le racisme et le Droit*, dedicata all’ingresso dirompente che la nozione di razza aveva fatto nei sistemi giuridici europei, in quello nazionalsocialista in modo particolare. La sezione si componeva di tre articoli nei quali si prendevano in esame tre differenti aspetti del progressivo processo di affermazione del criterio razziale nel quadro degli ordinamenti europei occidentali.

L’autore del primo contributo, Maunier, si interrogava sul rapporto tra idea di nazione ed idea di razza, facendo notare quanto fosse stretto il legame tra le due tematiche. Del resto, osservava l’autore, proprio in Francia, parallelamente all’affermarsi dell’idea di nazione, Gobineau aveva pubblicato il suo celebre saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, il contenuto del quale era stato poi riutilizzato ed estremizzato dai tedeschi nell’elaborazione della loro *Weltanschauung*. L’idea della disuguaglianza razziale era stata trasfusa in diritto e messa in pratica tanto nei confronti delle popolazioni coloniali quanto nei riguardi degli ebrei ed osservava come tale operazione fosse stata di recente avviata anche dal governo italiano. Lo Stato tedesco, nel 1940, poteva, a buon diritto, esser definito uno vero e proprio “stato razziale”, in quanto le disposizioni legislative adottate riflettevano una sorta di fobia per gli incroci.

La critica nei confronti di questo processo era quanto mai violenta, al punto che René, a chiusa del suo intervento, scagliava un’invettiva quanto mai dura, soprattutto nei riguardi del sistema nazionalsocialista:

Sachons seulement qu’il s’agit ici d’une foi grégaire, d’un vouloir tribal, à quoi les Germains seront toujours prêts. C’est une Nation, mais une Tribu, qu’ils se sont donnée, ou qu’ils ont subi, sans y résister, autant qu’il paraît: *Nation-Tribu démesurée*, qui s’agrandit comme faisaient les antiques Tribus: un monde primitif où les philosophies et les machineries n’ont pas entamé l’esprit de troupeau: tourbe hébétée et excitée en même temps: masse convulsée, traversée de cris, toujours frémissante sous la voix

magique du Führer hurleur...Regardons; écoutons; et n'oublions jamais<sup>209</sup>.

Un forte monito, dunque, a prendere in seria considerazione quanto accadeva in seno al diritto tedesco che si accompagnava ad un'invettiva nei confronti dell'inerzia e della passività con la quale il popolo tedesco aveva accettato le imposizioni del regime. Queste osservazioni venivano poste a chiusa di un articolo in cui René si era interrogato a proposito del rapporto tra razzismo nazionale e razzismo coloniale, muovendo dalla constatazione di come la “vecchia idea tribale” di consanguineità era tornata ad imporsi all'attenzione dei giuristi a lui contemporanei degli stati occidentali.

Di analogo tenore i rilievi contenuti nell'articolo successivo, in cui l'anonimo autore si interrogava provocatoriamente attorno al rapporto tra diritti dell'uomo e del cittadino nella dittatura nazionalsocialista, osservando con schiettezza, a conclusione del proprio excursus sulla normativa razziale nazionalsocialista: “les droits individuels s'effacent désormais devant les nécessités de la «pureté du sang»”<sup>210</sup>.

Quali rischiavano di essere le conseguenze legate all'impiego di questo criterio meramente biologico nell'ambito del diritto internazionale? La sezione si chiudeva con la riflessione di un avvocato polacco Rundstein sulla possibilità che si potesse giungere a modificare, sulla base del nuovo principio razziale, il criterio del collegamento nel settore del diritto internazionale privato. Ciò presupponeva, a dire dell'autore, una completa e globale revisione della concezione del diritto, nella quale la nozione di diritto era il frutto di una “fede intuitiva” piuttosto che di un “ragionamento logico”. Voler imporre siffatta concezione del diritto sul piano internazionale risultava pressoché assurdo. In primo luogo, doveva osservarsi che, sebbene alcuni altri stati come l'Italia e l'Ungheria avessero aderito all'idea di “nazionalità etnica”, permanevano delle forti discrepanze tra le singole discipline nazionali; non solo, la maggior parte degli altri stati restava legata ad un criterio di collegamento differente. Anche Rudestein concludeva il suo intervento in maniera ipercritica nei confronti di ogni tipo di estremizzazione nell'impiego del cri-

---

<sup>209</sup> MAUNIER, RENE, *Racisme national, racisme colonial*, in “*Nouvelle Revue de Droit International*”, VI (1939), pp. 389-405, qui p. 405.

<sup>210</sup> ANONIMO, *Les droits de l'homme et du citoyen sous la dictature de nationalsocialisme*, in “*Nouvelle Revue de Droit International*”, VI (1939), pp. 406-427, qui p. 427.

terio razziale e rilevava come l'esclusivo impiego di quest'ultimo avrebbe costituito un chiaro regresso, finendo col decretare la morte dello stesso diritto internazionale privato:

L'universalité du rattachement (appartenance ethnique), auquel on veut soumettre même les ressortissants des autres Etats, ne serait que le retour au principe absolu (et bien primitif) de la lex fori. Le droit international privé pourrait-il dans ces circonstances réclamer sa raison d'être<sup>211</sup>?

---

<sup>211</sup> RUDSTEIN, *Le critère racial comme règle du rattachement en droit International privé*, in "Nouvelle Revue de Droit International", VI (1939), pp. 428-445, qui p. 445.

## CAPITOLO III

### Costruire il “diritto razzista” e legittimare l’esclusione. Il contributo dell’avvocato Cutelli.

#### 1. Tentativi di “scientificizzazione” del “diritto razzista”. La nuova rivista dell’avvocato Cutelli.

Il rapporto di osmosi che si venne ad instaurare tra la legislazione razziale coloniale e la legislazione antiebraica era il risultato dell’elaborazione dottrinale di quei giuristi che, allineati con il regime e convinti fautori della necessità di proteggere la “razza italiana” da qualsiasi tipo di nociva contaminazione, lavorarono in linea con le direttive governative nell’intento di costruire i presupposti teorico-giuridici dell’impianto normativo razziale e di favorirne la sua consolidazione ed il suo ulteriore sviluppo.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta<sup>212</sup> la storiografia giuridica, soprattutto, ha pubblicato diversi contributi, anche a carattere monografico, iniziando ad interrogarsi più a fondo sulla posizione assunta dagli operatori del diritto nei confronti del regime<sup>213</sup>, sul peso effettivo che le riforme politico-istituzionali hanno esercitato nel settore della scienza giuridica<sup>214</sup>, sulla questione cruciale della possibilità di parlare di

---

<sup>212</sup> In via generale, si può osservare come, fino alla prima metà degli anni ’90, il rapporto tra giuristi e regime sia stato preso in considerazione nell’ambito di studi a più ampio contesto. Senza pretesa di esaustività, si vedano, ad esempio, CIANFEROTTI, GIULIO, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980; MANGONI, LUISA, *Cultura giuridica e fascismo. Il diritto pubblico italiano, in Cultura e società negli anni del fascismo*, Milano 1987; SCHIAVONE, ALDO, *Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

<sup>213</sup> Sul ruolo dei giudici e della magistratura durante il fascismo, si veda NEPPI MODONA, GUIDO, *La magistratura e il Fascismo*, in QUAZZA, GUIDO (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 127-181, seguiti, a distanza di più di un decennio da ABBAMONTE, ORAZIO, *La politica invisibile. Corte di Cassazione magistratura durante il fascismo*, Giuffrè, Milano, 2003. Sul ruolo assunto dai giudici, di fronte alla politica antiebraica, in particolare, SPECIALE, GIUSEPPE, *Giudici e razza nell’Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007. Sull’avvocatura, MENICONI, ANTONELLA, *La “maschia avvocatura”. Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2007.

<sup>214</sup> Si veda, in particolare, GROSSI, PAOLO (a cura di), *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 28 (1999). Sul concetto di “scienza giuridica”, si veda la *Pagina introduttiva* dello stesso Grossi, pp. 1-5 e ID., *Scienza giuridica italiana: un profilo storico: 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

“cultura giuridica fascista”<sup>215</sup>. Proprio a proposito di questo aspetto, Aldo Mazzacane, in particolare, ha messo bene in rilievo come il tentativo di sfrondate la letteratura giuridica del ventennio da quei contributi maggiormente inficiati dalla propaganda di regime possa rischiare di restituire un quadro parziale ed incompleto del rapporto tra cultura giuridica e fascismo. Soprattutto negli ultimi anni, dunque, l’attenzione degli studiosi ha iniziato a concentrarsi proprio sull’apporto fornito da quei giuristi allineati e direttamente coinvolti nella politica del regime<sup>216</sup>. Tali interventi hanno enormemente arricchito la riflessione storico-giuridica sul fascismo e, fornendo nuovi e significativi spunti di indagine, hanno iniziato a mostrare come, accanto ad una “scienza giuridica”<sup>217</sup> attraversata in maniera quasi indolore dal fascismo, siano state prodotte delle vere e proprie teorizzazioni potenzialmente in grado di rompere con la tradizione giuridica di stampo liberale.

### *1.1. Una “rilettura” di una nota a sentenza di Alessandro Galante Garrone. Programmi e strategie de “Il Diritto razzista”.*

Il 9 maggio del 1939 vedeva la luce un nuovo periodico, interamente consacrato allo studio e all’approfondimento delle tematiche giuridiche connesse alla nuova politica razziale<sup>218</sup>. Attorno alla persona di Stefano Mario Cutelli, un avvocato romano, si riuni-

---

<sup>215</sup> MAZZACANE, ALDO, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in ID. (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell’Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2000, pp. 1-19.

<sup>216</sup> Si pensi all’approccio adottato nei lavori pubblicati nell’ambito del progetto internazionale *Das Europa der Diktatur*, guidato dal Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno.

<sup>217</sup> Escludendo i contributi forniti dai giuristi maggiormente coinvolti nelle dinamiche del regime fascista, Grossi ha mostrato come sia rintracciabile una linea di continuità che ha percorso la “scienza giuridica” italiana dall’Unità alla Repubblica: i giuristi, anche in epoca fascista, finirono con l’operare con lo strumentario di sempre, talora adattandolo e piegandolo alle esigenze che la nuova produzione legislativa imponeva, talaltra costringendo quella che si voleva una normativa rivoluzionaria all’interno di categorie logico-formali precostituite, rimaste inalterate. GROSSI, *Continuità e trasformazione*, cit.

<sup>218</sup> La rivista “Il diritto razzista” ha, di recente, iniziato ad essere fatta oggetto di studio. Si vedano, DE CRISTOFARO, ERNESTO, *Il diritto razzista. Una rivista dell’Italia fascista*, in “Rechtsgeschichte”, 5 (2004), pp. 288-290; PAVAN, ILARIA, *Prime note su diritto e razzismo. L’esperienza della rivista “Il diritto razzista” (1939-1943)*, in MENOZZI, DANIELE- PERTICI, ROBERTO- MORETTI, MAURO (a cura di), *Cultura e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 371-418.



va un gruppo di giuristi, in larga parte composto da pratici del diritto e uomini di governo che, dichiarando di approvare pienamente il processo di differenziazione giuridica avviato in Italia sulla base del criterio razziale, aveva deciso di mettere le proprie conoscenze giuridiche al servizio del progressivo perfezionamento di quel *corpus* normativo<sup>219</sup>. Il carattere estremamente pretenzioso del nuovo progetto era subito messo in evidenza dalla presunta “internazionalità” della rivista che avrebbe dovuto divenire il luogo privilegiato di scambio tra gli studiosi di quei paesi, in particolare la Germania, che avevano adottato una legislazione razziale.

Cutelli, in qualità di fondatore e direttore de *La nobiltà della stirpe* – della quale peraltro *Il diritto razzista* nasceva come supplemento – aveva da sempre investito gran parte delle proprie energie nella politica di salvaguardia della stirpe italiana, prestando attenzione agli aspetti prettamente giuridici. La decisione di dar vita ad una rivista di “diritto razzista”, che si caratterizzasse come squisitamente giuridica, rispondeva all’esigenza di fornire legittimità e dignità scientifica a quella nuova tipologia di studi. L’idea che quella disperata opera di *scientificizzazione* dovesse passare attraverso le pagine di una rivista specializzata era ben chiara a Cutelli che, nel rivolgersi ai potenziali lettori, legava in un inscindibile rapporto di causa-effetto l’assenza di periodici giuridici relativi al diritto razzista ed il forte disinteresse manifestato dai più insigni studiosi italiani nei confronti di tale argomento:

Fra tante riviste giuridiche (di diritto privato, di diritto *pubblico*, diritto *civile*, diritto *commerciale*, *marittimo*, *aeronautico*, *matrimoniale*, *corporativo*, *agrario*, degli *appalti*, della *responsabilità civile*, ecc. ecc) era strano che non sorgesse ancora, malgrado la profonda rivoluzione legislativa razziale voluta da Benito Mussolini, una rivista di *diritto razzista*: strano, abbiamo detto; tanto più *strano* perché l’utilità scientifica e divulgatrice di una rivista giuridica razzista sfuggiva a quel mondo tanto sensibile di studiosi che aveva sentito l’urgente bisogno di creare cento riviste per commentare e...gonfiare anche le più modeste legghine (...)<sup>220</sup>.

---

<sup>219</sup> Nell’ambito del comitato direttivo, si segnala la presenza di alcuni importanti docenti di giurisprudenza: Santi Romano, Fulvio Maroi e Pier Silverio Leicht, preside della facoltà di giurisprudenza di Roma. Questi giuristi, pur avendo aderito alla rivista e pur essendo entrati a far parte del suo comitato scientifico, non pare vi presero parte attiva, mediante la pubblicazione di contributi scientifici.

<sup>220</sup> CUTELLI, STEFANO MARIO, *Ai Lettori. Come e perché nasce “Il diritto razzista” e come è accolto...*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 1-7, qui p. 1.

Il primo numero della rivista si apriva, così, con un tono fortemente polemico e provocatorio, sostenuto da uno stile concitato che ben esprimeva l'impeto e la violenza dell'invettiva del direttore nei confronti dell'"insensibilità" che i più insigni giuristi italiani avevano manifestato nei confronti dello studio della legislazione razziale. Il disinteresse per le molteplici problematiche giuridiche sollevate dalla politica razziale suonava quanto mai "strano" al promotore dell'"azione culturale razzista"<sup>221</sup> che si sforzava di trovare una motivazione plausibile al fatto che, fino a quel momento, nessun giurista avesse avvertito l'esigenza di creare una rivista specializzata:

Quale la ragione di tale strana insensibilità? Questa: il diritto razzista non si presta alle tendenziose interpretazioni demagogiche dei nostalgici del socialismo, né alle facili compilazioni dei topi da biblioteca, come gli altri rami del diritto, già tutti studiati o almeno preconizzati da quasi due secoli di razionalismo e di democrazia<sup>222</sup>.

Il diritto razzista, proseguiva Cutelli, "affermazione apertamente *antisecolo*", negazione, per eccellenza, di ogni principio egualitario e, pertanto, completamente inconciliabile "con i dogmi giuridici del passato", era una sorta di "amara medicina" che quei giuristi, definiti spregiativamente come "cattedratici", non avrebbero mai potuto coltivare: ciò chiariva come mai un simile periodico vedesse la luce proprio ad opera di un "fascista non cattedratico, ma squadrista"<sup>223</sup>.

Al di là dei toni polemici e delle affermazioni aggressive, che pur permettono di intuire agevolmente l'intransigenza e il rigore delle posizioni del direttore, venivano immediatamente delineati due dei principali motivi conduttori del programma di Cutelli: l'affermazione della scientificità del diritto razzista, definito espressamente come un nuovo ramo del diritto, e la conseguente rottura che esso aveva provocato rispetto alla tradizione giuridica liberale.

Il rigore con il quale Cutelli aveva deciso di investirsi sin dalla prima ora nella causa fascista, ponendo le sue conoscenze di giurista al servizio della politica razziale, è facilmente percepibile nel momento in cui si sfoglino, anche distrattamente, le pagine del periodico da lui fondato: la presenza del direttore è costante e diffusa ed il suo controllo

---

<sup>221</sup> Ivi, p. 5.

<sup>222</sup> Ivi, p. 1.

<sup>223</sup> Ivi, p. 2.

sugli scritti e le opinioni ivi pubblicate si manifesta attraverso ripetuti interventi a correzione e commento delle pubblicazioni dei suoi collaboratori.

Nella sezione dedicata alla “Rassegna della giurisprudenza italiana” dell’annata del ’40, veniva assegnato un posto di rilievo ad una vicenda giudiziaria che aveva fatto molto rumore tra i giuristi italiani: si trattava della celebre causa Rosso/Artom, sulla quale si avrà modo di soffermarsi più ampiamente nel corso del capitolo seguente<sup>224</sup>. Ne *Il diritto razzista* veniva pubblicata la massima della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, accompagnata dalla nota che il magistrato torinese, Alessandro Galante Garrone aveva pubblicato nelle pagine della *Rivista del diritto matrimoniale italiano*. La “rilettura” della vicenda giudiziaria e della nota di Galante Garrone fornita da Cutelli si distanziava considerevolmente dalla posizione assunta da Galante Garrone. Sin dalle prime righe della nota in margine alla sentenza, ci si accorge che il testo originale del giudice torinese era stato profondamente rivisitato dal direttore, con ogni probabilità al fine di renderlo funzionale all’affermazione delle proprie tesi. Rinviando in nota al testo integrale dell’autore, egli dichiarava espressamente:

Le cinque massime statuite da questa sentenza meritano la più viva attenzione anche perché hanno suscitato parecchie discussioni. Segnaliamo, riassumendola, nelle parti che riguardano le massime principali, cioè la II e la IV, una *Nota* del camerata, Alessandro Garrone Galante giudice del Tribunale di Torino<sup>225</sup>.

Le questioni alle quali Cutelli era maggiormente interessato erano quella di ordine processuale, relativa alla competenza ad emettere la declaratoria di appartenenza alla razza ebraica, e quella delle modalità attraverso le quali si sarebbe dovuti giungere a determinare tale appartenenza. Se le considerazioni di Galante Garrone concernenti le modalità di determinazione dell’appartenenza alla razza ebraica venivano riportate per intero, senza alcun’aggiunta o modifica, il commento, però, alla questione della determinazione della competenza veniva abilmente limato dal direttore proprio nella parte in cui Galante Garrone inseriva alcune considerazioni personali sul deplorable stato in cui versava la giustizia italiana. Il tutto con un’abilità ed una maestria che rendono difficile

---

<sup>224</sup> Corte d’Appello di Torino, 5 maggio 1939, Rosso/Artom, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 139-158.

<sup>225</sup> Nota alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, 5 maggio 1939, Rosso/Artom, p. 145.

al lettore, che non abbia avuto sott'occhio la nota a sentenza pubblicata per esteso, cogliere il limite che separa l'intervento di Cutelli dal testo originale di Galante Garrone: la citazione di Allorio, utilizzata da Galante Garrone a chiusura del commento, veniva estrapolata dal corpo del testo e riportata in nota senza far comprendere con chiarezza se fosse stata una propria idea quella di fare riferimento allo studio del "valorosissimo" Allorio, pubblicato nella *Rivista di diritto processuale civile*<sup>226</sup>, o se piuttosto quella citazione fosse stata adoperata nella versione originale. Da un confronto tra i due testi è evidente come la parte conclusiva fosse stata manipolata, attraverso la completa censura del punto in cui Galante Garrone sottolineava come la legge del 17 novembre 1938 divergesse dalle "più salde tradizioni giuridiche italiane". Così, se nelle pagine della *Rivista del diritto matrimoniale italiano* Galante Garrone chiudeva le proprie osservazioni con un'aperta critica sia nei confronti dell'inconcepibile commistione di competenze tra autorità giudiziaria ordinaria ed autorità amministrativa sia nei riguardi del modello giurisdizionale nazionalsocialista, nelle pagine de *Il diritto razzista*, il magistrato torinese concludeva auspicando semplicemente la restituzione all'autorità giudiziaria di quella competenza che le era stata sottratta in modo così imperfetto; ciò forniva l'occasione a Cutelli, che pur condivideva la necessità che fosse la giurisdizione ordinaria ad occuparsi delle questioni relative all'applicazione della normativa antiebraica, per intervenire con una "Nota del direttore", proponendo il proprio punto di vista e la propria soluzione: "l'istituzione della *Magistratura della razza*" che avrebbe seguito "felicitemente all'ottima *Magistratura del lavoro*, già creata dal Fascismo"<sup>227</sup>.

Quest'episodio, all'apparenza insignificante, è indicativo del modo di procedere del direttore nella gestione del proprio periodico. Il ricorso alla tecnica della "Nota del direttore", già abbondantemente sperimentato ne *La nobiltà della stirpe*, era frequentissimo nelle pagine de *Il diritto razzista* e contribuisce a rendere l'idea dell'intensità del

---

<sup>226</sup> Nell'articolo in questione, Allorio mostrava di interpretare la crisi della giustizia italiana di quegli anni, che si manifestava soprattutto attraverso la continua sottrazione di competenza all'autorità giurisdizionale a tutto vantaggio dell'amministrazione, come una fase temporanea, che il fascismo avrebbe dovuto e potuto superare. A differenza di quanto accadeva nel sistema nazionalsocialista, il desiderio di sostituire un nuovo ordine giuridico a quello antico, manifestato da parte del governo Mussolini, non si fondava assolutamente sul disprezzo della legge: ecco che, molto ottimisticamente, Allorio finiva con il concludere che il fascismo si sarebbe sicuramente adoperato per superare quella crisi che si manifestava in maniera così evidente sul finire degli anni Trenta. ALLORIO, ENRICO, *Giustizia e processo nel momento presente*, in "Rivista di diritto processuale civile", I (1939), pp. 220-231.

<sup>227</sup> Nota alla sentenza della Corte d'Appello di Torino, cit., p. 154.

controllo esercitato da Cutelli: le annotazioni del direttore de *Il diritto razzista* agli articoli pubblicati dai propri collaboratori rappresentavano una vera e propria costante che permetteva a Cutelli di vigilare sui contributi pubblicati nel suo periodico, apportando loro le correzioni ritenute necessarie ai fini della divulgazione ed affermazione della propria personale concezione della legislazione razziale italiana. *Il diritto razzista* può, a buon diritto, essere individuato come la *creatura* di Cutelli e, pertanto, strumento importantissimo per indagare e conoscere le sue intime convinzioni, nell'intento di comprendere se e in quale misura esse nutrirono ed influenzarono il dibattito del tempo attorno alle modalità d'impiego della nozione di "razza" nel diritto italiano.

### *1.2. I presupposti biologico-eugenetici della politica razziale: dal diritto nobiliare al diritto razzista.*

Il segnale della profonda continuità ideologica che legava il nuovo periodico di Cutelli alla precedente rivista, *La nobiltà della stirpe*, della quale, peraltro, *Il diritto razzista* era nato come supplemento, era dato dal ruolo centrale assegnato al concetto di "stirpe": il razzismo fascista veniva strettamente connesso alla politica di tutela delle famiglie nobiliari italiane, alla quale il fascismo aveva mostrato di dedicare particolare attenzione, ed esplicitamente definito come "la generalizzazione ed il massimo sviluppo del principio aristocratico gentilizio, già ben riconosciuto per i patriziati e le monarchie di nascita"<sup>228</sup>.

Quale fosse il significato preciso da attribuire alla nozione di "stirpe", ovvero quale fosse l'oggetto di tutela della legislazione razziale e di quella nobiliare, veniva meglio chiarito nel '40, in apertura del primo fascicolo della rivista: ricollegandosi agli studi eugenetici di fine Ottocento, Cutelli definiva la "stirpe" come "particella generativa, semenza, eternamente invariabile ed eternamente trasmissibile"<sup>229</sup>. Tale teoria riposava

---

<sup>228</sup> FEDELE, PIETRO, *La nobiltà del sangue*, in "Il diritto razzista", 1-2 (1939), pp. 10-12, qui p. 10.

<sup>229</sup> Si tratta di un breve trafiletto, intitolato *Alcune idee*, posto in apertura del fascicolo 1 del 1940 della rivista "Il diritto razzista".

sull'idea che il "plasma", "porzione di materia atta a generare nuovi organismi", al momento della procreazione si ripartisse in due parti delle quali la prima avrebbe dato origine al nuovo individuo, l'altra si sarebbe conservata intatta nel suo patrimonio genetico, pronta a venir trasmessa di padre in figlio per intere generazioni. Alla base di ogni formazione culturale e di ogni civiltà, quindi, era possibile individuare una "scala di valori ereditari psicobiologici"; ciò era vero tanto per le "piccole stirpi", vale a dire le famiglie, quanto per le "grandi stirpi", cioè le nazioni, quanto per le "grandissime stirpi", cioè le "razze umane di diverso colore"<sup>230</sup>. La "trasmissione ereditaria biologica" giocava un ruolo essenziale nella determinazione delle differenze culturali e morali tra le diverse popolazioni e continuare a negare tale dato di fatto, sulla base del principio dell'uguaglianza di nascita, sarebbe stato in palese contrasto tanto con la storia, quanto con la biologia. Questa l'idea base del pensiero di Cutelli che, nelle pagine della sua nuova rivista, si premurava di dimostrare come, sin dai primi anni della propria militanza, egli avesse fatto del "principio nobiliare", o "principio aristocratico di nascita", il punto focale delle proprie teorizzazioni: il "diritto di nascita", seppur con i suoi limiti intrinseci – in particolare, la durata limitata del "primato di un gruppo vivente" sugli altri – si presentava come un dato "universale ed eterno" che, nel comune interesse, avrebbe dovuto trovare un'applicazione quanto mai ampia e generalizzata<sup>231</sup>. La politica razziale coloniale e la legislazione antiebraica si ponevano come il logico completamento di "quel principio genealogico del «sangue»" che, inizialmente applicato in via esclusiva alle case regnanti, aveva trovato la sua estensione "a tutte le classi sociali"<sup>232</sup>.

Il rapporto esistente tra il concetto di "stirpe" e quello di "razza" aveva interessato a vario livello i giuristi che si erano cimentati nello studio della legislazione razziale italiana e che avevano deciso di porlo in relazione con le disposizioni contenute nel codice penale relative alla tutela della "Sanità ed integrità della stirpe": se alcuni di essi,

---

<sup>230</sup> Si tratta di affermazioni che Cutelli e i suoi collaboratori di vecchia data avevano avuto occasione di esprimere sin dal 1929 e che venivano riproposte dal senatore Fabio Guidi nelle pagine del nuovo periodico. GUIDI, FABIO, *La nostra azione culturale razzista*, "Il diritto razzista", 2-3-4 (1940), pp. 63-100, qui p. 66.

<sup>231</sup> Ibidem.

<sup>232</sup> Ibidem.

come Carlo Costamagna<sup>233</sup>, erano giunti a sostenere la perfetta sovrapposibilità dei due concetti in campo giuridico, altri si erano sforzati di dimostrare, attraverso un'accurata analisi delle disposizioni in vigore, come i due concetti, per quanto affini, si collocassero su due piani giuridicamente differenti, rappresentando quello di stirpe un concetto più lato rispetto a quello di razza<sup>234</sup>.

Nelle pagine de *Il diritto razzista* quel nesso tra “stirpe” e “razza” veniva accuratamente analizzato nella sua dimensione biologico-eugenetica e, soprattutto, reso funzionale alla formulazione di una soluzione alternativa che, andando oltre le stesse statuizioni legislative in materia, avrebbe dovuto avere delle ricadute pratiche, tanto a livello legislativo quanto a livello interpretativo ed applicativo. Gli antecedenti della legislazione razzista non dovevano, dunque, venir ricercati semplicemente in quelle norme penali varate nel 1930 a tutela della “sanità ed integrità della stirpe”, ma soprattutto nelle riforme del diritto nobiliare con le quali il fascismo aveva attuato un importante “riordinamento della nobiltà del sangue”<sup>235</sup>. Simili asserzioni rendono ben evidente come Cutelli avesse tentato di delineare le basi teoriche dell'operazione di trasposizione degli assunti eugenetici ottocenteschi nel campo della legislazione italiana e come le sue posizioni si avvicinassero a quelle del razzismo squisitamente biologico<sup>236</sup>. Non è un caso, peraltro, se accanto alla trattazione di problematiche che si volevano squisitamente giuridiche, si lasciava largo spazio alla recensione di opere a carattere generale sul raz-

---

<sup>233</sup> COSTAMAGNA, *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in “Lo Stato”, III (1939), pp. 129-167.

<sup>234</sup> CASALINUOVO, ALDO, *La tutela penale della razza italiana*, in “Rivista penale”, 1939, pp. 1173-1199, in particolare, pp. 1172-1177.

<sup>235</sup> Fedele faceva riferimento ad un “corpo di leggi nobiliari” che, ponendo rimedio al disinteresse dei governi susseguitisi in Italia a partire dal 1860 nei confronti dell’“aristocrazia di nascita”, il fascismo aveva provveduto a mettere insieme. La legislazione del '38 veniva riportata, quindi, alla legge sull'abuso dei titoli nobiliari, all'ordinamento dello stato nobiliare italiano, alla riforma della Consulta Araldica e ad una serie di provvedimenti che il governo fascista aveva varato nel corso degli anni '20. FEDELE, *La nobiltà*, cit., p. 10.

<sup>236</sup> Sulle dinamiche che presiedono al processo di trasposizione della nozione di razza e del razzismo dal campo delle scienze biologiche e antropologiche a quello delle scienze giuridiche, si veda il recente ed interessante studio di Emmanuelle Saada, con riferimento alle colonie francesi, SAADA, EMMANUELLE, *Les enfants de la colonie. Les métis de l'Empire français entre sujétion et citoyenneté*, Paris, La Découverte, 2007.

zismo e l'antisemitismo o anche alla pubblicazione di contributi di noti teorici del razzismo italiano<sup>237</sup>.

L'idea secondo la quale la legislazione del '38 non rappresentasse altro che un'estensione del "principio nobiliare" si traduceva automaticamente nella possibilità di applicare gli stessi metodi e principi utilizzati nel corpo della legislazione nobiliare a quella specificamente antiebraica e razziale, in generale. Nel 1941, Pier Antonio Romano, elogiato da Cutelli per aver brillantemente discusso una tesi di laurea attorno alla nuova qualificazione giuridica di ebreo, pubblicava nelle pagine de *Il diritto razzista* i risultati del proprio studio<sup>238</sup>. Tra le diverse problematiche approcciate, l'autore si interrogava sui limiti temporali connessi all'applicazione dell'art. 8 del R.D.L. 1728/'38, con il quale si era fornita la definizione di "appartenente alla razza ebraica". Avendo la norma in questione una portata quanto mai generalizzata, si trattava, a suo avviso, di individuare con precisione i limiti temporali connessi alla sua applicazione. Sarebbe stato legittimo coinvolgere nell'applicazione dell'articolo 8 anche gli antenati del soggetto del quale occorreva determinare l'appartenenza razziale, nel caso in cui questi fossero deceduti? Per Romano, si trattava, evidentemente, di un problema di irretroattività della legge stessa: non essendo pensabile che essa spiegasse i propri effetti così a ritroso nel tempo, si sarebbe dovuti arrivare a prendere in considerazione la persona di famiglia più anziana ancora in vita; per la determinazione dell'appartenenza razziale degli antenati defunti si sarebbe impiegato, invece, il diritto ebraico.

Proprio su questo aspetto interveniva con un richiamo in nota il direttore del periodico che non nascondeva le proprie riserve in merito alla soluzione prospettata dal giovane Romano: nel diritto ebraico, infatti, il fattore "razza" risultava spesso nascosto da quello religioso e, pertanto, un'applicazione del diritto ebraico non avrebbe condotto a dei "risultati razzialmente veridici". Trattandosi di una problematica afferente alla "materia genealogica", ritornava piuttosto utile il ricorso al concetto di "eredità biologica", e

---

<sup>237</sup> Si veda ad esempio, LANDRA, GUIDO, *Sono ariani i mulatti cittadini italiani?! Elementi di biologia applicata al diritto razzista*, in "Il diritto razzista", 5-6 (1941), pp. 193-198.

<sup>238</sup> Pier Antonio Romano aveva conseguito la laurea con lode in giurisprudenza, presso la Regia università di Roma, sotto la direzione del prof. Giuseppe Messina, discutendo la tesi davanti ad una commissione presieduta dal prof. Pier Silverio Leicht, peraltro membro del comitato scientifico de "Il diritto razzista". ROMANO, PIER ANTONIO, *I criteri legislativi per la qualificazione razziale*, in "Il diritto razzista", 1-4 (1941), pp. 44-77.



quindi un impiego dei sistemi di ricerca genealogica adottati propriamente negli ordini nobiliari e nel diritto nazionalsocialista<sup>239</sup>.

### 1.3. La “disuguaglianza razziale d’origine”, un nuovo principio dell’ordinamento giuridico italiano.

Nel 1939, proprio in apertura del primo numero del nuovo periodico, un collaboratore di Cutelli, il Consigliere di Stato Michele La Torre, pubblicava nelle pagine de *Il diritto razzista* quello che veniva designato come “un primo contributo” della dottrina alla formazione e allo sviluppo di una “visione integrale dei rapporti razziali”<sup>240</sup>. Prima di passare ad affrontare le implicazioni che discendevano dalla nuova legislazione razziale sullo stato giuridico della persona, l’autore svolgeva alcune considerazioni di carattere preliminare sul ruolo che la nuova “condizione razziale” aveva assunto in seno all’ordinamento giuridico italiano. Il legislatore fascista aveva deciso di respingere completamente “il postulato democratico della spiccata uguaglianza di tutti i soggetti giuridici”; operazione condivisa da La Torre che osservava come “l’uguaglianza fra disuguali” fosse ingiusta come “la disuguaglianza fra coloro che si trovano in pari condizioni”<sup>241</sup>. Tuttavia, La Torre si premurava di chiarire:

In linea di principio, dunque, categorie dissimili, o poco simili, d’individui, non hanno titolo giuridico ad avere un trattamento uguale. Ciò non toglie, però, che quando il legislatore non dice niente, l’uguaglianza dei soggetti, la parità di trattamento, deve presumersi; e ciò non per tenerezza verso l’assurdo principio «politico» dell’uguaglianza, ma per un’esigenza logica e giuridica, e, direi quasi, per correttezza di interpretazione<sup>242</sup>.

La Torre polemizzava in maniera aperta e dichiarata con una presa di posizione estrema alla quale aderivano alcuni giuristi allineati, tra cui lo stesso Cutelli, secondo la

---

<sup>239</sup> Ivi, p. 70.

<sup>240</sup> LA TORRE, MICHELE, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 32-41, qui p. 41.

<sup>241</sup> Ivi, p. 32.

<sup>242</sup> Ibidem.

quale, con la promulgazione dei decreti del '38 e con il richiamo ad essi operato all'interno delle disposizioni codicistiche, la "disuguaglianza razziale d'origine" aveva assunto al ruolo di principio fondamentale e, permeando di sé l'intero ordinamento giuridico italiano, avrebbe dovuto guidare il lavoro dei giudici chiamati all'interpretazione ed attuazione delle nuove disposizioni normative:

In altri termini, nel silenzio del legislatore io penso sia difficile ammettere esclusioni razziste in forza dell'analogia o dei principi generali del nostro diritto; benché taluni ritengano (e tra essi è da annoverare il Direttore di questo periodico) che tra i nostri principi generali del diritto vi sia, oggi, anche quello della disuguaglianza giuridica razziale di nascita dei cittadini<sup>243</sup>.

In quel "nuovo e vasto campo"<sup>244</sup>, spettava, piuttosto, al legislatore intervenire per colmare le lacune e risolvere le incertezze che si generavano con sempre maggiore frequenza tanto nella pratica quanto nella dottrina.

La posizione di Cutelli e la diatriba con La Torre si inscrivevano in un dibattito di più ampio respiro che, già nel corso degli anni '30, si era aperto tra i giuristi italiani attorno alla necessità di procedere ad una revisione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano alla luce del nuovo pensiero fascista, attorno alla definizione dei caratteri della "cultura giuridica fascista"<sup>245</sup>: una nuova generazione di giuristi, principalmente giuspubblicisti, era pronta ad operare quel rinnovamento della giuspubblicistica che i "giuristi della tradizione"<sup>246</sup>, ancora troppo legati alle forme dello Stato liberale, avevano stentato ad avviare.

---

<sup>243</sup> Ivi, p. 33.

<sup>244</sup> Ibidem.

<sup>245</sup> Sulle problematiche connesse alla possibilità di parlare di "cultura giuridica del fascismo", si veda, MAZZACANE, ALDO, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in ID. (Hrsg.), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2000, pp. 1-19.

<sup>246</sup> L'espressione è utilizzata da Maurizio Fioravanti ad indicare una delle strategie messe a punto dalla giuspubblicistica italiana nei confronti delle pesanti riforme legislative introdotte dal regime, FIORAVANTI, MAURIZIO, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in SCHIAVONE, ALDO (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 3-87. Sul processo di costruzione di una nuova dottrina, aderente al pensiero fascista, si vedano, CIANFEROTTI, GIULIO, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffè, 1980. COSTA, PIETRO, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in SCHIAVONE, *Stato e cultura*, cit., pp. 89-145; STAFF, ILSE, *Le teorie costituzionalistiche del fascismo*, in MAZZACANE, *Diritto, economia*, cit. pp. 83-125.

Il 5 ottobre del 1932, in occasione del Primo Congresso giuridico Italiano<sup>247</sup>, inaugurato in Campidoglio, l'allora Guardasigilli Pietro De Francisci aveva invitato i colleghi convenuti a sforzarsi di “guardare con occhi più chiari la realtà vivente della Nazione”<sup>248</sup>, allo scopo di “rovesciare (...) il loro edificio concettuale per ricostruirne un altro, che rispondesse alla loro critica del passato e alla certezza della nuova verità”<sup>249</sup>: l'abbandono della “dogmatica difettosa”<sup>250</sup> del XIX secolo rappresentava il punto di avvio di un processo di formulazione di un sistema rispondente alla “valutazione degli scopi attribuiti dall'ordinamento giuridico alle concezioni generali (politiche, sociali, economiche) dominanti nell'ambiente storico”<sup>251</sup>. De Francisci si proponeva di andare oltre il semplice resoconto delle innovazioni legislative introdotte dal regime per promuovere un radicale cambiamento in seno alla dottrina giuridica che arrivasse a costruire quella che egli designava come “nuova dogmatica”<sup>252</sup>. Difatti, le costruzioni dogmatiche del secolo precedente si fondavano su principi, quelli propri dell'individualismo liberale, che avevano dimostrato chiaramente la loro inadeguatezza a far fronte alle innovazioni sociali, verificatesi con l'avvento di una società industriale; eppure i giuristi che le sostenevano, nutrendo nei loro confronti pretese di universalità, cercavano di “imporre le proprie soluzioni nonostante l'abisso che tendenze sociali e movimenti politici venivano scavando tra quelle e la vita”<sup>253</sup>. Ai giuristi italiani, pertanto, era stato richiesto un duplice sforzo: da un lato l'abbandono definitivo di un impianto dottrinale, quello di matrice liberale, ritenuto oramai sterile e dannoso, dall'altro l'impegno a co-

---

<sup>247</sup> Il resoconto del Congresso fu pubblicato in gran parte delle riviste giuridiche italiane. La *Rivista di diritto privato* evitava di farne un'apoteosi e, dedicandogli un succinto trafiletto nella sezione delle *Varietà*, lo definiva come uno dei “raduni periodici, che permettono (...) di scuotere la polvere che talvolta arrischia di ammuccchiarsi non solo sui libri e sugli opuscoli”, FRANCESCHELLI, *Il primo Congresso Giuridico italiano (Varietà)*, in *Rivista di diritto privato*, II (1932), p. 311. Nelle pagine della *Rivista di diritto pubblico*, si insisteva, invece, sull'“importanza non soltanto tecnica, ma altresì squisitamente politica e sociale della manifestazione”; E. G., *I lavori del Primo Congresso giuridico italiano (Notizie e commenti)*, in *Rivista di diritto pubblico*, parte I (1932), pp. 558-566.

<sup>248</sup> DE FRANCISCI, PIETRO, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, in “*Rivista di diritto pubblico*”, I (1932), pp. 581-593, qui p. 581.

<sup>249</sup> Ivi, p. 583.

<sup>250</sup> Ibidem.

<sup>251</sup> Ivi, pp. 585-586.

<sup>252</sup> Ivi, p. 570.

<sup>253</sup> Ivi, p. 585.

struirne uno del tutto nuovo che assumesse come punto di partenza la concezione fascista dello stato e dell'individuo<sup>254</sup>.

Per Carlo Costamagna la nuova dogmatica non poteva essere inquadrata in schemi rigidi e pre-costituiti. A tal scopo, auspicava una radicale revisione del metodo, indicando in quello che egli definiva "politico-giuridico" la soluzione migliore: il giurista del periodo fascista avrebbe, dunque, dovuto collocarsi ben lontano dall' "astrattezza e dall'universalità"<sup>255</sup>.

Tale linea di pensiero iniziava a permeare ogni settore della cultura giuridica. Sulla base di considerazioni analoghe, nel 1930, era stata inaugurata da Silvio Longhi la terza serie della *Rivista penale*: nell'introduzione *Ai lettori*, il nuovo direttore lanciava un chiaro monito al giurista a non restare sganciato dalle "idealità" e dalle "finalità politiche" nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, invitandolo a "cogliere, al di là della fredda lettera, l'alito vivificatore" che si cela dietro ogni tipo di disposizioni<sup>256</sup>. Come si avrà modo di vedere in seguito, quella di tenere ben presente lo spirito della legge, il contesto politico nella quale era stata varata e le finalità che il legislatore si proponeva di raggiungere rappresenteranno le linee-guida della vecchia effemeride di Luigi Lucchini, soprattutto in materia di legislazione razziale<sup>257</sup>.

Per alcuni dei giuristi, convinti sostenitori dell'affermazione del principio della razza, non si trattava di una questione metodologica quanto, piuttosto, di un più ampio e generale ripensamento del concetto stesso di diritto. Fautore di tale tendenza era Mario Baccigalupi, giudice presso il Tribunale di Milano ed autore di numerosi contributi pubblicati con costanza nelle pagine de *La difesa della razza* proprio sugli aspetti giuri-

---

<sup>254</sup> Ivi, p. 590 ss.

De Francisci riteneva che la "nuova dogmatica" dovesse tenere presenti alcuni specifici assunti: la concezione secondo la quale l'ordinamento giuridico era costituito da tre sfere concentriche di principi e di norme, sfere delle quali quella a raggio maggiore limita e definisce quella o quelle a raggio minore", rispondente al proposito di integrazione di ogni aspetto della vita nazionale; l'inversione dei termini del rapporto tra Stato e individuo; il superamento della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato in favore di una concezione del diritto privato come particolare manifestazione di quello pubblico.

<sup>255</sup> COSTAMAGNA, CARLO, *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano*, in "Rivista di diritto pubblico", I (1931), pp. 567-589; ID., *Per la dogmatica del nuovo diritto pubblico*, in *Studi in onore di Mariano D'Amelio*, Roma, Società editrice del "Foro Italiano", LXVIII (1933), Vol. I, pp. 393-410.

<sup>256</sup> LONGHI, SILVIO, *Ai lettori della nuova "Rivista penale"*, in "Rivista penale", I (1930), pp. 1-3, qui p. 3

<sup>257</sup> A proposito del dibattito sui nuovi principi dell'ordinamento giuridico fascista, si veda MARANINI, GIUSEPPE, *Il diritto penale fascista e i nuovi sviluppi della dottrina*, in "Rivista penale", 1939, pp. 810-814.

dici connessi alla politica razziale. L'estremismo nell'approccio alla legislazione razziale, considerato eccessivo persino dal Ministero per la Cultura Popolare<sup>258</sup>, era una caratteristica che Baccigalupi condivideva con Cutelli. Baccigalupi era fermamente convinto che proprio l'affermazione "dei principi che sono alla base degli Stati totalitari" e quella del "principio politico-giuridico della razza", in particolare, avessero segnato una "nuova epoca" della storia del diritto ed osservava come più che la definizione di un nuovo metodo giuridico, da porre accanto a quelli già noti, si trattava piuttosto di addentrarsi nella dimensione storica e squisitamente nazionale dell'ordinamento giuridico che si connetteva strettamente all'aspetto razziale<sup>259</sup>.

Come Salvi ha fatto osservare, il problema della stesura di una carta dei principi fascisti e l'esigenza di procedere ad una *costituzionalizzazione* degli stessi iniziò a manifestarsi con intensità sempre maggiore, fino a toccare il punto massimo di estensione in occasione della promulgazione del codice civile del 1942: l'idea di premettere al codice civile una carta dei principi fondamentali dell'ordinamento fascista si accompagnava ad un progressivo ripensamento del testo codice all'interno del sistema delle fonti, ad una sua progressiva perdita di centralità a favore di nuove fonti di produzione normativa specifiche dell'ordinamento corporativo<sup>260</sup>.

È proprio in questo contesto che si inserivano le ripetute proposte e pressioni di Cutelli affinché si procedesse ad una definitiva *costituzionalizzazione* del principio razziale. Il direttore de *Il diritto razzista* aveva salutato con entusiasmo la proposta del Guardasigilli Grandi di "collocare la Carta del lavoro, come legge costituzionale, in capo ai libri della proprietà e delle obbligazioni del nuovo Codice civile"<sup>261</sup>. Tuttavia egli non poteva fare a meno di rilevarne e di auspicarne una parziale revisione finalizzata ad

---

<sup>258</sup> ACS, MINCULPOP, Gabinetto, b. 139, *Baccigalupi*.

Nel fascicolo in questione, si fa riferimento ad un articolo di Baccigalupi dal titolo *Connubi misti* che si sarebbe dovuto pubblicare nel n. 4 del 1942 della rivista. L'autore aveva proposto lo scioglimento con effetti retroattivi di tutti i matrimoni misti tra ariani ed ebrei, inclusi quelli contratti prima dell'entrata in vigore della legislazione del '38. Alberto Luchini, capo dell'Ufficio studi e propaganda sulla razza, scriveva ad Interlandi allo scopo di impedire la pubblicazione di quell'articolo che, peraltro aveva già causato non poche polemiche, rinviando la questione al termine del conflitto bellico

<sup>259</sup> BACCIGALUPI, MARIO, *La razza come principio giuridico*, in "La difesa della razza", 9 (1941), pp. 22-23.

<sup>260</sup> SALVI, CESARE, *La giusprivatistica tra codice e scienza*, in SCHIAVONE, *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 233-273.

<sup>261</sup> CUTELLI, *Verso la dichiarazione dei principi del diritto fascista. Per l'inserimento delle nozioni di "razza" e "partito" nella Carta del "Lavoro"*, in "Il diritto razzista", 5-6 (1940), pp. 161-164, qui p. 162.

una correzione ed aggiornamento del testo “in base ai principi-base della razza e del partito”, fino ad allora “completamente ignorati dalla carta”<sup>262</sup>. Soltanto in questo modo, la Carta del lavoro avrebbe potuto assumere quella funzione integrale e totalitaria che ci si auspicava.

Affrontata nuovamente la questione nel 1941, quando con la legge 14/’41 si era provveduto a stabilire che le dichiarazioni contenute nella Carta del lavoro costituivano i principi generali dell’ordinamento, Cutelli tornava a ribadire la necessità che l’elemento della razza fosse preso in considerazione come “fondamento della costruzione fascista”:

Vista così l’insopprimibile importanza che la qualificazione razziale (..) ci appare sempre più evidente la necessità già da noi segnalata di inserire nella Carta del lavoro il concetto basilare di «razza» e la correlativa nozione del «partito fascista» che della nostra razza ariana è il più tipico esponente organizzativo<sup>263</sup>.

Si spiegano sulla scia di tali convinzioni le posizioni estremamente critiche assunte nei confronti del legislatore italiano, costantemente accusato di essere troppo cauto nel procedere alle necessarie riforme<sup>264</sup> e piuttosto restio a far sì che il concetto di razza permeasse l’intero ordinamento italiano. A dire di Cutelli, risultando del tutto insufficienti gli sparuti articoli disseminati nel codice civile a tutela della razza italiana, occorreva operare piuttosto un vero e proprio “aggiornamento razziale dei nuovi Codici”, in maniera tale che il “principio razzista” trovasse la propria affermazione anche “nella disciplina dei *diritti reali* e di *obbligazione* (come già nella disciplina di famiglia); e così pure nel *diritto processuale e penale*”<sup>265</sup>.

---

<sup>262</sup> Ivi, p. 164.

<sup>263</sup> CUTELLI, *Contro Giuda e il vitello d’oro. Per l’inserimento delle nozioni di “razza” e “partito” nella Carta del “Lavoro”*, in “Il diritto razzista”, 1-4 (1941), pp. 3-14, qui p.

<sup>264</sup> Un’occasione di critica violenta nei confronti del *modus procedendi* troppo blando del legislatore italiano fu data dall’introduzione nell’ordinamento italiano della nozione di “prestigio della razza”, con la L. 19 giugno 1939, n. 1004, recante *Legge per la difesa del prestigio della razza nell’AOI*. CUTELLI, *Critica razzista al disegno di legge sulla tutela penale del prestigio della razza*, in “La vita italiana”, LIII (1939), pp. 80-92; MANFREDINI, MARIO, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in “Il diritto razzista”, 1 (1940), pp. 5-12.

Questa rimase una costante della rivista che, nel 1942, tornava a polemizzare nei confronti del legislatore, a proposito della legge per il prestigio della razza. CUTELLI, *Contro l’agnosticismo razziale nel diritto penale. Un voto della commissione legislativa per l’Africa italiana*, in “Il diritto razzista”, 1 (1942), pp. 1-4.

<sup>265</sup> CUTELLI, *Per l’aggiornamento razziale dei nuovi codici*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 103-105.

Cutelli forniva, dunque, alcuni suggerimenti pratici al legislatore, giungendo a formulare persino il testo degli articoli con i quali si sarebbero potute integrare le disposizioni codicistiche. Per quel che atteneva ai diritti reali, il giurista proponeva l'inserimento di un limite espresso alla libertà di contrarre, introducendo una nullità per le trasmissioni di proprietà fra contraenti di "razza ariana" e "razza non ariana" e, soprattutto, ricomprendeva tra i soggetti di "razza non ariana" i nati da unioni miste. Nel settore della procedura penale le posizioni di Cutelli si facevano ancor più intransigenti: in particolare, si proponeva di far sì che le testimonianze dell'"ebreo" e dell'"ariano" fossero rese in maniera diversa e, soprattutto, che fosse loro riconosciuto un differente valore nel corso del processo. Affermando ancora una volta il principio nobiliare, l'autore concludeva:

Analogamente, *mutati mutandis*, era sancito nell'Evo medio cattolico che per la confutazione di un milite era necessaria la testimonianza di quattro «borghesi», per la confutazione di un barone di otto e per la confutazione di un conte quella di sedici! Qualche cosa di simile si potrà ben sancire per difendere la vita, i beni ed il prestigio degli ariani in confronto agli ebrei e alla gente di colore. Chi vuole il fine deve volere i mezzi adatti<sup>266</sup>.

#### *1.4. Alcune linee tematiche de "Il diritto razzista": verso l'affermazione dello "status razziale".*

Nelle pagine della rivista di Cutelli iniziavano, così, ad essere pubblicati i primi contributi a carattere monografico relativi alla nuova legislazione razziale. Gli autori non si fermavano semplicemente a prenderne in considerazione gli aspetti applicativi ed attuativi, ma andavano a compiere uno sforzo di concettualizzazione ulteriore, teso a fare di quelle disposizioni, emanate in maniera disorganica e quasi convulsa, un armonico *corpus* normativo. Si cercava, così, di disegnare i contorni di quelle che si volevano delle nuove categorie giuridiche o dei nuovi istituti di un nuovo specialismo disciplinare.

---

<sup>266</sup> Ivi, p. 105.

Autori di simili studi erano, generalmente, personalità legate ad alte cariche statali, direttamente coinvolte nella politica di regime o giovanissimi giuristi desiderosi di successo. Il concetto di *status razziale*, la definizione dei suoi contenuti e delle sue implicazioni rappresentarono uno dei punti focali attorno ai quali si concentrò l'attenzione dei collaboratori di Cutelli.

Di *status razziale* si era iniziato a parlare quasi immediatamente dopo la promulgazione della legislazione antiebraica. Già nel corso del secondo capitolo si è avuto modo di vedere come l'impiego della nozione di *status* fosse quanto mai ricorrente negli interventi dei giuristi allineati, dei giuspubblicisti ed esperti di diritto coloniale, in modo particolare, che la utilizzavano in maniera funzionale al progressivo perfezionamento della legislazione razziale italiana<sup>267</sup>. All'indomani dell'entrata in vigore del I libro del codice civile, il riferimento allo *status razziale* era divenuto una sorta di postulato per i civilisti maggiormente implicati nella politica del regime. Nel 1939, analizzando le implicazioni squisitamente civilistiche dei decreti del '38, Sofo Borghese aveva assunto lo *status razziale* come un vero e proprio dato di fatto dal quale prendere le mosse nella sua trattazione. La sua decisa affermazione riposava sull'interpretazione del primo articolo del codice civile<sup>268</sup>: l'ultimo comma, con il quale l'art. 1 relativo alla capacità giu-

---

<sup>267</sup> Il ritorno alla teoria degli *status* giuridici come presupposto della capacità giuridica è individuato quale segno distintivo dell'elaborazione teorica di quei giuristi che avallano la politica razziale del regime e le differenziazioni che derivavano dall'affermazione del principio della razza. Sul punto, si veda, in particolare, TREGGIARI, FERDINANDO, *Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli*, in DIURNI, GIOVANNI-MARI, PAOLO-TREGGIARI, FERDINANDO (a cura di), *Per Saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2008, pp. 821-868. Sulle nozioni di *status* e capacità giuridica, si vedano ALPA, GUIDO, *Status e capacità giuridica. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

Al riguardo, ci si era espressi nelle pagine de *Il diritto razzista* nella recensione all'introduzione di Sertoli Salis al fascicolo *Le leggi razziali italiane*, definendo la nozione di *status civitatis* come in bilico tra il diritto pubblico e quello privato. In quest'ottica, egli auspicava una soluzione del problema della ridefinizione della cittadinanza, non soltanto da un punto di vista teorico – piano sul quale, del resto si erano attestati i recenti studi – quanto sul piano dell'effettiva legislazione vigente. La recensione non è firmata, ma dalle affermazioni e dallo stile si può ipotizzare che l'autore sia il direttore Cutelli. Recensione a SERTOLI SALIS, *Le leggi razziali italiane*, Roma, Quaderni della scuola di mistica fascista, in "Il diritto razzista", n. 5-6- (1940), pp. 250-256.

<sup>268</sup> L'art. 1 del c.c. del 1942, recitava: "La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore dei concepiti sono subordinati all'evento della nascita. Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali".

Sull'inserimento della nozione di razza in seno al codice civile, si veda TREGGIARI, *Questione di stato*, cit., Nel corso di una relazione tenuta in occasione del convegno *Razza Diritto Esperienze. A settant'anni dalle leggi razziali* (29-31 ottobre 2008), organizzato presso l'Università di Catania da Giuseppe Speciale, Treggiari ha mostrato come l'influenza del regime fascista nella redazione del primo articolo del codice non si sia limitata semplicemente all'inserimento del terzo comma con il riferimento esplicito



ridica rinviava alla legislazione speciale, non poteva essere considerato un “mero rinvio”, ma una “solenne affermazione di principio”, così come, peraltro, si leggeva nella relazione ministeriale di presentazione del primo libro del codice. Ciò faceva “assurgere la razza alla dignità di uno *status* da porre accanto a quelli tradizionali (*status familiae, status civitatis*)”<sup>269</sup>; ne derivava che la razza diveniva uno dei presupposti per l’acquisizione della capacità giuridica. Fu, però, nelle pagine de *Il diritto razzista* che si aprì un dibattito attorno a quella nozione che Borghese impiegava come una sorta di incontestabile dato di fatto.

Cutelli salutava con particolare entusiasmo il contributo, da lui ritenuto pionieristico, apportato Alfredo Cioffi, uno dei più convinti assertori della possibilità di ammettere l’esistenza di uno *stato razziale* in Italia, e lo collocava su una linea di continuità con le riflessioni pubblicate negli anni precedenti dal Consigliere di Stato La Torre e dal giovane Romano attorno alle implicazioni giuridiche derivanti dalla nuova condizione razziale. La Torre, ritenendo che tra i compiti fondamentali della dottrina giuridica rientrasse quello di favorire “una visione integrale dei rapporti razziali”, aveva deciso di fornire un “primo contributo”, nel quale si interrogava sugli effetti che la nuova legislazione razziale aveva prodotto sullo stato delle persone, tanto nel settore del diritto privato che in quello del diritto pubblico<sup>270</sup>. La “condizione razziale” veniva annoverata tra i diversi fattori che, come la cittadinanza, il sesso, l’età, contribuiscono a far variare “la condizione giuridica degli individui”<sup>271</sup>. La titubanza di La Torre veniva tradita dal fatto

---

all’appartenenza razziale, ma sia stato preceduto da un progressivo processo di *spersonalizzazione* della nozione di capacità giuridica: fu proprio questa operazione che preparò il terreno per l’inserimento di un riferimento alla nozione di razza.

L’intervento al convegno, dal titolo *Legislazione razziale e codice civile: un’indagine stratigrafica*, è disponibile al seguente link: <http://www.lex.unict.it/radies/content.asp?c=programma>.

Sulla formazione del codice del ’42 e sui rapporti tra codificazione e regime fascista, si vedano TETI, RAFFAELE, *Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1990; CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile – Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 28 (1999), pp. 175-292. Sull’apporto dei romanisti all’elaborazione del codice del ’42, in particolare, BONINI, ROBERTO, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, Patron Editore, 1990.

<sup>269</sup> BORGHESE, SOFO, *Razzismo e diritto civile*, in “Monitore dei tribunali”, LXXX (1939), pp. 353-357, qui p. 353.

<sup>270</sup> LA TORRE, MICHELE, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 32-41.

<sup>271</sup> Ivi, p. 32.

che egli esitasse a parlare esplicitamente di *status razziale*, operando, piuttosto, un'evidente commistione tra le nozioni di *condizione giuridica*, *capacità* e *status*.

Il giovanissimo Romano, invece, interrogandosi sulla legittimità dell'impiego della nozione di *status razziale* all'interno del codice civile, utilizzava le virgolette, quasi a voler sottolineare come una simile operazione non fosse poi così scontata ed automatica, ma meritasse un'approfondita riflessione<sup>272</sup>.

Docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma, nonché primo presidente della Corte d'Appello, Cioffi si era a lungo intrattenuto sulla nozione di *status* e aveva cercato di dimostrare la legittimità dell'impiego della formulazione *status razziale* nell'ordinamento giuridico italiano degli anni '40, fondando tale asserzione su argomentazioni di carattere logico-giuridico e storico<sup>273</sup>: l'autore, dunque, si proponeva di valutare se il "requisito razziale" potesse essere suscettibile di determinare uno *status* in seno all'ordinamento italiano. A tal fine, Cioffi risaliva alle origini di quell'"espressione felicissima" che, derivata dal diritto romano, nella dottrina giuridica del Novecento aveva perso il suo originario contenuto per andare a "designare la situazione durevole e qualificante della personalità, che ne costituisce la premessa"<sup>274</sup>. Lo *status* doveva essere nettamente distinto dalla capacità giuridica:

Crediamo utile di ribadire altresì che «stato personale» e «capacità della persona» non sono l'istessa cosa. Lo stato personale deriva dal complesso di rapporti, in cui la persona si trova di fronte allo Stato, per disporre attivamente della tutela, che la legge le appresta. La capacità consiste nel riconoscimento che lo Stato attribuisce al soggetto per far rendere *giuridicamente* operante la volontà del medesimo<sup>275</sup>.

Le fondamentali caratteristiche dello *status* venivano individuate dall'autore nella presenza di una situazione di fatto, indipendente dalla volontà del singolo, e nella qualificazione giuridica particolare che l'ordinamento le attribuisce; nel carattere durevole della situazione giuridica che ne derivava. Sulla base di queste osservazioni preliminari,

---

<sup>272</sup> ROMANO, *Lo "stato razziale" nel nuovo codice civile*, in "Il diritto razzista", 5-6 (1940), pp. 208-216.

<sup>273</sup> CIOFFI, ALFREDO, *Osservazioni politiche e giuridiche sullo stato razziale in Italia*, in "Il diritto razzista", 5-6 (1941), pp. 159-199. Dello stesso autore, *Lo stato razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, Empoli, Nocchioli, 1942.

<sup>274</sup> CIOFFI, *Osservazioni politiche e giuridiche*, p. 166.

<sup>275</sup> Ivi, p. 170.

Cioffi si addentrava nel dettato legislativo, per poter decidere se fosse o meno legittimo parlare di uno *status razziale*. In primo luogo, egli osservava che il primo articolo del codice civile non escludeva completamente la capacità giuridica dei soggetti appartenenti a determinate razze, ma ne dettava delle limitazioni attraverso il rinvio ad una legislazione speciale: il fatto che venisse attribuita una capacità giuridica limitata implicava automaticamente che essa fosse “presupposta in ordine ad un complesso notevole di rapporti, determinativi, secondo i principi premessi, di uno *status personale*”<sup>276</sup>.

In seconda istanza, a suo dire, si poteva facilmente osservare come lo *status razziale* risultasse da posizioni di fatto di carattere generale e durevole, determinate dal diritto e completamente indipendenti dalla volontà del soggetto (affermazione questa che non veniva smentita neppure dalla previsione dell’istituto della discriminazione). Ciò conduceva Cioffi a fornire una definizione chiara di *status razziale*, osservando:

Lo *status razziale* (...) si manifesta precisamente come una durevole situazione del soggetto in ordine ad un complesso di rapporti, rispetto ai quali il soggetto predetto acquista delle pretese, tutelate in diverso grado dal diritto”<sup>277</sup>.

Quale era l’interesse legato all’impiego della nozione di *status razziale*? Una volta dimostrato che, in seno all’ordinamento giuridico italiano, la condizione razziale poteva essere designata come un vero e proprio *status*, quali erano le conseguenze che ne derivavano? A questo punto, Cioffi spostava la sua attenzione su alcuni rilevanti aspetti di tutela giurisdizionale. a suo avviso meno tutelati: sebbene esistesse un vero e proprio *status razziale*, non erano state disposte delle adeguate garanzie dal punto di vista giurisdizionale<sup>278</sup>. Considerare la condizione razziale come uno stato della persona implica-

---

<sup>276</sup> Ivi, p. 171.

In questa occasione, Cioffi riteneva opportuno soffermarsi sulla genesi di quella legislazione speciale, chiarendo quali fossero i caratteri dell’impostazione del problema razziale in Italia e recuperava chiaramente alcuni punti di vista del tradizionale antisemitismo di matrice cattolica: la legislazione antiebraica in Italia, non riposava tanto sulla necessità di difendere il patrimonio biologico e morale italiano dalle infiltrazioni ebraiche, ma era finalizzata ad evitare, piuttosto, il pericolo che elementi ebraici, infiltrandosi nei settori più sensibili (quali il commercio l’insegnamento, nella finanza, nelle forze armate), potessero finire con il nuocere alla nazione.

<sup>277</sup> Ivi, p. 177.

<sup>278</sup> Su questo punto, lo stesso autore si esprimeva ampiamente in *Lo stato razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, Empoli, Casa Editrice R. Nocchioli, 1942.

va, infatti, la necessità di riflettere sulla sussistenza di adeguate “guarentigie” a livello giurisdizionale.

Ci si soffermava dunque su uno dei più delicati problemi applicativi afferenti all'applicazione della legislazione antiebraica: quello della natura della competenza, giurisdizionale o amministrativa, ad intervenire nella soluzione delle controversie relative all'applicazione della legislazione antiebraica e razziale. L'art. 26 del R.D.L. 1729/'28, recante i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, infatti, aveva statuito che tutte le questioni relative all'applicazione del decreto stesso sarebbero state risolte caso per caso dal Ministro dell'Interno e che il provvedimento emanato dallo stesso non sarebbe stato soggetto ad alcun tipo di gravame, né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. In seguito alle difficoltà interpretative sollevate dalla formulazione di tale disposizione, era intervenuta in un primo momento la Demorazza che aveva precisato il significato della disposizione contenuta nell'art. 26 e ribadito che, nel momento in cui venivano chiamati in causa i “principi razzistici”, l'unico organo competente doveva essere ritenuto il Ministero dell'Interno. In seguito un intervento del legislatore, aveva confermato, con il decreto di attuazione del R.D.L. 1728/'38, l'esclusiva competenza del Ministero dell'Interno in materia razziale e istituito il cosiddetto “Tribunale della razza”<sup>279</sup>.

---

<sup>279</sup> Si vedano il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*; il R.D.L. 13 luglio 1939, n. 1024, *Norme integrative del R.D.L. 17 novembre, n. 1728, sulla difesa della razza italiana* e la Circolare, 22 dicembre 1938, Prot. 9270/Demografia e Razza.

I riferimenti legislativi, relativi alla legislazione antiebraica, sono raccolti in *La legislazione razziale del fascismo. Leggi, decreti, circolari e ordinanze antiebraiche. 1938-1945*, Genova, Effepi, 2003.

L'art. 26 del R.D.L. 1728/'38 stabiliva: “Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso dal Ministro per l'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere della commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale”.

La circolare precisava: “Art. 26- Quest'articolo stabilisce la competenza del Ministro dell'Interno a risolvere le questioni applicative relativi all'attuazione del provvedimento. Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati da provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l'unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e per la Razza. La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implicino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche; tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della legge”.

L'art. 5 delle norme di attuazione ribadiva più chiaramente: “È riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge”.

Come si avrà modo di vedere nel prossimo capitolo, attorno alla questione dell'attribuzione della competenza in materia razziale si aprì un dibattito di vaste dimensioni<sup>280</sup>. Cioffi non aveva alcun dubbio sul fatto che la competenza spettasse al Ministro degli interni, così come chiaramente era stabilito dal dettato legislativo, ma si interrogava sulla sua natura, osservando che, sebbene alcune Corti avessero definito quella del Ministro degli Interni come un' "attribuzione giurisdizionale amministrativa"<sup>281</sup>, Cioffi asseriva che l'attività svolta dal Ministro dell'Interno in materia razziale era squisitamente di natura amministrativa. L'autore non vedeva nell'assenza di una tutela che potesse definirsi propriamente giurisdizionale un effettivo ostacolo alla possibilità di affermare l'esistenza di uno *status razziale* e, osservando come in ogni modo il Ministro fosse obbligato ad attenersi al disposto legislativo, concludeva:

Mancheranno ulteriori guarentigie formali; ma non per questo lo status razziale può dirsi alla balia di un mero criterio discrezionale dell'Autorità amministrativa, giacché il vincolo sostanziale di questa sussiste e mancano solo efficaci pretese dell'interessato per ottenerne l'*osservanza* (...) <sup>282</sup>.

A chiusura dell'intervento, il direttore del periodico invitava "gli studiosi fascisti a portare il loro contributo all'esame e al perfezionamento" di quella legislazione che egli definiva come una "nuovissima conquista della Rivoluzione", ma soprattutto indicava nuovamente quale, a suo avviso, sarebbe stata la via da seguire per risolvere il problema dell'attribuzione della competenza: l'istituzione di una magistratura specializzata in materia razziale che avrebbe potuto dichiarare d'ufficio l'appartenenza alla razza ebraica<sup>283</sup>.

La lunga dissertazione di Cioffi mostra bene come l'affermazione dell'esistenza di uno *status razziale*, nel 1941, fosse divenuta una sorta di postulato per la dottrina che si

---

Il R.D.L. 1024/39, ritenuto dallo storico De Felice il più importante dei nuovi decreti, precisava ulteriormente la deroga alla ripartizione della competenza, la composizione e i compiti della commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, nota comunemente come "Tribunale della razza. DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., pp. 347-348.

<sup>280</sup> Per la posizione assunta dai tribunali e dai giudici, si veda, per tutti, SPECIALE, GIUSEPPE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007.

<sup>281</sup> Cioffi fa riferimento alla celebre sentenza emessa il 9 maggio dalla Corte d'Appello di Torino nella causa Rosso/Artom.

<sup>282</sup> CIOFFI, *Osservazioni politiche e giuridiche*, cit., p. 188.

<sup>283</sup> Ivi, p. 199.

occupava della legislazione antiebraica; essa rivelava una duplice funzionalità: da un lato essa avrebbe permesso una sistematizzazione della legislazione razziale, dall'altro avrebbe consentito un suo perfezionamento e uniformazione, obiettivi che il governo fascista perseguì con maggiore fermezza nel corso degli anni '40. Del resto, lo stesso giovane Romano, seppur convinto del fatto che il dibattito apertosi attorno all'impiego della nozione di *status razziale* fosse ben lungi dal trovare una soluzione, si mostrava convinto del fatto che parlare di *status razziale* rispondesse principalmente ad un'esigenza di carattere sistematico che avrebbe contribuito "a rendere sempre più aderenti alla realtà e sempre più adeguate alla evoluzione storica dei tempi, le concezioni giuridiche", anzi, rappresentava a suo dire "la migliore, se non l'unica via, da seguire"<sup>284</sup>.

### 1.5. "Il diritto razzista" tra consensi e boicottaggi: un difficile inserimento nel dibattito ufficiale sulla razza.

Appare chiaro come il principale obiettivo dell'avvocato Cutelli fosse stato, sin da subito, quello di arrivare ad esercitare una diretta influenza sugli ulteriori sviluppi della politica razziale italiana, di vedere le proprie proposte trasfuse in testi di legge. Ossessionato dalla figura del duce, al punto da abbandonarsi ad atti di vera e propria idolatria, il direttore de *Il diritto razzista* sembrò, però, non raggiungere il successo sperato, benché si fosse sempre prodigato per far conoscere al capo del fascismo ed ai suoi più stretti collaboratori le idee delle quali si era fatto promotore, inviando loro con costanza le copie delle proprie pubblicazioni e de *La nobiltà della stirpe*<sup>285</sup>. Dalla documentazione

---

<sup>284</sup> ROMANO, PIER SILVERIO, *Lo "stato razziale" nel nuovo codice civile*, in "Il diritto razzista", 5-6 (1940), pp. 208-216, qui p. 216.

<sup>285</sup> La sera del 19 aprile 1938, Cutelli aveva ottenuto "l'onore ambitissimo" di essere ricevuto da Mussolini e di portargli personalmente in omaggio le copie dei fascicoli fino ad allora pubblicati della rivista da lui diretta. Ancora prima, egli aveva provveduto a inviare la rivista, *La nobiltà della stirpe*, al duce e con costanza anche le proprie pubblicazioni. La dedizione di Cutelli al duce, testimoniata anche da alcuni articoli a lui consacrati in seno alla rivista, presentava dei tratti quasi maniacali. In occasione dell'udienza del 27 febbraio del 1940, Mussolini aveva promesso a Cutelli una propria foto autografata, ma i funzionari a ciò preposti avevano risposto alla domanda di Cutelli, osservando che il duce non era disposto a fare eccezioni alla sua decisione di non inviare più fotografie con autografi. Il 28 dello stesso mese, Cutelli si

archivistica relativa all'elaborazione della legislazione antiebraica e all'organizzazione della propaganda razziale, infatti, non pare che Cutelli fosse inserito nel circuito dei collaboratori direttamente coinvolti nella preparazione dei testi di legge, o nell'organizzazione della propaganda razziale, diretta dall'Ufficio propaganda e studi sulla razza presso il Minculpop<sup>286</sup>.

La fitta corrispondenza tra Mussolini, il Ministero della Cultura Popolare, l'avvocato Cutelli ed il suo braccio destro, il senatore Fabio Guidi – che nelle pagine della rivista rimaneva sempre un po' nell'ombra – rivela come *Il diritto razzista* non ebbe affatto vita semplice, nonostante gli innumerevoli sforzi compiuti dal direttore affinché entrasse a far parte del gruppo dei “periodici preferiti” del regime e ottenesse le corrispettive sovvenzioni ed attenzioni. Sebbene il primo numero fosse stato stampato il 9 maggio del 1939, la rivista poté venir pubblicata ed entrare effettivamente in circolazione soltanto due anni dopo, nel luglio del 1941. Stando alla documentazione, finora inedita, conservata presso l'archivio della Segreteria particolare del duce, pare che il direttore della stampa italiana, Gherardo Casini, ripetutamente ed in maniera categorica, avesse negato al prefetto di Roma il nullaosta necessario alla pubblicazione del periodico, adducendo quale motivazione un presunto ordine dello stesso Mussolini che aveva mostrato di non gradirlo particolarmente: della pubblicazione de *Il diritto razzista* si sarebbe dovuto parlare soltanto a guerra finita. Il periodo intercorso tra la stampa del primo numero della rivista e l'ottenimento della tanto agognata autorizzazione alla sua dif-

---

rivolgeva direttamente al duce e, dopo aver riferito dell'episodio, chiedeva nuovamente: “Se voi, DUCE, credete ancora che io sia degno dell'ambitissima fotografia concessami, vogliate farmela pervenire direttamente. Salutando romanamente sono, DUCE, ora e sempre, il Vostro fedelissimo squadrista”.

Stando all'indicazione di De Felice, delle udienze si trova indicazione anche nella documentazione della *Presidenza del Consiglio*, si veda DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., p. 379 n. 4.

ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio ordinario, b. 1339, *Cutelli Stefano Mario-Il diritto razzista*.

CUTELLI, *Grandezza di Mussolini ovvero Mussolini scultore di se stesso*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 49-51.

<sup>286</sup> Un accurato studio, nel quale è stata riassunta in schede l'attività svolta dal Ministero della Cultura Popolare, è stato condotto da Patrizia Ferrari. Esso si inserisce in un lavoro di più ampio respiro, guidato da Guido Melis, sull'attività dei ministeri italiani nel periodo compreso tra l'Unità d'Italia e l'avvento della Repubblica e si inserisce, pertanto, nella collana diretta dallo stesso Melis, *L'amministrazione centrale dall'Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti*. FERRARI, PATRIZIA-GIANNETTO, MARINA, *Il Ministero della Cultura popolare. Il Ministero delle poste e telegrafi*, Bologna, Il Mulino, 1982.

Tra gli studi relativi alla funzione svolta dal Ministero della Cultura Popolare nell'indirizzare la politica culturale, CANNISTRARO, PHILIP, *Burocrazia e politica culturale nello Stato fascista: il Ministero della cultura popolare*, in *Storia contemporanea*, 1 (1970), pp. 273-297.

fusione fu un continuo avvicinarsi di polemiche, invettive, recriminazioni e pressanti richieste di udienza da parte di Guidi e Cutelli sempre più desiderosi di coinvolgere nella vicenda lo stesso capo del fascismo, al fine di ottenere il suo consenso e metterlo al corrente delle presunte losche manovre attuate da Casini per ostacolare il nuovo programma.

Il senatore Guidi, nel rivolgersi rammaricato ed infastidito al Ministro della cultura popolare Pavolini, aveva chiaramente parlato di “larvata opposizione” da parte dello stesso Casini, ex direttore del periodico *Critica fascista*<sup>287</sup>, alludendo al fatto che la ragione degli ostacoli frapposti alla circolazione de *Il diritto razzista* fosse da ricercarsi proprio nel legame tra lo stesso Casini ed il “potente gruppo” di *Critica fascista*. A dire di Cutelli, il direttore generale della stampa, peraltro frequentemente accusato di “falso razzismo”, aveva messo in atto una “deplorable manovra perfettamente riuscita”, mosso semplicemente dal personale interesse di intralciare i programmi de *Il diritto razzista* per poter salvaguardare la posizione di privilegio del gruppo al quale era legato e, magari, anche pronto a creare “al momento opportuno un’altra non meno autorevole, ma adomesticatissima rivista giuridica razziale”<sup>288</sup>.

La concorrenza sfrenata tra i fautori delle differenti correnti del razzismo italiano, che spesso trovava espressione anche in seno ad un medesimo periodico<sup>289</sup>, era alimentata dal desiderio di affermare la propria visione a livello ufficiale e rappresentò una costante della politica razziale italiana. Mauro Raspanti ha ben dimostrato come tale antagonismo fosse, tra l’altro, incoraggiato dall’atteggiamento dello stesso Mussolini che decideva di far leva ora su una corrente, ora sull’altra, scegliendo quella maggiormente congeniale alle esigenze politiche del momento. La continua alternanza di personalità quali Landra, Visco, Luchini alla direzione dell’Ufficio razza presso il Minculpop sa-

---

<sup>287</sup> La rivista *Critica fascista* era stata fondata da Giuseppe Bottai nel 1923 e si era subito affermata come uno dei più autorevoli periodici del regime. Cutelli era solito sottolineare il presunto legame del periodico con elementi di origine ebraica.

I toni della polemica, nei confronti delle istituzioni, furono smussati ad autorizzazione ottenuta: Cutelli prendeva le distanze dall’invettiva pubblicata contro il Minculpop nelle pagine del fascicolo del dicembre del 1940 a nome de “Il brigadiere di servizio”. Si veda la sezione “Segnalazioni e commenti”, in “Il diritto razzista”, 1-4 (1941), pp. 81-82; IL BRIGADIERE DI SERVIZIO, *Consensi, opposizioni e un alto monito*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1940) pp. 231-239.

<sup>288</sup> Lettera raccomandata di Cutelli a Guidi, datata 11 gennaio 1941; ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, *Cutelli Stefano Mario-Il diritto razzista*.

<sup>289</sup> PISANTY, VALENTINA, *La difesa della razza. Antologia 1938-1943*, Milano, Bompiani, 2006.



rebbe una chiara testimonianza dell'influenza di volta in volta esercitata dai differenti "razzismi italiani"<sup>290</sup>.

La polemica tra Cutelli e Casini era legata proprio alla determinazione del sostrato teorico sul quale la politica razziale italiana avrebbe dovuto continuare a svilupparsi: nel 1940 Omarini, un collaboratore di vecchia data dell'avvocato Cutelli, rispondeva alla provocazione mossa da *Critica fascista* che accusava le teorizzazioni del gruppo de *Il diritto razzista* di avere un carattere estremamente elitario, poco funzionale agli sviluppi ulteriori della politica razziale. Dopo aver chiarito come l'interpretazione del razzismo fornita da Cutelli fosse ben lontana dall'essere espressione di un "razzismo geografico o classista", Omarini ritornava sulla funzione centrale che avrebbero dovuto assumere le leggi nobiliari fasciste e ribadiva che il "principio genealogico dell'eredità biologica" necessitava un ulteriore e decisivo sviluppo<sup>291</sup>.

Nonostante lo stesso Mussolini, ricevuti Guidi e Cutelli nel febbraio del 1940<sup>292</sup>, avesse manifestato un atteggiamento benevolo, approvando il programma del nuovo periodico e nonostante il Minculpop avesse deciso di stanziare importanti finanziamenti a suo favore, Cutelli sembrò non raggiungere mai il successo sperato. La rivista iniziò a circolare e, stando alla corposità dei fascicoli, la sua attività si intensificò notevolmente nel corso del '40 e del '41. Il favorevolissimo bilancio che Guidi e Cutelli tracciavano nel terzo fascicolo del 1941, più sulla base di consensi ottenuti e di presunte pressanti

---

<sup>290</sup> Alcuni contributi storiografici hanno fornito un prezioso contributo alla messa a fuoco della costruzione del "problema razziale italiano", mostrando come non sia possibile parlare di un "razzismo italiano" omogeneo, ma occorra piuttosto prestare attenzione alle diverse correnti di pensiero che sostennero la legislazione razziale italiana. Mauro Raspanti ha individuato tre differenti correnti del razzismo italiano – quella del "razzismo biologico", del "nazional-razzismo" e del razzismo "esoterico-tradizionalista" – che avrebbero variamente e a vicende alterne influenzato la politica razziale del regime e l'elaborazione delle definizioni legislative.

RASPANTI, MAURO, *I razzismi del fascismo*, in CENTRO FURIO JESI (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Bologna, Grafis, 1994, pp. 101-112. Sulle principali correnti del razzismo fascista, si veda anche BONAVITA, RICCARDO (a cura di), *L'offesa della razza. Razzismo e antisemitismo dell'Italia fascista*, Bologna, Patron Editore, 2005.

<sup>291</sup> OMARINI, GIUSEPPE, *Le famiglie politiche del fascismo come campioni della razza. Per un'aristocrazia morale e psicobiologica della razza italiana*, in "Il diritto razzista", 2-3-4 (1940), pp. 58-62. Sul punto si veda anche PAVAN, *Prime note*, cit.

<sup>292</sup> Il 27 febbraio del 1940, Cutelli e Guidi venivano ricevuti in udienza da Mussolini. A seguito di tale incontro, il capo del fascismo fece diramare un breve comunicato dalla Stefani, nel quale elogiava l'iniziativa dell'avvocato romano. La notizia è data anche nel fascicolo 1 del 1940 della rivista. ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, *Cutelli Stefano Mario-Il diritto razzista*.

richieste da parte di lettori italiani e tedeschi, piuttosto che sulla tiratura della rivista<sup>293</sup>, non sembrava corrispondere ad un reale ed incisivo peso delle sue tesi sugli sviluppi della legislazione razziale. Si può ipotizzare che quel suo programma e le sue posizioni intransigenti non fossero esattamente in linea con gli interessi politici che presiedevano alla politica razziale del momento ed il suo “diritto razzista”, fondato sul “principio aristocratico della disuguaglianza di nascita”, non riscuotesse in quel momento il favore delle sfere ufficiali. Il nome di Cutelli figura in seno ad alcune iniziative dell’Ufficio studi e propaganda sulla razza, anche se si può ritenere che non si trattasse di incarichi di grande rilievo. Dopo la riuscita organizzazione di cinque conferenze radiofoniche di propaganda razziale, svoltesi per cinque mercoledì consecutivi, a partire dal 15 ottobre 1941, l’Ufficio razza aveva deciso di ripetere l’esperimento nel ’43, concentrandosi, questa volta sulla “questione ebraica, con speciale riferimento alla situazione italiana attuale”. Il nome di Cutelli, al quale si era previsto di affidare la discussione sul tema “Diritto ebraico e diritto nostro”, figurava tra quelli dei dieci esperti incaricati delle conversazioni<sup>294</sup>.

La sua rivista e, di conseguenza, le idee da lui veicolate attraverso le pagine della stessa, rimasero, però, sempre un po’ al margine. Nell’aprile del 1942, in una missiva indirizzata a Mussolini, Cutelli tornava a far pressione affinché *Il diritto razzista* fosse preso in maggiore considerazione e, continuando a chiedere di essere ricevuto dal capo del fascismo proprio per discutere della gestione del periodico, auspicava che ad esso venisse prestata dal capo del governo la stessa attenzione che egli aveva dimostrato nei confronti di due altre celebri riviste del razzismo italiano, quali *La vita italiana* di Giuseppe Preziosi e *La difesa della razza* di Telesio Interlandi. Alla fine del marzo 1942,

---

<sup>293</sup> CUTELLI-GUIDI, *Consuntivo*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1941) pp. 155-164.

<sup>294</sup> Le prime cinque conversazioni radiofoniche del 1941 furono affidate ad Alberto Luchini, allora a capo dell’Ufficio razza (*I savi di Sion*), a Giulio Evola (*Il giudaismo contro la civiltà occidentale*), a Massimo Scaligero (*Il giudaismo contro Roma*), a Piero Pellicano (*L’internazionale giudaica*), a Giovanni Preziosi (*Il giudaismo ha voluto questa guerra*). Quanto al secondo ciclo, del quale si era parlato nell’aprile del 1943 e al quale avrebbe dovuto partecipare lo stesso Cutelli, si ritrovano notizie relative esclusivamente ad una sua eventuale organizzazione.

ACS, MINCULPOP, Gabinetto, b. 138, fasc. 181, *Propaganda razziale*.

Stando alla ricostruzione di Raspanti, che ha ben messo in evidenza come nell’ultima fase del razzismo italiano, le posizioni di Giulio Evola avessero assunto grande rilievo in seno alla politica di propaganda dell’Ufficio razza, lo stesso Cutelli sarebbe stato coinvolto nel progetto di fondazione di una nuova rivista, dal titolo “Sangue e spirito”, favorito dalle alte sfere politiche, al comitato scientifico della quale avrebbe dovuto prender parte lo stesso Cutelli. RASPANTI, *I razzismi*, cit.

però, in una nota interna, non firmata, della Segreteria particolare del duce, ci si esprimeva sull'opportunità di concedere udienza a Cutelli e si osservava:

Stefano M. Cutelli, direttore del periodico "Il diritto razzista" ha chiesto di essere ricevuto dal DUCE per riferire sull'attività della rivista. Il Sottosegretario di Stato all'Interno – stante la poca importanza del periodico – sarebbe d'avviso che la richiesta non debba essere accolta<sup>295</sup>.

## 2. "Cultura italiana" e "cultura ebraica": la costruzione dell'incompatibilità.

### 2.1. "Il problema della razza non appartiene tanto alla legge scritta quanto al diritto"<sup>296</sup>.

Nella misura nella quale si andavano delineando in maniera sempre più definita i profili e gli istituti del nuovo "diritto razzista", prendevano corpo i primi tentativi di costruzione dell'incompatibilità tra la cultura giuridica, squisitamente italiana, e la tradizione giuridica ebraica. Proprio attraverso questi contributi si sarebbe cercato di legittimare l'allontanamento e l'esclusione di insigni giuristi di origini israelitiche da ogni settore del diritto italiano<sup>297</sup>. Prendendo in considerazione le argomentazioni addotte da

---

<sup>295</sup> ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, *Cutelli Stefano Mario-Il diritto razzista*.

<sup>296</sup> NIEDDU, UBALDO, *Razza e diritto*, in "La Difesa della Razza", 5 (1938), p. 11.

<sup>297</sup> All'indomani dell'unificazione italiana, i cittadini di origini israelitiche iniziarono ad essere perfettamente integrati in ogni settore della vita culturale italiana. Sul processo di ricostruzione dell'*identità ebraica* in seno allo stato italiano, si è soffermato LUZZATTO, LUZZATTO, AMOS, *Autocoscienza e identità ebraica*, in VIVANTI, CESARE (a cura di), *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, Annali 11, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1829-1900. Indubbiamente questo processo fu tutt'altro che agevole, anche a causa di particolari resistenze in seno ai settori più intransigenti dell'ebraismo italiano. BIDUSSA, DAVID- LUZZATTO- LUZZATTO VOGHERA, GADI (a cura di), *Oltre il ghetto. Momenti e figure della cultura ebraica in Italia tra l'Unità e il fascismo*, Morcelliana, Brescia 1992.

Per quel che riguarda le dinamiche di esclusione relative al settore squisitamente giuridico, non sono stati al momento effettuati studi di carattere generale come accaduto in altri paesi che avevano conosciuto esperienze analoghe. Per il periodo di Vichy, si pensi a BADINTER, ROBERT, *Un antisémitisme ordinaire: Vichy et les avocats juifs (1940-1944)*, Paris, Fayard, 1997; per la Germania nazionalsocialista, HEINRICH, HELMUT (Hrgs.), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, Beck, München, 1993; GÖPPINGER, HORST, *Juristen jüdischer Abstammung im "Dritten Reich"*, Beck, München, 1990; STIEFEL, ERNST, *Deutsche Juristen in amerikanischen Exil (1933-1950)*, Mohr, Tübingen, 1991; ZIMMERMANN, REINHARD (Hrgs.), *Jurists uprooted*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2004.

Baccigalupi, si è avuto modo di osservare come il discorso portato avanti attorno all'affermazione del principio razzista in seno all'ordinamento giuridico si collegasse, in maniera evidente ed indissolubile, alla costruzione di un diritto che fosse squisitamente nazionale e, pertanto, libero da qualsiasi forma di contaminazione ad esso estranea

Alcuni storici hanno ben mostrato come la *nazionalizzazione* della cultura fosse una tematica che, già nel corso degli anni '30, aveva ampiamente coinvolto ogni settore della cultura e della quale la costruzione dell' "uomo nuovo, di razza italiana" rappresentava il nucleo essenziale<sup>298</sup>. Nella sua recentissima monografia sulla rivista *La Difesa della razza*, Cassata ha seguito il percorso attraverso il quale il mito dell'incompatibilità tra cultura italiana e cultura ebraica si venne pian piano delineando all'interno delle pagine del periodico diretto da Telesio Interlandi. In questo senso, l'autore ha individuato il periodico di Interlandi, "icona del razzismo fascista per eccellenza, come il luogo in cui "la biologia si culturalizza e la cultura si biologizza"<sup>299</sup>. Felicissima formulazione che ben si attaglia a quanto accadeva, contemporaneamente, nelle pagine dello stesso periodico e in quelle de *Il diritto razzista*, con riferimento alla dottrina e alla cultura giuridica<sup>300</sup>.

---

Alcune indicazioni si trovano in contributi di più ampio respiro. Si pensi, per il settore universitario, a FINZI, ROBERTO, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Roma, Editori Riuniti, 1997; VENTURA, ANGELO, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell'università italiana*, in "Rivista storica italiana", 1 (1997), pp. 121-197. CIANFEROTTI, GIULIO, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in "Le carte e la storia", 2 (2004), pp. 15-28. Per il settore dell'avvocatura, MENICONI, La "maschia avvocatura", cit. Riguardo all'esperienza di singoli giuristi, si veda, TAVILLA, ELIO, *Marcello Finzi giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto. Atti del Convegno di studi. Modena, 27 gennaio 2005*, Modena, Olschky, 2006.

<sup>298</sup> Sulla funzione attribuita alla politica razziale in relazione al contesto squisitamente culturale, si vedano i riferimenti bibliografici indicati nel primo capitolo.

Sul dibattito sorto attorno ai caratteri propriamente ebraico dell'arte moderna e sul ruolo di moderatore assunto dal ministro Bottai, si veda DE GRAND, JEAN, *Bottai e la cultura fascista*, Laterza, Roma-Bari 1978.

<sup>299</sup> Nella prefazione Cassata dichiara chiaramente di inserirsi nella corrente storiografica, della quale Emilio Gentile è stato il precursore, che tende ad inserire la politica antiebraica di regime all'interno della più ampia e generale costruzione del mito dell'italianità e dell'uomo nuovo. Su questa corrente storiografica si è avuto già occasione di soffermarsi nel I capitolo. CASSATA, FRANCESCO, «*La Difesa della razza*». *Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino, Einaudi, 2008, qui p. XIII.

<sup>300</sup> Insistere sul carattere squisitamente nazionale della concezione del diritto e della giustizia, assumendo il diritto ebraico quale termine di paragone e di differenziazione, rappresentava un'allettante occasione, probabilmente anche l'ultima, per tentare di far emergere i tratti originali della nuova dottrina fascista che, nonostante il dichiarato intento di porsi quale significativa alternativa alla tradizione liberale, risultava ancora ampiamente debitrice nei confronti di quel passato che così decisamente rifiutava. In questo senso si esprime Aquarone che spiega la particolare attenzione attribuita dai giuristi alla *questione ebraica* con il senso di frustrazione da essi provato per l'incapacità di delineare una scienza giuridica in grado

Fu proprio nelle pagine della rivista di Interlandi, nella sezione “scienza” del 1938, che si registrò un primo contributo nel quale i concetti di razza e di diritto venivano legati in maniera indissolubile. L’autore dell’articolo *Razza e diritto*, Ubaldo Nieddu, presentava in questi termini i provvedimenti antiebraici, al momento della loro conversione in legge:

La Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso ha pubblicato il provvedimento per la conversione in Legge del R.D.L. 17 novembre 1938-XVII n. 1728 sulla difesa della razza italiana. È stata così definitivamente consacrata al nostro diritto positivo una dottrina che soprattutto esprime le aspirazioni imperiali dello Stato fascista.

In questa occasione è bene riaffermare contro coloro che negano alle leggi razziste un valore intrinseco di giustizia e sogliono vedere in esse «non leges sed monstra legum» (quasi fossero il parto improvviso di una fantasia orientata a fini egoisticamente politici) che il problema della razza non appartiene tanto alla legge scritta quanto al diritto, considerato nella sua universalità come fenomeno rispondente ad esigenze naturali dello spirito umano<sup>301</sup>.

Il presupposto dal quale si muoveva era quello della preesistente appartenenza dell’idea di “razza” ai concetti di diritto e giustizia: la qualità razziale apparteneva al diritto, ragione per la quale non potevano considerarsi come completamente estranee al comune sentire quelle leggi che avevano sancito l’esclusione degli ebrei dalla vita politica e culturale italiana.

Su tale presa di posizione ritornava Baccigalupi che, muovendo la analisi dalle acquisizioni della scienza giuridica del XIX secolo e attribuendo alla Scuola storica tedesca il merito di aver rotto con quell’idea propria ai giusnaturalisti secondo la quale esisterebbe un diritto naturale fondato sulla ragione e “valido per ogni tempo e per ogni razza”, rivendicava il carattere squisitamente nazionale del diritto “quale formazione spontanea di consuetudini e di tradizioni dei vari popoli”<sup>302</sup>. Sarebbero stati poi il liberalismo politico e l’eccessivo tecnicismo giuridico a cancellare il carattere nazionale del diritto.

---

di differenziarsi e distinguersi come prettamente fascista. AQUARONE, ALBERTO, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965, pp. 283 ss.

<sup>301</sup> NIEDDU, UBALDO, *Razza e diritto*, cit., p. 11.

<sup>302</sup> BACCIGALUPI, *La razza come principio giuridico*, cit., qui p. 22.

Alla luce di tali premesse, si rivelava oltremodo necessario procedere ad una sorta di purificazione della dottrina giuridica italiana, favorendo, in prima istanza, un processo di “nazionalizzazione” che eliminasse dalla cultura giuridica qualsiasi tipo di influenza ad essa estranea. Per tale ragione, l’autore concludeva con un breve trafiletto dal titolo *L’inquinamento ebraico*:

È a tutti noto quanto profondo sia stato l’inquinamento ebraico nelle correnti della nostra dottrina, quanto avanzato il suo processo di snazionalizzazione: ma la nuova codificazione fascista che è entrata o sta per entrare in vigore, varrà, col peso stesso dei fatti, a distruggere quegli elementi di corruzione del nostro pensiero giuridico e riportarlo nella millenaria tradizione della nostra storia<sup>303</sup>

2.2. *Il diritto come prodotto di fattori “fisici, antropologici e sociali”<sup>304</sup>: perché i giuristi ebrei non possono cogliere l’essenza del diritto italiano.*

Nelle pagine di Cutelli si cercava di individuare quali fossero stati quegli “elementi di corruzione” del pensiero giuridico italiano e le ragioni precise che inducevano a ritenere che esistesse un’assoluta incompatibilità tra la concezione giuridica squisitamente italiana e quella ebraica. Le considerazioni svolte da Baccigalupi si trovavano ampliate e chiarite da Alessandro Marracino, collaboratore de *Il diritto razzista*.

Egli affermava che, seppur “costituito da un complesso di norme” e destinato ad “armonizzare gli interessi contrastanti”, il diritto doveva essere concepito essenzialmente come il “prodotto di un complesso di fattori più o meno palesi e diretti, che la scienza ha classificato in una triplice serie: fisici, antropologici e sociali”<sup>305</sup>.

---

<sup>303</sup> Ivi, p. 23.

<sup>304</sup> MARRACINO, ALESSANDRO, *Razza e diritto*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 15-23, qui p. 17.

<sup>305</sup> MARRACINO, *Razza e diritto*, cit., p. 17.

Marracino, peraltro, accordava grande importanza alla tradizione romana, ponendosi in continuità con la tesi sostenuta da De Francisci a proposito del ruolo di primo ordine che il diritto romano aveva assunto nella tradizione italiana. Sulla polemica attorno all’uso del diritto romano che aveva visto come protagonisti Costamagna e De Francisci, si veda AQUARONE, *L’organizzazione dello Stato totalitari*, cit., p. 283.

Sulla scorta di tale premessa, Marracino affrontava, nell'articolo *Razza e diritto*, pubblicato sul primo numero della rivista *Il diritto fascista*, il problema delle “sostanziali ed irriducibili differenze”<sup>306</sup> tra la coscienza giuridica italiana e quella ebraica. Dello “spirito nazionale”, secondo cui “il diritto nasce e serve la vita”, non potevano essere partecipi gli ebrei che, non avendo conosciuto altro diritto se non quello “originario”, conservatosi sostanzialmente “immutato nel volgere dei millennii”, erano rimasti irrimediabilmente legati ad una visione statica del diritto. Privi di “un proprio diritto vigente”, essi avevano preferito regolamentare “la vita civile *esterna*”<sup>307</sup> sulla base delle legislazioni dei paesi che di volta in volta li hanno ospitati, senza riuscire, a causa delle “profonde differenze di razza”<sup>308</sup>, a condividerne i presupposti.

Se il diritto italiano rappresentava l’“espressione tipica” di quell’“ordine”, inteso quale “sistema trascendente di principii determinati dalla natura stessa delle cose, e dominato sempre dalla tendenza romana alla determinatezza e alla precisione”, a cui “ogni aspetto dell’esistenza”<sup>309</sup> deve essere sottoposto, “la dottrina mosaica”<sup>310</sup> offriva un clamoroso esempio della “più palese confusione fra i principii religiosi ed i giuridici”<sup>311</sup>.

Una superficiale analisi di questa indistinta ed immutevole amalgama si rivelava sufficiente per rendersi conto che “agli israeliti manca il senso del diritto e quello della giustizia civile, intesa come pratica applicazione dell’equità nel conflitto degli interessi”<sup>312</sup>. Quanto all’amministrazione della giustizia, era evidente come l’ebreo, sentendosi obbligato a seguire i dettami delle Sacre Scritture, fosse portato a considerare “il giudizio sulla giustizia degli uomini” un affare riservato all’esclusiva competenza divina, dimostrando di non possedere “neppure la nozione di una giustizia in senso umano e civile”<sup>313</sup>.

---

Per una riflessione sul ruolo giocato dal diritto romano, nel caso specifico della legislazione antiebraica, si veda DE NAPOLI, OLINDO, *Razzismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta*, in “Contemporanea. Rivista di storia dell’ ‘800 e del ‘900”, 1 (2006), pp. 35-63.

<sup>306</sup> Ibidem.

<sup>307</sup> Ibidem.

<sup>308</sup> Ivi, p. 22.

<sup>309</sup> DE FRANCISCI, PIETRO, *Civiltà romana*, Roma, Istituto nazionale di cultura fascista, 1939, p. 25.

<sup>310</sup> MARRACINO, *Razza e diritto*, cit., p. 18.

<sup>311</sup> Ibidem.

<sup>312</sup> Ivi, p. 21.

<sup>313</sup> Ivi, p. 18.

Ma era, soprattutto, la totale refrattarietà dell'ebreo ai concetti di patria e nazione, tanto cari alla tradizione italiana, a colpire ed impensierire il giurista che tentava di fornire una spiegazione scientifica alle "continue peregrinazioni"<sup>314</sup> del popolo d'Israele, ricercandone le cause nel settore del diritto privato ebraico: l'evidente incapacità dell'ebreo di dimostrare un minimo legame stabile nei confronti di un territorio derivava, secondo l'autore, dalla completa ignoranza dell'istituto della proprietà, soppiantato da quello del possesso. Sembrava evidente come il possesso, non potendo avere una durata superiore ad un anno, si rivelasse del tutto inadeguato a favorire lo sviluppo di "quell'interesse, quell'attaccamento, quell'amore, che è tanta parte della buona agricoltura, e che caratterizza e forma la individualità dei popoli agricoli" come quello italiano. Di qui la naturale inclinazione degli ebrei per la pratica di attività completamente "distinte e separate da ogni diretta utilizzazione della terra".

Come spiegare, sulla base di tali considerazioni, l'autorevole e significativo contributo offerto alla scienza giuridica italiana da numerosi giuristi di origine ebraica che, "per legge atavica"<sup>315</sup>, non potevano partecipare dello stesso sentimento che ispirava l'ordinamento all'interno del quale si trovavano ad operare? Tale interrogativo si imponeva prepotentemente all'attenzione dell'autore che si sentiva in dovere di precisare:

Chi scrive questo breve articolo (nel quale necessariamente l'affermazione supera la prova) ebbe per molti anni dimestichezza con israeliti, giureconsulti e cultori di discipline giuridiche di ampia e sicura reputazione, per vastità di dottrina, per finezza d'ingegno e per pubblicazioni tenute in gran pregio. Ma per verità, nella diuturna consuetudine che ebbe con loro, dovette spesso constatare, che la loro coscienza di giuristi presentava due incolmabili lacune<sup>316</sup>.

I limiti incontro ai quali andava il giurista ebreo non dipendevano assolutamente dalla sua attitudine alla "meditazione scientifica" ma esclusivamente dal suo "istinto", dal quel suo "insuperabile atavismo"<sup>317</sup> che, nella soluzione delle controversie civili, si manifesta nella tendenza a sacrificare lo spirito della legge, ovviamente impenetrabile all'ebreo, in favore di un'interpretazione rigorosamente letterale.

---

<sup>314</sup> Ivi, p. 21.

<sup>315</sup> Ibidem.

<sup>316</sup> Ibidem.

<sup>317</sup> Ivi, p. 22.



Nel tentativo di giustificare e spiegare le lacune connaturate alla formazione del giurista ebreo nel campo del diritto pubblico, Marracino identificava il diritto ebraico con la dottrina liberale, con quell'impianto sistematico che, come visto, i giuristi allineati miravano a scardinare: era nella *forma mentis* dei giuristi ebrei, "assertori di uno Stato sovrano" concepito come una "superstruttura"<sup>318</sup> esterna ed estranea al popolo, che doveva essere ricercata la causa delle serie difficoltà incontrate nella realizzazione di una perfetta sovrapposizione tra i concetti di popolo e stato.

---

<sup>318</sup> Ibidem.

## CAPITOLO IV

### Tra “silenzio” e “militanza”. I decreti antiebraici nelle riviste giuridiche italiane.

#### ***1. Sull'utilità della stampa giuridica periodica nella ricostruzione del rapporto tra giuristi e legislazione antiebraica.***

##### *1.1. Alcune note preliminari su riviste giuridiche, fascismo e censura.*

Come si è avuto modo di vedere nel corso del precedente capitolo, il tentativo disperato di attribuire legittimità scientifica al nuovo *corpus* normativo razziale era passato attraverso le pagine di una rivista giuridica, il più tradizionale degli strumenti di comunicazione scientifica nella prima metà del XX secolo. La rivista, in particolare – protagonista del rinnovamento della scienza giuridica che, nel XIX secolo, partendo dalla Germania aveva investito l'intera Europa<sup>319</sup> – si era offerta come lo strumento più snello ed agile attraverso il quale dar corpo alla “dogmatica nuova” ed era apparsa, dunque, il mezzo privilegiato tramite il quale attribuire dignità scientifica a quegli specialismi che, come ad esempio il diritto corporativo<sup>320</sup>, aspiravano a costituire i nuovi rami del “diritto fascista”.

La stampa giuridica periodica si rivela, dunque, una lente estremamente efficace per cercare di mettere a fuoco le modalità mediante le quali le nuove qualificazioni in-

---

<sup>319</sup> Sull'importanza assunta dalle riviste nella comunicazione del sapere giuridico, con particolare attenzione alla Germania, STOLLEIS, MICHAEL (Hrsg), *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999; con riferimento all'esperienza europea, ID. (Hg.), *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006. Sulla centralità della rivista nell'ambito del processo di costruzione della Scuola storica tedesca, VANO, CRISTINA, “*Il nostro autentico Gaio*”. *Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000.

<sup>320</sup> Si citano, a titolo esemplificativo, alcuni dei nuovi periodici fondati negli anni del fascismo, in relazione allo studio del diritto corporativo: *Studi di diritto pubblico e corporativo* (1928), *Rassegna della stampa periodica di diritto corporativo e sociale* (1931), *Rivista del diritto corporativo e del lavoro* (1937), *Giurisprudenza comparata di diritto corporativo e sindacale del lavoro* (1937).

trodotte sulla base del criterio razziale si insinuarono nel discorso giuridico di fine anni Trenta; essa, infatti, permette di fotografarne le singole fasi, di individuare più agevolmente le questioni applicative che suscitavano l'interesse dei giuristi e di misurare, al contempo, il loro grado di partecipazione e di coinvolgimento<sup>321</sup>.

Lo stato della stampa giuridica periodica era considerevolmente mutato rispetto al periodo del suo apogeo, per il quale Grossi ha opportunamente fatto ricorso alla formulazione di "cultura delle riviste"<sup>322</sup>: da un lato, si era assistito ad un significativo aumento del numero delle pubblicazioni periodiche che, seppur in atto già nel primo dopoguerra, era stato fortemente incentivato dalle intense riforme legislative avviate dal fascismo in ogni settore del diritto italiano<sup>323</sup>; dall'altro, erano considerevolmente mutati i margini di autonomia di cui la stampa giuridica godeva rispetto ad un regime che, soprattutto nella seconda metà degli anni Trenta, in concomitanza con la fondazione dell'impero dell'AOI, si mostrava sempre più desideroso di uscire da quell' "ibridismo

---

<sup>321</sup> Nell'ambito della storiografia giuridica europea, si sono avuti alcuni contributi in tal senso, per quel che attiene al diritto nazionalsocialista ed a quello di Vichy. HEINE, GÖTZ-THOMAS, *Juristische Zeitschriften zur NS-Zeit*, in SALJE, PETER (Hgrs.), *Recht und unrecht im National-sozialismus*, Zülpich, Biermann, 1985, pp. 272-293; BIGOT, GRÉGOIRE, *La revue de droit public dans l'oeil de Vichy* e FABRE, MARTINE, *La doctrine sous Vichy. Analyse systématique des revues de droit privé de juin 1940 à juin 1944*, DURAND, BERNARD (dirigé par), *Le droit sous Vichy*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.

In Italia, la rivista, come strumento per indagare i rapporti tra il mondo degli intellettuali ed il fascismo, è stata più ampiamente utilizzata con riferimento all'ambito letterario. Sul punto, si veda, in particolare, MANGONI, LUISA, *L'interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1974; ID., *Riviste del Novecento*, in "Letteratura italiana", *Il letterato e le istituzioni Torino*, vol. I, Torino, Einaudi, 1982, pp. 945-981.

<sup>322</sup> L'attenzione di Grossi si concentra su quelle che egli definisce "Riviste-archetipo", definite come "fusione e armonia fra comunità di studio e laboratorio sperimentale". GROSSI, PAOLO, *Pagina introduttiva*, in ID. (a cura di), *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 16 (1987), pp. 1-5; ID., *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane*, "Per la storia del pensiero giuridico moderno", 8 (1984). Un esperimento analogo è stato realizzato per le riviste francesi, ARNAUD, ANDRÉ JEAN (dirigé par), *La culture des revues juridiques française*, "Per la storia del pensiero giuridico moderno", 8 (1984).

<sup>323</sup> In tal senso, si è espresso Massimo Severo Giannini, osservando come al considerevole aumento del numero delle riviste si accompagni un loro progressivo allontanamento dall'ideale della "Rivista-archetipo", a totale vantaggio di quei periodici "bazar", destinati principalmente ad agevolare la pratica quotidiana del diritto; GIANNINI, MASSIMO SEVERO, *Introduzione ai lavori*, in GROSSI (a cura di), *La "cultura" delle riviste*, cit., pp. 21-38.

Sul considerevole aumento dei periodici giuridici in Italia, nel periodo del secondo dopoguerra, si è interrogato Angelo Grisoli, rispondendo ad un'inchiesta avviata dal prof. Stern, presidente del Comitato per la valutazione e classificazione dei periodici stranieri. Al gruppo di studi, diretto da Grisoli, hanno preso parte, tra gli altri, Mario Rotondi e i rappresentanti della casa editrice CEDAM. GRISOLI, ANGELO (a cura di), *La proliferazione delle riviste giuridiche in Italia dopo il 1945*, Milano, Giuffrè, 1966. Si trova qui pubblicato, in appendice, un elenco delle riviste giuridiche italiane nel quale se ne contano più di trecento.

culturale” che lo aveva caratterizzato durante il primo decennio, per disegnare in maniera più decisa i contorni sfuggenti della “cultura fascista”<sup>324</sup>.

In completa assenza di studi specifici sull’argomento<sup>325</sup>, alcune forti indicazioni possono essere ricercate nelle pagine delle stesse riviste e nella documentazione rimasta attorno all’attività svolta dal Ministero della cultura popolare. Episodi di censura si associavano a frequenti e radicali cambiamenti in seno ai comitati direttivi di quei periodici fondati in epoca anteriore al fascismo, lasciando semplicemente intuire la profondità del controllo che, attraverso l’Ufficio per la stampa prima, e il Minculpop poi, il regime esercitava anche sulla stampa giuridica. Come ampiamente dimostrato da diversi contributi storiografici, al consolidamento del regime fascista sul piano politico-istituzionale era corrisposto, nel corso della seconda metà degli anni Venti, un progressivo reindirizzamento della stampa quotidiana verso gli obiettivi perseguiti dal governo, sempre più desideroso di accrescere e rafforzare la propria posizione<sup>326</sup>. Una stretta del regime che si andò sempre più intensificando nella seconda metà degli anni Trenta, quando l’Ufficio per la stampa, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, assurse il ruolo di vero e proprio dicastero, divenendo il famoso Ministero della cultura popolare. Alla divisione per la stampa italiana, vennero attribuiti, così, importantissimi compiti di gestione, controllo e direzione dei quotidiani e dei periodici<sup>327</sup>.

---

<sup>324</sup> Sui tentativi, posti in essere dal regime, di giungere ad una definizione dei contorni della cultura fascista, si vedano ISNENGI MARIO, *Intellettuai militanti e intellettuai funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Torino, Einaudi, 1979; BEN- GHAT, RUTH, *La cultura fascista*, Bologna, Il Mulino, 2000; TURI, GABRIELE, *Lo Stato educatore. Politica e intellettuai nell’Italia fascista*, Laterza, Roma- Bari 2002.

<sup>325</sup> Si segnala il volume dei “Quaderni fiorentini”, curato da Grossi. Prendendo in considerazione principalmente “le grandi Riviste”, vale a dire quelle che più si avvicinano al modello della “Rivista-archetipo”, viene tracciato un profilo storico delle riviste giuridiche italiane dal periodo post-unitario fino all’avvento della repubblica: nel corso di tale excursus, i diversi autori hanno avuto l’occasione di soffermarsi sul rapporto tra i singoli periodici presi in considerazione ed il regime fascista, mostrando come i periodici fondati durante l’epoca liberale, e maggiormente vicini all’ideale della “Rivista-archetipo”, abbiano comunque mantenuto una sorta di impermeabilità rispetto alla politica perseguita dal governo fascista in campo giuridico. GROSSI (a cura di), *Riviste giuridiche italiane*, cit.

<sup>326</sup> Sul rapporto tra stampa e fascismo, CASTRONOVO, VALERIO – TRANFAGLIA, NICOLA, *La stampa italiana nell’età fascista*, Roma-Bari, Laterza, 1980; ID., *La stampa italiana dall’Unità al fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991; CASSERO, RICCARDO, *Le veline del duce: come il fascismo controllava la stampa*, Milano, Sperling&Kumpfer, 2004.

<sup>327</sup> Si vedano, FERRARI, PATRIZIA-GIANNETTO, MARINA, *Il Ministero della Cultura popolare. Il Ministero delle poste e telegrafi*, Bologna, Il Mulino, 1982; Tra gli studi relativi alla funzione svolta dal Ministero della Cultura Popolare nell’indirizzare la politica culturale, CANNISTRARO, PHILIP V., *Burocrazia e politica culturale nello Stato fascista: il Ministero della cultura popolare*, in *Storia contemporanea*, 1 (1970), pp. 273-297.

Eclatante fu la vicenda giurisdizionale che, nel 1925, coinvolse la famosa effemeride di Luigi Lucchini<sup>328</sup>, la *Rivista penale*, che aveva giocato un ruolo di prim'ordine nella costruzione della penalistica nell'Italia post-unitaria<sup>329</sup>. All'avvento del fascismo, la *Rivista penale* non aveva dato alcun segno di cambiamento o di sottomissione, ma aveva continuato il proprio lavoro, conservando quell'autonomia e quella schiettezza di pensiero che sembravano esserle propri. Il senatore Lucchini, peraltro, non aveva esitato ad intervenire con costanza in favore della salvaguardia della libertà di stampa quando si discuteva del nuovo disegno di legge in materia, presentato alla Camera il 5 dicembre 1924<sup>330</sup>.

Si pensi, all'incipit con il quale Antonino Cordova, designato dal direttore come uno dei "più valorosi collaboratori"<sup>331</sup> della rivista, prendeva chiara posizione contro il tentativo di introdurre delle forti limitazioni alla libertà di stampa. L'autore, dopo aver ricordato come egli, "sin da tempi non sospetti", si fosse premurato di far notare che le norme penali sulla stampa contenute nello Statuto albertino erano da "ritenersi restrittive e già superate dalla pubblica coscienza e dall'evoluzione dei successivi istituti giuridici", osservava con franchezza a proposito delle nuove tendenze fasciste in materia:

Ma facendo voti per il loro miglioramento ero lungi dal pensare che un disegno di legge venuto alla discussione quasi ottant'anni dopo la promulgazione dell'editto di Carlo Alberto, lo avrebbe sorpassato nel rigore delle sue norme e che ciò avvenisse proprio dopo l'esperienza della guerra, che ha creato nuovi bisogni spirituali e fe-

---

<sup>328</sup> Nata come "Effemeride unicamente rivolta alle discipline penali", in un periodo nel quale esse stavano "per acquistare nella pubblica sollecitudine l'elevato posto che loro si conviene", la *Rivista penale* aveva visto la luce nell'agosto del 1874, ad opera di Luigi Lucchini. Nel suo *Programma*, Lucchini spiegava in quale modo si sarebbe accostato alla dottrina, alla legislazione e alla giurisprudenza, che avrebbero costituito le tre parti essenziali del programma messo in opera. Programma che rimarrà immutato negli anni del fascismo, fino a quando nel 1929 Lucchini abbandonerà la direzione della *Rivista penale*. LUCCHINI, LUIGI, *Programma*, in "Rivista penale", I (1874), pp. 5-7.

Sulla rivista nel periodo liberale, sulla sua fondazione, il suo programma, i rapporti con la penalistica del tempo, e sul suo fondatore, si veda SBRICCOLI, MARIO, *Il diritto penale liberale. La Rivista penale di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in GROSSI (a cura di), *Riviste giuridiche italiane*, cit., pp. 105-184.

<sup>329</sup> Dell'episodio di censura nel quale era incorsa la rivista di Lucchini, nel 1925, a causa della pubblicazione di un articolo, *Segno dei tempi*, del quale era autore lo stesso direttore, si rendeva conto in apertura dell'annata del '26. LA «RIVISTA PENALE», *Agli amici e lettori della Rivista*, in "Rivista penale", CIII (1926), pp. 5-12.

<sup>330</sup> Il disegno di legge veniva riportato nelle pagine della stessa rivista, nella sezione *Cronaca*, gestita direttamente da Lucchini, *Il progetto di legge sulla stampa*, in "Rivista penale", CI (1925), pp. 7-9.

<sup>331</sup> Ivi, p. 7.

condato un sentimento di più vigile, più diffusa e più gelosa partecipazione alla vita pubblica della nazione<sup>332</sup>.

Quasi paradossalmente, a causa di un brevissimo trafiletto pubblicato da Lucchini con il titolo *Segno dei tempi* nel fascicolo del febbraio 1926, il controllo del regime si insinuò anche nelle pagine della *Rivista penale*. L'intervento aveva ad oggetto un discorso pronunciato dal capo del Governo alla Camera dei deputati, nella seduta del 17 gennaio 1925, nel quale si faceva riferimento ad alcune condizioni alle quali avrebbero dovuto assolvere quei deputati che, dopo essersi ritirati sull'Aventino, avessero voluto tornare a prender parte alle attività della Camera. Lucchini si diceva sorpreso del fatto che la Camera dei deputati non ne avesse "decretata l'affissione in tutti i Comuni dello Stato" e, dichiarando di voler riprodurre quel discorso "per intero", osservava che tale sua decisione doveva essere presa in considerazione "dall'esclusivo punto di vista criminalistico", dal momento che ogni altro tipo di rilievo sarebbe stato di troppo<sup>333</sup>.

A causa di tale articolo, ritenuto offensivo nei confronti della persona del Capo del Governo, fu avviato un procedimento penale di fronte all'Alta Corte di giustizia nei confronti di Lucchini e del vice-direttore Battaglini, mentre veniva contemporaneamente disposto il sequestro dei fascicoli di febbraio e marzo. Con tono palesemente e fortemente indignato, nel luglio del '26, il resoconto della vicenda giudiziaria, conclusasi con l'assoluzione di entrambi gli imputati, veniva riportato nelle pagine della rivista dallo stesso Lucchini che non esitava a ricordare come quell'episodio non rappresentasse che l'ennesimo intervento di quel genere nel quale era incorsa la propria rivista<sup>334</sup>.

---

<sup>332</sup> CORDOVA, ALBERTINO, *Il nuovo disegno di legge sulla stampa*, in "Rivista penale", CI (1925), pp. 16-24, qui p. 16.

Nella stessa direzione, sempre nell'annata del 1925, un altro breve articolo, nel quale l'autore, Giuseppe Gregoraci, si ergeva anche lui a difesa della libertà di stampa. Vale la pena riportarne l'incipit: "Un esame attento delle precise disposizioni di questo disegno di legge pone in luce le manchevolezze e i pericoli della sua approvazione integrale. Prescindo dal considerarlo con intendimenti esclusivamente politici (...) La legge sulla stampa non è intangibile, come io penso nessuna legge lo sia; ma gli intendimenti di modificarla non possono compromettere quel patrimonio di libertà benintesa, che è indispensabile per il bene supremo della compagine nazionale". GREGORACI, GIUSEPPE, *Il progetto sulla stampa*, in "Rivista penale", CI (1925), pp. 284-287, qui p. 284.

<sup>333</sup> LUCCHINI, LUIGI, *Segno dei tempi!*, in "Rivista penale", CIII (1926), p. 208.

<sup>334</sup> Il tono polemico dell'autore nei confronti della politica repressiva in materia di stampa è percepibile sin dalle righe di apertura: "È facile intendere come e perché abbiamo mantenuto ogni riserbo e il silenzio più completo sui casi occorsi alla *Rivista penale* e che ora ci obbligano a rifondere in una causa comune Direzione e Amministrazione della stessa". LUCCHINI, *Agli amici e lettori della RIVISTA*, in "Rivista penale", CIII (1926), pp. 5-12, qui p. 5.

Nel 1930, si verificava una fusione della *Rivista penale* con due altri periodici, il *Dizionario penale* e la *Rassegna penale*, fondata tre anni addietro dal Senatore Silvio Longhi<sup>335</sup>, nelle mani del quale passava la direzione della vecchia rivista di Lucchini. Sebbene il neo-direttore si premurasse di segnalare la forte linea di continuità che legava la nuova serie del periodico all'opera svolta, fino ad allora, da Lucchini, si avverte facilmente una completa adesione alla politica penale fascista. Del resto, la comparsa del fascio littorio sul frontespizio contribuisce a darne una percezione visiva immediata.

Longhi, dichiarando di voler andare al di là della polemica tra scuola classica e positiva, si esprimeva chiaramente a favore di un diritto penale "unitario" e, riproducendo alcuni stereotipi propri del discorso portato avanti dai giuristi allineati, impegnati nella costruzione della "dogmatica nuova", apriva una polemica contro l'"astrattismo, utile alla dottrina", ma di intralcio "nella pratica delle leggi e nella giurisprudenza" e contro lo "sterile culto del passato, arresto di sviluppo per l'avvenire"<sup>336</sup>. Il programma della rivista veniva così chiaramente riconnesso alla rivoluzione politica operata dal fascismo, ai "coefficienti dell'ordine" e dell'"autorità": la norma penale trovava i suoi presupposti nelle finalità e nelle idealità politiche che avrebbero dovuto sempre essere tenuti presenti da quel giurista volto a cogliere "l'alito vivificatore" della legge<sup>337</sup>. In questa corrente si inseriranno poi Antonio Albertini, Nino Levi<sup>338</sup> e Filippo Ungaro quando nel gennaio del '38 la direzione passerà nelle loro mani.

Il cambiamento di direzione in seno al comitato scientifico della rivista di Lucchini non rappresentava affatto un'eccezione e gli esempi si potrebbero moltiplicare, soprattutto se si guarda alla fine degli anni Trenta e, in modo particolare, al periodo della promulgazione dei primi decreti antiebraici. Vicende analoghe, infatti, coinvolsero alcuni dei più noti e tradizionali periodici dell'epoca e finirono col coincidere, più o meno casualmente, con la promulgazione dei decreti antiebraici e l'imposizione del divieto di far comparire nomi di origini israelitiche nei frontespizi. Si pensi al caso della *Rivista di*

---

<sup>335</sup> Su Longhi e sull'atteggiamento della penalistica negli anni del fascismo, SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in GROSSI (a cura di), *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 28 (1999), pp. 817-850.

<sup>336</sup> LONGHI, SILVIO, *Ai lettori della nuova "Rivista penale"*, I (1930), pp. 1-3, qui p. 2.

<sup>337</sup> Ivi, p. 3.

<sup>338</sup> Il nome di Nino Levi, peraltro condirettore della *Rivista italiana di diritto penale*, sarebbe scomparso dai frontespizi dall'ottobre del 1938.

*diritto commerciale* diretta fino al 1937 da Angelo Sraffa e Cesare Vivante. Quando nel 1937 morì Angelo Sraffa, la direzione della *Rivista di diritto commerciale* passò nelle mani dei professori Asquini, Valeri e Mossa che ne assumevano la direzione “per incarico della Casa editrice” Vallardi di Milano<sup>339</sup>. Di fronte alla morte dell’amico e collega Sraffa e alle “nuove” problematiche che lo studio del diritto commerciale sollevava in un periodo in cui una continua e penetrante azione riformatrice era stata avviata dal governo fascista, Cesare Vivante prendeva congedo dal suo periodico: “questa revisione necessaria della nostra disciplina mi induce a lasciare il compito di direttore a un gruppo di colleghi più giovani”, dichiarava ed inaugurava, al contempo, l’apertura di una “nuova fase della Rivista” che egli avrebbe accompagnato “con profonda affezione”<sup>340</sup>. Anche le giustificazioni che fondavano i cambiamenti intervenuti in seno ai comitati direttivi erano abbastanza frequenti e comuni a diversi periodici, come si avrà occasione di vedere più avanti per la *Rivista di diritto civile*.

### 1.2. “Il Foro italiano”: un periodico “largo di ospitalità agli ebrei”<sup>341</sup>.

Con la promulgazione dei decreti antiebraici il controllo del regime sembrò farsi più intenso e penetrante, fino al punto di giungere a sindacare persino le scelte operate dai singoli periodici attorno alle sentenze da pubblicare ed annotare proprio in materia

---

<sup>339</sup> ASQUINI, ALBERTO – VALERI, GIUSEPPE – MOSSA, LORENZO, *La nostra consegna*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1-2 (1938), pp. 3-5, qui p. 3.

<sup>340</sup> VIVANTE, CESARE, *Congedo*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1-2 (1938), pp. 1-2, qui p. 2. Al momento della fondazione della rivista, nel 1903, Sraffa e Vivante delineavano gli scopi precisi che intendevano perseguire attraverso la loro pubblicazione: “La nostra rivista intende a questi due scopi: la *rinnovazione* e la *sistemazione* del diritto commerciale. Essa spera di cooperarvi efficacemente pubblicando i materiali giuridici che ci offrono la giurisprudenza, le consuetudini e le leggi, e accompagnando questa pubblicazione col lavoro scientifico che critica e rinnova le dottrine dominanti colla ricerca di altre dottrine più complete e più semplici, che agevolino l’esercizio e l’insegnamento del diritto”, VIVANTE, CESARE – SRAFFA, ANGELO, *Il nostro programma*, “Rivista di diritto commerciale”, I (1903), pp. I-II, qui p. I.

<sup>341</sup> L’espressione è utilizzata nell’ambito del trefiletto con il quale il quotidiano *Il Corriere adriatico* denunciava il comportamento filo-semite de *Il Foro Italiano*. ACS, MINCULPOP, Gabinetto, b. 142, fasc. 151, *Il Foro italiano*. Ottolenghi Carlo.



di legislazione razziale. Nel capitolo precedente, si è avuto modo di accennare al fatto che una simile ingerenza non si sottraessero neppure quei periodici allineati che si facevano portavoce della politica di difesa della razza italiana, nel momento in cui le loro prese di posizione non si rivelavano funzionali alle scelte e agli obiettivi politici perseguiti dal governo in quel preciso momento. Da questo punto di vista fu significativo proprio quell'episodio di censura nel quale era incorsa *La difesa della razza* di Interlandi, a causa dell'articolo di Mario Baccigalupi.

Nel 1943, l'attenzione dell'Ufficio razza del Ministero della cultura popolare si diresse alla rivista *Il Foro Italiano*, sospettata di connivenza con giuristi di origini israelitiche e già, peraltro, accusata, proprio nelle pagine del periodico di Interlandi, di non aver mai realmente ottemperato a quanto richiesto dalla legislazione razziale che imponeva l'allontanamento dei collaboratori ad essa assoggettati.

La vicenda – della quale è conservata traccia nei documenti del Minculpop<sup>342</sup> – fu originata dalla pubblicazione di un brevissimo trafiletto, comparso il 13 marzo del 1943 nelle pagine del quotidiano *Corriere Adriatico*, con il quale si insinuava il dubbio che *Il Foro italiano* si fosse mostrato completamente refrattario alla corretta applicazione della normativa antiebraica. In particolare, il direttore del quotidiano riferiva a proposito di una notizia, ricevuta da “un lettore assiduo”, relativa al fatto che quella che egli non si esitava a definire “una tra le migliori riviste giuridiche italiane” aveva pubblicato con costanza “quelle decisioni e sentenze che interpretano ed applicano in senso favorevole agli ebrei le varie leggi razziali e sui beni ebraici”<sup>343</sup>. Il direttore, confermando la fondatezza e l'esattezza della segnalazione, osservava come fosse agevole spiegare le ragioni per le quali quella celeberrima rivista non aveva fatto altro che pubblicare sentenze favorevoli agli ebrei:

La segnalazione è esatta: ma la spiegazione è facile, facilissima. Non era *Il Foro Italiano* sino al 1938-39 largo di ospitalità agli ebrei, giuristi e avvocati come ha documentato *La Difesa della Razza*? Non è forse redattore, o comunque addetto al *Foro Italiano* quell'avvocato Ottolenghi, ebreo già attivissimo e diligente consu-

---

<sup>342</sup> Ibidem.

<sup>343</sup> ACS, MINCULPOP, Gabinetto, b. 142, fasc. 151, *Il Foro italiano*. Ottolenghi Carlo.

lente legale capo dell'Istituto Nazionale Fascista infortuni operai sul lavoro<sup>344?</sup>

Su richiesta di Mussolini, così, il Ministero per la cultura popolare avviò un'indagine avente ad oggetto le persone dei direttori de *Il Foro Italiano* e la maniera nella quale veniva gestito il lavoro di redazione, allo scopo di valutare se sussistessero i presupposti per procedere ad un'operazione di sequestro.

La Prefettura di Roma era stata, così, richiesta di fornire informazioni dettagliate sulla direzione del periodico, affidata all'avvocato Luigi Busatti e al Senatore Antonio Scialoja, mentre il gerente responsabile risultava essere Carlo Scialoja. Se però a livello direttivo pareva tutto in ordine, in quanto sia Antonio Scialoja che Busatti, seppur non iscritti al PNF, avevano serbato "regolare condotta morale e politica", si individuava un problema nella presenza regolare dell'Ottolenghi, ritenuto appartenente alla razza ebraica e non discriminato, nonostante la richiesta avanzata alla Demorazza. Si segnalava, tuttavia, che Ottolenghi, pur continuando a frequentare la redazione del periodico in questione semplicemente per ragioni di studio, in quanto essa era dotata di una fornita biblioteca giuridica, non partecipava attivamente alla vita del periodico: infatti, solo saltuariamente gli veniva richiesto da Carlo Scialoja un aiuto nella correzione delle bozze.

La vicenda nella quale la rivista era implicata si concluse senza l'adozione del provvedimento di sequestro, dal momento che "la pubblicazione delle sentenze e delle decisioni favorevoli agli ebrei" non si limitava semplicemente ad un singolo fascicolo, ma ai vari numeri dell'annata precedente. Così, si era provveduto "a diffidare formalmente la direzione della rivista dal riportare ulteriori tali decisioni e sentenze"<sup>345</sup>.

Scorrendo le pagine della rivista non si ha notizia alcuna di questa particolare vicenda. L'annata del '42, così come del resto quelle precedenti, era ricca di segnalazioni di sentenze, alcune delle quali anche annotate, aventi ad oggetto problemi applicativi sollevati dalla legislazione in campo civile, commerciale, penale ed amministrativo. Il criterio che la rivista dichiarava di adottare nella selezione delle sentenze da pubblicare era legato al carattere più o meno innovativo della questione dedotta in causa o della pronuncia con la quale essa si chiudeva.

---

<sup>344</sup> Ibidem.

<sup>345</sup> Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 1942, Fubini/Ministero dell'Interno, cit., p. 196.

Nell'annata incriminata del periodico compariva una lunga annotazione del professore Ugo Forti, docente di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli e celebre avvocato amministrativista, allontanato dall'università e dall'Ordine forense di Napoli, all'indomani della promulgazione dei decreti del '38<sup>346</sup>. Sebbene il suo nome fosse scomparso dai frontespizi, era evidente come Forti continuasse a collaborare con il periodico.

Nella sentenza della quale il giurista si occupava, il Consiglio di Stato aveva sostenuto la necessità che, ogniqualvolta fosse sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo la soluzione di una controversia che implicasse un preventivo giudizio in materia di stato e capacità, la giurisdizione amministrativa adita dovesse sospendere e rinviare all'autorità giurisdizionale ordinaria per la soluzione della questione pregiudiziale di stato<sup>347</sup>. Nel caso in questione, il giudice amministrativo era stato chiamato a pronunciarsi riguardo l'impugnativa di un provvedimento con la quale il Ministro dell'Interno aveva revocato la concessione della discriminazione<sup>348</sup> ad alcuni cittadini appartenenti alla razza ebraica. A tal proposito, la quarta sezione del Consiglio di Stato osservava preliminarmente come non potesse, in alcun modo, essere invocato il disposto dell'art. 26 del R.D.L. 1728/'38, in quanto esso afferiva esclusivamente a quelle questioni razziali "in senso stretto, relative cioè alla determinazione della razza dei singoli individui"<sup>349</sup>, mentre, nel caso di specie, l'appartenenza dell'istante alla razza ebraica era il presupposto stesso dal quale si muoveva e si argomentava. Non solo, nel caso riportato, era la stessa ammissibilità della revoca della discriminazione da parte del Ministro ad essere posta in causa: il ricorrente, con uno dei motivi di gravame, aveva osservato che

---

<sup>346</sup> Su Ugo Forti, si veda, MENICONI, ANTONELLA, *La « maschia avvocatura ». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 257 ss. Le notizie relative alla procedura di esclusione, alla discriminazione da lui richiesta, ma non ottenuta, sono conservate presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma, ACS, MI, DGDR, Fascicoli personali, b. 214; ACS, MPI, Direzione generale istruzione universitaria, Fascicoli personali professori ordinari (1940-1970), b. 208, *Fascicolo personale prof. Ugo Forti*. Indicazioni importanti sulle attività didattiche, scientifiche e forensi svolte da Forti si apprendono anche da alcuni necrologi scritti da suoi affezionati colleghi e allievi. Tra questi si segnalano, ARDIZZONE, UGO, *Commemorazione del Prof. Ugo Forti*, in "La Giustizia Penale", IX (1950), pp. 1-7; IACCARINO, C.M., *Ugo Forti*, in "Rivista di diritto commerciale", 1-2 (1950), pp. 428-430; JEMOLO, ARTURO CARLO, *Contributi al diritto e alla scienza dell'amministrazione*, in "Rivista amministrativa della Repubblica Italiana", CVII (1956), pp. 153-159.

<sup>347</sup> Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 1942, Fubini/Ministero dell'Interno, in "Il Foro Italiano", LXVII (1942), pp. 194-195.

<sup>348</sup> Si veda l'art. 14 del R.D.L. 1728/'38.

<sup>349</sup> Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 1942, Fubini/Ministero dell'Interno, cit., p. 195.

con la concessione della discriminazione si attribuiva al beneficiario un diritto soggettivo perfetto, corrispondente ad uno *status personae*. L'amministrazione resistente aveva obiettato che, in tal caso, la pronuncia dovesse esser riservata all'autorità giurisdizionale ordinaria. Il giudice amministrativo aveva deciso di rinviare al giudice ordinario, osservando come rientrasse nella sua esclusiva competenza determinare "la natura della situazione"<sup>350</sup> in cui il ricorrente si era venuto a trovare con la concessione del provvedimento di discriminazione. Soltanto in questa maniera si sarebbe potuto decidere sulla portata del provvedimento di revoca.

L'intervento in nota del professor Forti si apriva con delle considerazioni ipercritiche nei confronti delle tendenze interpretative filogovernative che la giurisdizione amministrativa, quella della Corte dei Conti, in maniera particolare, aveva manifestato proprio in materia di legislazione antiebraica:

Confidiamo di avere fedelmente formulato nella quarta «massima» l'insegnamento che può desumersi, in ordine, a questo punto dalla decisione annotata. Se è così, sembra però che l'autorevole Collegio si sia allontanato, in questo caso, da una costante interpretazione, che d'altronde aderisce a ben noti principi generali, mentre le ragioni del mutamento, non appaiono (o almeno non sono apparse a chi scrive) esaurienti<sup>351</sup>.

La pista battuta dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, dunque, pareva innovativa e da prendere in seria considerazione, in quanto suscettibile di fornire non pochi spunti di riflessione e di indicare nuove piste e nuove soluzioni, sebbene lo stesso Forti si fosse soffermato con vari rilevazioni critiche nei confronti di alcune particolari argomentazioni.

---

<sup>350</sup> Ivi, p. 199.

<sup>351</sup> FORTI, UGO, *Questioni pregiudiziali di stato nei giudizi amministrativi*, in "Il Foro Italiano", LXVII (1942), pp. 185-198, qui p. 195.

### 1.3. Per una nuova funzione della stampa giuridica.

Se da un lato, però, si cercava di fuggire il controllo penetrante del regime, “facendo scivolare” le note più critiche nelle pagine delle riviste meno sospette<sup>352</sup>; dall’altro si registravano dei veri e propri tentativi di auto-sottomissione, posti in essere da chi riteneva che la stampa giuridica fosse stata coinvolta meno direttamente, rispetto a quella politica e quotidiana, nel processo di consolidazione delle istituzioni fasciste. Ciò sembrava disturbare particolarmente alcuni tra i più facinorosi giuristi che, convinti della necessità di subordinare la stampa giuridica alle esigenze del regime, andarono ad incrementare quello che, molto felicemente, è stato definito da Mario Isnenghi come processo di “autofascistizzazione”<sup>353</sup> che, anziché essere il risultato di un’imposizione dall’alto, si presentava come una libera scelta.

Nel 1939, Vittorio Montefusco, autore di molteplici contributi relativi alle implicazioni squisitamente giuridiche dell’imponente riforma istituzionale e legislativa avviata dal governo fascista, pubblicati con costanza nelle pagine de *La vita italiana* di Giacomo Preziosi, si interrogava attorno al rapporto tra regime e stampa giuridica, sforzandosi di delineare la “nuova funzione” di quest’ultima e di adattare ad essa le direttive che il duce aveva impartito alla stampa politica e quotidiana<sup>354</sup>.

Montefusco, in apertura del proprio intervento, riportava un breve inciso di un discorso con il quale il duce aveva chiarito come la stampa, in un regime totalitario, divenisse “un elemento di questo Regime, una forza al servizio del Regime”, ed osservava:

A questo principio, enunciato dal Duce in un discorso tenuto il 10 ottobre 1928 ai direttori di settanta quotidiani, non può sottrarsi la stampa giuridica, cioè quell’insieme di riviste e giornali, che trattano argomenti inerenti alla scienza del diritto<sup>355</sup>.

---

<sup>352</sup> GALANTE GARRONE, ALESSANDRO, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, in “La Rassegna Mensile d’Israel”, pp. 19-35.

<sup>353</sup> Il termine “autofascistizzazione” è impiegato da Mario Isnenghi ad indicare quel processo di fascistizzazione proveniente dall’interno delle associazioni culturali e degli Istituti di cultura, allo scopo di ottenere fondi e sovvenzioni per il prosieguo della loro attività culturale. ISNENGI, MARIO, *L’educazione dell’italiano. Il fascismo e l’organizzazione della cultura*, Bologna, Cappelli, 1979, p. 40.

<sup>354</sup> MONTEFUSCO, VITTORIO, *Problemi del Diritto (Stampa e propaganda). Funzioni della stampa giuridica*, in “La vita italiana”, CCCX (1939), pp. 471-475.

<sup>355</sup> Ivi, p. 471.

Montefusco si dichiarava convinto del fatto “la visione mussoliniana del giornalismo italiano fascista come una grande orchestra” fosse “trasportabile anche nel campo della stampa giuridica”<sup>356</sup> e fondava tale decisa affermazione sulla constatazione inconfutabile della perfetta coincidenza di diritto e politica, della loro assoluta inscindibilità. A questo punto, si apriva la riflessione attorno ai nuovi compiti ai quali avrebbe dovuto assolvere la stampa giuridica che, lungi dal dover seguire “tendenze di gruppi o d’individui” o dal doversi convertire “in un’industria vera e propria”, si sarebbe dovuta preoccupare precipuamente di garantire una costante “attività formativa della coscienza giuridica” ed un parallelo “sviluppo degli studi giuridici”:

Il suo compito, la sua missione sono l’elaborazione dei concetti giuridici, in base ad una data concezione politica, lo studio del diritto qual è, cogliendone ed accertandone i fondamenti dottrinali, comuni a tutta la legislazione<sup>357</sup>.

La nuova missione della stampa giuridica non si arrestava, però, semplicemente all’ “elaborazione giuridica della dottrina fascista”<sup>358</sup> – che pur rimaneva il suo principale obiettivo – ma si accompagnava alla divulgazione della stessa tanto a livello nazionale, quanto all’estero. Se il vero giurista era colui che riusciva ad armonizzare diritto e politica nell’ambito delle proprie teorizzazioni, trasfondendo in esse il proprio amore per lo Stato, la stampa diveniva il mezzo attraverso il quale esso esponeva il proprio pensiero e testimoniava quell’amore per lo Stato:

La stampa giuridica assume, così, la forma di una missione, quella di diffondere il pensiero giuridico, che muove dall’idea fascista dell’ordine, della disciplina, dell’armonia, della solidarietà. Questa missione, io confido che sia sempre maggiormente sentita da tutti i giuristi sì da contribuire in ogni momento alla educazione morale-giuridica degli Italiani, che è uno dei problemi fondamentali dello Stato fascista<sup>359</sup>.

---

<sup>356</sup> Ivi, p. 472.

<sup>357</sup> Ibidem.

<sup>358</sup> Ivi, p. 473.

<sup>359</sup> Ivi, p. 474.

L'articolo di Montefusco, che si concretizzava in un razionale ed ordinato sforzo di trasposizione di discorsi del duce dalla stampa politica a quella giuridica, riveste un grandissimo interesse, in quanto sembra dar voce ad una diffusa tendenza all'auto-sottomissione manifestata dalla stampa giuridica periodica, anche quando ciò non le fosse espressamente richiesto dal regime.

Lo zelo con il quale alcuni giuristi cercarono di ottenere consensi e approvazioni, nonché vantaggi e agevolazioni, ostentando oltremisura gli scopi e le funzioni delle nuove innumerevoli riviste create, appare sorprendente. Ne era chiara testimonianza lo stesso atteggiamento dell'avvocato Cutelli, costantemente preoccupato che il suo nuovo periodico fosse annoverato tra le "riviste preferite" ed ottenesse, di conseguenza, i corrispettivi finanziamenti ed agevolazioni.

Del resto, Cutelli non era l'unico direttore di un periodico giuridico, fondato negli anni del fascismo, che manifestava l'ardente desiderio di ottenere il consenso, il sostegno e la protezione del capo del fascismo. Quando nel 1922 l'avvocato Gian Gastone Bolla<sup>360</sup> aveva dato vita alla *Rivista di diritto agrario*<sup>361</sup>, si era rivolto immediatamente a Mussolini dal quale sperava di ottenere un aiuto tangibile nella diffusione del programma che aveva deciso di portare avanti tramite il proprio periodico: la realizzazione dell'ambizioso progetto di codificazione del diritto agrario. Da quel momento, Bolla si era premurato costantemente di fornire il resoconto della propria attività scientifica e dei risultati ottenuti attraverso il movimento culturale da lui promosso.

Il lavoro del direttore della *Rivista di diritto agrario* sembrò essere particolarmente apprezzato da Mussolini che, dopo avergli negato una prima udienza nel '36, di fronte ad alcuni apprezzabili successi riportati dal periodico a livello internazionale, soprattutto in Romania ed in Germania, decise di incoraggiare e sostenere il prosieguo della sua attività. In occasione dell'udienza concessa il 26 febbraio del 1942, Bolla aveva tenuto a ribadire come la sua laboriosa opera trovasse fondamento nella causa fascista e nella Carta del lavoro. Dal canto suo, il duce riferiva dell'udienza in questione sottolineando

---

<sup>360</sup> Giangastone Bolla era docente di diritto agrario presso l'Istituto agrario di Firenze. Negli anni '30 aveva preso parte alla guerra di Etiopia e nel '40 era stato nominato senatore.

ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 14 87, fasc. 515.561.

<sup>361</sup> Del comitato scientifico della rivista di Bolla faceva parte, peraltro, Vittorio Scialoja.

come il lavoro svolto da Bolla avesse contribuito al “rinnovamento giuridico nazionale”<sup>362</sup>.

Le considerazioni di carattere preliminare, fin’ora svolte, che necessiterebbero di un autonomo e più approfondito studio, devono esser tenute presenti, per poter valutare il più lucidamente possibile in quale misura l’attenzione – o, in alcuni casi, la mancanza di attenzione – nei confronti della legislazione antiebraica celasse delle vere e proprie prese di posizione da parte dei giuristi nei confronti della dicotomia *cittadino italiano/cittadino italiano di razza ebraica* e dell’intero impianto normativo costruito sulla base del nuovo criterio razziale.

## ***2. Interpretare i “silenzi”: del volontario isolamento di alcune riviste giuridiche rispetto alla politica antiebraica.***

Dallo spoglio di alcuni tra i più noti periodici giuridici (si veda la tabella inserita alla fine del capitolo), effettuato per il periodo compreso tra il 1938 ed il 1943, si ha la forte sensazione che i giuristi abbiano manifestato una certa titubanza nell’abbandonarsi allo studio e all’approfondimento delle conseguenze giuridiche connesse alla nuova qualificazione razziale. Da un lato, si può osservare come sia estremamente raro reperire nelle pagine delle riviste contributi a carattere monografico relativi alla legislazione antiebraica: è il caso di alcuni tra i maggiori periodici italiani (*Rivista di diritto pubblico*, la *Rivista italiana di diritto penale*, la *Giustizia penale*, *Il Foro Italiano*), in prevalenza di quelli fondati a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, periodo nel quale la rivista conobbe il suo apogeo nel processo di comunicazione del sapere giuridico. I decreti del ’38 venivano espulsi dalle sezioni tradizionalmente consacrate ai contributi dottrinali, per venir relegati nelle rassegne giurisprudenziali, nei notiziari legislativi, nei bollettini bi-

---

<sup>362</sup> Il giudizio espresso da Mussolini sull’attività di Bolla veniva riportato nelle pagine del quotidiano *Il Messaggero* del 27 febbraio 1942, in occasione dell’udienza che il duce gli aveva concesso lo stesso anno.

Il documento è conservato in, ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 14 87, fasc. 515.561.



bliografici o, ancora, nelle sezioni di *Varietà*, nelle quali si fornivano informazioni relative ad eventi di diversa natura. Da un altro lato, lo spoglio dei periodici mostra bene come non furono poche le riviste che tacquero – o meglio, forse, decisero di tacere – completamente, o quasi, a proposito dei decreti del 1938 (si pensi alla *Rivista di diritto processuale civile*, *Rivista di diritto commerciale*, *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, *Rivista di diritto privato* e *Rivista di diritto civile*).

Un prima forte sensazione che, dunque, avverte il lettore che, forse un po' ingenuamente, si avventurò nelle pagine delle riviste giuridiche italiane, alla ricerca delle tracce dei decreti del '38, è quasi quella che tale legislazione, in Italia, non sia mai esistita; che i giuristi di fine anni Trenta abbiano continuato a svolgere il loro lavoro di sempre, prestando scarsissima attenzione ad una qualificazione che, come quella di "appartenente alla razza ebraica", coinvolgeva, e minacciava di sconvolgere, ogni singolo settore della scienza giuridica italiana.

Penetrare il significato più recondito di quei silenzi, totali o parziali, si rivela un'operazione quanto mai ardua che potrebbe rischiare facilmente di sfociare in uno sterile *processo alle intenzioni*. Dominique Gros, nella suo studio attorno al posto riservato alla legislazione antiebraica di Vichy nelle pagine dei manuali in uso presso le facoltà di giurisprudenza francesi negli anni '40, ha ben mostrato come sia impossibile far coincidere automaticamente il silenzio con una reazione di disapprovazione e disappunto nei confronti della legislazione razziale: nel caso francese, infatti, furono proprio quei giuristi più convinti sostenitori della politica di Pétain a non affrontare, nelle proprie opere, le questioni connesse alla promulgazione del nuovo *Statut des juifs*<sup>363</sup>. Ciò appare vero anche per l'esperienza italiana: si pensi, ad esempio, alla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* che, al momento della promulgazione della legislazione antiebraica era diretta da Pietro De Francisci, notoriamente simpatizzante del regime e direttamente implicato nella costruzione di quello che si voleva il "nuovo ordine giuridico" fascista.

---

<sup>363</sup> GROS, DOMINIQUE, *Le "statut des juifs" et les manuels en usages dans les facultés de droit (1940-1944): de la description à la légitimation (1940-1944)*, in "Cultures&Conflits", 9-10 (1993), pp. 139-171. Ora consultabile anche on line, <http://www.conflits.org/index415.html> (I parte) e <http://www.conflits.org/index643.html> (II parte).

## 2.1. L'estraneità della legislazione antiebraica all'impianto civilistico italiano.

Avventurandosi nella lettura di alcuni tra i più celebri ed affermati periodici giuridici della fine degli anni Trenta, si avverte la forte sensazione che la legislazione antiebraica sia rimasta completamente fuori dalle loro pagine e che rispetto ad essa una larghissima fetta della cultura giuridica italiana abbia manifestato un atteggiamento di estraneità e di completa indifferenza. È oltremodo significativo che non si ritrovi traccia delle leggi del '38 in quelle riviste specializzate nel settore civilistico, neppure dopo l'approvazione del primo libro del codice civile, con il quale quella legislazione, che nelle parole dei giuristi soleva esser definita come "speciale", aveva fatto il suo dirompente ingresso all'interno del codice stesso.

Nel 1939, la celebre *Rivista di diritto civile* conosceva un radicale cambiamento del comitato scientifico: il suo fondatore Alfredo Ascoli lasciava la direzione, con ogni probabilità in ottemperanza alle disposizioni antiebraiche che imponevano lo stretto divieto di far comparire sui frontespizi nomi di studiosi di origine ebraica<sup>364</sup>. Alla vicenda non si accennerà mai nelle pagine del periodico, neppure in occasione della morte di Ascoli, quando Giuseppe Osti, nel necrologio scritto in onore del maestro e posto in apertura del primo numero dell'annata del '43, avrebbe ricordato soltanto molto frettolosamente come egli si fosse reso "particolarmente benemerito col fondare, nel 1909, e col dirigere fino a tutto il 1938" quella rivista che, a buon diritto, poteva essere considerata "creatura Sua"<sup>365</sup>.

Il successore di Ascoli, il professor Antonio Cicu, docente di diritto civile presso l'Università di Bologna, si premurava di chiarire al lettore le ragioni a fondamento del cambiamento intervenuto nel comitato direttivo, ponendole in stretta relazione con la promulgazione del primo libro del codice civile: il 1939 segnava "una nuova fase di attività della scienza del diritto civile", chiamata ora a lavorare all'interpretazione delle

---

<sup>364</sup> Sulla *Rivista di diritto civile*, sull'attività svolta da Alfredo Ascoli, si veda, in particolare, FURGIUELE, GIOVANNI, *La «Rivista di diritto civile» dal 1909 al 1931. «Un organo speciale del movimento scientifico, legislativo e pratico del più importante ramo del diritto positivo» e di «indirizzo» dello stesso nell'Italia giolittiana e del terzo decennio del nuovo secolo*, in GROSSI (a cura), *Riviste giuridiche italiane*, cit., pp. 519-630. Su Alfredo Ascoli, ABBONDANZA, R., *Voce Ascoli Alfredo*, in "Dizionario biografico degli italiani", Roma, Treccani, 1962, pp. 377-379.

<sup>365</sup> OSTI, GIUSEPPE, *Alfredo Ascoli*, in "Rivista di diritto civile", XXXV (1943), pp. 2-4, qui p. 3.

nuove norme e al “rinnovamento delle costruzioni dogmatiche”<sup>366</sup>. La nuova opera codificatoria aveva provveduto a realizzare un adeguamento “del sistema del diritto privato ai principii politici ed ai rapporti sociali profondamente mutati” rispetto al desueto codice del 1865<sup>367</sup>; di conseguenza, era venuto meno l’iniziale programma, che la rivista si era data trent’anni addietro, di delineare le basi dottrinali e di organizzare le idee che avrebbero dovuto guidare l’opera riformatrice nel settore del diritto civile.

Alla luce dei compiti così delineati e considerato l’atteggiamento di favore che lo stesso Cicu aveva avuto occasione di dimostrare nei confronti di alcune innovazioni introdotte dalla nuova codificazione<sup>368</sup>, la decisione di non pubblicare alcun intervento in riferimento alla legislazione antiebraica, né di carattere dottrinale né di carattere giurisprudenziale, potrebbe ben essere interpretato come un rifiuto radicale di riconoscere alla nuova qualificazione di “ebreo” un posto all’interno dell’impianto civilistico italiano, mettendone piuttosto in risalto il carattere temporaneo e contingente, completamente inadeguato a modificare e scalfire l’impianto consolidato della scienza del diritto civile.

Tale sensazione sembra trovare conferma in un lapidario intervento con il quale lo stesso Cicu prendeva posizione nei confronti di alcune tra le questioni più controverse relative all’interpretazione ed applicazione del R.D.L. 1728/’38. Il direttore aveva deciso di intervenire recensendo brevemente una nota che il magistrato torinese Alessandro Galante Garrone aveva pubblicato nelle pagine della *Rivista del diritto matrimoniale italiano* in margine ad una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, nel maggio del ’39. Si trattava della causa Rosso/Artom che sarebbe divenuta, di lì a poco, un punto di riferimento obbligato nel dibattito apertosi attorno alle modalità interpretative ed applicative della nuova legislazione.

Chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per i cittadini ebrei di procedere alla divisione di propri beni posseduti in comune con altri proprietari della propria razza o di razza diversa, la Corte torinese aveva dovuto affrontare, in via preliminare, la questione controversa dell’attribuzione della competenza ad emettere la declaratoria di apparte-

---

<sup>366</sup> Ibidem, p. 2.

<sup>367</sup> CICU, ANTONIO, *Ai lettori*, in “Rivista di diritto civile”, XXXI (1939), pp. 1-2, qui p. 1.

<sup>368</sup> Sulla posizione di Cicu nei confronti del fascismo e della nuova codificazione civile, si veda ID., *Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile*, in “Rivista di diritto civile”, XXXI (1939), p. 3 ss. Su Cicu, si veda anche, SOMMA, ALESSANDRO, *I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino*, cit.

nenza alla razza ebraica. Come visto, infatti, l'art. 26 del R.D.L. 1728/'38 aveva previsto che le questioni problematiche, legate all'applicazione del decreto stesso, avrebbero dovuto essere risolte dal Ministro dell'Interno<sup>369</sup>. La Corte torinese, nella persona del presidente Peretti Griva, si era dichiarata competente ed aveva osservato che, anche alla luce di quanto disposto dallo stesso R.D.L. 1728/'38, si doveva ritenere che la competenza in materia razziale spettasse inderogabilmente all'autorità giudiziaria ogni qualvolta fosse "dedotto in causa un diritto civile o politico"<sup>370</sup>, ciò che era accaduto nel caso di specie. Veniva poi affrontata un'altra delicata e controversa questione: quella dell'appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano nato da genitori entrambi di nazionalità italiana, di cui uno solo appartenente alla razza ebraica, e che alla data del 1 ottobre 1938 non avesse aderito ad alcuna religione. Anche qui, la Corte, allontanandosi drasticamente dall'interpretazione veicolata dal Ministero degli Interni<sup>371</sup>, stabiliva che non era in alcun modo ipotizzabile dedurre, in via automatica, l'appartenenza della convenuta Maria Artom alla razza ebraica sulla base del fatto che essa non avesse aderito a nessuna religione.

Nella lunga e densa nota che Galante Garrone pubblicava in margine a quella sentenza, da lui indicata come meritevole "di essere segnalata e meditata (...) per la novità

---

<sup>369</sup> Art. 26, R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*; R.D.L. 13 luglio 1939, n. 1024, *Norme integrative del R.D.L. 17 novembre, n. 1728, sulla difesa della razza italiana*. I riferimenti legislativi, relativi alla legislazione antiebraica, sono raccolti in *La legislazione razziale del fascismo. Leggi, decreti, circolari e ordinanze antiebraiche. 1938-1945*, Genova, Effepi, 2003.

Sul dibattito giurisprudenziale e le posizioni delle corti italiane, si veda più ampiamente, SPECIALE, GIUSEPPE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007. Alcuni cenni si trovano anche in FUBINI, GUIDO, *Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in "Il Ponte", 11-12 (1978), pp. 1412-1425; LO GIUDICE, MARIA ROSARIA, *Razza e giustizia nell'Italia fascista*, in "Rivista di storia contemporanea", 1 (1983), pp. 70-90; FUBINI, *La legislazione razziale nell'Italia fascista: normativa e giurisprudenza*, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), *La legislazione razziale in Italia e in Europa*, Roma, CAMERA dei deputati, 1989, pp. 17-31; CAMY, OLIVIER, *La doctrine italienne*, in "Le genre humain", 30-31 (1994), pp. 477-539; ci si permette di rinviare anche a, FALCONIERI, SILVIA, *I giuristi italiani tra ricordo e oblio della legislazione antiebraica*, in BRUPBACHER, OLIVER u.a. (Hrsg.), *Erinnern und Vergessen. Remembering and Forgetting*, München, Meidenbauer, 2007, pp. 135-156.

<sup>370</sup> *Corte d'Appello di Torino*, 5 maggio 1939, Rosso/Artom, in "Rivista del diritto matrimoniale italiano", p. 406

<sup>371</sup> La circolare ministeriale, emanata nel dicembre del '38, invitava espressamente a considerare ebreo l'individuo che, nato da un genitore di nazionalità italiana e da un genitore ebreo, non appartenesse ad alcuna religione alla data del 1 ottobre 1938.

Circolare 22 dicembre 1938, 9270/ Demografia Razza. Si veda, *La legislazione razziale del fascismo*, cit.

e la delicatezza delle questioni affrontate<sup>372</sup>, il magistrato torinese non solo dichiarava di concordare pienamente con le sottili argomentazioni addotte dalla Corte, fedeli all'impianto tradizionale del sistema giuridico italiano, ma si premurava di aggiungerne di nuove che rafforzassero le tesi sostenute dai giudici di Torino. La problematica questione della determinazione della competenza ad emettere la declaratoria di appartenenza alla razza ebraica nasceva, a suo dire, dalla "formulazione generica ed il tono apodittico dell'art. 26 della legge razziale" che racchiudeva in sé un pericoloso e "latente" significato "rivoluzionario"<sup>373</sup>. Sebbene, infatti, fosse stata dimostrata la chiara volontà di sottrarre sempre più alla giurisdizione ordinaria la competenza in materia razziale, i problemi interpretativi, suscitati dalla mancanza di raccordo della normativa che il governo aveva promulgato in materia razziale, erano ben lungi dall'essere pacificamente risolti: delle profonde disarmonie tra le stesse disposizioni razziali continuavano a sussistere anche dopo la promulgazione delle del R.D. 1024/39. Galante Garrone insisteva sulla necessità di restituire all'autorità giudiziaria "quella competenza che le era stata sottratta in modo così imperfetto", aspetto che tradiva una più profonda e generale "crisi della giustizia"<sup>374</sup>.

Il magistrato torinese si ergeva, dunque, a difesa dell'ordine giuridico di impronta liberale e criticava apertamente le continue violazioni e i costanti attentati che, attraverso l'interpretazione dei decreti antiebraici, venivano perpetrati nei confronti di quei principi consolidati, peraltro non esplicitamente abrogati. Stando alle testimonianze che lo stesso Galante Garrone ha avuto modo di fornire all'indomani della caduta del regime, quel suo intervento risultava quanto mai arduo per i tempi: ricordando che di fronte alla "spietata follia di quelle leggi abominevoli"<sup>375</sup> un gran numero di giudici decise di operare in maniera tale da restringere quanto più possibile la portata della legislazione razziale, Galante Garrone spiegava come, lungi dall'essere "un memorabile saggio di sapienza giuridica", quell'articolo, adattato alle forme di "una innocente nota a senten-

---

<sup>372</sup> GALANTE GARRONE, ALESSANDRO, *Questioni sull'appartenenza alla razza ebraica – Competenza dell'autorità giudiziaria e amministrativa – I nati da matrimonio misto – I catecumeni*, in "Rivista del diritto matrimoniale italiano", VI (1939), pp. 409-418, qui p. 409.

Sul magistrato Galante Garrone e sulla sua attività durante gli anni del fascismo, BORGNA, PAOLO, *Un paese migliore. Vita di Alessandro Galante Garrone*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

<sup>373</sup> GALANTE GARRONE, *Questioni sull'appartenenza*, cit., p. 411

<sup>374</sup> Ibidem, p. 414.

<sup>375</sup> GALANTE GARRONE, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, cit., pp. 24-25.

za”, si proponeva piuttosto come un aiuto e un riferimento per gli avvocati ed i giudici, affinché trovassero argomentazioni giuridiche fondate, in grado di “arginare, nei limiti del possibile, un’infinitesima parte di quell’infamia”<sup>376</sup>.

Lasciando da parte gli obiettivi che i giudici italiani avevano deciso di perseguire attraverso l’impiego di un’interpretazione restrittiva e completamente svincolata dalla *ratio legis* – operazione che peraltro è stata ben messa in evidenza dalla ricca monografia di Giuseppe Speciale<sup>377</sup> - sembra opportuno rilevare che la sentenza della Corte d’Appello di Torino ed il correlato intervento di Galante Garrone furono registrati come un vero e proprio *evento*, in occasione del quale persino quelle riviste che avevano deciso di mantenere fuori dalle proprie pagine la legislazione antiebraica ruppero il silenzio per prender posizione, non solo nei confronti di singoli problemi applicativi, ma della stessa normativa razziale.

Così, nella sua breve recensione, il nuovo direttore della *Rivista di diritto civile* dichiarava in maniera esplicita di aderire alla “convincente” interpretazione fornita da Galante Garrone e di condividere pienamente gli “argomenti calzanti e di grave peso”<sup>378</sup> che ne erano alla base. Dalla stessa struttura dell’intervento è ben evidente come la principale preoccupazione dell’autore, che pur non perdeva occasione di sottolineare le molteplici incongruenze normative disseminate nel *corpus* della legislazione antiebraica, fosse quella di ribadire l’assoluta inderogabilità delle disposizioni contenute nel codice civile, mettendo in luce l’inadeguatezza della nuova legislazione a scalfire l’assetto civilistico tradizionale. In seguito a tale intervento, i decreti antiebraici scomparvero nuovamente, ed in via definitiva, dalle pagine della nobile rivista di Ascoli, nei cui indici mai furono impiegate le consuete rubriche “razza”, “razza ebraica” o “israeliti”, con le quali venivano raccordati i riferimenti alla nuova condizione del “cittadino italiano di razza ebraica” in seno ad altri periodici.

---

<sup>376</sup> Ibidem, p. 30-31.

<sup>377</sup> SPECIALE, *Giudici e razza*, cit.

<sup>378</sup> CICU, ANTONIO, recensione a GALANTE GARRONE, *Questioni sulla appartenenza alla razza ebraica – Competenza dell’autorità giudiziaria e amministrativa – I nati da matrimonio misto – I catecumeni*, in “Rivista di diritto civile”, XXXII (1940), p. 169.

## 2.2. La neutralizzazione dello “status di ebreo”.

Poche righe significative e concise, non firmate, la cui paternità è stata attribuita allo stesso direttore Mario Rotondi<sup>379</sup>, venivano poste a commento della stessa sentenza nella *Rivista di diritto privato*. La strategia di Rotondi era ancor più sottile e lungimirante: l’anonima nota, a ben vedere, raccordava due differenti pronunce, quella celebre della Corte d’Appello di Torino e la meno “rivoluzionaria” decisione, emessa, lo stesso anno, dal Tribunale di Roma nella causa Pantani/Comunità israelitica di Roma. Pantani si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere l’emissione di una declaratoria di appartenenza alla razza ariana, obiettando di essere stato indebitamente iscritto nei registri della Comunità israelitica di Roma e citando quest’ultima al risarcimento dei danni prodotti. La Corte aveva rapidamente liquidato la questione relativa alla declaratoria di appartenenza alla razza ariana, osservando come la soluzione del caso implicasse una valutazione di natura “razzistica” che solo poteva spettare al Ministero degli Interni e si dichiarava dunque incompetente<sup>380</sup>. Al contempo, essa stabiliva che la Comunità israelitica di Roma, iscrivendo il Pantani nei propri registri, aveva agito in perfetta ottemperanza delle leggi vigenti dal momento che il nuovo decreto di riordino delle Comunità israelitiche, noto come legge Falco, prevedeva l’appartenenza automatica alla comunità del territorio di tutti quegli ebrei che risiedessero nella sua circoscrizione, salvo il caso di espressa rinuncia da parte di costoro<sup>381</sup>.

Era proprio quest’ultimo aspetto che sembrava interessare maggiormente all’anonimo commentatore che, dopo aver dimostrato di condividere la posizione della Corte d’Appello di Torino in materia di competenza, attraverso un rinvio alla nota di

---

<sup>379</sup> Si esprime in tal senso Santarelli che osserva come la rivista di Rotondi, in perfetta consonanza con il rigoroso programma che si era data, affrontò in maniera scientifica la normativa antiebraica. Si veda SANTARELLI, «Un illustre e appartato foglio giuridico». *La rivista di diritto privato*, in GROSSI (a cura di), *Riviste giuridiche italiane*, cit., pp. 665-715.

<sup>380</sup> Tribunale di Roma, 19 giugno 1939, Pantani/Comunità israelitica di Roma, in pp. 29-43.

<sup>381</sup> Il R.D.L. 30 ottobre 1930, n. 1731, *Norme sulle Comunità israelitiche e sull’Unione delle Comunità medesime*, prevedeva l’appartenenza di diritto alla Comunità di tutti quegli israeliti residenti nel suo territorio (art. 4), lasciando supporre che l’individuazione dell’ebreo dovesse avvenire sulla base del diritto ebraico. Di conseguenza, sulla base di tale decreto, era ritenuto ebreo colui che era nato da madre israelita. Sull’elaborazione della legge Falco, si veda la ricostruzione fornita da DAZZETTI, STEFANIA, *Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione della legge del 1930 sulle comunità israelitiche*, in MAZZACANE, *Diritto, economia*, cit., pp. 219-254. Sulla disciplina della comunità israelitiche nell’Italia post-unitaria, CAPUZZO, ESTER, *Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Ottocento e Novecento*, Roma, Carocci, 1999.

Galante Garrone, osservava come la decisione del Tribunale di Roma fosse interessante per via della corretta applicazione della normativa vigente. Si coglieva, in tal modo, l'occasione per muovere un'aperta critica nei confronti dell'impianto stesso della legislazione antiebraica, sottolineando la mancanza di raccordo tra la legge di riordino delle Comunità israelitiche del 1930 e la definizione di ebreo che era stata fornita, invece, nel 1938:

Dal confronto tra la legge e il regolamento sulle comunità israelitiche, da una parte, e la legislazione antiebraica, dall'altra, apparisce, non soltanto, che oggi, in Italia, non si può più parlare, in generale, dello *status* di ebreo, perché può avvenire che qualcuno sia ebreo per gli effetti delle leggi antiebraiche e non anche per quelli della legge sulle comunità, ma anche che il legislatore, nel dettare le leggi antiebraiche, o non ha tenuto presenti le norme della legge sulle comunità o non le ha correttamente richiamate<sup>382</sup>.

Si faceva completamente scomparire la condizione di “appartenente alla razza ebraica”, per ricondurre il problema definitorio esclusivamente al fattore religioso, operazione nella quale Santarelli ha letto una drastica riduzione della portata rivoluzionaria della legislazione antiebraica che, in tal modo, veniva collocata su una linea di continuità con la tradizione giuridica italiana nella quale, in fin dei conti, si era da sempre prevista una particolare disciplina per i cittadini italiani appartenenti alla religione ebraica<sup>383</sup>. La critica, però, andava ben oltre, fino ad investire la stessa legge Falco ed il carattere totalmente involontario che essa aveva attribuito all'iscrizione alla Comunità israelitica.

Anche alcune scelte stilistiche dell'autore sembrerebbero indicative della forte tendenza a negare l'esistenza della qualificazione di “cittadino di razza ebraica”: l'espressione “razza ebraica” veniva accompagnata dall'uso delle virgolette – scelta insolita per gli scritti del periodo – e, soprattutto, laddove possibile, si preferiva parlare semplicemente di “ebreo”, neutralizzando la dimensione biologica delle nuove disposizioni.

---

<sup>382</sup> Nota alle sentenze della Corte d'appello di Torino, 5 maggio 1939, Rosso/Artom e del Tribunale di Roma, 19 giugno 1939, Pantani/Comunità israelitica di Roma, in “Rivista di diritto privato”, pp. 29-30, qui p. 30.

<sup>383</sup> SANTARELLI, “*Un illustre e appartato*« foglio giuridico »”, cit.



La rubrica “razza” scompariva così nuovamente dagli indici generali della giurisprudenza della *Rivista di diritto privato*, per venir nuovamente impiegata nel 1943, in maniera completamente differente: questa volta, essa rinviava alla voce “donazione”, quasi a voler convogliare l’attenzione del lettore sul fatto che l’oggetto principale dello studio non concerneva tanto le legislazione antiebraica in sé, quanto piuttosto un istituto tradizionale del diritto civile italiano – quello della donazione, per l’appunto – che da essa rischiava di essere intaccato nelle sue fondamenta.

Il caso preso in considerazione aveva ad oggetto il divieto di donazioni tra coniugi, già sancito dal codice civile del 1865 e mantenuto in vigore dall’art. 781 del nuovo codice del 1942. La legislazione antiebraica rischiava di metterlo in discussione, in quanto l’articolo 6 del R.D.L. 126/’39, con il quale si erano dettate le disposizioni relative ai limiti di proprietà immobiliare per i cittadini di razza ebraica, prevedeva la possibilità che l’ebreo donasse i propri beni al coniuge o ai discendenti che non fossero di razza ebraica. Nelle pagine della rivista di Rotondi veniva ripercorso, nei suoi tre gradi di giudizio – di fronte al Tribunale di Genova, alla Corte d’Appello di Genova e alla Corte di Cassazione del Regno<sup>384</sup> - il caso Polli/Guggenheim: tutti i giudici che avevano esaminato la questione si erano dimostrati concordi nel ritenere che la deroga consentita dall’art. 6 del R.D.L. 126/’39 fosse da ritenersi operativa soltanto in relazione alla normativa razziale e, quindi, esclusivamente nel caso in cui la donazione avesse ad oggetto quella “quota eccedente” che il “cittadino italiano di razza ebraica” sarebbe stato obbligato a trasferire all’EGELI<sup>385</sup>. Dal momento che, nel caso di specie, tale ipotesi non si verificava, non era assolutamente ammissibile prevedere una violazione così profonda

---

<sup>384</sup> Tribunale di Genova, 24 luglio 1941, Polli/Guggenheim; Corte di Appello di Genova, 3 febbraio 1942, Guggenheim/Polli; Corte di Cassazione del Regno, 15 marzo 1943, Guggenheim/Polli, in “Rivista di diritto privato”, pp. 120-127; pp. 181-192.

<sup>385</sup> Il R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126, recante le Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, divideva il patrimonio dei cittadini di razza ebraica in due parti, la “quota eccedente” e la “quota consentita”, obbligandoli ad alienare la prima all’EGELI. L’art. 6 recitava: “In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza. La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica. Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall’atto di donazione”. PAVAN, ILARIA, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia (1938-1970)*, Firenze, Le Monnier, 2004.

delle disposizioni codicistiche e si doveva, pertanto, concludere che la donazione del Guggenheim alla moglie “ariana” fosse colpita da nullità per violazione dell’art. 781 del codice civile.

La rivista di Rotondi non si limitava a riportare semplicemente le sentenze, ma vi pubblicava in margine una nota di Enrico Allorio, giovane studioso simpatizzante del regime, che aveva però già dato ampia dimostrazione di tenere enormemente al ruolo centrale assegnato alla legge in seno all’ordinamento giuridico italiano<sup>386</sup>. Allorio approvava incondizionatamente la posizione dei giudici genovesi: la normativa antiebraica non poteva in alcun modo introdurre una deroga così forte ad una disposizione codicistica, ma doveva necessariamente trattarsi di una deroga valida esclusivamente nel contesto della normativa razziale.

A ben vedere, le due pronunce alle quali la rivista di Rotondi aveva prestato attenzione, nel ’40 e nel ’43, seppur avessero ad oggetto problematiche estremamente distanti, sembravano essere accomunate da una sorta di disinteresse nei confronti del fatto che la decisione resa dai giudici fosse più o meno favorevole alla persona assoggettata alla normativa antiebraica. Tanto nel caso del Tribunale di Roma, quanto in quello della Corte d’Appello di Genova, infatti, la conclusione alla quale erano pervenuti i giudici non contribuiva affatto a migliorare la posizione giuridica del “cittadino appartenente alla razza ebraica”, ma la rendeva più gravosa. L’attenzione della rivista sembrava focalizzarsi, piuttosto, sull’esigenza di ribadire il rispetto delle regole e dei principi consacrati dalla tradizione civilistica italiana, di garantirne la loro assoluta inderogabilità. A questo proposito, fa riflettere il fatto che nella prima parte del periodico – quella nella quale si ospitavano i contributi dottrinali, designati come “Memorie”, ovvero i necrologi, le rassegne bibliografiche e le recensioni – non si trovi traccia alcuna né di studi a carattere monografico sulla nuova posizione dell’ebreo nel diritto civile italiano, né di recensioni degli innumerevoli contributi che, nel frattempo, venivano pubblicati altrove sull’argomento. Una scelta che sembra voler porre ancor più in risalto il carattere contingente e transitorio di quella legislazione, la sua completa inadeguatezza a costituire oggetto di discussione dottrinale.

---

<sup>386</sup> ALLORIO, ENRICO, *Legge razziale e donazione fra coniugi*, “Rivista di diritto privato”, II (1943), pp. 120-127.

### 3. Sviluppi del dibattito giuridico attorno alla legislazione antiebraica.

#### 3.1. Dialoghi con “Il diritto razzista”, tra censura e adesione al razzismo.

Tra il tentativo di *rimozione* messo in atto dalla *Rivista di diritto civile* e quello di *scientificizzazione* del diritto razzista operato dai collaboratori dell’avvocato Cutelli è possibile individuare una lunga serie di differenti attitudini dei giuristi italiani che sembrano rivelare come siano stati soprattutto i periodici più giovani, in particolare di quelli che avevano visto la luce durante gli anni del fascismo o che avevano subito delle revisioni in seno ai comitati direttivi, e generalmente quelli fondati e diretti da *pratici* del diritto, a mostrare una maggiore propensione nell’accostarsi allo studio della legislazione razziale, soffermandosi talvolta sull’aspetto metropolitano del problema, talaltra principalmente su quello coloniale o trattando i due come due lati della stessa medaglia, in perfetta consonanza con le disposizioni che il Gran consiglio del fascismo aveva dettato nell’ottobre del 1938<sup>387</sup>. Fu nell’eterogeneità di tali diverse reazioni che si andò costruendo, seppur in maniera *timida* e *atipica*, un dibattito dottrinale attorno alle conseguenze derivanti dalla nuova qualificazione razziale introdotta in Italia. Un dibattito che era cresciuto prevalentemente al di fuori delle sezioni dei periodici tradizionalmente consacrate alla pubblicazione di studi dottrinali, per svilupparsi tra le righe di brevissime recensioni o di lapidarie annotazioni poste in margine alle massime delle sentenze o, ancora, in veloci commenti inseriti nei notiziari legislativi e che manifestava sempre più una sorta di *assuefazione* dei giuristi alle nuovissime nozioni di “razza ebraica”, “razza ariana”<sup>388</sup>. In questa direzione, *Il diritto razzista*, benché non avesse ottenuto il ruolo

---

<sup>387</sup> Nella *Dichiarazione sulla razza*, il Gran Consiglio del fascismo aveva provveduto a definire la questione ebraica come l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. Un gran numero di giuristi, in particolare gli esperti di diritto coloniale, aveva dimostrato di collocarsi su questa linea ed aveva costantemente restituito l’idea di quella unitarietà. Sulle implicazioni di questa linea interpretativa, si è avuto modo di intrattenersi lo scorso anno, nel testo *L’elaborazione della dicotomia ebreo/ariano nell’ordinamento giuridico italiano: i presupposti nel discorso giuridico coloniale*, presentato per la Scuola estiva del dottorato europeo, tenutasi a Roma. Ad esso, pertanto, ci si permette di rinviare, <http://cej.ehess.fr/document.php?id=157>.

<sup>388</sup> Sugli effetti provocati da questa sorta di *assuefazione* dei giuristi all’impiego della nozione di razza, si veda l’interpretazione fornita da Danièle Lochak, nei suoi studi condotti sulla dottrina francese durante il periodo di Vichy; LOCHAK, DANIELE, *La doctrine sous Vichy ou les mesaventures du positivisme*, CURAPP (dirigé par), *Les usages sociaux du droit*, Paris, PUF, 1989, pp. 252-285, anche on line <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a/>. L’intervento è stato commentato da Michel Troper, TROPER, MICHEL, *La doctrine et le positivisme*, in CURAPP, *Les usages*, cit., pp. 286-292, anche on line

sperato nella guida e nella direzione della politica legislativa, contribuì a dare impulso e ad alimentare quel dibattito, insinuandosi tanto nelle pagine di quei periodici che mostravano di condividere delle posizioni più radicali in tema di attuazione della normativa antiebraica, quanto di quelli che, seppur velatamente, mostravano una certa reticenza nel condividere le tesi espresse da Cutelli.

In alcuni casi, la concomitante adesione e partecipazione di alcuni giuristi al programma di Cutelli e di altri periodici, che si volevano più “tradizionali”, rappresentava una sorta di indice rivelatore della forte affinità tra la posizione assunta da questi ultimi e quella espressa, invece, all’interno de *Il diritto razzista* nei confronti delle leggi razziali. Era questo il caso della *Rivista penale* che, in seguito ai due radicali cambiamenti del comitato direttivo, si era sempre più allineata alla politica legislativa penale del fascismo<sup>389</sup>. Il peso attribuito alla nuova legislazione si era fatto sempre più forte, l’attenzione nei confronti dei principi del diritto fascista più intensa, mentre comparivano i nomi di nuovi collaboratori, notoriamente simpatizzanti del regime.

La promulgazione della legislazione antiebraica era avvenuta quasi in perfetta coincidenza con l’inizio della terza serie della rivista, diretta dagli avvocati Antonio Albertini, Filippo Ungaro e dal professore Nino Levi, il cui nome sarebbe prontamente scomparso dai frontespizi del periodico a partire dal novembre del 1938. Senza ulteriori commenti, mentre si lasciava ampio spazio alla discussione sulla nuova legge varata in colonia con la quale si era introdotto il delitto di madamato, si era immediatamente provveduto a segnalare, nella rassegna legislativa, la pubblicazione del R.D.L. 1728/’38. La spiccata propensione ad affrontare in maniera rigorosa lo studio della nuova legislazione era manifestata, tra l’altro, dalla decisione di adottare un approccio globale nei confronti della legislazione razziale, prendendone in considerazione tanto l’aspetto metropolitano quanto quello coloniale<sup>390</sup>. Tale scelta, non solo tradiva la tendenza ad aderir-

---

<http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/23/troper.pdf>; LOCHAK, *Ecrire se taire... Reflexions sur l'attitude de la doctrine française*, in “Le genre humain”, 30-31 (1996), pp. 433-462, anche on line <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak96a/>.

<sup>389</sup> Sulla dottrina penalistica e sulla politica criminale del fascismo, NEPPI MODONA, GUIDO-PELLISSERO, MARCO, *La politica criminale durante il fascismo*, in VIOLANTE, LUCIANO, *La criminalità. Storia d'Italia. Annali 12*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 757-847.

<sup>390</sup> Si pensi, ad esempio, al lungo intervento di Casalnuovo, nel quale l’autore prendeva in considerazione unitariamente le conseguenze della politica di difesa della razza nel settore penalistico, affrontando tanto

re alle direttive espresse dal governo, ma collocava la *Rivista penale* in perfetta sintonia con quella di Cutelli.

La concomitante partecipazione di Mario Manfredini e Domenico Rende – due giuristi che dedicarono particolare attenzione allo studio e all’approfondimento della legislazione razziale – al programma della nota rivista di Lucchini e del nuovo battagliero periodico di Cutelli potrebbe essere interpretata come un segnale di forte affinità tra i due periodici. Il primo, autore di numerosi contributi nei quali aveva affrontato gli aspetti coloniali della legislazione razziale, era molto apprezzato da Cutelli che aveva avuto più volte occasione di citarlo, di pubblicarne articoli e commenti a sentenza<sup>391</sup>. Proprio con Manfredini, Cutelli aveva avuto occasione di discutere attorno alla nuova nozione di “prestigio della razza”, introdotta dalla legge 1004 del ‘39<sup>392</sup>, e sulle lacune legislative che il nuovo testo di legge presentava. Entrambi si attestavano su posizioni ipercritiche nei confronti di un legislatore, ritenuto sempre molto timido e cauto nel perfezionamento della legislazione razziale<sup>393</sup>. Il secondo, Rende, era autore di alcuni contributi, pubblicati nelle pagine de *Il diritto razzista*, nei quali si sforzava di legittimare l’impiego della nozione di razza nel diritto e di chiarire le ragioni per le quali la “razza italiana” dovesse essere tutelata giuridicamente come “razza ariana”<sup>394</sup>. Fin dal primo momento, egli aveva lodato l’iniziativa di Cutelli ed aveva deciso di entrare a far parte del suo comitato direttivo:

Credo anch’io che la pubblicazione del nuovo periodico sia divenuta indispensabile per lo studio e lo approfondimento dei pro-

---

le disposizioni dettate per il territorio coloniale quanto lo studio specifico dei decreti antiebraici, CASALINUOVO, ALDO, *la tutela penale della razza italiana*, in “Rivista penale”, I (1939), pp. 1173-1199.

<sup>391</sup> Tra le pubblicazioni di Manfredini: MANFREDINI, MARIO, *Il diritto imperiale d’Italia*, in “Rivista penale”, I (1938), pp. 792-804; ID., *La difesa della razza in A.O. la nozione del delitto di madamato e il concorso dell’indigena nel reato*, in “Rivista penale”, I (1938), pp. 1294-1297; ID., *Ancora alcune questioni in tema di madamato*, in “Rivista penale”, I (1939), pp. 611-613. Nelle pagine de *Il diritto razzista*, ID. *In tema di preteso abuso di correzione*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 137-139; ID., *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in “Il diritto razzista”, 1 (1940), pp. 5-12.

<sup>392</sup> L. 19 giugno 1939, n. 1004, *Legge per la difesa del prestigio della razza nell’AOI*, in “Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale”, Roma, Il Foro Italiano, LXIV (1939), pp. 803-805.

<sup>393</sup> CUTELLI, *Critica razzista*, cit; MANFREDINI, *Gerarchia di razza*, cit.

<sup>394</sup> RENDE DOMENICO, *La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 24-31; ID., *Per la razza ario-romana-fascista*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1942), pp. 73-87.

blemi giuridici nascenti dalla legislazione razziale che ormai costituisce una delle basi giuridiche dello stato fascista<sup>395</sup>.

Contemporaneamente, le riflessioni dello stesso autore sulla nozione di reato permanente rappresentavano per la *Rivista penale* un riferimento teorico quasi obbligato da utilizzare anche nell'interpretazione della normativa antiebraica, al fine di garantirne un'applicazione più rigorosa possibile e conforme a quella che si voleva la *ratio legis* dell'intero impianto legislativo antiebraico<sup>396</sup>.

Il rapporto tra reato istantaneo e reato permanente, tornato alla ribalta nella riflessione penalistica di fine anni Trenta in occasione del decreto di amnistia, emanato nel febbraio del 1940<sup>397</sup> concerneva direttamente l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo dei *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*. Come noto, infatti, gli articoli 1 e 2 del R.D.L. 1728/38 avevano introdotto il divieto di matrimonio tra gli individui di "razza ariana" e quelli appartenenti ad "altre razze", qualificandolo come reato contravvenzionale<sup>398</sup>. Le perplessità attorno alla natura della contravvenzione prevista dall'articolo 2 del decreto si erano acuite proprio in seguito all'intervento del provvedimento del '40 con il quale si amnistiavano i reati istantanei commessi fino al 23 febbraio. Rende, nel proprio contributo pubblicato nel '38 nelle pagine della *Rivista penale*, dopo aver ripercorso le principali teorie dottrinali in materia di reato permanente, aveva affermato che, a suo avviso, si dovesse parlare di reato permanente in tutti quei casi in cui il momento della consumazione si fosse protratto per un certo periodo di tempo, fino

---

<sup>395</sup> *Ai lettori*, cit., p. 5.

<sup>396</sup> Il legame tra diritto e politica e la necessità che, nell'interpretazione dei testi di legge, ci dovesse attenere alla *ratio* del legislatore era stata espressa chiaramente nel programma della rivista, al momento del cambiamento di direzione avvenuto nel '30 e nuovamente confermata nel '38. LONGHI, SILVIO, *Ai lettori della nuova "Rivista penale"*, in "Rivista penale", I (1930), pp. 1-3; LA DIREZIONE, *Agli abbonati e ai lettori*, in "Rivista penale", 1938, p. 1.

<sup>397</sup> R.D. 24 febbraio 1940, n. 56, *Concessione di amnistia e di indulto*, in "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", 47 (1940), pp. 825-828. Se i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, previsti nel titolo X del libro II del codice penale erano esplicitamente esclusi dal provvedimento di amnistia e di indulto sopraccitato (art. 5, co. 2), nulla si stabiliva a proposito della legislazione antiebraica che, quindi, vi era fatta rientrare a pieno titolo.

Sull'uso dell'amnistia nella politica criminale italiana, COLAO, FLORIANA, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, "Quaderni di studi senesi", Milano, Giuffrè, 1986; MAIELLO, VINCENZO, *La politica delle amnistie*, in VIOLANTE, *La criminalità*, cit., pp. 979; NEPPI, MODONA-PELLISSERO, *La politica criminale*, cit.

<sup>398</sup> Art. 1 e 2 del R.D.L. 1728/38.

Sulla funzione dell'impiego del reato contravvenzionale nella legislazione antiebraica italiana, v NEPPI MODONA-PELLISSERO, *La politica criminale*, cit.

all'intervento di un'azione volontaria del colpevole o di un fenomeno naturale<sup>399</sup>. L'autore continuava osservando che la figura del reato permanente rilevava, nell'ordinamento italiano, ai soli fini della prescrizione, della competenza per territorio e dell'amnistia. Soprattutto a proposito di quest'ultima, evidenziava come fosse impensabile una sua applicazione al reato permanente, dal momento che non si poteva consegnare all' "oblio" un'azione criminosa ancora in corso. L'autore aveva concluso soffermandosi, in particolare, sul reato di bigamia che egli non esitava a qualificare come permanente. Sulla questione sarebbe nuovamente tornato in un articolo, pubblicato nelle pagine de *Il Foro italiano*, peraltro approvato e recensito dalla stessa *Rivista penale*, nel quale lo avrebbe assimilato a quello commesso in violazione del divieto espresso dagli articoli 1 e 2 del R.D.L. 1728/38<sup>400</sup>.

Il 3 maggio del 1940, il Tribunale di Torino dichiarava applicabile il beneficio di amnistia alla violazione del divieto di matrimonio tra cittadino italiano di razza ariana e persona appartenente a razza ebraica, commessa dai coniugi Valabrega e Cerruti, prima dell'emanazione dell'amnistia stessa e statuiva che il reato dovesse essere necessariamente considerato come istantaneo e, in quanto tale, amnistiabile<sup>401</sup>. La Corte osservava che il divieto imposto dalla legge concerneva esclusivamente l'atto di celebrazione del matrimonio e che, pertanto, gli atteggiamenti dei coniugi che lo avevano preceduto o seguito, come la convivenza o il fatto che la Cerruti aspettasse un bambino dal Valabrega, non avevano alcuna rilevanza ai fini della configurazione dell'ipotesi di reato in questione: l'unico atto incriminato risultava essere esclusivamente il matrimonio, celebrato il 24 giugno del 1939. La Corte, rifacendosi alla teoria del Manzini, considerava che, ai fini della configurazione di un reato permanente, fossero indispensabili tre elementi: la protrazione volontaria della consumazione del reato da parte dell'autore, il fatto che lo stato antiggiuridico potesse cessare per volontà del solo colpevole e, infine, il fatto che la stessa protrazione potesse essere interrotta dal reo in modo giuridicamente efficace. Proprio quest'ultimo requisito non era riscontrabile nel caso in questione, dal

---

<sup>399</sup> RENDE, DOMENICO, *Il reato permanente*, in "Rivista penale", I (1938), pp. 929-957.

<sup>400</sup> ID., *Se il matrimonio di cittadino ariano con persona non ariana costituisca reato istantaneo o permanente*, in "Il Foro Italiano", LXVII (1941).

<sup>401</sup> Tribunale di Torino, 3 maggio 1940, Imp. Valabrega e Cerruti, in "Rivista penale", 1940, pp. 1478-1481.

momento che i Valabrega non avevano possibilità alcuna di far cessare in maniera volontaria lo stato antiggiuridico che avevano posto in essere. A questo punto, il giudice contestava la tesi che Rende aveva avanzato per il caso simile della bigamia, sostenendo che i coniugi avevano sempre la possibilità di far cessare lo stato antiggiuridico posto in essere, chiedendo l'annullamento del matrimonio stesso.

La *Rivista penale* si assestava, piuttosto, sull'interpretazione di Rende e pubblicava, in margine alla sentenza, la presa di posizione del Pubblico Ministero, Jovane, che basandosi sulla lettura del testo della legge, osservava come essa sarebbe stata incompleta qualora si fosse occupata semplicemente del momento della celebrazione e non anche dello stabilirsi dello "stato di coniuge" che rappresentava "l'oggetto essenziale della difesa della razza". L'autore negava legittimità all'operazione che aveva compiuto il Tribunale di Torino e insisteva sulla natura prettamente politica della legge in questione: in quanto parte integrante "del programma imperiale dei Duce", essa meritava un'osservanza più stretta e rigorosa, essendo "diretta alla conservazione, tutela e miglioramento della razza italiana per vecchia tradizione conservatasi ariana"<sup>402</sup>. Eccependo la de-contestualizzazione della normativa applicata, richiamava l'attenzione dell'interprete sulla necessità di tener costantemente presenti le direttrici della politica razziale italiana, al fine di non mettere a repentaglio lo scopo di tutela integrale della razza perseguito dalle nuove disposizioni.

### 3.2. Dialoghi con "Il diritto razzista". Alcune precisazioni attorno alla questione della competenza.

Fu proprio la *Rivista del diritto matrimoniale italiano*, nelle cui pagine aveva trovato integrale pubblicazione la celebre nota del magistrato torinese Galante Garrone, a far comparire con maggiore costanza, negli indici generali delle annate, le voci "razza", "razze" o "razza ebraica", segnale indiscutibile della grande attenzione che il periodico

---

<sup>402</sup> Ibidem, p. 1482.



aveva deciso di consacrare alle conseguenze giuridiche che la nuova qualificazione di ebreo aveva prodotto nel settore matrimoniale.

All'atto di fondazione del periodico, l'avvocato milanese Giovan Battista Cecchi aveva tenuto a sottolineare come tra gli scopi principali della rivista si ponesse quello di dare voce "alle più controverse opinioni", in maniera tale da fornire "un quadro esatto e completo", di ausilio tanto per i teorici che per i pratici, dei mutamenti intervenuti nella scienza del diritto matrimoniale, in seguito alle modificazioni apportate dal legislatore fascista<sup>403</sup>. Così, già nell'ottobre del 1938, nella sezione "notiziario-legislazione", si era provveduto a rendere nota la deliberazione del Gran Consiglio del fascismo, con la quale la notte del 6 e 7 ottobre si erano stabilite le linee-guida della politica razziale italiana e si riportavano, commentandole, le disposizioni concernenti direttamente il regime matrimoniale<sup>404</sup>. L'attenzione dedicata dalla rivista agli eventi relativi alla politica legislativa di difesa della razza era talmente intensa ed accurata che, nelle sue pagine, si segnalavano persino manifestazioni ed eventi meno conosciuti, quali la creazione di un centro di studi per la razza o di un congresso organizzato nel gennaio del '39, ad opera del GUF dell'Università di Milano, per discutere anche degli aspetti politico-giuridici connessi alla difesa della razza<sup>405</sup>.

La nascita de *Il diritto razzista*, le cui copie erano costantemente inviate alla direzione della rivista di Cecchi<sup>406</sup>, veniva segnalata nella sezione consacrata alla rassegna delle riviste dell'annata del 1939, ancor prima, dunque, che quest'ultima ricevesse l'autorizzazione dell'Ufficio stampa alla diffusione, e ne venivano indicati i contributi ritenuti maggiormente rilevanti per la dottrina matrimonialistica. Tra questi, si segnalava un articolo di Marracino, *Razza e diritto*, nel quale l'autore si era sforzato di dimostrare l'incompatibilità tra diritto ebraico e diritto squisitamente italiano, nel tentativo di far emergere la necessità di escludere i giuristi ebrei dall'insegnamento e

---

<sup>403</sup> LA DIREZIONE, *Ai lettori*, in "Rivista del diritto matrimoniale italiano", I-II (1934-1935), p. 1.

<sup>404</sup> *La razza e le nuove disposizioni sui matrimoni misti*, in "Rivista del diritto matrimoniale", 1938, pp. 429-430.

<sup>405</sup> Il congresso si tenne durante la prima decade di gennaio. Tra i giuristi, vi parteciparono, il preside della facoltà di giurisprudenza di Milano, De Francesco, il prof. Sertoli Salis che vi tenne una relazione. *Congresso per studi sulla razza*, in "Rivista del diritto matrimoniale italiano", 1939, pp. 80-81. Sul centro milanese di studi sulla razza, "Rivista del diritto matrimoniale italiano", 1942, p. 68.

<sup>406</sup> *Il diritto razzista* figurava tra le riviste che venivano costantemente inviate alla redazione della *Rivista del diritto matrimoniale italiano*.

dall'esercizio di qualsiasi attività connessa alla pratica del diritto in Italia. Si coglie, però, con facilità, la venatura polemica e critica che percorreva la pur brevissima e anonima segnalazione. La povertà della struttura di tale articolo e l'inconsistenza del ragionamento che ne era alla base venivano velatamente messi in luce nel corpo della recensione: "con quel suo stile lapidario, incisivo, privo di fronzoli, che dimostra nell'A. il lievito di pensiero e di coltura dal quale vengono fuori, come egli stesso dice: «le affermazioni più che le dimostrazioni»"<sup>407</sup>.

L'attenzione nei confronti delle tesi e delle pubblicazioni de *Il diritto razzista* sembrava giocare un ruolo di rilievo in seno alla rivista dell'avvocato Cecchi che le utilizzava come punto di partenza per far emergere la specifica posizione del periodico, indubbiamente più cauto, rispetto ai problemi applicativi posti dalla legislazione antiebraica. Nell'annata del '42, in particolare, nella sezione dedicata allo spoglio delle riviste, la quasi totalità delle recensioni, non firmate, aveva ad oggetto articoli pubblicati nelle pagine de *Il diritto razzista*, raccordati da un comune filo tematico<sup>408</sup>: le problematiche poste dalla nuova qualificazione di ebreo, tanto per quel che atteneva al profilo sostanziale, quanto per le implicazioni che ne derivavano dal punto di vista strettamente processuale.

Nel corso degli anni '40, proprio nel tentativo di giungere ad una nuova sistematizzazione del *corpus* della legislazione razziale, alcuni giuristi, principalmente civilisti e pubblicisti, avevano fatto ricorso alla teoria degli *status*, giungendo ad affermare che, in seguito alla promulgazione dei decreti del '38, quello razziale avrebbe dovuto essere individuato come un vero e proprio stato personale. Tra i maggiori fautori di questa tendenza figuravano due collaboratori di Cutelli, il giovane Pier Antonio Romano ed Alfredo Cioffi. I loro contributi, segnalati da Cutelli come quelli maggiormente interessanti dal punto di vista del ragionamento giuridico che ne era alla base, venivano recensiti nelle pagine della rivista di Cecchi.

Per Romano la teoria dello *status razziale*, "la migliore, se non l'unica via, da seguire", rispondeva ad un'esigenza di carattere sistematico ed avrebbe contribuito "a rendere sempre più aderenti alla realtà e sempre più adeguate alla evoluzione storica dei

---

<sup>407</sup> Sezione "Le riviste", in "Rivista del Diritto Matrimoniale italiano" pp. 331-332, qui p. 332

<sup>408</sup> Si vedano le recensioni nella sezione "Le riviste", in "Rivista del diritto matrimoniale italiano", 1942 pp. 126-127.

tempi, le concezioni giuridiche”. L’autore, tuttavia, dimostrava cautela e ed auspicava l’intervento di ulteriori e più approfonditi studi in materia<sup>409</sup>. Alfredo Cioffi, invece, si attestava su posizioni ancor più decise: muovendo dall’impiego del concetto di *status* nel diritto romano, giungeva a concludere come questa “felicissima espressione”<sup>410</sup> ben si attagliasse alla nuova condizione razziale, introdotta dalla legislazione fascista.

La questione dell’affermazione dell’esistenza di uno *status razziale* si connetteva in maniera indissolubile al problema della determinazione della natura della competenza, giurisdizionale o amministrativa, per quel che atteneva alle questioni relative all’applicazione della normativa antiebraica<sup>411</sup>. Nel diritto civile italiano, infatti, era previsto che le questioni afferenti allo stato delle persone rilevassero dell’esclusiva competenza giurisdizionale. Sia Romano che Cioffi ritenevano, invece, che il tanto discusso art. 26 del R.D.L. 1728/’38 avesse attribuito una competenza esclusiva in materia razziale al Ministero dell’Interno, a prescindere dalla natura delle questioni affrontate. Mentre, però, il primo attribuiva carattere giurisdizionale alle decisioni del Ministro dell’Interno, il secondo le faceva rientrare nell’ordinario svolgimento di funzioni di carattere amministrativo e concludeva che, pertanto, avverso i provvedimenti del Ministro dell’Interno non era ammessa alcuna forma di gravame.

L’anonimo autore delle recensioni dimostrava di voler prendere le distanze dall’impiego della nozione di “stato razziale”. Osservando come quell’argomento avesse assunto rinnovata importanza in Italia soltanto da un tempo relativamente recente, criticava larvatamente le argomentazioni del Cioffi, che aveva portato “nella discussione il profondo senso giuridico e la cultura di cui è dotato”. Soprattutto, però, si trattava di una nuova occasione per ribadire la posizione del periodico riguardo alle questioni di ripartizione della competenza. L’esplicito rinvio alla nota di Galante Garrone, che era stata definita in precedenza come la linea alla quale la rivista si uniformava, stava a sottolineare, indirettamente, la natura futile della discussione attorno al carattere giurisdizionale o amministrativo della competenza del Ministro: le questioni afferenti alla capa-

---

<sup>409</sup> ROMANO, PIER SILVERIO, *Lo “stato razziale” nel nuovo codice civile*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1940), pp. 208-216, qui p. 216.

<sup>410</sup> CIOFFI, ALFREDO, *Osservazioni politiche e giuridiche sullo stato razziale in Italia*, in “Il diritto razzista” 5-6 (1941), pp. 165-199.

<sup>411</sup> Sul punto, TREGGIARI, *Questioni di stato*, cit.

cità giuridica dovevano essere attribuite in via esclusiva all'autorità giurisdizionale ordinaria. Non solo, sottolineando come Romano avesse provveduto a citare ripetutamente lo studio del magistrato torinese, l'autore della recensione faceva garbatamente rilevare come quella nota fosse stata utilizzata in maniera scorretta tanto dallo stesso Romano, che pur citandola diverse volte non aveva mai rinviato alla sua versione integrale, quanto dalla rivista *Il diritto razzista* dove il testo era stato "riprodotto".

All'indomani della caduta del fascismo e dell'abrogazione della legislazione antiebraica, Giovan Battista Cecchi avrebbe così precisato il ruolo assunto dalla propria rivista e giustificato l'attenzione attribuita alla legislazione antiebraica:

Questa rivista, durante il periodo fascista ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia in Italia che in Germania, ritenendo assai utile mettere a disposizione del futuro storico di quell'infausto periodo in cui pur troppo si vide la maggior parte dei nostri universitari chinare prona la schiena all'«uomo della provvidenza», un materiale che molti avrebbero tutto l'interesse a far scomparire o dimenticare<sup>412</sup>.

---

<sup>412</sup> CECCHI, Recensione a *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, "Rivista del matrimoniale italiana", 1-4 (1947), p. 64.

## Tabella dei periodici visionati

Periodico	Contributi dottrinali	Sentenze	Sentenze annotate	Recensioni o segnalazioni in rassegne bibliografiche	Notizie legislative e segnalazioni di varia natura
<i>Rivista di diritto privato</i> (M. Rotondi)		■	■		
<i>Rivista di diritto civile</i> (A. Cicu)				■	
<i>Rivista di diritto processuale civile</i> (F. Carnelutti, G. Chiovenda)					
<i>Rivista italiana per le scienze giuridiche</i> (P. De Francisci)					
<i>Il foro italiano</i> (A. Scialoja, C. Ottolenghi et al.)		X	X		
<i>Rivista italiana di diritto penale</i> (U. Aloisi, F. Antolisei, G. Delitala)				■	
<i>La giustizia penale</i> (G. Escobedo)		X	X	X	X
<i>Il nuovo diritto</i> (A. Visco)					X
<i>Rivista di diritto pubblico</i> (F. Cammeo, L. Cristofanetti et al.)		X	X	X	
<i>Monitore dei Tribunali</i> (M. D'Amelio)	X	X	X		
<i>Rivista del diritto matrimoniale italiano</i> (G.B. Cecchi)		X	X	X	X
<i>Rivista penale</i> (A. Albertini, F. Ungano)	X	X	X	X	X
<i>Il diritto razzista</i> (S.M. Cutelli)	X	X	X	X	X
<i>La difesa della razza</i> (T. Interlandi)	X		X	X	X

<i>Razza e civiltà</i> (Rivista del Consiglio superiore e della Direzione Generale per la Demografia e per la Razza)	X	X	X	X	X
<i>La vita italiana</i> (G. Preziosi)	X			X	X

X = comparsi con costanza.

■ = comparsi in occasioni sporadiche, in concomitanza di particolari eventi giudiziari.

## CONCLUSIONI

È ben vero che la campagna razziale non fu mai sentita in Italia, dove non è mai esistito un «problema ebraico», e dove gli israeliti sono sempre stati considerati dalla popolazione e dal comune sentimento – che fa onore al nostro popolo – alla pari di tutti gli altri cittadini (...) <sup>413</sup>.

Con questa considerazione auto-assolutoria, nel 1949, il giudice Sofo Borghese, noto per aver incondizionatamente aderito alla politica razziale fascista, concludeva la propria nota ad una sentenza emessa dal Tribunale di Milano in tema di reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali. Sulla base di tale riflessione, Borghese auspicava un intervento del legislatore che ridimensionasse la portata, potenzialmente “sproporzionata”, delle leggi “anti-razziali”, promulgate nel contesto repubblicano per rimediare agli effetti prodotti dai decreti del ‘38.

Le parole del giudice, che peraltro aveva tranquillamente conservato il proprio posto nell’Italia post-fascista, forniscono un segnale di quanto fosse stato profondo il coinvolgimento dei giuristi italiani nelle dinamiche interpretative ed attuative delle leggi antiebraiche, mettendo in risalto come questa partecipazione, in molti casi, si fosse fondata su una completa approvazione di quella legislazione che aveva introdotto nell’ordinamento giuridico la nuova qualificazione di “cittadino italiano di razza ebraica” e fosse stata animata dal desiderio di mettere a disposizione del governo fascista gli strumenti tecnico-giuridici necessari al suo progressivo perfezionamento.

Nel corso di questo lavoro, *prendendo sul serio* le pagine scritte proprio da quei giuristi che, come Borghese, non solo non tardarono a manifestare la propria approvazione nei confronti della nuova legislazione, ma si adoperarono per costruire solide basi teoriche sulle quali fondare il suo progressivo perfezionamento, ci si è proposti di riflettere sull’impatto che la politica antiebraica ebbe nel settore della scienza giuridica. Si è cercato, così, di valutare quale sia stato l’apporto dei giuristi italiani al processo di co-

---

<sup>413</sup> BORGHESE, SOFO, *Considerazioni in tema di leggi e anti-leggi razziali*, in “Il Foro italiano”, LXXIV 1949, p. 739-744, qui p. 741.

struzione della *diversità* giuridica dell'ebreo, come sia stata accolta la nuova dicotomia *cittadino italiano di razza ariana/ cittadino italiano di razza ebraica* in seno alla dottrina giuridica, e in quale misura, nell'Italia di fine anni Trenta, si venne ad aprire un vero e proprio dibattito attorno all'impiego delle "nuove categorie" di "razza", "ebreo", "ariano".

Lo studio dei commentari, dei quali i "giuristi di regime" furono autori, consente di cogliere la portata e le dimensioni di quel deliberato tentativo di sovversione dei principi e dei modelli consacrati dalla tradizione giuridica liberale; un tentativo finalizzato alla costruzione di un "ordine giuridico nuovo", all'interno del quale la "disuguaglianza razziale d'origine" assurgeva al ruolo di principio fondamentale: grazie ad una zelante opera di interpretazione e sistematizzazione, che in molti casi andava ben oltre le intenzioni e le direttive del governo, all'inizio degli anni '40, erano stati delineati, nei loro tratti essenziali, i nuovi profili di quel "diritto razzista" che si voleva elevare al rango di un nuovo settore disciplinare, dotato delle proprie riviste e dei propri specialisti. Mettendo in parallelo l'opera del legislatore e l'attività svolta dai giuristi allineati, è facile osservare come le teorizzazioni elaborate da questi ultimi, lungi dal rivelarsi completamente anodine, fornirono una vera e propria base e sostegno all'opera del legislatore.

Le parole di Sofio Borghese, però, scritte nel cuore del periodo in cui si svolgevano i processi di riparazione e reintegrazione degli ebrei italiani, fanno luce sul grado di "assuefazione" che gli operatori del diritto continuavano a manifestare nei confronti delle categorie, degli istituti e delle definizioni, introdotte dal legislatore fascista, a distanza di più di un quinquennio dall'abrogazione dei decreti del '38. Si pensi, ad esempio, all'istituto della "discriminazione" che, seppur non richiamato dal legislatore del '44, divenne un parametro di riferimento essenziale nell'individuazione e determinazione dei "cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali".

Fu, forse, questa profonda "assuefazione" che portò la cultura giuridica italiana a prendere ampiamente parte a quel processo di costruzione del mito "italiani brava gente", smantellato dalla storiografia e dalla storiografia politica soltanto in tempi molto recenti. Abrogate le leggi razziali e scomparse le riviste "militanti", le tracce dei decreti antiebraici sono rimaste nascoste nei meandri delle pagine dei più tradizionali periodici giuridici che continuavano la loro attività redazionale nel dopoguerra, mentre la voce



“razza” seguitava a comparire negli indici delle riviste, rinviando, questa volta, alle procedure di reintegrazione degli ebrei nei loro diritti e alla normativa “riparatoria”.

Mentre il richiamo alla nozione di “razza” – questa volta in chiave antidiscriminatoria – ha trovato il suo posto nei testi costituzionali di quei paesi che come l’Italia, negli anni ’30 e ’40, avevano conosciuto una legislazione razziale, il contenuto di tale nozione extragiuridica è divenuto sempre più indefinito ed indeterminabile, sulla base dei più recenti studi eugenetici che le hanno negato qualsiasi fondamento biologico. Tuttavia, i giuristi europei non hanno ancora finito di riflettere e dibattere attorno al rapporto tra razza e diritto, iniziando ad interrogarsi sempre più a fondo sull’opportunità di continuare ad impiegare una nozione così indefinibile nei testi giuridici, fino a prendere in seria considerazione l’idea di “correggere” i testi costituzionali<sup>414</sup>.

---

<sup>414</sup> La proposta è stata di recente avanzata dal *Deutsche Institut für Menschenrechte* che ha osservato come, proprio da momento che non esiste un fondamento scientifico che legittimi la classificazione delle specie umane, non appare opportuno continuare ad impiegare il termine “razza” nei testi giuridici. Analoghi episodi si sono verificati in Francia, dove, di recente, il deputato socialista Victorin Lurel ha proposto la soppressione del termine “razza” dall’art. 1 della Costituzione.

In Francia, in particolare, il dibattito e la riflessione si sono concentrate in maniera particolare sulla possibilità di ricorrere alla nozione di “razza” nel campo della legislazione disciplinante la sperimentazione e la ricerca medica. Si fa riferimento ad un ciclo di seminari, *Droit, Sciences, Races, Ethnies*, organizzato dal “Centre de Recherche Droit, Sciences et Techniques” dell’Università di Parigi I, che si propone di riflettere sul significato e le implicazioni che possono derivare da un ritorno al riferimento alle nozioni di “razza” ed “etnia”, sempre più frequenti nel diritto francese contemporaneo.

## ABBREVIAZIONI

ACS	Archivio Centrale dello Stato di Roma
AOI	Africa Orientale Italiana
AOF	Africa Occidentale Francese
DGCT	Direzione Generale per il Coordinamento Tributario
DGDR	Direzione Generale per la Demografia e per la Razza
DGIU	Direzione Generale per l'Istruzione Universitaria
EGELI	Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare
GUF	Gruppi Universitari Fascisti
MF	Ministero delle Finanze
MI	Ministero dell'Interno
MINCULPOP	Ministero della Cultura Popolare
MPI	Ministero della Pubblica Istruzione
PNF	Partito Nazionale Fascista

## BIBLIOGRAFIA

ABBAMONTE, ORAZIO, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Napoli, Giuffrè, 2003.

ALPA, GUIDO, *Status e capacità giuridica. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

AQUARONE, ALBERTO, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965.

ARNAUD, ANDRE JEAN (dirigé par), *La culture des revues juridiques française*, “Per la storia del pensiero giuridico moderno”, 8 (1984).

BADINTER, ROBERT, *Un antisémitisme ordinaire: Vichy et les avocats juifs (1940-1944)*, Paris, Fayard, 1997.

BERGEMANN, HANS-LADWIG-WINTERS, SIMONE, *Eine rechtstatsächliche Untersuchung*, Köln, Bundesanzeiger, 2004.

BIDUSSA DAVID, *Il mito del bravo italiano*, Milano, Il Saggiatore, 1994.

BIDUSSA, DAVID- LUZZATTO- LUZZATTO VOGHERA, GADI (a cura di), *Oltre il ghetto. Momenti e figure della cultura ebraica in Italia tra l'Unità e il fascismo*, Morcelliana, Brescia 1992.

BONAVITA, RICCARDO-GABRIELI, GIANLUCA- ROPA, ROSSELLA, *L'offesa della razza. Razzismo e antisemitismo nell'Italia fascista*, Bologna, Patron Editore, 2005.

BONINI, ROBERTO, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, Patron Editore, 1990.

BORGNA, PAOLO, *Un paese migliore. Vita di Alessandro Galante Garrone*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

BRACHER, KARL DIETRICH - VALIANI, LEO, *Fascismo e nazionalsocialismo* [atti della Settimana di studio 10-14 settembre 1984], Bologna, Il Mulino, 1986.

BURGIO, ALBERTO (a cura di), *Nel nome della razza: il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, Il Mulino, 1999.

CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali*, Roma, Camera dei Deputati, 1989.

- CANNISTRARO, PHILIP, *Burocrazia e politica culturale nello Stato fascista: il Ministero della cultura popolare*, in *Storia contemporanea*, 1 (1970), pp. 273-297.
- CAPPELLI, ANNA – BROGGINI, RENATA, *Antisemitismo in Europa negli anni Trenta*, Milano, Franco Angeli, 2001.
- CAPUZZO, ESTER, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, in "Clio", 1 (1995), pp. 65-95.
- CAPUZZO, ESTER, *Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Ottocento e Novecento*, Carocci, Roma 1999.
- CARDOSI, GIULIANA, *Sul confine. La questione dei "matrimoni misti" durante la persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1935-1945)*, Torino, Zamorani, 1998.
- CASSATA, FRANCESCO, *«La Difesa della razza». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino, Einaudi, 2008.
- CASSERO, RICCARDO, *Le veline del duce: come il fascismo controllava la stampa*, Milano, Sperling&Kumpfer, 2004.
- CASTRONOVO, VALERIO – TRANFAGLIA, NICOLA, *La stampa italiana nell'età fascista*, Roma-Bari, Laterza, 1980.
- CASTRONOVO, VALERIO – TRANFAGLIA, NICOLA, *La stampa italiana dall'Unità al fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991.
- CAVAGLION, ALBERTO, *Ebrei senza saperlo*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2006.
- CIANFEROTTI, GIULIO, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980.
- CIANFEROTTI, GIULIO, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in "Le carte e la storia", 2 (2004), pp. 15-28.
- COLAO, FLORIANA, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, "Quaderni di studi senesi", Milano, Giuffrè, 1986.
- COLLOTTI, ENZO (a cura di), *Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 359-360.
- COSTA, PIETRO, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 4, *L'età dei totalitarismi e delle democrazie*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- DE CRISTOFARO, ERNESTO, *Il diritto razzista. Una rivista dell'Italia fascista*, in "Rechtsgeschichte", 5 (2004), pp. 288-290.

- DE FELICE, RENZO, *Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo arabo e sionismo*, Bologna, Il Mulino, 1987
- DE FELICE, RENZO, *Mussolini e Hitler, i rapporti segreti (1922-1933)*, Firenze, Le Monnier, 1989.
- DE FELICE, RENZO, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1993.
- DE GRAND, JEAN, *Bottai e la cultura fascista*, Laterza, Roma-Bari 1978.
- DE NAPOLI, OLINDO, *Razzismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta*, in "Contemporanea. Rivista di storia dell' '800 e del '900", 1 (2006), pp. 35-63
- DI PORTO, VALERIO, *Le leggi della vergogna*, Firenze, Le Monnier, 2000.
- DIPPER, CHRISTOF – HUDEMANN, RAINER, PETERSEN, JEAN (Hrsg.), *Faschismus und Faschismen im Vergleich. Wolfgang Schieder zum 60. Geburtstag*, Köln, S-H-Verlag, 1998.
- DURAND, BERNARD (dirigé par), *Le droit sous Vichy*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.
- FABRE PHILIPPE, *Le Conseil d'État sous Vichy. Le contentieux de l'antisémitisme*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001.
- FALCONIERI, SILVIA, *I giuristi italiani tra ricordo e oblio della legislazione antiebraica*, in BRUPBACHER, OLIVER u.a. (Hrsg.), *Erinnern und Vergessen. Remembering and Forgetting*, München, Meidenbauer, 2007, pp. 135-156.
- FALCONIERI, SILVIA, Recensione a Speciale, Giuseppe, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007: *A proposito di giuristi e leggi razziali*, in "Le Carte e la Storia", 2 (2007), pp. 128-139.
- FERRARI, PATRIZIA-GIANNETTO, MARINA, *Il Ministero della Cultura popolare. Il Ministero delle poste e telegrafi*, Bologna, Il Mulino, 1982.
- FINZI, ROBERTO, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Roma, Editori Riuniti, 1997.
- FRIEDLÄNDER, SAUL, *Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933-1939*, München, Beck, 1998 [traduzione italiana di MINUCCI, SERGIO, *La Germania nazista e gli ebrei*, Milano, Garzanti, 2004].
- FRIEDLÄNDER, SAUL, *Das dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939-1945*, München, Beck, 2007.

FUBINI, GUIDO, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Firenze, La Nuova Italia, 1974.

FUBINI, GUIDO, *Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in "Il Ponte", 11-12 (1978), pp. 1412-1425.

GABRIELLI, GIANLUCA, *La persecuzione delle « unioni miste » (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, in "Studi piacentini", 20 (1996), pp. 83-140.

GENTILE, EMILIO, *La Grande Italia. Il mito della nazione del XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

GERMINARIO, FRANCESCO, *Razza del sangue, razza dello spirito. Julius Evola, l'antisemitismo e il nazionalsocialismo (1930-1943)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.

GÖETZ, THOMAS HEINE, *Juristische Zeitschriften zur NS-Zeit*, in SALJE, PETER, *Recht und Unrecht im National-sozialismus*, München, Regensberg&Biermann, 1985.

GOGLIA, LUIGI, *Note sul razzismo coloniale fascista*, in "Storia Contemporanea", 6 (1988), pp. 1223-1266.

GÖPPINGER, HORST, *Juristen jüdischer Abstammung im "Dritten Reich"*, Beck, München, 1990.

GRISOLI, ANGELO (a cura di), *La proliferazione delle riviste giuridiche in Italia dopo il 1945*, Milano, Giuffrè, 1966.

GROS, DOMINIQUE, *Le "statut des juifs" et les manuels en usages dans les facultés de droit (1940-1944): de la description à la légitimation (1940-1944)*, in "Cultures&Conflits", 9-10 (1993), pp. 139-171.

GROSSI, PAOLO, *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane*, "Per la storia del pensiero giuridico moderno", 8 (1984).

GROSSI, PAOLO (a cura di), *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 16 (1987).

GROSSI, PAOLO (a cura di), *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 28 (1999).

GROSSI, PAOLO, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

HEINE, GÖTZ-THOMAS, *Juristische Zeitschriften zur NS-Zeit*, in SALJE, PETER (Hgrs.), *Recht und unrecht im National-sozialismus*, Zülpich, Biermann, 1985, pp. 272-293

HEINRICHS, HELMUT (Hgrs.), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, Beck, München, 1993.

HELENON, VERONIQUE, *Race, statut juridique et colonisation. Antillais et Africains dans le cadre administratifs des colonies françaises d'Afrique*, in WEIL, PATRICK-DUFOIX, STEPHANE (dirigé par), *L'esclavage, la colonisation, et après...*, Paris, PUF, 2005.

HILBERG, RAUL, *The Destruction of the European Jews*, New York-London, Holmes & Meier Publishers, 1961 [traduzione italiana di SESSI, FREDIANO – GUASTALLA, GIULIANA, *La distruzione degli ebrei d'Europa*, Torino, Einaudi, 1999].

ISNENGI, MARIO, *L'educazione dell'italiano. Il fascismo e l'organizzazione della cultura*, Bologna, Cappelli, 1979.

HOEPKE, KLAUS-PETER, *Die Deutsche Rechte und der italienische Faschismus. Ein Beitrag zum Selbstverständnis von Gruppen und Verbänden der deutschen Rechten*, Düsseldorf, Droste, 1968.

HOFFEND, ANDREA, *Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf. Die Beziehungen zwischen "Drittem Reich" und faschistischem Italien in den Bereichen Medien, Kunst, Wissenschaft und Rassenfragen*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1998.

*La legislazione razziale del fascismo. Leggi, decreti, circolari e ordinanze antiebraiche 1938-1945*, Genova, Effepi, 2003.

LABANCA, NICOLA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, Il Mulino, 2002.

LABANCA, NICOLA, *Una guerra per l'Impero*, Bologna, Il Mulino, 2005.

*Le droit antisémite de Vichy*, "Le genre humain", 30-31 (1994).

LOCHAK, DANIELE, *La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme*, CURAPP, *Les usages sociaux du droit*, Paris, PUF, 1989, pp. 252-285.

LOCHAK, DANIELE, *La race. Une catégorie juridique?*, in "Mots. Le langage du politique", 33 (1992), pp. 291-303.

LOCHAK, DANIELE, *Ecrire se taire... Reflexions sur l'attitude de la doctrine française*, in "Le genre humain", 30-31 (1996), pp. 433-462.

LO GIUDICE, MARIA ROSARIA, *Razza e giustizia nell'Italia fascista*, in "Rivista di storia contemporanea", 1 (1983), pp. 70-90.

- LUZZATTO, AMOS, *Autocoscienza e identità ebraica*, in VIVANTI, CESARE (a cura di), *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, Annali 11, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1829-1900.
- MAIOCCHI, ROBERTO, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze, La Nuova Italia, 1999.
- MANFREDINI, MARIO, *Il diritto imperiale d'Italia*, in "Rivista penale", 1938, pp. 792-804.
- MANGONI, LUISA, *L'interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1974.
- MANGONI, LUISA, *Riviste del Novecento*, in "Letteratura italiana", *Il letterato e le istituzioni Torino*, vol. I, Torino, Einaudi, 1982, pp. 945-981.
- MANGONI, LUISA, *Cultura giuridica e fascismo. Il diritto pubblico italiano*, in *Cultura e società negli anni del fascismo*, Milano 1987.
- MANTELLI, BRUNELLO, *Rassismus und wissenschaftliche Welterklärung. Über die tiefen kulturellen Wurzeln von Rassismus und Antisemitismus in Italien und anderswo*, in DIPPER, CHRISTOF (Hrsg.), *Deutschland und Italien. 1860-1960*, München, R. Oldenbourg Verlag, 2005, pp. 207-226.
- MATARD-BONUCCI, MARIE-ANNE, *L'Italie fasciste et la persécution des juifs*, Paris, Perrin, 2007.
- MAZZACANE, ALDO (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2000.
- MAZZAMUTO, SALVATORE, *Ebraismo e diritto della prima emancipazione all'età della Repubblica*, in VIVANTI, CESARE (a cura di), *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, Annali 11, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1765-1827.
- MENICONI, ANTONELLA, *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- MICHAELIS, MEIR, *La politica razziale fascista vista da Berlino. L'antisemitismo italiano alla luce di documenti inediti tedeschi (1938-1943)*, in "Storia contemporanea", XI (1980), pp. 1003-1045.
- MICHAELIS, MEIR, *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1982.
- MOSSE, GEORGE, *Il razzismo in Europa. Dalle origini all'olocausto*, Roma-Bari, Laterza, 2005.



- NOAKES, JEREMY, *Il problema di determinare il nemico: le definizioni naziste del termine «ebreo», 1933-1935*, in CAPPELLI, ANNA-BROGGINI, RENATA (a cura di), *Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Legislazioni a confronto*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 11-24.
- NEPPI MODONA, GUIDO, *La magistratura e il Fascismo*, in QUAZZA, GUIDO (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 127-181.
- NEPPI, MODONA- PERLLISSERO, MARCO, *la politica criminale durante il fascismo*, in VIOLANTE, LUCIANO, *La criminalità. Storia d'Italia. Annali 12*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 757-847.
- NUZZO, LUIGI, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del soggetto indigeno*, in "Quaderni fiorentini", 33/34 (2005), v. 1, pp. 409-453.
- OSTENC, MICHEL, *La scuola italiana durante il fascismo*, Roma- Bari, Laterza, 1999.
- PAVAN, ILARIA, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia (1938-1970)*, Firenze, Le Monnier, 2004.
- PAVAN, ILARIA, *Prime note su diritto e razzismo. L'esperienza della rivista "Il diritto razzista" (1939-1943)*, in MENOZZI, DANIELE- PERTICI, ROBERTO- MORETTI, MAURO (a cura di), *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 371-418.
- PETERSEN, JENS, *L'accordo culturale fra l'Italia e la Germania del 23 novembre 1938*, in BRACHER, KARL DIETRICH - VALIANI, LEO, *Fascismo e nazionalsocialismo*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 331-387.
- PICCIOTTO, LILIANA, *Gli ebrei in Libia sotto la dominazione italiana*, in CONTU, MARTINO – MELIS, NICOLA – PINNA, GIOVANNINO (a cura di), *Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli XVIII-XX*, Firenze-Villacidro, Giuntina-Centro Studi SEA, 2003, pp. 79-106.
- PISANTY, VALENTINA, *La difesa della razza: antologia 1938-1943*, Milano, Bompiani, 2007.
- POLIAKOV, LEON, *Storia dell'antisemitismo*, vol. 3: *Da Voltaire a Wagner*, Firenze, La Nuova Italia, 1975.
- POLIAKOV, LEON, *Il mito ariano. Le radici del razzismo e dei nazionalismi*, Roma, Editori Riuniti, 1999.
- PRETI, LUIGI, *I miti dell'impero e della razza nell'Italia degli anni '30*, Milano, Opere Nuove, 1965.

PRETI, LUIGI, *Impero fascista, africani ed ebrei*, Milano, Mursia, 1968.

RASPANTI, MAURO, *I razzismi del fascismo*, in CENTRO FURIO JESI (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Bologna, Grafis, 1994, pp. 101-112.

ROLLAND, DOMINIQUE, *De sang mêlé. Chroniques du métissage en Indochine*, Bordeaux, Elytis, 2002.

RÜTHERS, BERND, *Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1968.

ROSONI, ISABELLA, *L'organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 33/34 (2004/2005), pp. 1039-1127.

SAADA, EMMANUELLE, *Race and sociological reason in the Republic. Inquiries on the Métis in the French Empire (1908-1937)*, in "International Sociology", 3 (2002), pp. 361-391.

SAADA, EMMANUELLE, *Les enfants de la colonie. Les métis de l'Empire français entre sujétion et citoyenneté*, Paris, La Découverte, 2007.

SÄCKER, FRANZ JÜRGEN, *Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus. Ringvorlesung der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel*, Baden-Baden, Nomos, 1992.

SALJE, PETER, *Recht und unrecht im Nationalsozialismus*, München, Regensberg&biermann, 1985.

SARFATTI, MICHELE, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000.

SBACCHI, ALBERTO, *Il colonialismo italiano in Etiopia (1936-1940)*, Milano, Mursia, 1980.

SCHIAVONE, ALDO, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

SCHUDNAGIES, CHRISTIAN, *Hans Frank. Aufstieg und Fall des NS-Juristen und Generalgouverneurs*, Frankfurt am Main, Verlag Peter Lang, 1989.

SCHWARZ, GURI, *Gli ebrei italiani e la memoria della persecuzione fascista (1945-1955)*, in *Passato e presente*, n. 47, pp. 109-130.

- SCHWARZ, GURI, *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia post-fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- SCHWARZENBERG, CLAUDIO, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, Mursia, 1977.
- SOMMA, ALESSANDRO, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005.
- SORGÒNI, BARBARA, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998.
- STAFF, ILSE, *Justiz im Dritten Reich. Eine Dokumentation*, Frankfurt am Main, 1964.
- STIEFEL, ERNST, *Deutsche Juristen in amerikanischen Exil (1933-1950)*, Mohr, Tübingen, 1991.
- SPECIALE, GIUSEPPE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007.
- STOLLEIS, MICHAEL, *Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht*, Berlin, Schweitzer, 1974.
- STOLLEIS, MICHAEL (Hrsg), *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999
- STOLLEIS, MICHAEL, *Recht im Unrecht. Studien zum Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.
- TETI, RAFFAELE, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1990.
- TREGGIARI, FERDINANDO, *Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli*, in DIURNI, GIOVANNI-MARI, PAOLO-TREGGIARI, FERDINANDO (a cura di), *Per Saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2008, pp. 821-868.
- TROPER, MICHEL, *La doctrine et le positivisme*, in CURAPP (dirigé par), *Les usages sociaux du droit*, Paris, PUF, 1989, pp. 286-292.
- TURI, GABRIELE, *Il fascismo e il consenso degli intellettuali*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- TURI, GABRIELE, *Lo Stato educatore: politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- UNGARI, PAOLO, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Il Mulino, Bologna 1974.

UNITED RESTITUTION ORGANISATION, *Judenverfolgung in Italien, den italienisch besetzten Gebieten und in Nordafrika*, Frankfurt am Main 1962.

VANO, CRISTINA, *“Il nostro autentico Gaio”. Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000.

VENTURA, ANGELO, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell’università italiana*, in “Rivista storica italiana”, 1 (1997), pp. 121-197

WEISENBERG, RICHARD, *Vichy, la justice et les juifs*, Amsterdam, Ed. Des Archives Contemporaines, 1998.

WHITE, OWEN, *Children of the French Empire. Miscegenation and Colonial Society in French West Africa, 1895-1960*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

ZIMMERMANN, REINHARD (Ed. by), *Jurists uprooted*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2004.

### **Fonti a stampa**

ALLORIO, ENRICO, *Giustizia e processo nel momento presente*, in “Rivista di diritto processuale civile”, I (1939), pp. 220-231.

ALLORIO, ENRICO, *Legge razziale e donazione fra coniugi*, “Rivista di diritto privato”, II (1943), pp. 120-127.

AMBROSINI, GASPARE, *Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’annessione dell’Etiopia e la creazione dell’Impero*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1938), pp. 413-564.

AMBROSINI, GASPARE, *Impero d’Etiopia (dell’AOI)*, in “Nuovo Digesto Italiano”, VI (1938), pp. 737-756.

ARDIZZONE, UGO, *Commemorazione del Prof. Ugo Forti*, in “La Giustizia Penale”, IX (1950), pp. 1-7.

ASTUTO, RICCARDO, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1940), pp. 170-192.

BACCIGALUPI, MARIO, *La razza come principio giuridico*, in “La difesa della razza”, 9 (1941), pp. 22-23.

BORGHESE, SOFO, *Razzismo e diritto civile*, in “Monitore dei Tribunali”, LXXX (1939), pp. 353-357.

BORSI, UMBERTO, *Principi di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1938.

CASALINUOVO, ALDO, *la tutela penale della razza italiana*, in “Rivista penale”, I (1939), pp. 1173-1199.

CIOFFI, ALFREDO, *Osservazioni politiche e giuridiche sullo stato razziale in Italia*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1941), pp. 159-199.

CIOFFI, ALFREDO, *Lo stato razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, Empoli, Nocchioli, 1942.

CORDOVA, ANTONIO, *Diritto coloniale e cittadinanza coloniale*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1939), pp. 642-650.

COSTAMAGNA, CARLO, *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1931), p. 577

COSTAMAGNA, CARLO, *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1933.

COSTAMAGNA, CARLO, *Per la dogmatica del nuovo diritto pubblico*, in *Studi in onore di Mariano D'Amelio*, Roma, Società editrice del “Foro Italiano”, LVIII (1933), pp. 393-410.

COSTAMAGNA, CARLO, *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in “Lo Stato”, III (1939), pp. 129-167.

COSTAMAGNA, CARLO, *Faschismus. Entwicklung und Lehre*, Berlin-Wien, Albert Limbach Verlag, 1939.

CUCINOTTA, ERNESTO, *Istituzioni di diritto coloniale italiano*, Società Anonima Tipografica Castaldi, 1930.

CUCINOTTA, ERNESTO, *La prova della razza*, in “Rivista delle colonie italiane”, 9 (1934), pp. 743-751.

CUCINOTTA, ERNESTO, *L'impossibilità del matrimonio nella legittimazione dei meticci*, in “Il Foro Italiano”, LXI (1936), pp. 1303-1306.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Critica razzista al disegno di legge per la tutela penale del prestigio della razza*, in “La vita italiana”, CCCXV (1939), pp. 80-92.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Ai Lettori. Come e perché nasce “Il diritto razzista” e come è accolto...*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 1-7.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Grandezza di Mussolini ovvero Mussolini scultore di se stesso*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 49-51.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Verso la Dichiarazione dei principi generali del diritto fascista: inserimento delle nozioni di «razza» e «partito» nella Carta del «lavoro»*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1940), pp. 161-164.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Verso la Dichiarazione dei principi generali del diritto fascista: inserimento delle nozioni di «razza» e «partito» nella Carta del «lavoro»*, in “Il diritto razzista”, 1-4 (1941), pp. 1-7.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Contro l’agnosticismo razziale nel diritto penale. Un voto della commissione legislativa per l’Africa italiana*, in “Il diritto razzista”, 1 (1942), pp. 1-4.

CUTELLI, STEFANO MARIO, *Per l’aggiornamento razziale dei nuovi codici*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 103-105.

DE FRANCISCI, PIETRO, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1932), pp. 581-593.

DE FRANCISCI, PIETRO, *Civiltà romana*, Roma, Istituto nazionale di cultura fascista, 1939.

DEL MONTE, EUGENIO, *Genesi e sviluppo del meticciato in Eritrea*, in “Rivista delle colonie”, 7 (1937), pp. 833-867

FEDELE, PIETRO, *La nobiltà del sangue*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 10-12.

FOLCHI, ALBERTO, *Cittadinanza e sudditanza nell’espansione imperiale italiana*, in RDP, I (1939), pp. 53- 69.

FORTI, UGO, *Questioni pregiudiziali di stato nei giudizi amministrativi*, in “Il Foro Italiano”, LXVII (1942), pp. 185-198.

FRANZI, LEONE, *Fase attuale del razzismo tedesco*, Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1939.

FRANK, HANS, *L’intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in “Lo Stato”, XI-XII (1937), pp. 577-583.

GALANTE GARRONE, ALESSANDRO, *Questioni sull'appartenenza alla razza ebraica – Competenza dell'autorità giudiziaria e amministrativa – I nati da matrimonio misto – I catecumeni*, in “Rivista del diritto matrimoniale italiano”, VI (1939), pp. 409-418.

GIACOMAZZI, GIACOMO, *La sudditanza coloniale*, Messina, Casa Editrice G. D'Anna, 1941.

GIRAULT, ARTHUR, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, Paris, Recueil Sirey, 1929.

GREGORACI, GIUSEPPE, *Il progetto sulla stampa*, in “Rivista penale”, CI (1925), pp. 284-287.

GUIDI, FABIO, *La nostra azione culturale razzista*, “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 63-100.

JEMOLO, ARTURO CARLO, *Contributi al diritto e alla scienza dell'amministrazione*, in “Rivista amministrativa della Repubblica Italiana”, CVII (1956), pp. 153-159.

LANDRA, GUIDO, *Sono ariani i mulatti cittadini italiani?! Elementi di biologia applicata al diritto razzista*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1941), pp. 193-198.

LA TORRE, MICHELE, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 32-41.

LONGHI, SILVIO, *Ai lettori della nuova “Rivista penale”*, in “Rivista penale”, I (1930), pp. 1-3.

LUCCHINI, LUIGI, *Agli amici e lettori della RIVISTA*, in “Rivista penale”, CIII (1926), pp. 5-12.

LUCCHINI, LUIGI, *Segno dei tempi!*, in “Rivista penale”, CIII (1926), p. 208.

MANFREDINI, MARIO, *La difesa della razza nell'A.O.I. La nozione del delitto di maddamato e il concorso dell'indigena nel reato*, in “Rivista penale”, I (1938), pp. 1924-1927.

MANFREDINI, MARIO, *Razzismo, matrimonio e legittimazione della prole*, in “Rivista di diritto coloniale”, 2-3-4 (1938) pp. 356-366

MANFREDINI, MARIO, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in “Il diritto razzista”, 1 (1939), pp. 5-12.

MARANINI, GIUSEPPE, *Il diritto penale fascista e i nuovi sviluppi della dottrina*, in “Rivista penale”, 1939, pp. 810-814.

- MARRACINO, ALESSANDRO, *Razza e diritto*, in “Il diritto razzista”, 1-2 (1939), pp. 15-23.
- MAUNIER, RENE, *Racisme National, Racisme Colonial*, in “Nouvelle Revue de Droit International”, VI 1939, pp. 389-405.
- MAZET, JACQUES, *La condition juridique des métis dans les possession françaises (Indochine – Afrique Occidentale Française – Madagascar)*, Tesi di dottorato discussa a Parigi il 30 maggio 1932, Paris 1932.
- MIETH, WALTER, *Italienische Rassenpolitik*, in “Deutsches Recht”, 1938, pp. 486-491.
- MONACO, RICCARDO, *Caratteri della sudditanza dell’Africa Orientale Italiana*, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1937), pp. 239-247.
- MONDAINI, GENNARO, *Eritrea*, in “Nuovo digesto Italiano”, VI (1938), pp. 459-480.
- MONDAINI, GENNARO, *Somalia italiana*, in “Nuovo Digesto Italiano”, VI (1938) pp. 580-612.
- MONDAINI, GENNARO, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940)*, Milano, Istituto per gli Studi di politica Internazionale, 1941.
- MONDAINI, GENNARO, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940)*, Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1941.
- MONTEFUSCO, VITTORIO, *Problemi del Diritto (Stampa e propaganda). Funzioni della stampa giuridica*, in “La vita italiana”, CCCX (1939), pp. 471-475.
- NIEDDU, UBALDO, *Razza e diritto*, in “La Difesa della Razza”, 5 (1938), p. 11.
- OMARINI, GIUSEPPE, *Le famiglie politiche del fascismo come campioni della razza. Per un’aristocrazia morale e psicobiologica della razza italiana*, in “Il diritto razzista”, 2-3-4 (1940), pp. 58-62.
- PARPAGLIOLO, ADOLFO, *La nuova legge organica per l’Eritrea e la Somalia*, in “Rivista delle colonie italiane”, 5 (1934), pp. 349-361.
- RENDE, DOMENICO, *Il reato permanente*, in “Rivista penale”, I (1938), pp. 929-957.
- ROMANO, PIER ANTONIO, *Lo “stato razziale” nel nuovo codice civile*, in “Il diritto razzista”, 5-6 (1940), pp. 208-216.



ROMANO, PIER ANTONIO, *I criteri legislativi per la qualificazione razziale*, in “Il diritto razzista”, 1-4 (1941), pp. 44-77.

ROMANO, SANTI, *Corso di diritto coloniale*, Roma, Athenaeum, 1918.

SAMBUC, HENRI, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de père français et de mère indigène ou de parents inconnus*, in “Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales”, 1914, pp. 1-12.

SAMBUC, HENRI, *De la condition légale des enfants nés en Indochine de père français et de mère indigène ou de parents inconnus*, in “Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales”, XXVI (1923), parte II, pp. 1-6.

SAMBUC, HENRI, *Les métis franco-annamites en Indochine*, in “La Revue du Pacifique”, 4 (1931), pp. 194-209.

SAMBUC, HENRI, *Les métis franco-annamites en Indochine*, in “La Revue du Pacifique”, 5 (1931), pp. 256-272.

SCHMITT, CARL, *Faschistische und nationalsozialistische Rechtswissenschaft*, in “Deutsche Juristen-Zeitung”, 10 (1936), p. 62.

SERTOLI SALIS, RENZO, *Sulla sudditanza dell’A.O.I.*, in “Rivista delle colonie”, 1936, pp. 1097-1103.

SERTOLI SALIS, RENZO, *Appunti di diritto coloniale*, Milano, Istituto Coloniale Fascista, 1935-36.

SERTOLI SALIS, RENZO, *Le leggi razziali italiane*, Roma, Quaderni della scuola di mistica fascista, 1939.

SERTOLI SALIS, *Cittadinanza e sudditanza delle colonie*, in “Nuovo Digesto Italiano”, VI (1938), pp. 196-198.

SOLMI, ARRIGO, *L’intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in “Lo Stato”, X (1937), pp. 513-516.

SOLUS, HENRY, *Traité de la condition des indigènes en droit privé*, Paris, Recueil Sirey, 1927.

THIERACK, *Recht und Richter in den autoritären Staaten. Bericht über die zweite Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für die deutsch-italienischen Rechtsbeziehungen in Wien*, in “Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht”, 5 (1939), pp. 219-224.

WENGLER, WILHELM, *Die Kriterien für die rechtliche Abgrenzung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Kolonien*, in "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht", 1939, pp. 48-83.

WENGLER, WILHELM, *Die Rechtsstellung der Mischlinge im italienischen Kolonialrecht nach dem Gesetz vom 13.5.1940*, in "Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht", 7 (1941), pp. 127-128.

### **Fonti archivistiche**

ACS, MF, DGCT, Servizio beni ebraici, b. 18.

ACS, MI, DGDR, Divisione razza, Fasc, personali, b. 214.

ACS, MI, DGDR, Affari generali, b. 1 e 2.

ACS, MINCULPOP, Gabinetto, b. 56, 138, 139 e 142.

ACS, MPI, DGIU, Fascicoli personali dei professori ordinari (1940-1970), Divisione III, b. 208, *Fascicolo personale prof. Ugo Forti*.

ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, fasc. 511.706 e b. 1487, fasc. 515.561.

ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato, b. 32, fasc. 4.